DELLA ZECCA

E DELLE MONETE PERUGINE.

DELLA ZECCA

E DELLE MONETE PERUGINE

MEMORIE E DOCUMENTI INEDITI

RACCOLTI E PUBBLICATI

DA GIO: BATTISTA VERMIGLIOLI

PERUGIA.

DALLA TIPOGRAFIA DI FRANCESCO BADUEL

CIƆIƆCCCXVI.

AL SANTISSIMO E BEATISSIMO

NOSTRO SIGNORE

PIO SETTIMO

PONTEFICE MASSIMO

GIOVANNI BATTISTA VERMIGLIOLI

Conservatore del Gabinetto di Antichità Professore di Archeologia nell' Università di Perugia e di Mitologia nell' Accademia delle Belle Arti.

Allorchè noi, Augustissimo Principe, mercè la magnanima Vostra Costanza fummo ricuperati al pacifico Dominio della Sede Apostolica, e quando il Vostro desideratissimo arrivo non era da verun apparecchio

preceduto , i nostri cuori furono segnati da indelebili e ripetute marche di filiale amore ; e siccome nel VOSTRO *glorioso Regno le Arti le Scienze e le Lettere trovarono sempremai fortuna ed asilo , a quell' amore si riunirono con i vincoli più stretti , forti e non lievi speranze, che* VOI *avreste subito protetto di nuovo con i politici, anche i nostri letterarj stabilimenti. Speranze fondate sulla virtù sulla liberalità e sul favore del più grande dei Monarchi non potevano divenire nè deluse nè vane, e foste per avventura così generoso per noi , che ci faceste obliare ben presto i benefizj che sopra le nostre scientifiche istituzioni diffusero a larga mano un Clemente V. un Giovanni XXII. un Clemente VI. un Innocenzo VII. un Martino V. un Eugenio IV. un Paolo II. un Sisto IV. un Giulio III. un Sisto V. Urbano VIII. ed altri , perchè abbagliati dallo splendore delle copiose* VOSTRE

beneficenze. Non è quindi meraviglia, BEATISSIMO PADRE, se gli animi nostri ogni giorno più impazienti divennero di esternarvi i doveri di riconoscenza, e di filiale rispetto con qualche atto di pubblica e durevole dimostrazione. Ma chi oserebbe mai per avventura di semplicemente idearlo, che fosse degno di VOI? Questa operetta, che qual semplice ma sincero tributo umilio al VOSTRO splendidissimo Trono, potrebbe essere meno immeritevole, poichè l'argomento di essa è appunto uno di quei soggetti, sù dei quali il Monarca esercita i suoi pieni ed ingeniti diritti, onde rendere anche per questa parte felici i suoi amatissimi sudditi. Che anzi niuna Nazione dell' Europa fu più avventurata di noi sotto il VOSTRO Regime sull'oggetto della pubblica moneta, e niun Sovrano ha più ragione di VOI chiederne gratitudine e riconoscenza; conciossiacosachè innalzato al Soglio di Roma riconduceste nel Regno con

tante prosperità anche il buon ordine , ed il buon sistema di essa , che per un lustro almeno a motivo di calamitose circostanze politiche erano spariti del tutto . Se vi compiaceste pertanto di riguardare con sublimi tratti di Sovrana bontà i nostri pubblici letterarj stabilimenti , che da Voi *solo attendono il compimento di ogni perfezione , come le prerogative più rare di una cospicua Città , che i Pontefici amarono sempremai con particolare predilezione in premio della sua fedeltà ; degnatevi di riguardare eziandìo come uno dei suoi meriti più distinti la domestica Monetaria Officina , celebre per la sua antichità , per i molti oggetti che ha prodotti , e particolarmente per la protezione ed il favore che a lei accordarono sovente i* Vostri *grandi e degni Predecessori . Questi riflessi accompagnati dalla benignità dell'animo* Vostro*, dileguarono in gran parte il timore dal quale era io*

occupato per la tenuità dell' offerta che reco umilmente ai VOSTRI SANTISSIMI PIEDI, *implorando la Paterna Apostolica Benedizione.*

APPROVAZIONE

Della Zecca e delle Monete Perugine ec.

L'erudito Signor Giovanni Battista Vermiglioli, giá benemerito della Storia, e de' Fasti della sua Augusta Patria per altre opere di Antiquaria, spiega nuovamente in questa il suo genio raccoglitore, e diligente, illustrando tutto il ramo della *Monetaria* pel corso di quattro secoli incirca, che sotto diverse vicende, interruzioni, e riprese si trova esercitata nella Zecca di Perugia, fino al Pontificato di Giulio III., con cui, i monumenti almeno, che ne rimangono, ci fanno chiudere questa branca d' erudizione speciale. Il breve, convulso, ed effimero risorgimento di quella *Zecca* negli ultimi anni del disgraziato secolo, che passó, non presenta ne interesse, ne merito d' illustrazione: onde a buon senno il N. A. non si trattiene, che sul periodo appunto della Zecca, che arrivò a Giulio III., e le molte monete Perugine, o delle prime epoche *autonome* della città, o de' tempi di mezzo, ne' quali al *Grifone* patrio cominciarono a unirsi i simboli della sovranità Pontificia, o finalmente degli ultimi, ne' quali essa campeggia quasi sola nellè monete provinciali; tutte queste, che per lo più inedite, produce, e illustra con singolar dottrina, e criterio, il N. A., lo accompagnano, e lo fiancheggiano con sicurezza nel suo trattato. Per simil modo gli archivj patrj vengono in sussidio e i Musei, e i pubblici Monumenti completano nelle Appendici il sommario de' cunj. Tutto in somma ci sembra ben condotto, e compito sotto una penna bene esercitata nel suo soggetto, e guidata inalterabilmente dalle regole della nostra Santa Religione, e dell' ossequio, che essa prescrive alla Sovranitá temporale. Posso dunque attestare all'. Illustrissimo, e Reverendissimo Monsig: Vicegerente, che me ne ha commessa la revisione, che nulla osta a permetterne diffatti la stampa, e che molte anzi ne verranno a concederla utilitá per gli ameni studj di questa specie. Che ec.

Dal Palazzo Ercolani questo dí 30. Gennajo 1815.

G. Marchetti Arciv. d' Ancira.

LETTERA

DEL SIGNOR CONTE GIORGIO VIANI

VICE-PRESIDENTE DELL' IMPERIALE E REALE ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI DI PISA.

Ecco a voi di ritorno il manoscritto sulla Zecca e sulle monete della vostra patria intorno al quale vi siete degnato di chiedere il debolissimo mio sentimento. Dopo averlo letto ed esaminato colla maggiore attenzione possibile vi dirò sinceramente che l' ho trovato scritto con molta esattezza, saggia critica, e vasta non comune dottrina. Chi non sapesse che questo è il primo vostro lavoro Numismatico, dovrebbe credere con tutta ragione che siete avvezzo da molto tempo a trattare di questa difficile ed importante materia. Ve ne faccio le mie congratulazioni e vi assicuro che la vostra opera sarà gradita dagli amatori delle cose antiche d' Italia, e singolarmente da tutti coloro che coltivano la scienza delle monete.

Vi abbraccio e mi protesto inalterabilmente

Pisa 15. Febbrajo 1816.

Vostro Affmo ed Obmo Amico
Giorgio Viani

IMPRIMATUR

Franc. Leonini Pignotti Vic. Gen. Apost.

IMPRIMATUR

F. Joannes Andreas Luvisi S. Theologiae Magister et S. O. Perusiae Inquisitor Generalis

---

				errori	correzioni
Pag.	4.	Lin.	23.	procedere	precedere
	26.		29.	tal	tali
	32.		12.	medesima	medesimo
	48.		18.	duo	tre
	69.		4.	od	e ad
	71.		11.	fiori	fiorini
	73.		26.	sue	loro
	111.		3.	nel	del
	131.		27.	manete	monete

Alla pag. 159. moneta etrusca, *si legga*, moneta osca.

DELLA ZECCA

E

DELLE MONETE PERUGINE.

Dappoichè la Numismatica greca e romana ed a Roma estranea hanno spinto felicemente le loro ricerche oltre ogni confine, per quanto comporta questa amplissima facoltà sempremai di nuovi e sconosciuti oggetti feconfdissima, gli eruditi si sono lodevolmente occupati a svolgere la Storia delle Zecche (1) italiane dalla decadenza dell' Impero romano fino ai nostri giorni, ed i di cui limiti si può dire essere circoscritti entro al non breve spazio di XI. secoli almeno (2).

Varie opere da non molti lustri a questa parte si sono felicemente prodotte su di un oggetto, che bastantemente interessa la Storia delle ricchezze, della potenza,

del commercio dei varj dominj italiani, (3) e di queste monete, le quali nel commercio medesimo furono sostituite alle romane. Alcune di queste opere sono dirette ad illustrar pienamente, ed a far conoscere questa Numismatica nella sua maggiore estenzione, come le dissertazioni XXVII. e XXVIII. del Muratori, gli scritti dell'Argelati, del Carli che a buona ragione può chiamarsi il padre di questa Numismatica, le dissertazioni del Bellini, e la grandiosa raccolta del celebre Guido Antonio Zanetti. Altri somiglianti eruditi travagli di minor mole si sono limitati soltanto ad illustrare le particolari Zecche di qualche città, o di qualche provincia o dominio italiano.

Dopo tante illustri prove date in Italia, anzi in Germania ed in Francia su di questi amenissimi ed utilissimi studj, vi sarà forse ancora taluno cui sembrerà che somiglianti ricerche, perchè intorno a' soggetti alquanto sterili, divenghino o di poca o di niuna utilità? Ma il gran presidio che arrecano essi alla Storia, ed ai fasti di molte epoche italiane, ora grandi ora oscure, e ripiene talvolta di avvenimenti militari religiosi e politici, non sono per avventura ingrati frutti che si raccolgono da queste applicazioni medesime. Per molte autorità che si potrebbero addurre, basti unicamente per ora quella dell'illustre Muratori a cui ognun sa quanto debbono la Storia e le antichità italiane di queste epoche stesse. Scrive egli pertanto: (4) „ se noi amiamo la Storia del medio evo, per qual motivo non accarezziamo la Numismatica di quel tempo fabbricata dalla pubblica auto-

„ ritá ? Verrà una stagione in cui essa si cercherà con
„ non minore impegno di ciò che oggi si fa della Nu-
„ mismatica greca e romana. Conosceranno allora gli uo-
„ mini di lettere come la Storia italiana ha bisogno an-
„ che di questo sussidio, e che la medesima è per rice-
„ vere dá somiglianti oggetti ornamento non piccolo „ .
L' utilità ed il merito di esse monete si sono riconosciuti talmente, che da qualche lustro a questa parte se ne sono compilate delle grandi collezioni non tanto da privati soggetti, ma dalle primarie corti di Europa eziandìo, perchè anche esse facessero parte dei preziosi cimelj di Storia, non meno che le monete greche e romane, e dove se n' è data per fino la custodia ad uomini di lettere ed esperti in questi e somigliantissimi studj (5). Sulla scorta di tali insegnamenti giustissimi noi abbiamo sempre mai stimato che l' officina monetaria di Perugia sia uno de' più belli ornamenti al decoro della patria, non meno che alla Storia della Numismatica italiana, ed a quella dell' antichissima Zecca Pontificia. E poichè la medesima Zecca perugina è una delle più illustri e copiose d' oggetti negli antichi e fortunati dominj di S. Chiesa, noi non comportavamo certamente che più rimanesse oscura e negletta, e principalmente dopo che i vicini paesi di Gubbio di Foligno e di Orvieto aveano ampiamente dilucidato e messo al pubblico tutto ciò che appartiene alla Storia delle loro monetarie officine. Speriamo inoltre che i numofili ci sapranno buon grado per aver tratto quasi dalle tenebre una buona parte delle monete di una illustre e colta città, le quali hanno avuto

estesissimo corso, e che nelle vecchie carte diplomatiche trovansi ricordate sì spesso.

Sarebbe veramente pregio di questo scritto, comunque esso sia per divenire, ricercare in primo luogo se questa città la quale

„ Il nome Augusto che tanto alto corse
„ Nella rugosa fronte ancor riserba

possa ascrivere a suo maggior vanto di avere arrichita l' antica Numismatica italiana ed etrusca con i prodotti di etrusche officine, come altre celebri popolazioni sue colleghe e vicine. Il Marchese Maffei sempremai del nazionale decoro sollecito, fu forse il primo che cercò di contribuire all' accrescimento di questi distintissimi meriti fra tanti altri che ne possiede Perugia. Fa d' uopo ascoltare le sue parole medesime (6): „ la prima medaglia fino al „ dì d' oggi è unica. Pareva meraviglia che di Perugia „ città frà le etrusche sì rinomata, moneta non si trovas- „ se: eccone finalmente una. La diedi fuora nella Ve- „ rona illustrata, (7) ma sul disegno fattone gran tempo „ innanzi, e non potendo allora consultare l' originale „ che era smarrito, non mi fidai di parlarne, rinvenu- „ ta però la medaglia e leggendosi nettamente VϘƎ (ERV) „ par molto probabile che nello spazio guasto che pro- „ cede e dove una lettera manca, fosse il P. Etrusco. „ Ma accadde a questo rinomatissimo letterato ciò che spesse fiate ai numografi avviene quando portano nuovi giudizj sulle vecchie monete con epigrafi guaste e corrotte, e per cui una buona parte dell' antica Numismatica falsa ed erronea è stata felicemente restituita alla sua certezza

dal nostro chiarissimo amico sig. Domenico Sestini (8) il quale non ha ommesso di considerare la stessa moneta dal Maffei donata a Perugia, restituendola alla sua vera e legittima officina osca di Acheronia nella Campania (9), in che lo ha seguito l'altro illustre nostro amico defonto don Francesco Danieli nella sua Numismatica capuana (10). Sorse poco dopo il Maffei un accademico etrusco nella persona del canonico Reginaldo Sellari cortonese di non piena critica fornito, e di meno intelligenza ed avvedutezza nella Numismatica scienza e nella Archeologia, il quale nuovo oggetto numismatico etrusco o italo-antico attribuì a Perugia in quelle monete di piccolo modulo ma di buon conio per que' tempi, e scritte A23OI3T (PEITHESA) con i tipi della civetta e della testa di Mercurio petasata, esponendone la sua nuova e mal fondata opinione in una lettera al dottissimo Barthelemy. Passeri, Guarnacci, Lanzi ed Echkel di male animo si assogettarono a questa nuova opinione, e se Perugia, come abbiamo noi stessi altre volte mostrato col mezzo di un assai celebre monumento etrusco della patria, (11) dal dominio toscanico passando al romano non cambiò nome, appena si potrà leggiermente opinare che sia di Perugia il nome forse urbico di essa moneta di qualche merito, esistente eziandìo mercè le nostre cure in questo pubblico gabbinetto di antichità, e che non ha guari divenne oggetto di una dotta e profonda disquisizione dell'illustre prelato Monsignor Casali, (12) restituendola con ogni verosimiglianza agli antichi popoli vejenti.

Ma per tornare alla Zecca perugina de' secoli inferiori, poichè non possiamo assicurarci se vi fosse ne' felicissimi secoli dell' etrusco dominio, noi dopo le opere di più valenti scrittori ma che per mezzo di esse appena ci è lecito conoscerne i più minuti dettagli, potevamo ben dispensarci da correre questa breve, ma nuova e non agevol palestra nel sempre glorioso stadio della patria, ed ove altre volte ci siamo forse non del tutto infelicemente sperimentati; e principalmente potevamo dispensarcene sul riflesso, che il nostro dottissimo ed amabilissimo amico signor conte Giorgio Viani già noto alla repubblica delle lettere per somiglianti recentissimi suoi lavori (13), va preparando una grande opera intorno a tutte le Zecche d'Italia di queste epoche dietro ai fervidi voti della Nazione medesima, argomento degno veramente delle sue profonde cognizioni, del suo magnanimo zelo per le glorie della patria comune, e della sua nobile generosità letteraria. Ma desiderando noi stessi che Perugia possieda separatamente la Storia completa delle sue numismatiche officine e delle sue monete, e che più da vicino e più distintamente se ne conoschino i meriti loro, ci siamo impegnati a rendere di pubblico diritto queste memorie e questi documenti sotto gli auspicj del più grande dei Sovrani, anche per aderire finalmente alle ripetute premure che ce ne avea fatto più volte l'illustre letterato ab. Luigi Lanzi non ha guari defonto.

Bisogna dire peraltro come in qualche modo ci aveano prevenuti in questa non facile impresa l'Auditore Francesco Friggeri ed il ch. Annibale Mariotti col raccoglierne

semplicemente poche e mal digerite notizie tuttavia rimaste inedite, prive sempre delle necessarie descrizioni delle monete e dei loro apografi, non meno che dei documenti più opportuni. Quelle del primo ridondanti di cose inutili e vaghe non ce ne fanno conoscere pienamente la Storia, e quelle del secondo sono talmente scarse e ristrette, che con la sola scorta di esse non ci sarebbe stato possibile tesserne anche una semplice e presso che informe narrazione. Ciò non pertanto all' opportunità noi ci siamo giovati delle picciole loro fatighe, che pure ci sono state di qualche utilità, anzi quelle medesime abbiamo potuto aumentare, in miglior forma verificare e disporre dietro all'esame di tanti monumenti preziosi tratti per la maggior parte dagli originali di questa Cancelleria decemvirale di molti diplomatici tesori ripiena, e che noi in parte pubblicheremo in fine (14). Ma queste laboriosissime indagini nostre non sarebbero state neppur sufficienti a tale uopo senza fare ricorso alle esterne monetarie collezioni ed agli esteri Musei, convinti eziandìo da qualche esperienza, come talvolta anche da più lontani cimelj si traggono dei sussidj i quali inutilmente si cercherebbero in patria e nelle collezioni domestiche; e siccome la serie di perugine monete da noi in brevissimo spazio di tempo procurata a questo pubblico gabbinetto di antichità non ci era sufficiente, ci siamo quindi valuti delle celebri collezioni numismatiche di due illustri e dotti numofili che sono il prelodato signor conte Viani, ed il sig. Bartolommeo Borghesi da Savignano, il quale con le virtù degli avi ha avuto anche in nobile retaggio

un gènio distinto per questi piacevolissimi studj. Da essi pertanto non meno che da altri luoghi abbiamo ottenuto esatti e diligenti apografi di monete, cataloghi e descrizioni copiose accompagnate sempre da ammaestramenti e consigli.

Con questi opportuni e valevolissimi mezzi abbiamo potuto supplire per avventura e correggere non tanto i patrj scrittori, ma que' numografi italiani eziandìo i quali scrissero pur qualche cosa delle perugine monete. Lo Scilla forse uno de' primi a parlarne, non iscrisse, conforme il suo istituto, che delle Pontificie, il quale neppur tutte conobbe. Il Muratori non ne riferì che cinque, meno il Fioravanti, il Bellini (15) che fu il più copioso nel riferire le monete perugine, non ne diede che XIX., sebbene egli si era proposto di pubblicare le sole inedite, il Grandenigo presso Zannetti (16) non ne conobbe che dodici, e meno il P. Galassi nella sua leggenda di S. Ercolano data fuori in Perugia nel 1790, senza tener conto di altri scrittori che assai meno ne hanno detto, o che brevemente e di volo ne favellarono per sola incidenza.

Le monete italo-urbiche di questa classe, e specialmente quelle degli antichi e legittimi dominj della Sede Apostolica, possono considerarsi non altrimenti che le antiche greche monete, in autonome cioè ed officiose, che noi chiameremo Pontificie, come imperatorie si diceano quelle de greci. Erano le prime quelle che le città italiche ritornate libere dopo la rovina dell' Impero romano coniarono di propria autorità, senza porvi niun segnale di altrui dipendenza o dominio sì ne' tipi che

nelle epigrafi, e che coniarono anche in que' tempi stessi ne' quali sebbene si fossero assoggettate al pacifico dominio de' Pontefici, pure si reggevano esse con le proprie leggi a modo di Repubbliche gelosamente serbando la propria autonomìa (17). Sono le altre quelle monete che le città del dominio ecclesiastico coniarono nelle proprie Zecche per uno speciale permesso de' Principi stessi, esprimendo in esse sempremai sì nelle epigrafi che ne' tipi qualche marca di pontificia dipendenza, unitamente ad altri tipi che si possono chiamare urbici e domestici, perchè dalle città adottati ed espressi nelle monete autonome, e da esse nelle pontificie passarono, come appunto si praticò dai Greci tostoche le loro città e provincie divennero porzioni dell' Impero romano.

Sarebbe per avventura malagevole impresa ricercare in quale epoca veramente Perugia dopo la decadenza dell' Impero romano e ne' secoli di mezzo la propria e domestica Zecca istituisse. Ma il ritrovarsi memorie di perugine monete ne' primi lustri del secolo XIII. sembra quasi certo che di un tal merito non fosse priva anche nel secolo antecedente.

La prima memoria che di perugina moneta ci è occorso di ritrovare è del 1210. in cui sono ricordate 65. libre di danari perugini (18), ma potrebbe altri poco istruito supporre, che nel secolo antecedente non esistesse Zecca fra noi, dall' osservare come in Perugia si facevano pagamenti e contratti a monete estere piuttosto che a proprie, e per addurre pochi esempj dei molti de' qua-

1210

li si potrebbe fare uso, nell'anno 1186. i perugini pagarono ad Arrigo VI. cento libre di danari lucchesi (19), e che sono le monete ripetute più spesso delle altre nelle carte diplomatiche di Perugia di questo secolo e del vegnente, e ciò accadde per la celebrità di quella Zecca, che fu certamente una delle più illustri nell'Italia dopo la rovina dell'Impero, e come mostrerà il dotto suo espositore già ricordato. Ne sono queste le sole monete di straniere officine che ebbero libero corso in Perugia ne' secoli XI. e XII., avvegnachè nel 1184. Ugo Abbate di Campo leone ed i popoli di Castiglione chiugino sottomettendosi spontaneamente a Perugia, che in que' tempi medesimi ampliava sì spesso il vasto suo dominio, promettono essi di pagare nella festa di S. Ercolano quattro bizanzi equivalenti a 40. soldi inforziati (20), e le marche d' argento. Ma al nostro uopo riflette opportunamente il lodato signor conte Viani (21) sull' autorità del Borghini (22), „ che il motivo poi per cui nelle vecchie scritture di Pistoja (e così dicasi di altri luoghi) si trova „ memoria di moneta di Firenze di Lucca di Pisa ec. in „ vece della nazionale, sarà probabilmente la celebrità „ di cui godevano allora le monete di quelle zecche co- „ nosciute in tutta l'Italia, come pure la relazione com- „ merciale che passava tra Pistoja e gli stati contigui. „ Lo stesso vediamo praticato in Volterra Arezzo Cor- „ tona ec. le quali benchè avessero la propria moneta, „ usarono frequentemente, per non dir quasi sempre, „ nei loro contratti quella di altri paesi „. Ma quali fossero le prime istituzioni di perugina Zecca di cui si

ricordano monete fino dal 1210. , ed a quali eventi andasse questa soggetta, non ci è lecito indagarlo non tanto per l' antichità di oscuri e barbarici secoli , ma più per il deperdimento di pubbliche scritture ; che se anche negli anni avvenire e posteriori al 1210. noi troviamo nuovi pagamenti e nuovi contratti a monete forastiere come bene accade, non se ne debbe perciò falsamente inferire che in Perugia non fosse Zecca , e che domestica moneta mancasse , poichè entro il solo secolo XIII. e nel seguente fra i contratti che originalmente esistono nella cancelleria del Comune dal 1232. a tutto il secolo XIV. , noi ne troviamo oltre a venti stipolati a monete perugine, fra tanti altri ove le monete forastiere sono ricordate, e più spesso quelle di Cortona, di Lucca, non meno che le sanesi, fiorentine, pisane, ravennati , ed anconitane .

1232

Se nei libri membranacei delle pubbliche riformagioni di Perugia, conosciuti comunemente sotto la denominazione degli annali decemvirali non fosse un gran vuoto , poichè dal 1208. si giugne subito al 1234. , noi potevamo divenire istruiti da vantaggio su di questa interessantissima storia, perciò che riguarda appunto i primi lustri del secolo XIII., e se queste riformagioni non mancassero intieramente avanti il secolo stesso, si potea forse meglio scuoprire la storia di quella Zecca che ci diede le monete ricordate nel 1210.; e trovandosi inoltre nuove ed ampie lagune negli stessi libri delle riformagioni per entro questo medesimo secolo, non possiamo sempre sulla scorta di esse liberamente camminare. Ma non è perciò

che ogni traccia d'istoria siasi smarrita di queste epoche, e prima del secolo XIV. laonde non si possa con sicurezza ricorrere ad altri monumenti, per mostrare che nuove monetarie officine solennemente si istituirono in Perugia poco dopo la metà di quel secolo. I nostri provvidi Magistrati aveano conosciuto per tempo quali circostanze fossero per avventura vantaggiose alla felicitá ed alla opulenza di una bene regolata Repubblica, e procurarono anche sollecitamente di mettere in corso fra loro le masse dell' oro e dell'argento monetato. Diviene pertanto prezioso alle nostre ricerche un documento estratto anch' esso dalla cancelleria de' decemviri (*Documento I.*). Da

1259 esso ben si comprende come in Perugia nuova Zecca si dovea istituire, e che gli intraprendenti ne furono un Buonguidone ed un Baroccolo lucchesi, e la somma celebrità in cui era allora la Zecca di Lucca, potè bene essere uno dei motivi per cui quei zecchieri si richieser forse colà. E per narrare brevemente la storia di questa nuova monetaria officina, diremo, che il sindaco del comun di Perugia a nome dello stesso comune promette ai due lucchesi una comoda casa per istituirvi la nuova Zecca ove doveasi battere moneta d' oro d'argento piccola e grossa (23); e perchè anche in questa città la moneta di preziosi metalli acquistasse quella esistenza e quella incorruttibilitá che formano le sue prime prerogative, si pensò prima d' ogni altro come era giusto, a stabilirne il peso e la lega (24). La moneta d'argento pertanto doveasi conformare nel peso e lega a quelle della repubblica sanese (25), perchè forse fra le città a noi più prossime

in Siena se ne fabbricava della migliore ; e siccome erano similmente nella più alta riputazione le monete d'oro della Repubblica fiorentina ed il celebre fiorino che incominciò a coniarsi colà nel 1252. (26), così in quel contratto si stabilisce che nel peso e nella lega a quelle si conformassero le nuove monete d'oro della perugina Zecca sotto la direzzione di Buonguidone e Baroccolo. La nuova moneta d'oro perugina dunque dovea essere d'oro finissimo di XXIV. carati del peso di una dramma o tre danari equivalenti a 72. grani, perchè tale era il fiorino d'oro di Firenze, o sia la sua prima moneta d'oro rinomatissima per ogni piazza di commercio e per ogni principato. Sebbene la perugina Repubblica non fosse ne tanto ricca ne tanto potente come la fiorentina, non è piccolo pregio per la prima di aver coniato monete d'oro soli 7. anni dopo questa, ed in un tempo in cui altre città italiane di Perugia più celebri ed illustri non aveano peranche moneta d'oro coniato. Varie se ne potrebbero ricordare, ma basti per ora la sola Venezia la quale sebbene assai più per tempo di tutte le altre città italiane coltivasse un amplo e libero commercio, non coniò moneta d'oro prima del 1285. o 1282. al più presto; del rimanente il fiorino d'oro fiorentino era come in altre piazze talmente in riputazione in Perugia che assai spesso sono nominati in questo secolo i *fiorini di buona lega fiorentina* in varj istromenti e contratti volanti di questa pubblica cancelleria. Ci piace di osservare frattanto che in que' secoli stessi una grande uniformità di leggi e di civici costumi passò sempremai fra le due po-

tentissime repubbliche di Firenze e Perugia, le quali scambievolmente fra loro e alleanza e pace stabilmente fermavano. Queste generose e splendide determinazioni mostrano un non equivoco indizio della perugina opulenza e dell' ottima costituzione politica d' un popolo illustre in Italia, il quale diffondeva il suo chiarissimo splendore nelle vicine contrade, non meno che nelle lontane la celebre sua rinomanza, il quale in quelle circostanze politiche non troppo all' Italia felici, potè aumentare questo suo splendore eziandìo coll' accrescere al commercio italiano le masse dell' oro e dell' argento monetato.

A quelle provvide disposizioni ne furono aggiunte ben delle altre opportunissime, perchè l' integrità della nuova moneta, il suo libero corso per la città e contado ed i paesi a Perugia soggetti che allora erano ben molti e fra i quali vi erano delle città eziandìo (27), venissero assicurati e protetti dalla pubblica autorità, e da quelle misure che noi stessi vedremo adoperate altre volte dai moderatori della perugina Repubblica. Scorrendo la membrana del primo documento tanto opportuna alle nostre ricerche onde poter mostrare che la perugina Zecca vanta un' epoca anteriore a quella che si è comunemente creduto, noi troveremo già stabiliti dei saggiatori e dei revisori, non altrimenti che i Zigostati destinati nelle provincie dell' Impero a dichiarare principalmente la bontà dei soldi d' oro (28) che venivano prescelti dagli stessi Cesari romani; e così ne' revisori della perugina Zecca, ed in altri delle Zecche d' Italia si può dire che vi rimanessero certamente adombrati i tanto celebri Triumviri

monetari della Zecca romana, ed i Prefetti della moneta delle altre Zecche (29). Que' saggiatori e revisori ricordati nella membrana presa ad esame, doveano vegliare sulla diligenza e buona fede de' zecchieri, onde nella lega e nel peso non eludessero giammai la pubblica ragione e le leggi che ciò riguardavano. Siccome poi in una cittá retta da provvide leggi gli artisti e le arti nuovamente introdotte debbono essere grandemente protette, non si dimenticò neppure questo politico avvertimento, per mezzo di cui si assicurarono que' due intraprendenti Buonguidone e Baroccolo di privilegj, di esenzioni personali e reali, unitamente a tutti quegl' individui che doveano seco loro travagliare nella nuova officina, che ivi sono tutti compresi sotto la denominazione di masnada (30), e debbono considerarsi come gli stessi operarj che in una iscrizione presso lo Sponio sono compresi nelle voci *familia monetalis* (31); e questo comune non seppe dimenticare il proprio vantaggio, poichè come allora comunemente costumavasi nell' impianto di nuove Zecche in Italia, in quel contratto solennemente stipolato alla presenza di Rainaldo di Brunforte Potestà di Perugia, e di Stefano Levacorvi o Leccacorvi Capitano del Popolo le primarie dignitá che allora fossero nelle Repubbliche italiane, e dei Consoli dell'arte del cambio i quali furono poscia chiamati gli Auditori dell' arte stessa come si vedrà, si riserbò la terza parte del lucro che dagl' interessi della Zecca potea prodursi, rilasciando le altre due parti a profitto dei nuovi intraprendenti Buonguidone e Baroccolo. Perchè poi in un tempo nel quale i

preziosi metalli non erano in tanta abbondanza ed in tanta copia come a dì nostri, facea d' uopo maturamente provvedere al bisogno che potea averne la nuova Zecca, vi si pensò opportunamente, come dallo stesso documento si apprende, e ciò non tanto in ordine all' oro ed all' argento, ma anche agli altri metalli così detti di lega e di condizione inferiore, che ivi sono espressi con la voce *Bulgionem*, e che nelle carte di que' tempi son detti ancora *Bolzone Bolzonaglia*, da cui è derivato il nostro *Bilione* o *Viglione* (32); ne si mancò per avventura di altri utili provvedimenti per maggior decoro e maggiore integritá della nuova officina, come dallo stesso primo documento ben si comprende.

Il Grandenigo presso Zannetti (33) riconobbe per incerta la prima epoca della Zecca perugina come sembra di fatti, e l' Argelati (34) che fu quasi della stessa opinione non ne seppe rintracciare vestigia che qualche anno dopo l' intrapresa dei due lucchesi Buonguidone e Baroccolo, epoca già fissata dal Pellini (35) e da altri (36); ma eglino si possono ben correggere non tanto coll'addotto primo documento, ma col sapere eziandìo come si vidde, che nel 1210. erano già in corso perugine monete, e delle quali avanti il 1261. e nello stesso secolo troviamo altre memorie. Dopo la Zecca tenuta da Buonguidone e Baroccolo negli stromenti e contratti volanti della pubblica cancelleria avviene di trovare anche più spesso ricordate le monete perugine (37).

1261

Ma tanta solennità di quel contratto, tante provvidenze opportune non bastarono per avventura a tenere in

dovere i due lucchesi, conciossiacosache non era peranche terminato il quinto anno di questa loro condotta, che erano già insorti dei litigj fra essi ed il comun di Perugia. Bisogna aggiugnere inoltre che questo della Sede Apostolica devotissimo ricorse al Pontefice Urbano VI. che allora dimorava in Orvieto per assicurare una causa di tanta importanza al di lui patrocinio. Il Pontefice stesso delegò all'esame di una tal controversia il Cardinal Riccardo del titolo di S. Angiolo, ed a questo in Orvieto fecero ricorso e solenne protesta il Sindaco di Perugia contro gli stessi intraprendenti Buonguidone e Baroccolo (38), che ivi sono chiamati nobili lucchesi. Non corsero che pochi dì dalla comparsa del Sindaco ad una solenne protesta di Orlandino dei Buonaccorsi da Bologna, e di Grassendonco dei Luisini Potestá e Capitano del popolo (39), perchè gli stessi lucchesi ivi chiamati mercatanti non aveano voluto peranche prestare idonea sicurtà, ed ai quali atti debbe pure aggiugnersi una nuova protesta del medesimo Sindaco, perchè gli stessi intraprendenti non aveano serbato alcuno dei patti (40). Le accuse che ragionevolmente si davano ai nuovi zecchieri furono che eglino non aveano peranche coniato la moneta d'oro e d'argento come doveano, e che non aveano dato al comun di Perugia il terzo del lucro cui spettava in vigore del concordato; vuole perciò il Sindaco e chiede che eglino paghino la somma di diecimila marche d'argento (41) che possono quasi equipararsi ad ottantamila scudi romani, somma per quei tempi visto-

1263

sissima, e ciò per i danni arrecati, e vuole inoltre che sieno condannati ad un' altra ammenda di mille danari d' argento.

Come terminasse allora questa faccenda, e mentre nello stesso anno si trovano ricordati eziandìo i danari piccioli perugini (42), non può risapersi per la totale mancanza di nuovi monumenti, e di nuovi aneddoti; ma egli è certo che altra Zecca s' istituì in Perugia pochi an-

1266 ni appresso, e che fu causa anche essa di nuove varie e brigose quistioni le quali abbiamo noi diligentemente esaminate a lungo negli annali del commne (43) ove rimangono molte notizie interessantissime per la Storia numismatica perugina di quest' anno, e che abbiamo solamente compendiate. Il nuovo zecchiere ne fu un Betto de' Tognagni fiorentino (44), col quale bisogna dire che il pubblico consiglio ed i Magistrati trattassero questo affare avanti il 2. di Maggio di detto anno, ma ne' pubblici atti nulla si trova avanti questo giorno medesimo, in cui giá coniava moneta in Perugia, poichè ivi si dice *super facto monetæ quæ fit et cuditur per dictum Bectum dominum monetæ* (45). Fa d' uopo credere intanto che questa nuova moneta con pregiudizio degl' interessi del zecchiere non avesse pieno libero ed esteso corso, e fu commesso perciò dal Consiglio ad Uguccione degli Anelletti Capitano del Popolo e ad alcuni sapienti che combinassero con Betto nel modo migliore perchè da quel dì innanzi ogni contratto si facesse a nuova moneta perugina, la quale sortiva dalla officina del Tognagni, non vietando peraltro ai contraenti quando fossero stati in con-

cordia, di poter fare uso anche delle altre monete perugine che erano in corso avanti l' impresa di Betto; una tale comissione non andò esente peraltro da nuove e saggie riflessioni de' consiglieri, la maggior parte de' quali un dopo l' altro si fecero a favellare. Maffeo di Centurara mostrò in primo luogo come era ben fatto che avanti che nuove monete si fabbricassero dal Tognagni si dovesse permettere che con la moneta vecchia, la quale ivi si distingue in tre sorti, cioè di $7.\frac{1}{2}$. di 7. e di 6. quattrini si potessero estinguere almeno i debiti, e che questa nuova provvisione si dovesse regolare intieramente dallo stesso Capitano del Popolo, e dai sapienti eletti ad un tale uopo, per modo che vi fosse la piena soddisfazione dei creditori e debitori, consentendo però lo stesso Maffeo che dopo dovesse entrare in libero corso la nuova moneta del Tognagni. Non molto varie furono le consultazioni di altri consiglieri, e tutte dirette a tenere in dovere il Tognagni, il quale sembra che onninamente volesse la demonetazione di quelle monete perugine che liberamente correvano avanti la sua nuova impresa. Furono anche più saggi i divisamenti del consigliere Boncagno per l'integrità de' patti stabiliti con Betto medesimo, non meno perchè la moneta della sua nuova officina fosse di buona qualità, e perchè il commercio non venisse disturbato dalla moneta falsa e vietata.

Anche nel dì vegnente 3. di maggio il Consiglio si dovette occupare nell' interessantissimo oggetto della Zecca, e della moneta, poichè Betto non rimase bastantemente soddisfatto delle determinazioni prese al consiglio

nel giorno antecedente dal Potestà, dal Capitano del Popolo e dai sapienti eletti all'esame di questo pubblico interesse, ed incominciava ad avvanzare di già delle proteste al Consiglio medesimo, il quale rimase anche in dubbio se dovea proseguire col Tognagni quella condotta, o se dovea recedere da essa. Da alcuni de' consiglieri si tennero nuove e mature consultazioni anche sul proposito del saggiatore, perchè fra il comun di Perugia, il Potestà, il Capitano i sapienti ed il Tognagni erano giá insorte delle gravissime quistioni, le quali pochi giorni appresso condussero lo stesso Capitano del popolo, ed i Consoli dell' arte de' mercanti, i quali ebbero parte in quelle trattative, ad una solenne e pubblica protesta (46) contro lo stesso Betto, per la sua alienazione dai patti convenuti nell'istrumento che noi non abbiamo trovato.

Si parlò di nuovo dopo pochi giorni di ulteriore concordia da fermarsi con Betto che voleva ritirarsi dall'impresa, pel proseguimento ed il miglioramento della Zecca da lui tenuta, la quale fu un pubblico oggetto trattato in consiglio fino a tutto il dì 15. di giugno in altri generali adunanze. In esse intanto fra le altre cautele e provvedimenti presi, si permetteva di trar fuori della cittá e territorio le monete sbandite, le quali erano allora bene spesso soggette a questi divieti per la copia grande delle zecche italiane; che anzi per la stessa cittá e contado si sospese una riformagione la quale parlava appunto delle monete sbandite, fra le quali erano bensì onninamente vietati fra noi i danari di Cortona, di Viterbo, e di Arezzo, i quali non poteansi introdurre in

Perugia neppure ridotti nel così detto bulgione ed in semplice metallo rotto e spezzato. Furono varj i pareri de' congregati, fra i quali si trova quello di riporre in pieno vigore gli statuti sulla moneta sbandita, la quale pochi giorni innanzi non era del tutto vietata, ed uno di questi consigli terminò poi con la conferma delle giá passate deputazioni per trattare gl' interessi della Zecca con Betto, nelle persone del Potestá, del Capitano del Popolo, dei sapienti, con l'aggiugner loro i Rettori delle arti, i Consoli dell' arte de' mercatanti, e Diotalleve frate minore. Pochi giorni appresso in un nuovo e solenne consiglio adunato per l' oggetto interessante della Zecca e del concordato da combinarsi con Betto, frate Diotalleve esaminato l' affare fu il primo ad arringare, ed espose la necessitá di osservare con qualche modificazione pienamente quegli statuti che vietavano fra noi le monete sbandite, e sul proposito delle quistioni che si agitavano fra il comun di Perugia ed il Tognagni, era pur di mestieri combinare una conciliazione dalla quale niun danno alle parti fosse per derivare. Altre arringhe dei consiglieri si aggiravano più che sull'affare di Betto e della Zecca immediatamente, sugli statuti della moneta sbandita, e quella di un Giovanni Adelaxio nel consiglio del dì 24. di maggio fu anche più severa e più forte, poichè propose che la nuova moneta più non si dovesse fabbricare. Perchè poi un oggetto di tanta importanza venisse anche più maturamente esaminato, dimandò che si aggiugnessero a que' consiglieri altri 200. uomini i quali dovessero esaminare le proposizioni, e le consulta-

zioni degli arringatori medesimi: consultò similmente che alla moneta perugina la quale allora era in corso, e che forse da alcuno degli arringatori e consiglieri si proponeva di ritirarla e vietarla, si proseguisse a darle libero corso, non meno che ai danari aretini, i quali come si è giá osservato furono dal perugino commercio con altre monete proscritti. A Giovanni Adelaxio o meglio di Adelaxio si oppose il consigliere Buonvirello, e così si andavano dibattendo e scrutinando quelle monetarie quistioni dai diversi consiglieri, i quali non meno di undici arringarono su di tale oggetto nel consiglio del giorno 24. di maggio. In quelle consultazioni si parlò nuovamente della moneta cortonese e della moneta sbandita, in ordine alla quale sí propose perfino da un consigliere la barbara pena dell' amputazione di un piede a coloro che l' avessero trasportata e recata in Perugia oltre la perdita della stessa moneta. Le risoluzioni del consiglio furono assai più miti in ordine a coloro che avessero introdotta in Perugia la moneta sbandita, ordinando però che fossero in pieno vigore gli statuti che su di essa parlavano. Ma il principale oggetto che era quello di cercare se si dovea venire o no ad una concordia con Betto, e così terminare quelle contese fra lui ed il comun di Perugia bene atte a disturbare il perugino commercio, rimase in allora sospeso per determinazione dello stesso Consiglio, il quale avendo taciuto fino al giorno 10. di giugno, in questo e ne' giorni 11. 13. e 15. riaprì con altri piccioli pubblici affari le sue monetarie sessioni. In esse si favellò semprемai delle vertenze che per l' oggetto della Zecca

e della moneta passavano fra il comun di Perugia ed il Tognagni, e lo stesso consiglio definì per allora, che il Potestá, il Capitano del Popolo, ed i Consoli dell' arte de' mercatanti cercassero di accordarsi collo stesso zecchiere. Una tale incombenza fu così sollecitamente spedita, che nel giorno appresso 11. di giugno Albertino de' Boschetti Potestà riferì al consiglio qualmente esso, il Vicario del Capitano del Popolo, i Consoli de' mercatanti unitamente ad alcuni cambisti aveano suggerito accordo a Betto medesimo. Ma la proposta conciliazione la quale dovea sopire e terminare le lunghe e nojose quistioni agitate fino allora, non fu accolta dal consiglio senza opposizione, e dopo varj riflessi parziali de' consiglieri, si esposero in pieno consiglio nuovi oggetti di proposizioni da farsi a Betto medesimo. Furono essi che questi dovea coniar moneta *ad ligam* della zecca di Fiorenza, di Lucca, e di Pisa (47) ed in questo caso solamente la moneta perugina potesse avere libero il corso, altrimenti si dovea rendere proscritta, permettendo inoltre che la moneta perugina che vi era potesse correre liberamente, finchè il Tognagni avesse cavata fuori dalla sua officina la nuova. A queste e ad altre somiglianti proposizioni di coloro che doveano far propria occupazione l' accordo di Betto, questi rispose come era pronto a batter moneta, ma conforme quella di Lucca, cui sembrava la migliore, soggiugnendo che alla manutenzione de' patti avrebbe dati dei mallevadori in tutte tre quelle cittá; ma neppur questo bastò perchè l'accordo si ponesse in piena osservanza, e ne' due ultimi Consigli ne'

quali si parlò di Betto e della moneta, si ebbero similmente nuove e varie consultazioni, onde cercare se si dovea battere nuova moneta, e quale, e come dovea correre fra noi. L'ultimo consiglio tenuto nel giorno 15. di giugno si può ben dire che fosse anche meno concludente degli altri, e la storia della Zecca di Betto giunta a questi termini per quanto da noi si è potuto comprendere, non ci presenta alcuna stabile e ferma conclusione, dopo che questo importantissimo oggetto fu continuamente trattato dalla pubblica autorità per lo spazio di quasi due mesi ne' due consigli così detti generale e parziale come si esprime nell'annale citato; e noi dobbiamo abbandonare in quest' anno medesimo il consiglio e Betto, senza che fra loro dopo tante contese ad un qualche concordato si procedesse per quanto da noi si sappia, sebben sembri che se ne trattasse anche nell' anno venturo.

Ora se Betto medesimo, il quale anche prima di quelle quistioni avea coniate monete in Perugia, si dimenticò con i suoi interessi, senza sapere come andasse a terminare questa faccenda la quale in quest' anno avea tanto occupato il pubblico consiglio, non si dimenticarono del tutto gli interessi della pubblica moneta. Si può dire anzi che coll' incominciare del nuovo anno nuovi provvedimenti s' incominciarono a prendere, e particolarmente intorno ad alcune monete chiamate nelle nostre riformagioni *S. Florae*, *Viterbiensis*, *et de Saxola* senza però saperne il preciso (49). Furono probabilmente le prime dei conti di S. Fiora signori feudali e potenti di

1267

Toscana, che appunto d' intorno a questi anni avvanzavano anche verso la stessa Firenze le antiche feudali soperchierie insolenti. Ma le consultazioni più importanti e più gravi furono quelle che si presero a trattare nel mese di marzo (49*) le quali tennero nuovamente occupato il consiglio in diversi giorni, e v' è tutta la probabilità a credere che si parlasse degli stessi interessi di Betto de' Tognagni senza che egli sia nominato giammai. Si ricordarono in primo luogo da que' consiglieri quegli statuti che parlavano sul divieto fra noi delle monete di Cortona, di Arezzo, di Viterbo, e Volterra. Nel primo consiglio di quel mese poi si presentò un' ambascerìa della città di Assisi allora con altre a Perugia soggetta, la quale dimandava a questo Comune l' approvazione di certi suoi nuovi statuti con i quali si vietava il corso a nuove monete, rimettendo in commercio le antiche di Siena di Lucca di Ravenna e di Ancona, e su dei quali rapporti varie consultazioni si tennero. Negli stessi consigli si venne quindi a discutere nuovamente l' affare della nostra moneta, e sembra certo che s' intenda di quella che dovea escire dalla Zecca di Betto, sebbene come si notò non sia più nominato, e varie di queste arringhe sono già simili a quelle tenute nell' anno antecedente, formando sempre oggetto di nuove quistioni la moneta vietata e sbandita. Altri sapienti furono eletti per cercare un sistema utile e stabile, e poscia riferire in consiglio le loro determinazioni quali furono, che non doveano correre le monete vietate e sbandite, che si dovesse fare uso

4

de' fiorini pisani e lucchesi, e de' piccioli ravennati, che si sottoponessero ad un rigoroso saggio le monete di Cortona e Perugia formandone una tariffa per ridurle al prezzo ed al saggio degli stessi fiorini pisani e lucchesi, e dei piccioli ravennati, e che il consiglio per la maggior parte approvò. Sembra intanto che ad alcuni del mestier di cambista fosse affidata l' incombenza di fare un confronto fra le monete perugine, e le sbandite con quelle di Toscana e di Ravenna, e dal qual confronto poi si produsse questo saggio o ragguaglio: *qui omnes dixerunt in concordia quod Perusini nec valent ad florenos grossos xxx. sold. perusinor. xx. florenos grossos et a malis pizzolis valent floreni XII. sold. et dimidium plus libra. Item dicunt quod boni pizzoli de Tuscia, et boni ravignani et anconitani valent nunc ad perusinos octo sold. et duo denar. plus libra et a malis pizzolis valent dicti boni pizzoli x. sold. et dimid. libr.*

Ma l' oggetto della moneta sbandita fu nuovamente trattato in pieno consiglio, e dopo la diversitá de' pareri, fu concordemente rimesso nelle mani e nella prudenza de' sapienti a ciò eletti, a quali peraltro furono assegnati i punti principali che doveano prendere ad esame. Furono essi in primo luogo la stessa moneta perugina, in ordine alla quale fu deciso che dovesse correre, il sistema da cercarsi pel cambio della moneta sbandita, e su di cui si deliberò che potesse spendersi, sempre però congualiata al prezzo della moneta di Toscana, e di Ravenna. Si fermarono delle nuove regole anche intorno ai pagamenti per allontanare i litigj, e sebbene a tal

provvedimenti si opponesse qualche consigliere, il consiglio stesso fu allora in determinazione di tutto sospendere, quasiche vi fosse stato bisogno di altri esami, e che forse poi non si fecero in tempo avvenire; sebbene l'interessantissimo oggetto della moneta sbandita sembra che non si perdesse mai di vista, poichè pochi giorni dopo quest'ultimo consiglio si trova negli stessi annali del Comune come un tale Rolandino di Paganello fu assassinato fra S. Gemini ed Amelia mentre girava con la moneta sbandita, e forse per esitarla e venderla fuori di Perugia.

Le poche memorie numismatiche che rimangono di questo secolo XIII. oscuro per se stesso e privo di documenti, in cui seguitiamo a trovar nuove memorie di perugine monete ricordate nelle pubbliche scritture (50), si aggirano principalmente a purgare il perugino commercio dalle cattive e false monete; perciò troveremo noi che il consiglio fece solenne divieto dei danari paparini (51) monete che erano in corso in Roma principalmente (52) su del qual nome il Muratori propone varie conghietture, e furono veramente danari in corso per entro a questo secolo, come egli prova per mezzo di antiche carte. Non molto dopo e per entro allo stesso anno si rinviene una riformagione (53) in cui il consiglio stesso dá pieno arbitrio al Potestá e Capitano del Popolo di severamente punire i falsificatori delle monete, il di cui oggetto non perdendosi mai di vista, il consiglio stesso lo trattò nuovamente nelle pubbliche discussioni, e non peraltro con tanta energìa e calore come nel 1266. (54).

1273

Intanto la moneta perugina ricordata nuovamente d'
1274 intorno a questi anni (55), e la quale fu causa di tante e sì calorose quistioni in questo secolo stesso, in cui tenne sì spesso occupato il pubblico consiglio, consultandosi in esso se dovea o non dovea trattenersi in commercio, lo era a preferenza di altre monete in diversi luoghi, e particolarmente in Viterbo, i di cui popoli con pubbli-
1278 co istromento obligandosi a varie promesse quante volte il Pontefice si recasse a fermarsi in quella città e contado, promisero che non avrebbero avuto corso le monete de' Paterini (56), ma si bene quelle di Cortona (57), di Perugia, e di altri luoghi (58), e fu forse circa a questi tempi in cui la moneta piccola perugina, e po-
1281 trebbe credersi la stessa che in un contratto o istromento volante della cancellerìa Decemvirale (59) è detta *buoni danari perugini usuali*, e forse gli stessi ricordati al-
1284 trove in altri somiglianti contratti (60), correva liberamente in Gubbio (61) ove cinque monete perugine, e forse danari o piccioli si soleano ragguagliare a tre danari ravennati, e de' quali fecero uso gli stessi gubbini nel 1298. quando eglino furono costretti reintegrare il Comun di Perugia, per i danni che vi avea sofferto a Sassoferrato, e che non furono meno di 14.mila libre di danari ravennati, delle quali circostanze parlano eziandìo i nostri annali (62). Non si tralasciava intanto di promulgar nuove leggi in ordine alle monete false, una
1294 delle quali si trova espressa in tali termini: *item placuit quasi omnibus de consilio quod ille qui voluit expendere monetam falsam fustigetur et verberetur per pla-*

team et civitatem cum pecunia præfata appensa fronte sua , et dimittatur et licentiatur quod unquam intra confines civitatis et comitatus se audeat applicare (63); e col ricordare i nuovi decreti del general consiglio per la piena osservanza di quegli statuti , i quali parlavano delle cattive e false monete (64), noi porremo termine alla storia numismatica perugina di questo secolo , che per la mancanza di pubblici atti e documenti , e per le lagune continue che in essi si rinvengono , non ci è stato possibile di rendere più interessante e copiosa .

1297

Qual fortuna corressero pertanto le nostre monetarie officine del secolo XIII., se vi furono nuovi intraprendenti, e quali essi si fossero dopo l' impresa del querulo Betto de' Tognagni fiorentino, non ci è lecito indagarlo; ma che anche ne' primi lustri del secolo XIV. fosse Zecca in Perugia , o veramente si trattasse di nuovamente istituirla, non ci ha luogo a dubbio tostoche noi sappiamo come il generale consiglio elesse , conforme gli statuti della Zecca e della moneta , un Blasio di porta Eburnea mercatante , ed un Lello di Maffeo di porta S. Angelo nella carica dei così detti buonuomini della Zecca (65) . Il vedere ricordati sì spesso nei documenti e nelle memorie di cui facciamo uso gli statuti della Zecca e della moneta ci dá luogo a credere che un tale civico stabilimento , il quale nelle Repubbliche italiane era divenuto di somma importanza , avesse anche in Perugia un codice particolare di leggi numismatiche il quale con gravissimo danno di questa porzione d' illustre storia politica commerciale e civile si è smarrito; ne è da credere che sieno

1306

i così detti statuti dei conservatori della moneta, carica sì spesso ricordata nelle pubbliche memorie del comune, e di cui si ha ragione anche negli statuti patrj stampati, poichè quelle leggi e quelle riformagioni che con questo titolo si conservano nella cancelleria decemvirale di questa città, son bene altra cosa, e quella carica non ebbe che fare sulle monetarie officine.

La copia grande delle Zecche le quali erano allora in Italia produceva soventi volte alterazioni notabili e pregiudicevoli al commercio, per cui ora in un luogo ora in un altro si trovano le monete di queste Zecche o sbandite o diminuite o aumentate di valore. Tanto avvenne fra noi ne' primi lustri di questo secolo XIV. in cui i Moderatori della perugina repubblica si dovettero saviamente ed opportunamente occupare nel regolare il giusto valore a certa qualità di moneta non nominata, e che correva in commercio oltre la sua valuta (66); e sembra inoltre che alcune monete d'argento di Ancona, di Rimini, ed altre che in Perugia aveano corso a somiglianza delle anconitane non cadessero sotto la progettata riforma, sebbene l'illustre Zecca d' Ancona sia stata celebre in ogni tempo, ma nella stessa riformagione furono da prima assolutamente proscritte, e poco dopo per le anconitane si riformò che se in Perugia o nel suo contado vi fossero entrate anche contro il divieto, esse non poteano spendersi se non dopo l' approvazione dei consoli de' mercatanti, e degli auditori dell' arte del cambio (67). Nella stessa riformagione si vieta di far contratti a fiorini d' oro ignorandosene la ca-

1313

gione, ma si bene a moneta d' argento; si stabilisce il prezzo dei così detti popolini nuovi a XXVIII. danari ed a XXIX. i vecchj. Erano i popolini monete d'argento della Republica di Firenze, ove si trovano coniati fino dal 1305. (68), se pure non furono in corso anche nel secolo antecedente (69), ed erano fiorini d' argento 20. de' quali formando il fiorino d' oro si possono ragguagliare ad un bel circa al nostro paolo. Sembra quasi strano il prezzo dato a popolini nel perugino commercio di danari 28. e 29. quando in Firenze non costavano che 12. danari o poco più. In ordine al nome di queste monete noi seguiremo le opinioni del diligente autore del *fiorino d' oro illustrato* (70) il quale pensa che i detti popolini fossero così chiamati dal governo popolare di quella Republica. Quantunque si ordinasse di far contratti a moneta d' argento, non è per questo che nella riformagione del 1313. non si pensasse di togliere gli abusi che si erano introdotti, o si potevano introdurre in ordine al prezzo de' fiorini o ducati d'oro che in un tempo furono la cosa stessa, e si riformò pertanto che niuno osasse alterarne il prezzo da quella valuta che si trovava stabilita *per campsores in tabulis eorum*. Qui per le tavole dei cambiatori i quali ne' secoli di mezzo presero il luogo degli antichi argentarj e numularj nelle vecchie iscrizioni ricordati sì spesso, s' intendono le loro tariffe e liste di cambio, ma egli è certo che ne' tempi medesimi i cambisti sedevano nelle loro botteghe di cambio avanti ad una mensa o tavola coperta di tappeto, e comunemente chiamata banco (71), voce che in

questo senso par che manchi in Du-cange, e che i Latini dissero *Mensa Numaria* (72). In essi banchi o tavole stavano le borse de' danari ed un libro, e fuori della quale bottega non potevano esercitare quest'arte, chiamandosi tali luoghi dagli scrittori fiorentini mense di tavolello o di tappeto, e che possono bene assomigliarsi alle taberne argentarie degli antichi Romani (73). Dietro a questa pratica la quale si può credere essere stata somigliante in Perugia, Matteo di ser Cambio orafo perugino del secolo XIV. miniatore e calligrafo insieme, ornando la matricola dell' arte del cambio da lui medesima scritta di vaghissime miniature, ove egli stesso si è ritrattato (73*); in una di esse con assai buona invenzione vi ha dipinto Gesù Cristo in compagnìa di quattro discepoli allorchè passando dinanzi al telonio di Matteo lo chiamò perchè lo seguisse come fece di fatti. Merita di essere osservatò in questa miniatura il banco coperto di tappeto ove Matteo spediva i suoi interessi. Sopra di esso è un piccolo forziere mezzo aperto per contenere i danari. Vi si osservano eziandìo danari ammontonati, borse chiuse, e scudelotti per contenerli, mentre gli stessi recipienti numarj si mirano eziandìo in un armadio mezzo aperto situato dirimpetto alla banca.

1314 Si può credere che circa a questi tempi medesimi nuova Zecca s' istituisse in Perugia, e niuna circostanza maggiormente lo prova quanto il sapere che i Magistrati spedirono in Firenze per avere le forme ed altri necessarj attrezzi ad una monetaria officina, volendo far battere moneta grossa e minuta d' argento per utilitá di

questo Comune e per sua gloria ed onore (74). Un tale nobilissimo oggetto che in que' tempi potea distinguere la potenza di una italiana Repubblica, non si pose in dimenticanza negli anni avvenire, in cui un Fidanza o 1315 Buonfidanzia al quale fu fatta la somministrazione di 120. fiorini d'oro per uso della Zecca, fu eletto arbitro e regolatore dei di lei interessi (75) e per la quale delle utili provvidenze poco appresso si presero (*docu.II.*) Furono esse primieramente un ordine che si coniasse moneta picciola perugina, e che ivi si chiama propriamente *piccioli perugini*, ma che in quella riformagione del Consiglio sono distinti eziandìo col nome di moneta bianca, e che anche la nera ci cadrà in acconcio di osservare in queste memorie medesime. Sebbene anche in que' tempi per moneta bianca s'intendesse quella d'argento, quì vedremo che fu semplicemente di lega con piccola porzione d'argento, mentre i piccioli o danari non poteano essere altrimenti. Il pieno adempimento della nuova Zecca si dovea riporre nelle mani e nella vigilanza di due così detti buoni uomini come altre volte, e questi doveano essere dell'ordine de' mercatanti i quali doveano similmente prestare per lo meno una cauzione di 12000. libre di danari, ed un Francesco di Bartolommeo ne dovea essere lo scriba. Ma agli stessi buoni uomini si prescrive dal consiglio il peso della nuova moneta non meno che la lega, la quale dovea essere per ogni libra di oncie XI. di rame ed una di argento, e questa libra di lega dovea cavar fuori di Zecca il peso di 50. soldi o almeno che non po-

tessero essere meno di 48. o in numero maggiore di 52. soldi. Questo comune non tanto si provvidde in Firenze de' conj e degli attrezzi necessarj alla nuova fabbricazione, ma anche si provvidde di un nuovo zecchiere il quale fu Simone cittadino di Firenze, ricordato in questo documento medesimo insieme con donna Fia sua consorte e tre suoi figli, ed a' quali furono concesse in Perugia la cittadinanza, le solite esenzioni personali e reali, ed una commoda casa per loro abitazione, e senza che in quel consiglio si agitassero le tante quistioni, e si proponessero i tanti diversi pareri come nel 1266. terminò coll' elezione del giá ricordato Fidanzia frate della penitenza (76) col carattere di primo sopraintendente, perchè ivi è chiamato *dominus monetae*, come tali erano detti i soprastanti alla Zecca di Firenze, titolo peraltro che noi lo abbiamo visto nel secolo antecedente dato anche al zecchiere. Ebbe esso in questa rinnovazione di carica a compagni Paoluccio di Jacopo da Pitignano, Ristoro di Nocchio cambisti, e Conte di Jacopo argentiere il quale dovea occupare il suo mestiere in servigio della Zecca detto ivi *Battitor*, e che equivale a ciò che i latini dissero *signatores*, *malliatores monetae* (77), anzi lo stesso Conte di Jacopo ivi è detto anche *quocator* come ei sembra, voce forse ignota fin quì nella bassa latinitá, alla quale noi non sappiamo dare una giusta equivalenza; del rimanente lo stesso Conte molto opportunamente è ivi chiamato *battitore*, poichè in quel secolo sembra certo che nelle Zecche non si fosse introdotto il torchio che fu assai più tardi sostituito all'antica maniera del martello, e forse la

nuova moneta non s' incominciò a fabbricare avanti gli ultimi mesi di quest' anno, poichè il zecchiere fiorentino non fu in Perugia che nell' ottobre (78).

Fino al marzo dell' anno venturo sembra che gl' interessi della Zecca non proseguissero con prosperitá, e fatto in questo mese un esatto bilancio si trovò dello scapito e del danno, per cui il comune stesso si propose di esaminare maturamente questo importantissimo oggetto (79), e si cercò di riparare in parte a quei danni, primieramente col fabbricare la moneta a conto dello stesso comune erogandovi la tenue somma di 100. fiorini d' oro, ed ordinando che quello stesso Fidanzia ne fosse il moderatore con estese ed amplissime facoltá (*documento III.*)

1316

Ma o che la Zecca affidata alla condotta di Fidanzia non sortisse quel prospero effetto che il comun di Perugia si era proposto di sperare, o che vi fosse uopo rinuovarne le leggi e le provvisioni, si elessero sei buoni uomini sindacatori di quegl' interessi (80) i quali non li trovarono in buono stato sicuramente, perchè le spese superavano l' introito come se ne diede conto al consiglio (81). Le provvisioni poi in ordine alla moneta bianca o sieno piccioli perugini, si ripeterono nuovamente in una riformagione del consiglio (*documento IV.*) in cui nella carica di moderatori furono aggiunti a quel Fidanzia un Vianolo di Vinciolo ed un Cellolo .... a quali fu dato anche la libertá di far coniare moneta grossa e minuta d' argento qualora ad essi fosse opportuno sembrato, e che dovea essere conforme la lega consueta. Il valore ed il peso se ne stabilì per ciascuna libra della grossa di XXI.

1317

soldi ed XI. danari, come LVI soldi di danari la minuta. Tali provvidenze bisogna pur dire che non fossero per allora bastanti, avvegnachè prima che si ponesse termine all'anno stesso il consiglio rinuovò non tanto le solite ordinazioni sulla fabbrica della moneta bianca o sieno piccioli perugini, ma elesse due nuovi officiali nelle persone di Cola di Andrea di Galiffo mercatante, e di N. N. di Francesco con le stesse autoritá e le stesse leggi intorno alla moneta grossa e minuta d'argento qualora fosse loro piaciuto di farla. Furono allora tolti e dimessi gli officiali passati, e fu loro imposta la stretta obbligazione di consegnare ai nuovi *tam ferramenta omnia et cesaliam* (82), e tutt' altro che nella detta Zecca rimaneva (83). Seguitavano tuttavia a nominarsi ne' contratti di questo secolo i danari perugini (84), circostanze che non troviamo espresse ne' due secoli vegnenti.

Nelle riformagioni e ne' pubblici atti da noi rincontrati non appajano più memorie di numismatiche officine in Perugia per lo spazio di un triennio, ma che in questo lasso di tempo avesse ella qualche proseguimento si può quasi con sicurezza affermare dal sapere 1319 che fu eletto un Lello di Geremia officiale della stessa officina (85), la quale poco appresso fu oggetto di somma importanza accuratamente trattato dai moderatori della perugina Repubblica. Fu primieramente ordinato che 1321 per la cittá e contado altra moneta non si spendesse che quella la quale nella domestica Zecca coniavasi, segno evidente di somma autoritá e ricchezza, e della perugina grandezza (86). Se questa nuova legge, e se il di-

vieto fatto in Perugia di monete estere prestasse motivo al comune di Firenze nell'anno stesso di proibire colá la perugina moneta, noi non sapremmo assicurarcene, ma sapendo dalle storie dell' Ammirato (87), che Corrado de' Giotti gonfaloniere di giustizia vietò in Firenze le monete perugine insieme con le altre, si può ben credere che esse vi fossero comprese unicamente per un divieto generale. Dalla maggior solennità poi nell' elezione dei sapienti che doveano sovrastare alla Zecca, e ne doveano ordinare gli affari nel miglior modo possibile, sembra certamente che in quest'anno il consiglio se ne occupasse con più accuratezza ed impegno di ciò che non si era preso negli anni antecedenti; ed alcune circostanze passate su di questo ramo di repubblicano commercio e di domestica ricchezza, che non erano state pienamente prospere e felici per una migliore esecuzione di monetaria officina, poteano aver maggiormente istruito il consiglio a condursi in miglior guisa per l' avvenire. I sapienti eletti dal consiglio medesimo, e che presero questa denominazione piuttosto che quella di buoni uomini, non furono meno di XV. e forse tre per ciascuna porta (88). Premesso questo primo atto, e che dovrebbe anteporsi a tutti i pubblici affari di rilievo, i quali il più delle volte sono rovinati o freddamente trattati per causa de' poco abili o meno zelanti soggetti scelti all' esecuzione, il consiglio fece bandir la Zecca per cederla al migliore offerente; e dopo varie e ripetute offerte (89) rimase ad un Pietro di Giulio, ed i Priori del Magistrato autorizzati dai Camerlenghi e Rettori delle arti, pro-

clamarono alcune leggi in favore del nuovo zecchiere e della sua impresa (*documento V.*) Furono esse primieramente che non si potessero spendere in Perugia i così detti Seneselli forse della Zecca di Siena, per XXIX. danari o piccioli perugini, ne i Guelfi per XXXV. degli stessi, e questi poterono essere o i Guelfi dal fiore coniati in Firenze nel 1314., o gli altri coniati nel 1317. poichè i così detti Guelfi nuovi non si viddero escir di Zecca che nel 1343. (90); così si vietò che gli anconitani non si potessero più spendere per 47. degli stessi piccioli o danari perugini, ed i gigliati che poterono essere gli stessi fiorini di conio fiorentino per 5. soldi ed otto denari o piccioli. In seguito di questi divieti che richiedeva forse l' opportunitá del perugino commercio, si pubblicò una grida che in Perugia e suo contado non si potesse spendere che la così detta moneta bianca che giá si trovava in parte coniata, e che si dovea coniare nella nuova condotta di Pietro di Giulio, al quale perchè nella nuova officina non mancasse l' opportuno argento e metallo, sotto severissime pene se ne vietava l' asportazione dalla cittá e contado. Non si mancò di provvedere anche al decoro e alla decenza del luogo ove doveasi collocare la nuova officina (*docum. cit.*). Conveniva inoltre porre un qualche freno dalla pubblica autorità a coloro che traffico e mercimonio facevano nel fiorino d' oro, ed alle altre una nuova legge monetaria si accrebbe colla quale s' ingiugneva che il di lui prezzo non si potesse ne aumentare ne diminuire dalla valuta che correva presso la comune de' cambisti in Perugia, che di que' tempi dovea

essere anche essa rispettabile piazza di commercio e di cambio; noi sappiamo intanto che verso la metà di questo secolo stesso, e precisamente nel 1348. la sola ragione di Jacopo e Caroccio degli Alberti ricchissimi mercatanti fiorentini non isdegnò di aprir casa di commercio anche in Perugia, mentre le avea in altre piazze ricchissime di Europa (91). Che se un fiorito commercio non fosse stato in Perugia, e ricchi banchi de' cambisti fino dal secolo XIII., non vi si sarebbero istituiti come in Firenze una delle principali e più ricche piazze commercianti dell' Europa, i collegj de' mercatanti e cambisti, i quali ammendue ebbero sempre qualche influenza sulla Zecca e suo regolamento. Chi volesse conoscere più da vicino lo stato del commercio della piazza di Perugia ne' secoli XIV. e XV. non avrebbe che a scorrere le varie e così dette *cedole della gabbella grossa e pedagio* che sotto diversi anni si trovano nei libri delle comunanze nella pubblica cancelleria. Sono ivi i cataloghi di molte e varie mercanzìe con la gabbella che pagavano nella loro introduzione. Alcune di quelle merci meriterebbero anche di essere ricordate, ed altre o più non vi vengono, o almeno non con quella abbondanza o frequenza che vi si introducevano allora. Finalmente per togliere ogni fraude ed ogni sospetto di essa, si vieta di fondere e liquefare oro ed argento fuori della Zecca, divieto peraltro che non si estendeva a quelli dell' arte argentaria e dell' oreficerìa, che quanto fosse in pregio ed in esercizio fra noi, ben lo mostra l' erezione di un collegio e di una corporazione di essi artefici. Questi po-

teano pur fondere e liquefare i preziosi metalli nelle loro officine, che se altri poi avesse voluto fonderli dovea renderne inteso il zecchiere.

Mentre nuovi divieti si promulgavano dai Magistrati per togliere fra noi il corso alle monete estere o limitarlo almeno, affinchè le perugine più estesa valuta avessero, queste medesime venivano in altri luoghi apprezzate ed accolte. Tanto avvenne primieramente in Fuligno sebbene ivi Zecca non mancasse. In essa città fu dato assoluto e libero corso alla moneta perugina a preferenza di ogni altra, e specialmente della cortonese che vi correva negli anni antecedenti. Bonaventura Benvenuti ne' frammenti della storia di Fuligno inseriti in uno con quelli di Petruccio degli Unti altro istoriografo di quella città (92), accenna brevemente come il corso che prima avea, e specialmente nel 1300. la moneta cortonese fu dato a quella di Perugia, *fuit facta mutatio de moneta de cortona in perusinam*, in sequela di che alcuni istromenti di quella cancelleria episcopale fanno conoscere come anche nel 1327. vi durava liberamente il corso della nostra moneta a preferenza di altre, e dove si stipolavano contratti *per libr. denarior. perusinor. nunc current.* (93). Anche in Orvieto aveano corso i piccioli o danari di Perugia, ove se ne aumentò per fino la valuta (94), come in Macerata ove si fè legge che due danari o piccioli de' nostri si spendessero per uno (95). Per esser poi certi che anche in quest'anno era la Zecca in Perugia in piena attività, basterà il sapere come al solito i priori delle arti elessero in due de' così detti buoni uomini del-

1322

1323

la Zecca gli stessi Biagio di porta Eburnea mercatante e Lello di Maffeo (*documento VI.*) i quali esercitarono lo stesso impiego nel 1306., e che poco dopo il 1323. si fece cadere nelle persone di Lelio di Puzio di Bonaventura cambista, e di Angiolello di Riguzio mercatante , a quali fu assegnato per notaro Biottolo di Vannalo (96).

1323

Forse la soverchia quantitá della moneta picciola e minuta che rigurgitava da questa Zecca, poneva qualche incaglio anche al domestico commercio, e fu d' uopo perciò avvanzarne delle giuste querele al pubblico consiglio (97). Se non sappiamo quali provvide ed opportune determinazioni allora prendesse, noi lo vedremo nel tempo medesimo occupato nella nuova elezione dei sapienti o buoni uomini sopra la Zecca che furono Lello di Jacopello , Giovannello di Oduzio , Angiolo di Mannello e . . . . . di Ventura (98) , e dei nuovi officiali nelle persone di Martinuccio di Simone mercatante, Emilio di Cenenolo cambista, a quali fu dato per notajo Longaro di Agnolo (99) , quegli stessi che aveano coperta la carica medesima nell' anno antecedente (100). Neppure il nome del zecchiere di quest' anno 1326. ci è rimasto ascoso avendocelo conservato un atto consiliare (101) e dal quale apprendiamo che fu un Mucciolo di Tancredi . Questi pertanto avendo potuto conoscere il danno manifesto che derivava alla sua numismatica impresa ed al libero corso della moneta di buona lega fabbricata da lui, perchè in Perugia correvano le monete della Zecca d' Ancona e di Rimini per XLV. danari, quando non ne va-

1326

levano che XLIV. , avanzò una supplichevole istanza al consiglio perchè togliesse il detto valore di XLV. danari perugini a quelle monete di Ancona e di Rimini , non meno che ad altre ; anzi lo stesso zecchiere Mucciolo promette di coniare nuove monete in forma degli anconitani della valuta di XLIV. danari perugini , richiedendo però che non si potessero ricusare ne da gabbellieri, ne da altri pubblici officiali di questo comune (102).

Sembra intanto che la Zecca di Mucciolo fosse divenuta una delle più riputate di quante n'erano state altre volte in Perugia , e bisogna credere inoltre che le di lei monete fossero pervenute a qualche grado di riputazione , e la giusta diminuzione che da lui si cercava delle monete di Rimini e di Ancona anziche offendere la buona opinione di quelle Zecche , le stesse città ne trassero qualche vantaggio . Le monete della Zecca di Mucciolo si anteposero alle anconitane e riminesi perchè queste non erano veramente *bonitatis et ligae cujus existit moneta Zecchae Perusinae*, che anzi il zecchiere della riminese officina si esibisce di fabbricar nuove monete conforme il conio di Perugia, notizie che tutte ci pervengono da un bel documento pubblicato dal P. Affò nella sua storia della Zecca parmigiana (103) . Fu allora poi che il comune di Gubbio ordinò che in quella cittá e contado unitamente alle monete di Ravenna e Cortona avessero libero corso anche le perugine e specialmente i danari d'argento, ognuno de' quali si dovea ragguagliare a tre ravennati (104). Ne è questa per avventura la prima circostanza in cui si celebra la bontá della perugina

moneta a preferenza delle altre come osserva il diligente Pagnini (105), il quale favellando in particolare de' nostri fiorini e bolognini, osserva come i primi in alcune piazze non erano soggetti a tare, ma in ordine agli altri fa di mestieri correggerlo in un errore di calcolo quando scrive che i bolognini di Perugia tengono oncie 19. (d' argento) mentre dovea dir 9.; nota inoltre come il costume degli orafi di questa cittá era di porre sole 8. oncie d'argento nella lega. Con poca diversità scrive poi Luca Piccioli dal Borgo di S. Sepolcro nell'opera da citarsi altre volte (106), che i bolognini di Perugia cioè tengono oncie 10. d'argento per libra e due oncie di lega. Ma il Piccioli ed il Pagnini poterono accertar ciò per alcuni de' nostri bolognini soltanto veduti ed esaminati, e non di tutti, poichè noi li vedremo anche battuti con altre diverse proporzioni di leghe, mentre eglino poterono anche rimanere ne'ragguagli ingannati. Lo stesso abachista Piccioli avvertì inoltre che una libra d'argento di Firenze a' suoi giorni, cioè ne' secoli XV. e XVI. tornava in Perugia, ove allora forse scriveva perchè vi fu professore di Matematiche, una libra e danari 5.½ (107).

La rivalitá o per meglio dire la nimicizia che la perugina Repubblica covava contro quella d'Arezzo sollevata a qualche grado di potenza mercè la famiglia Tarlati che la tiranneggiava, aggiunse un particolare aneddoto da non tralasciarsi nella numismatica Storia di Perugia. I perugini dunque non soffrendo che questa loro emola divenisse più grande, dopo la conquista di varj luoghi fecero delle scorrerie nel contorno d' Arezzo, e posti

1335

gli accampamenti d'intorno all'antica cattedrale situata fuori di cittá, nella stessa chiesa posero la Zecca coniandovi monete con la loro impronta, oltraggio il quale conforme i costumi di que' tempi, fu accompagnato da altri scorni maggiori e scostumati, usi a farsi in somiglianti circostanze, e che più volte troviamo ripetuti negli assedj di quel secolo (108); e per ricordarne un somigliante esempio, Pietro Farnese praticò lo stesso nel 1363. sotto le mura di Pisa (109).

Qual meraviglia se ora la storia della perugina Zecca tace per qualche lustro dietro ad una spiacevole laguna e di gravissimo danno, che s'incontra ne' pubblici atti de' magistrati, i quali erano allora i soli arbitri di questo ramo di pubblico commercio e di pubblica ricchezza? In quello spazio di tempo che corse dal 1335. al 1357., appena troviamo nel Pellini (110) e nel Bottonio nostro cronista a penna che fra gli anni 1340. e 1341. si ricominciò a batter moneta in Perugia, ma della piccola il di cui valore era da prima di 6. danari ciascuna, sebbene poi altre ne fosser coniate di maggior valuta senza però saperne un più minuto dettaglio; noi non sapremmo assicurare se d'intorno alla metá di questo secolo XIV. avesse corso in Perugia la moneta cortonese, come in altri tempi antecedenti, ma quante volte non fosse un arbitraria espressione quella di Tommaso Fiortifiocca nella vita che scrisse del celebre Tribuno Cola di Rienzo, si potria ben supporre, poichè in essa (111) descrivendosi la venuta del Tribuno in Perugia, si aggiugne che dai perugini *non poteo ottenere uno cortonese*. Nell'edizione

1340

1353

bassanese del 1620. di quella narrazione si comenta nel margine *un bajocco*, ma questa postilla forse è di niun conto. Di qual Zecca poi fossero precisamente, e di qual epoca quei danari piccioli perugini ricordati sotto l' anno 1357. nel testamento di Jacopo de' conti di Marsciano, ed in quello di Alessandra sua consorte nel 1363. (112) non è sì facile indagarlo.

1357
1363

I varj casi politici cui andiedero soggette le cose di Perugia ora prospere ed ora calamitose, doveano certamente far cambiare d'aspetto anche le monetarie officine, e delle quali dal 1340. al 1374. appena s' incontra qualche vestigio d' Istoria per nuove mancanze di pubblici atti, i quali anche in questi tempi ci mostrano delle lagune spiacevoli. In tale anno pertanto s' incominciarono a battere nella perugina Zecca i bolognini i quattrini ed altre picciole monete, principalmente per agevolezza de' poveri (113), poichè nelle ben governate Repubbliche non era certamente una delle ultime cure sollevar l' indigenza anche con semplici misure economiche e politiche. Appena può dubitarsi che il bolognino qui ricordato fosse di semplice lega, sebbene vi fossero anche i bolognini d'argento, e che in questo secolo stesso noi vedremo sortire dalla perugina Zecca; e dopo che il Ghirardacci nelle Istorie bolognesi (114) ci ha mostrato con irrefragabili monumenti che il bolognino di più qualitá s' incominciò a coniare in Bologna nel secolo XIII., non sappiamo come lo Scilla (115) potesse scrivere che in quella cittá non s' incominciò a coniare avanti il Pontificato di Clemente VII. ma forse egli intese dei bolognini con gli

1374

stemmi Pontificj , ed in questo caso egli scrive da senno. I quattrini erano comunemente frazioni de' soldi, ed in Perugia trovo che un quattrino si ragguagliava a quattro danari o piccioli, (116) valore che comunemente avea da per tutto, e se il bolognino di lega battuto in quest' anno a Perugia potea ragguagliarsi al nostro bajocco, il quattrino può considerarsi come la quarta parte di esso bolognino, poichè tali furono le relazioni fra queste due monete avanti di Clemente VIII. il primo che riducesse il bajocco da 4. a 5. quattrini, e quando tali calcoli non andassero errati, il bolognino di lega coniato in Perugia in quest' anno ed in altri tempi potè essere del valore di quattro quattrini e di 16. danari o piccioli.

Poco appresso nuove determinazioni si presero in- 1376 torno alla Zecca, la quale si può supporre che con maggiore energìa ed impegno si attivasse, senza peraltro saperne ogni progresso. Noi troviamo pertanto che nel giorno 17. di gennajo fu fatta una provigione perchè la Zecca battesse per pagare gli stipendiati, e perchè la nuova moneta avesse il suo libero corso, fu decretato di eleggere quattro cittadini per formarne la così detta cedola od i capitoli, e perchè su di essa provvedessero quanto occorreva (117). Cosa accadde fino al secondo giorno di febbrajo non appare da verun documento, come non sono pervenute alla nostra cognizione quella cedola e l' istromento se pure si stipolarono, ma in quel giorno istesso fu proposto in pieno Consiglio di vendere l' impresa della Zecca, che allora teneva Filippo di Pellolo cambista fiorentino, e che noi vedremo occupato nell'

istessa impresa anche nel 1395., o veramente che si prendessero altre determinazioni le quali fossero al consiglio sembrate opportune ed utili a' pubblici interessi (118). Determinatane la vendita al maggiore offerente (119) fù permesso a Filippo di coniare tutto il metallo che lui rimaneva, e quindi alla vendita stessa si procedette (120). Poco dopo questa gelosa ed importante incombenza fu affidata ai due cambisti Girolamo di Niccolò, ed Angiolo d' Antonio, i quali dai priori delle arti furono eletti *ad revidendum sagium Zecchae et ordinandum et providendum de ferramentis cum quibus cuniatur moneta*, ed a provvedere ad ogni miglioramento della stessa officina (121); a que' due cambisti furono aggiunti altri tre camerlenghi o rettori delle arti, i quali formarono una legge sul modo di spendere i piccioli o danari (*documento VII.*) e sul cambio di essi.

Come in tale anno queste nuove disposizioni terminassero non appare per niun conto, ma si può ben credere che il rimanente di esso si occupasse unicamente in semplici preparativi senza alcuna determinata conclusione, e forse la Zecca non si riattivò che nell'anno venturo senza conoscerne precisamente il zecchiere, ma che probabilmente fu lo stesso Filippo di Pellolo quegli che ne assunse il carico e non in compera ma per conto del Comune. Tutto ciò si può desumere da una riformagione, e dalla quale impariamo che si ordinò la coniazione della moneta per l' utilità che potea derivarne ai pubblici interessi, e perchè la città nostra potesse soddisfare ad ogni suo debito, non meno che ad ogni

1377

necessaria spesa. Le monete che si aveano da fabbricare doveano essere bolognini ed anconitani nel peso e lega come si era praticato per lo innanzi, e si doveano inoltre fabbricare de' piccioli o danari fino alla somma di duemila fiorini per ogni anno. Seguendo le riflessioni del profondissimo Robertson il quale per ridurre le somme avanti la scoperta dell' America al valore de' nostri tempi mostra esser di mestieri moltiplicarle sempre per un quintuplo, dovrá dirsi che questa Zecca dovea cavar fuori di soli piccioli non meno che una quantità eguale a diecimila zecchini nostri, e potendo supporre che le stesse somme, se pure non furono maggiori, si dovessero fabbricare in bolognini ed anconitani, noi avremo un risultato di oltre a sessantamila scu li de' nostri che doveano trarsi fuori in un anno dalla Zecca perugina. L' onoratezza e la lealtà di que' Magistrati providdero eziandìo che il comune assai discretamente vi lucrasse, ne si ommise anche in questa circostanza di eleggere due sopraintendenti con ampie facoltá per una migliore disposizione di essa officina (*documento VIII.*) e furono gli eletti un Venturello di Angiolello, un Maffeo di Nicoluccio, ed un Andreucciolo di Picciolo (122).

Furono gli antichi popoli ben cauti nel rigettare monete che non fossero di buona qualità nelle leghe e di giusto peso, e ricorrevano perció bene spesso o agli argentarj o veramente aí numularj presso de' quali si depositavano per farne il saggio (123). Questo facevasi presenti gli esibitori della moneta (124), ed è perciò che Tertulliano (125) insegna che i venditori prima di pattuire

esaminavano la moneta se era rasa adulterata o guasta. Quanti numularj pertanto noi non troviamo nelle iscrizioni antiche anche con le bilancie e pesi scolpitivi per segnale del loro ministero (126)? In una di esse un Paterno è detto *numoque probare peritus* (127). Questa utilissima pratica si vidde rinnovata ne' secoli di mezzo eziandìo, ed in quelle epoche stesse cui spettano queste memorie, e pochi luoghi potranno mostrarne per avventura belli ed interessanti documenti originali quanto Perugia, onde vedere rinnovato anche fra noi questo profittevole uso e di tanta opportunità alla sicurezza del pubblico e privato commercio. Erasi giá introdotto in Firenze il buon uso di pesare dalla pubblica autorità la moneta e specialmente il fiorino d'oro che sigillavasi ancora, e perciò nella storia numismatica di queste epoche, ed in altre carte diplomatiche si trova tante volte ricordato il fiorino di sigillo, e come mostreremo fra poco anche fra noi; precauzioni opportunamente dirette ad eludere la malizia de' fraudolenti, che nel monetario sistema hanno sempre nuove frodi da occuparsi.

Intanto in Perugia si pose in attività sì profittevole uso per conformarsi anche in ciò alle savie leggi della Repubblica fiorentina. Il diritto di pesare particolarmente il fiorino d'oro si attribuì all'arte del cambio, corporazione permanente anche a dì nostri, ma riserbata a soli nobili patrizj, e più per l'autorità somma di questo ceto che a gran potenza e grandezza si sollevò nel secolo XV., che per cambiamento di costituzione. La matri-

cola di quest'arte ed il prezioso codice delle sue leggi riordinate in quest' anno stesso 1377. contiene una ben lunga rubrica sul peso della moneta e del fiorino d' oro specialmente , e sul diritto che ne avea questa corporazione anche di sigillarlo (*docum. IX.*), e della cui pratica favelleremo fra poco. Ma quella legge con tutte le altre di quel codice , sebbene portino la data del 1377. e per cui se ne favella da noi per entro a quest' epoca, debbono essere anche di una data assai più remota , e forse del secolo antecedente nel quale si trovano pur memorie del collegio de' cambisti, e sembrano assolutamente dettate da una piena intelligenza governativa, che si occupava eziandìo con profitto a liberare il domestico commercio da ogni qualunque difficoltá che potesse nascere dai fiorini d' oro scarsi di peso, guasti e tosati, e generalmente da ogni moneta contrafatta . Per toglierla poi dal commercio si accordò il permesso ai cambisti medesimi di comperarla, *dum statim ipsa emptione facta, vel in ipsa emptione ipsam monetam contrafactam frangant seu perforent* (128) , ed in caso diverso era loro vietato (129). Ivi si provvede ad ogni cautela perchè la moneta non diminuisca di merito nella pubblica opinione ; si vietava perciò che non si pesasse ne si suggellasse niun fiorino *qui sit ructus vel nimis advivatus vel qui sit duri auri* (130), *ad rationem XXI. denariorum pro uncia ad florenum* .

E furono inoltre così sapienti i vecchi legislatori di quella corporazione , ed i compilatori delle patrie leggi statutarie , che con savie istituzioni si opposero agli au-

tori delle false monete, alterate, e di non buona qualitá (131) per non turbare altrimenti il buon ordine monetario, uno de' primi e più sublimi meriti di un ben regolato governo. Fra le pene ivi decretate contro i falsificatori della moneta ci ha per fino la combustione non meno che l'amputazione della mano destra (132), e si venne così fra noi a rinnovare un' antica legge che vigeva in Egitto ai giorni di Tolomeo Aulete, serbataci in parte da Diodoro di Sicilia (133), ed ordinata eziandìo negli antichi statuti di Genova, come ci fa conoscere l' erudito Sig. Girolamo Serra nella dotta sua recentissima storia Numismatica dell'illustre sua patria. Le stesse nostre domestiche leggi vietavano eziandìo che i cambisti potessero saggiare e sperimentare alla propria banca ed in propria casa la moneta, ma chiunque voleva porla alla pubblica prova, dovea recarla all'udienza del cambio, ed esibirla a colui al quale l'arte stessa del cambio avea affidato il saggio ed il peso (134); e tanto si costumava in Firenze ove era vietato al maestro del saggio e suoi ministri esercitare il proprio impiego fuori delle botteghe o stanze a tale uopo destinate e pienamente esposte all'occhio del pubblico. Il peso ed il saggio erano principalmente destinati a riconoscere la bontá e quantità dell'oro ne' fiorini, i quali essendo stati così chiamati e fabbricati in Firenze per la prima volta, e la qualitá ed il nome furono in seguito da altre città e principi d'Italia adottati, ed è perciò che sugli stessi fiorini non tanto di Perugia ma di altri luoghi eziandìo che in Perugia si commerciavano, e particolarmente *de conio*

jenuino hungarico vel papali, sul loro peso e sul ragguaglio di essi, e sul modo di spenderli nuove leggi si produssero nei nostri statuti (*Documen. X.*) (135).

Noi da tali leggi apprendiamo pertanto quali opportuni regolamenti si fissavano allora in ordine al saggio del fiorino, al suo peso, non meno che alle borse che gli stessi fiorini così detti da suggello contenevano, e de' quali noi dovremo favellare avanti di sortire da questo secolo stesso XIV. (136) Quei regolamenti doveano servire principalmente di scorta all' arte del cambio come depositaria del peso del comune e del suggello del fiorino, o a quelli cui l'arte stessa affidava quella gelosissima incombenza. Fra le notizie della numismatica storia perugina le quali possono dedursi dagli stessi documenti, noi apprendiamo eziandìo che in quel secolo XIV. il fiorino fra di noi, uniformandosi ad altre piazze veniva comunemente valutato XL. bolognini d' argento della vecchia moneta perugina, come il zecchino XL. mezzi paoli avanti che ricevesse l' aumento col quale oggi si spende, ed a questa ragione si trovano pressoche infiniti contratti in quel secolo e nel seguente, ed un infinità di pubblici documenti e carte diplomatiche che lo assicurano, e L. bolognini della nuova detti allora *moneta de marchia* o sieno grossoni XII. e mezzo d' argento (137). Sembra peraltro che questa seconda ragione non si dovesse adottare negl' interessi che riguardavano in Perugia la Camera Apostolica, e lo stesso comune, come nemmeno nelle provvisioni de' loro officiali e stipendiati. Egli è certo che sarebbe impresa scabrosa il voler cercare

in ogni epoca il vero valore del fiorino e di altre monete di queste Zecche italiane, che spesso variava, e difficoltá che prima di ogni altro riconobbe il diligente Borghini esercitatissimo in tali ricerche (138).

Quanta e quale prosperevole durata avesse la Zecca del 1377. non è noto bastantemente, ma niun' altra memoria se ne incontra per noi oltre ad un sessennio, e finchè i Magistrati una nuova Zecca stabilirono. Questi 1383 prima d'ogni altro elessero tre soggetti che ne avessero ogni cura, ed ai quali si dovea attribuire ogni facoltá di ordinare la fabricazione di qualunque sorte di moneta, come di poter togliere e sbandire dalla città ogni specie di moneta d' oro d' argento, e di lega che loro fosse sembrato opportuno, e non meno nuove che vecchie, riserbando a se il comune stesso ogni lucro e vantaggio (139); ne corsero che pochi giorni da questa provigione all' ordinamento di nuove leggi onde riporre la Zecca in piena attivitá (*Docum. XI.*). Si raggiravano esse principalmente a purgare il nostro commercio dalle monete false, a ridurre il fiorino ad una giusta ed equa valuta, a fermare il prezzo di XXXI. danari al bolognino vecchio, e di XXX. al nuovo, ed ordinazioni che si ripe- 1385 terono anche in appresso (140), in cui si dovette provvedere eziandìo alla valuta de' piccioli i quali di qualun- 1388 que conio essi si fossero, eccettuatine quelli di Lucca, si ridussero all' antico valore di un danaro da due che per qualche tempo erano corsi (141).

Ma uno de' più solenni stabilimenti di monetaria of- 1395 ficina in Perugia fu certamente nel cadere di questo se-

colo stesso XIV. e che noi conosciamo interamente per mezzo di un documento originale di questa cancelleria del comune. Fino dal maggio di quest' anno 1395. i Magistrati stabiliscono far nuova Zecca di monete d' oro d' argento e di lega (142), e diedero incominciamento alle loro operazioni dall' eleggere i deputati perchè ne combinassero gli opportuni regolamenti (143) come quasi subito si fece. (*Documento XII.*) I moderatori della perugina Repubblica ne affidarono l' impresa per lo spazio di cinque anni a quello stesso Filippo di Pellolo cambista fiorentino, il quale, come si vidde, era stato fra noi pochi anni indietro allo stesso impiego, ne stipolarono con esso lui il solenne contratto e di cui si obligò serbarne ogni integrità sotto la pena di 1000. fiorini e di altre nel caso di contravenzione, pena gravosissima per quei tempi, e che per le ragioni dette di sopra sulle dottrine di Robertson, a dì nostri potria considerarsi come di oltre a diecimila scudi. Il primo a dar contezza al pubblico di sì interessante documento numismatico fu il padre Galassi (144), cui pur debbono molto le cose di Perugia, ma bisogna credere eziandìo che una tal notizia non fosse ascosa per avventura all' autore di un opuscolo sulla Zecca fiorentina inserito nella raccolta del Zannetti (145), poichè ivi si dice appunto che in quest' anno la Zecca di Perugia si teneva da un fiorentino; e siccome alcune particolarità di quel contratto potrebbero servire ad illustrare ogni storia numismatica di quelle epoche in Italia, oltre averlo riferito, noi lo prenderemo brevemente ed accuratamente ad esame eziandìo.

Le prime monete che si aveano da fabbricare nella nuova officina di Filippo, doveano essere i piccioli o danari, e siccome allora o mai od almeno raramente coniavasi il rame assoluto, ma si bene la lega, vi si stabilisce che in XI. oncie e XII. danari di rame vi si riunissero soli XII. danari di argento, e così in una libra di lega combinata in tal guisa si doveano trar fuori tanti piccioli, che era allora quasi la moneta più minuta che esistesse, per l'equivalente di LXIII. soldi, e che ogni picciolo si dovesse spendere per un danaro. Qui s'intende assolutamente del soldo di rame, o per meglio dire di lega, il quale nelle Zecche d'Italia e specialmente nella fiorentina, che allora fu sempre di grande scorta a tante altre, fu introdotto posteriormente al soldo d'oro e d'argento, e quì per tentare un possibile ragguaglio onde vedere quanti piccioli si cavavano di numero per ciascuna libra di lega, converrebbe conoscere il valore del soldo presso di noi, moneta peraltro che di peso e valore non fu sempre eguale nelle Zecche italiane di queste epoche; comunque ciò fosse se i piccioli si doveano spendere per un danaro, ponghiamo che una libra di questa lega ne avesse tratti di Zecca circa 280., parrebbe che questo soldo di lega si possa ragguagliare a quattro piccioli e mezzo in circa.

Nelle memorie istoriche che di questa illustre Zecca rimangono, ci accade ora per la prima fiata di osservare descritti anche i tipi che il nuovo zecchiere doveasi obligare di esprimere sì ne piccioli, come nelle altre monete che si esporranno. Doveano avere essi piccioli

dall' un de' canti l' epigrafe DE PERUSIA con un P. in mezzo a due stelle, e che vedremo ripetuta altrove come per l' iniziale di *Perusia*. Dall' altra banda il nome di s. Ercolano patrono della stessa città con il di lui busto in abiti pontificali. Intanto anche Perugia a somiglianza di altre città d' Italia incominciò pur di buon' ora riponendo nelle sue monete sì spesso il protome del S. Patrono col suo nome, ad accrescere l' Agiologia numismatica, e che in Italia fu assai copiosa (146).

Doveano escire dalla nuova Zecca anche i sestini moneta allora molto usata, e pel valore di sei piccioli o danari ciascuno, ed una libra di essi che dovea conguagliare XXVII. soldi, dovea contenere un' oncia e XVIII. danari d' argento e X once e VI. danari di rame, con gli stessi tipi del picciolo, se non che il s. Patrono dovea celare le braccia, ma una tal moneta o che non si coniasse, o che siasi smarrita del tutto non ci è occorso di osservare.

Si procede quindi alla descrizione dei bolognini d' argento, i quali nelle epigrafi doveano conformarsi ai piccioli ed ai sestini, ma doveano variare in uno dei tipi, il quale dovea essere un A. di forma gotica in mezzo a quattro stelle, TAV. I. N. VII. VIII. IX. per compimento della voce PERUSI che si legge all' intorno, pratica usata anche in altre monete delle Zecche italiane di queste epoche, quasi che agli autori di que' tipi, mancassero circostanze da esprimerne diversi. Ogni libra di essi bolognini dovea esser formata di X. once di fino argento, e di once II. di rame, e l' intiera libra dovea corrispondere

al valore di XXIV. soldi e IX. danari, mentre ogni bolognino dovea spendersi per XXX. danari o piccioli, sebbene ad una tal legge fosse subito derogato, poichè nell' articolo IX. di quel contratto o cedola come ivi è chiamata, si stabilisce che il bolognino non vada più a XXX. danari ma si bene a XXVII. e così fra essi ed il bolognino entra presso a poco lo stesso ragguaglio che il nostro mezzo paolo valutato a XXV. quattrini, sempre però con la solita proporzione che passò fra il danaro o picciolo di quelle Zecche, ed il quattrino delle nostre. Ma di questi bolognini con gli stessi tipi le stesse epigrafi, e lo stesso modulo ad un dipresso, e che potrebbero essere alcuni anche di una Zecca anteriore, e battuti da un Petruccio di Giovanni detto don Jozzo, (*Documento XIII.*) ci è accaduto di osservarne cinque fin quì, i quali portando tutti una qualche picciola variazione ne' tipi stessi, bastano esse per mostrare che se non furono di Zecca diversa in Perugia, bisogna crederli di conio vario, o almeno ritocco. Nella tavola I. noi non ne diamo che tre, ma tutti cinque si descriveranno esattamente nel prospetto cronologico. Al N. VII. il Santo Patrono cela le braccia, che mostra negli altri in attitudine di benedire, e dintorno all' A gotica ha piuttosto quattro fiori che stelle. Al N. VIII. prossimamente alla sua testa si osserva uno stemma e di cui è privo il N. IX. rimanendo inoltre due somiglianti bolognini che perciò ci dispensiamo darne gli apografi, se non che uno prossimamente alla testa del santo ha una stelletta sopra un

8

globo, e l'altro sopra un globo similmente una croce con due aste orizontali in quella guisa che si osserva nelle monete di Teofilo, Costantino Porfirogenito, e Teodoro Lascaris (147). Appena può insorger dubbio che il piccolo stema del N. VIII. e gli altri due segni fin' ora descritti sieno le marche o dell' officina, o delle matrici de' conj per non separarle o dividerle, o veramente, come può meglio supporsi, le marche di que' soggetti che presiedevano alla coniazione per parte del pubblico; questi segnali giá adoperati nelle Zecche greche e romane (148), si ripeterono in seguito anche nelle zecche italiane, e niuna di queste officine n' è più abbondante della fiorentina (149). Il celebre istorico Villani che presiedette a quella Zecca ci ha serbato il catalogo de' nomi de' presidenti dell' officina medesima fino a suoi giorni unitamente alle loro marche (150), fra le quali due se ne incontrano molto somiglianti alle nostre giá descritte (151). Nella Zecca fiorentina sembra essere stato il costume che uno dell' arte de' mercatanti eletto a presiedere alla moneta ponesse i suo segnale o arme nella moneta d' oro, come nella moneta d' argento ve lo poneva uno dell' arte del cambio eletto a presiedere a questa unicamente (152). Il ch. sig. Viani donando al pubblico per la prima volta una rarissima moneta d'argento della Repubblica Pisana, ci fa osservare essere la marca dei soprintendenti alla Zecca una campana posta similmente prossima alla testa della Vergine (153). Quello stemma gentilizio N. VIII. non meno che le altre marche ci hanno occupati più di una fiata, ma somiglianti non

le abbiamo rinvenute fra gli stemmi del blasone perugino. E perchè poi le dette monete, come accade in tutte le Zecche, non sarebbero potute escire dall' officina con quella precisione stabilita nel contratto, tanto in ordine al peso della lega o massa di metallo, come in ordine al peso della moneta già marcata, così anche in Perugia si provvidde con quelle opportunissime cautele che allora si chiamavano *recursus* e *remedium*, le quali furono tanto in uso nelle Zecche di Francia (154). La prima voce indicava comunemente una diminuzione, od un aumento di peso nella massa metallica, e l' altra nel peso del metallo già monetato e marcato, e siccome nel caso di accrescimenti o diminuzioni non prevedute vi voleva l' autoritá governativa, i nostri Magistrati prescrissero a Filippo zecchiere il *recursus* ed il *remedium* nelle tre specie delle monete di lega e d' argento nella forma e modo che si legge in quegli articoli. Ne si rilasciava alla piena libertà del zecchiere medesimo la quantitá delle monete che si dovea trarre di Zecca, e gli si prescrive pertanto che nel primo anno dei cinque dovesse trar fuori 1500 libre di piccioli, ed 800 libre per gli altri quattro anni avvenire, e così in tutta la sua condotta dovea trarre dalla Zecca 4700 libre di piccioli, come dei sestini in tutto il quinquennio libre 2100, e della moneta d' argento 1410 libre nello stesso quinquennio; alla qual somma assegnando il valore di que' tempi conforme le riflessioni di Robertson, e riducendola alla valuta della nostra età, fà d' uopo dare un' aumento di 7050 libre d' argento, e che per quelle stagioni

non è certamente mediocre, ammontando circa a novanta mila scudi de' nostri della sola moneta d' argento, senza tener conto delle altre di lega e di oro.

Perchè poi questa Zecca in dignità non fosse minore di altre Zecche italiane, dovea nuovamente tornare a coniar l' oro, ed il fiorino di XXIV. carati, che è quanto dire della ragione più perfetta che possa aversi, senza lega, e somigliante a quello della Repubblica fiorentina (155), e che 'arte docimastica assai migliorata fino dal secolo XIII. potè bene eseguire, ed ove lo stesso fiorino ebbe la prima origine (156). Ogni fiorino dovea essere conforme il peso del fiorino pisano, e XCVI. di essi doveano completare una libra fiorentina (157), così ogni fiorino dovea pesare tre danari come tali si fabbricavano in Firenze, e specialmente nel 1300 (158) ed in altri tempi (159), e dovendone entrare XCVI. in una libra come in Firenze (160), un' oncia ne produceva VIII. ed il peso di ciascuno era una dramma come ad un dipresso il nostro zecchino. Il Targioni nel citato ragionamento sul fiorino d' oro di suggello, mostra di non sapere precisamente qual fosse il peso pisano de' fiorini d' oro, sebbene un qualche barlume ricavasse da un trattato acefalo di Aritmetica che diceva possedere egli stesso, e scritto nel 1399, e perciò molto prossimo alla stipolazione di questo contratto fra il zecchiere Filippo, ed il nostro comune. In esso trattato si legge: „ Il fiorino a „ peso pisano sono meglio che a peso fiorentino due e „ mezzo per cento „ da altro luogo dello stesso trattato pare che la Zecca di Pisa rendesse fiorini 95.$\frac{1}{2}$ per

ogni libra d' oro fino e netto, e sembra inoltre che i fiorini a peso pisano fossero anche i migliori a preferenza di altri, motivo per cui quel peso fù da altre Zecche adottato e dalla perugina con la piccola varietà di mezzo fiorino, poichè Filippo zecchiere dovea renderne 96. per libra in vece di 95.½ che ne rendeva la Zecca pisana, laonde da tutto ciò si raccoglie che il fiorino di Perugia diminuiva qualche grano da quello di Pisa.

Ma qui non si ristettero le provvide cure prese intorno al fiorino in quel contratto medesimo, poichè traendosi essi di Zecca doveansi in Perugia separatamente pesare uno per uno da coloro che aveano il peso del comune, e di che avendo noi scritto sotto l' anno 1377 mostrammo come una tale incombenza era propria dell' arte del cambio, o di colui cui l' arte stessa del cambio avea quel peso affidato, pratica somigliante usata in Firenze in questo secolo come mostra l' Orsini stesso (161) il quale riferisce una riformagione di quella Repubblica poco varia nel contenuto dalla rubrica della matricola dell' arte del cambio da noi data nell' appendice (*Docum. IX.*). I fiorini pertanto che dopo un tale sperimento si erano trovati buoni, per buoni si doveano tenere e spendere. Si procede inoltre a parlare in quel documento del suggello e de' fiorini da suggello, e su de' quali fa di mestieri trattenerci alcun poco per discuoprire in prima l' origine di questa pratica e di un ta' costume, e discendere quindi a qualche particolare dettaglio in ordine al sigillo del fiorino di Perugia. Questo

argomento fù a nostro parere così bene trattato dal Targioni nel ragionamento ricordato altre volte (162), che il dipartirsi da lui non sarebbe che abbandonare una scorta sicura. „ Io penso, scrive egli dunque (163), „ che il sigillo fosse nel principio invenzione dei mercanti, i quali dovendo fare una rimessa di fiorini „ in luoghi ove non si potea ricorrere alla decisione „ del saggiatore, e dovendo assicurare i loro corrispondenti, trovassero il compenso di metter quei fiorini approvati dal saggiatore dentro ad una borsa o ad un „ sacchetto come costumasi oggi ne' gruppi, e porre sulla legatura il sigillo loro proprio, o quello del saggiatore; ma siccome questa tal maniera di sigillare „ non era totalmente esente dalle frodi, o almeno dal „ dubbio di esse, come siegue ne' gruppi con sigillo „ privato, è molto verisimile che i governanti di Firenze per lo più mercanti, sull' esempio del comodo „ che faceva nelle grosse contazioni il sigillo privato „ apposto nei gruppi, si determinassero ad ordinarne un „ pubblico col quale si sigillassero, ed in nome del „ comune di Firenze si autenticassero le borse, o vogliam dire i gruppi de' fiorini d' oro in modo tale che „ ognuno restasse assicurato dalle frodi, e le borse potessero passare in molte mani senza alcuna eccezione . . . . . Se alcuno poi (164), come sovente accadeva, avesse richiesto l' uffiziale che dopo aver „ saggiati ed approvati i fiorini d' oro glie li sigillasse, „ era obligato detto uffiziale a porli entro una borsa e „ legatala diligentemente nel collo far passare i capi

„ della legatura per una salimbacca, e questa piena di
„ cera imprimervi sopra il sigillo a tal fine destinato,
„ sicchè non si potesse sciogliere la borsa senza guasta-
„ re il sigillo . . . . . Se tra i fiorini d' oro (165)
„ che erano portati a suggellarsi l' uffiziale ne trovava a
„ sorte dei falsi, o dei non legali, cioè non battuti nel-
„ la Zecca di Firenze, e scarsi del peso in un punto,
„ o più d' una dramma, non solo non gli potea mettere
„ entro alle borse del sigillo, ma era obligato tagliarli
„ per mezzo e così restituirli a coloro che gli aveano
„ portati . . . . I fiorini adunque (166) di sigillo o
„ suggello altro non erano se non che fiorini d' oro co-
„ me gli altri ma di solo conio fiorentino, di perfetta
„ lega e di giusto peso, cioè col comporto di meno di
„ un quarto di grano per fiorino, posti dentro a certe
„ borse legate, e sigillate sulla legatura con un partico-
„ lar sigillo del maestro del saggio. Questo tal sigillo
„ serviva come di autentica o chirografo o apodissa o
„ taglia o bullettino di mano del Principe, ed essendo
„ intatto, coloro nelle mani de quali passavano le bor-
„ se sigillate, restavano abbastanza assicurati in nome
„ del pubblico di Firenze che dentro a quelle borse era
„ un tal numero di fiorini d' oro perfetti, ne si pote-
„ vano da veruno almeno suddito ricusare ne' pagamen-
„ ti . . . . I fiorini d' oro sigillati (167) dentro al-
„ le borse non perdevano niente della loro forma, e po-
„ testá di moneta, ma nella estimazione popolare muta-
„ vano natura, e di moneta reale diveniva in certo mo-
„ do immaginaria, o politica o ideale come lo sono i car-

„ tocci ed i gruppi che si usano oggigiorno, e si contano
„ per monete di sette lire, dieci scudi, venti, e simili che
„ veramente non si batte. Per una più forte ragione i
„ fiorini di sigillo erano moneta immaginaria, cioè per-
„ chè stando sotto il sigillo aveano maggior valore che
„ se si fossero contati spicciolatamente e fuori delle bor-
„ se . . . . Un sigillo era anche a Perugia (168)
„ e ne fa fede il sopralodato aritmetico del 1399. di-
„ cèndo: *a Perugia si fanno i pagamenti a fiorini di suggiello, e sono fiorini di Firenze, ducati di Venezia, Papali, Imperiali, fiorini di Messer Bernabò, fiorini del conte di virtù* (169) *e di ogni altra ragione, fiorini pure che non sieno peggiori più che denari tre per oro l' uno. Questi vogliano essere a peso fiorentino e niuno gli può ischifare per qualunque ragione se sia.* „ e altrove nota *a Perugia si mettono in sugiello ogni fiorino che non sia peggio più che danapesi xxi. l' oncia* „ Sembra però verisimile che
„ il sigillo di Perugia si smettesse presto, perchè fra Luca
„ Paccioli del Borgo a S. Sepolcro, il quale nel suo li-
„ bro d' abaco stampato l' anno 1496. discorre a lungo
„ delle monete usate in Perugia, non fa menzione alcu-
„ na di sigillo de' fiorini di Perugia „ ; ed egli è ben probabile che dopo la metà del secolo XV. in cui scriveva il Paccioli, e forse mentre egli faceva dimora in Perugia, il sigillo de' fiorini fosse già tolto. Ma nel secolo XIV. e di cui noi favelliamo, erano ben molte le monete che aveano libero corso in Perugia, circostanze che si possono bene apprendere da un saggio di esse

fatto da un Petrozzo di Massolo perugino cambista (170), che essendoci stato serbato dallo stesso frate Luca Paccioli (171) noi lo riferiremo tal quale, potendo divenire utile a queste od altre somiglianti ricerche.

Leghe di monete saggiate per Petrozzo di Massolo in Perugia.

„ Populini de Fiorenza di tenere a oncie 11. $\frac{1}{2}$
„ tiene a oncie 11. e denari 9. per lib.

„ Gro. de Fio. a oncie 11. e $\frac{1}{2}$ moneta che da luna
„ parte ha 2. aquile insiemi per le reni e dall' altro
„ lato una croci a compasso (172) la Croci piena di
„ molte lettere di sopra a oncie 10. e denari 12. havene
„ di dicta ragione che drento al compasso della Croci
„ ha una stella a oncie 9. e denari 15.

„ Soldini ongari a oncie 11. e den. 9.

„ Moneta di Sicilia oncie 10. e den. 19. (173)

„ Soldini venetiani oncie 11. e den. 10.

„ Una moneta contrafatta oncie 9. e den. 12.

„ Moneta di Carrara vechia: cioe di padoa oncie
„ 11. e den. 5.

„ Ambrogin vecchi oncie 10. e den. 16.

„ Grossi pisani vecchi onc. 11. e den. 11.

„ Grossi di Papa oncie 10. e den. 23.

„ Moneta di Roma collione onc. 10. e den. 13.

„ Agontani (*Anconitani*) da rimini onc. 11. e den. 9.

„ Agontani dancona oncie 11. e den. 11.

„ Aguilin duna croci oncie 9. $\frac{1}{2}$

„ Carlini de Napoli oncie 11. e den. 3.

„ Coperchi di bottone: cioe una moneta facta nella
„ Magna (*Alemagna*) sonno di piu ragioni , avene a
„ oncie 10. e den. 18. sonvi de piccoli che sonno allega
„ de oncie 7. e den. 22.

„ Agontani dascoli oncie 11.

„ Agugli di 2. croci oncie 11. e den. 3.

„ Una moneta con una croci da lun lato e dalal-
„ tro 2. stelle e le chiave ritte oncie 9. e den. 23.

„ Bolegnini darezzo oncie 9. e den. 22.

„ Buemi nuovi den. 3. ragionasi oncie 9. e den. 9. e a
„ oncie 9. e onc. 8. e den. 12.

„ Bolognini de Lucca a oncie 9.

„ Ambrogini nuovi a oncie 7. e den. 23. oncie 7. den. 10.

„ Dozzini doriga a oncie 6. e den. 2.

„ Viennarii a oncie 6. e nuovi a oncie 5. e den. 17

„ Agontani di popolini a oncie 9. e den. 21. da 11.,

„ Di Roma a oncie 5. e den. 10. ditti patacchi a
„ Vignone.

„ Bolognini di Roma a oncie 9. e dan. 18.

„ Tornesi di Napoli a oncie 2. e den. 9.

„ Quatrini di Roma a oncie 1. e den. 17.

„ Popolin di Roma de lione che vagliono denari
„ 2. tengono per libra oncie 3.

„ Buemi di Vincislao primo a onc. . . . . .

„ Buemi Johannis primus a onc. . . . . .

„ Buemi di Karolus tertius a onc. . . . .

„ Buemi nuovi dora a onc. . . . .

Peggioramento di fiorini d' ogni ragione e che forse come tali si sperimentarono in Perugia da Petrozzo di Massolo .

„ Reali vechi di Francia: Agnelli: Giorgii, di ka-
„ rati 23. $\frac{7}{8}$ peggio luno onc. che oro ongaro denar. 15.
„ la libra.

„ Nobili: mezzi quarti Nobili: Montoni di Fran-
„ cia: Scudi di Bramante collaquila vechi: Reali di
„ Giovanni di Francia. Fio. Milanesi, fio. canno sallato
„ a la testa di San Giovanni, di karati 23 $\frac{3}{4}$ peggio sol-
„ di 2. luno oncia contasi denari 21. peggio che oro
„ ongaro.

„ Franchi di Francia i fioretti. Lioni di Fiandra col
„ cimiere. fiorini collelmo e mezzo chiuso. Fiorini di
„ Raona con un A allato a la testa di Santo Giovan-
„ ni. Fiorini di Raona che anno allato al giglio .V.
„ di karati 23. e $\frac{1}{6}$ peggio soldi 3. onc. che loro On-
„ garo.

„ Fiorini che hano K allato alla testa di Sancto
„ Giovanni. Fiorini di Cambrai vecchi. Fiorini collel-
„ mo chinato verso le lettere. Fiorini colla spada a
„ lato al giglio, di karati 23. $\frac{1}{3}$ peggio soldi 6. onc. che
„ oro ongaro.

„ Fiorini col giglio con un ponto allato al giglio.
„ Fiorini con I. .K. e suvi una stella. Fiorini canno
„ le chiavi allatto a la testa di S. Giorgio. Fiorino de

„ la Reina colla corona di kara. 23. peg. sold. 11. onc.
„ che oro ongaro.

„ Fiorini di Raona canno 2. ponti, di kar. 22.½ peg-
„ gio soldi 15. oncia.

„ Fiorini di Raona con .1. ponto arc. di karati 20.
„ peggio sold. 40. onc.

„ Fiorini di Francia, di kar. 21.½ peggio soldi 24. ono.

„ Fiorini di Raona durissimi, di kara. 18. peggio sold.
„ 56. ono.

„ Fiorini di Ruberto di kar. 20. peg. sold. 40. luno.

„ Montoni canno la rosetta di kar. 17. ¾ peggio sold.
„ 11. luno.

„ Doble di Majolica di kar. peg. sold. 10: onc.

„ Montoni de la crocetta di kar. 16. peg. sold. 12.
„ luno.

„ Fiorini con la crocetta suviglianti agliongari di
„ kar. 22. peg. sold. 20. onc.

Leghe di Monete d'argento probabilmente saggiate da Petrozzo di Massolo in Perugia.

„ Patachine di Genoa che le 4. fanno 1. grosso ten-
„ gono per libra oncie 6.

„ Patachine di Saona tengono per libra oncie 6.

„ Aspri (*for.*) danca tengono per libra oncie 10. $\frac{12}{72}$.

„ Aspri che vengono da Levante sonno di molte ra-
„ gioni tengono per libra ono. 11. $\frac{13}{92}$.

„ Sommi che vengono da Caffa tengono doro per
„ libra oncie 11. 3.° in mezzo è arien to onc. 11. e den. 13.

„ Grossi Buemi vechi tengono per libra oncie 7.
„ e den. 6.

„ Grossi Buemi nuovi tengono per libra oncie 7.

„ Grossi di Fiandra vechi tengono per lib. onc. 5.
„ e den. 12.

„ Grossi di Fiandra nuovi tengono per libra oncie
„ 5. e den. 15.

„ Picchioni di Milano tornano per libra oncie 7. e
„ den. 12.

„ Picchioni di Milano dela croci tengono oncie 7. e
„ den. 10. e da laltro lato una biscia tengono oncie 6.
„ e den. 3.

„ Picchioni del Marchese di Monferrato tengono
„ onc. 6. e den. 30. (*sic*)

„ Alfonsini di Sardegna tengono per libra oncie 10.
„ den. 22.

Altre Leghe di Monete d'argento forse saggiate in Perugia.

„ Grossi di Fiorenza: Siena: Pisa: e Genova tengo-
„ no per libra oncie 11. e den. 12.

„ Karlino di Napoli tengono per lib. onc. 10. e den. 3.

„ Karlino di Sicilia tengono per libra oncie 10.
„ e den. 18.

„ Reali di Barcelona onc. 10. e den. 22.

„ Grossi di Vinegia onc. 11. e den. 6.

„ Grossi di Papa onc. 10. e den. 22.

„ Bolognini di Papa onc. 9. e den. 21.

„ Bolognini di Peroscia onc. 10.
„ Bolognini di Bologn. onc. 9. e den. 22.
„ Bolognini di Lucca onc. 8. e den. 21.
„ Tornesi dinghilterra onc. 11.

Torniamo ora per poco al sigillo de' fiorini in Perugia. Dalle notizie che abbiamo riferite fin qui appare che in Firenze si suggellassero i fiiorini nelle borse dopo che dalla Zecca erano passati nelle mani de' particolari, i quali per propria loro sicurezza li facevano bollare; ma in Perugia, come si deduce dal riferito documento (*N.* IX.), sembra che con assai provvido consiglio si provasse col peso del comune ciascun fiorino separatamente per l' approvatore della moneta tostoche esse monete sortivano dalla Zecca e prima di porle in commercio, e ció non tanto per la sicurezza del pubblico, e la buona opinione che que' Magistrati amavano di procurare alla loro moneta, ma per conoscere eziandìo l'integritá dello zecchiere. Uno di questi fiorini senza punto di eccezione dovea servire per campione e norma di tutti gli altri, ed è sicuramente quel campione rammentato altrove (*Docum. IX.*). Dovcasi esso sigillare da per se separatamente dagli altri fiorini da suggello anche con cera diversa (174). Dal contenuto di questo contratto deducesi inoltre come in Perugia non solo si visitavano e saggiavano i fiorini subito esciti di Zecca e se ne sigillava il campione per serbarlo nel luogo del saggio come crediamo, e perciò tutti quei fiorini che si erano giá confrontati con questo campione sigillato, e che si erano rin-

venuti somiglianti di bontà e di peso, si poteano chiamare opportunamente fiorini di suggello, ma si suggellavano eziandìo i fiorini de' particolari nelle borse come a Firenze, e come si apprende dallo stesso documento (*IX.*). Riconosciuta così la bontá de' nuovi fiorini sull' esame del campione da suggellarsi e da serbarsi dopo un tale esperimento, doveansi questi, quante volte faceansi le paghe a centinaja, o veramente sulle borse suggellate, piuttosto che spicciolatamente, valere un quattro per cento più degli altri fiorini, aumenti, che correvano anche in Firenze (175), ed in Pisa, ove tanto crescevano i così detti fiori della cera rossa (176), perchè le borse de' fiorini di quella Zecca suggellavansi anche con la cera di tal colore.

Si procede quindi alla descrizione dei tipi che avea da improntare il fiorino della nuova Zecca. Doveano esser questi dall' uno de' canti un grifone con l' epigrafe EVLISTEE PERUSIE, dall' altro S. Ercolano di figura intiera in abiti pontificali e col suo nome S. ERCVLANUS EPISCOPUS, e vedremo altrove ripetuto nella nostra Zecca il grifone stemma di Perugia (177). In quell' aggiunto di *Eulistea* come in quello di *Augusta* che vedremo in seguito, si vagheggiavano i popoli d' allora, e delle etadi anche più vecchie di esprimere que' distintissimi pregj che eglino stessi vollero dichiarati nelle monete (178), di che più esempj rimangono in quelle di Roma, di Ravenna, di Pisa, di Padova, di Piacenza, e di altre città. Ma quanto poi fosse vago ed arbitrario quell' aggiunto di *Eulistee*, e che senza l' autoritá de' classici e de' monumenti fecero di nuovo conio i nostri scrittori, fu giá altrove

dimostrato da noi (179) con ragioni che qui non giova ripetere. Non siamo pervenuti in tempo di godere un sì raro cimelio in questo fiorino, che sarebbe pur prezioso oltre ogni credere nella nostra Storia numismatica, ma per quanto si può comprendere dai nostri storici, sembra che esistesse ancora ne' secoli XVI. e XVII. (180), ed il Ciatti ci assicura di averlo veduto (181).

Le altre leggi in quel contratto solennemente emanate riguardano principalmente la custodia che due sopraintendenti eletti dai Magistrati e Consiglio doveano serbare degli attrezzi della Zecca, la quale dovea avere le sue guardie per togliere da essa officina ogni fraude, e per garanzìa dello zecchiere e suoi operaj. Riguardano inoltre il saggiatore, l'intagliator de' conj, il modo da estrarre di Zecca le nuove monete, il libero corso che esse doveano avere per la cittá e contado, il divieto di sbolzonarle, e di ridurle a semplice metallo, e guastarne i conj come si è giá mostrato esponendo quella voce, le esenzioni da imposte per coloro che avessero introdotto oro ed argento in città per uso della Zecca, il divieto che niuno potesse lavorarvi il quale avesse travagliato in Zecche non pubbliche, o che avesse fabbricato altrove monete false. Sieguono la piena risposta delle obligazioni dello zecchiere, i privilegi a lui accordati ed alle sue genti per servigio dell'officina, gli emolumenti degli approvatori, saggiatori, intagliatori de' conj e notaro, come meglio può vedersi nello stesso Documento (*N. XII*). Termina esso con lo stabilimento de' patti fra Filippo ed il comune di Perugia, il quale avea già eletto Paolo di

Amato e Bartolo di Pietro per approvatori della Zecca, ed un Giovanni Rippoli per loro Notaro (182), i quali soggetti pochi giorni appresso li troviamo eletti il primo per approvatore, e l'altro che si dice Pisano per intagliator de' conj, unitamente ad un Lorenzo di Cecco per saggiatore (183). Una Zecca tanto solennemente stabilita richiedeva altresì delle leggi per sistemare un libero corso alle nuove monete, e procurar loro una riputazione maggiore; e forse nel Settembre di dett'anno 1395. non si erano fabbricate ancora le nuove monete dell' officina di Filippo, quando i nostri Magistrati riformarono nuove leggi sulla valuta del fiorino d' oro che dovea forse dalla stessa Zecca sortire, aggiugnendovi una tariffa non solo delle nuove monete, ma di altre che erano in corso a Perugia in quest' anno medesimo. S' impone inoltre agli Auditori del cambio, che è quanto dire i Consoli dell' arte stessa, d' invigilare perchè si liberi il commercio dalle monete false e tosate, e si stabiliscono utili provvedimenti in ordine al modo di far paghe a contanti e particolarmente a fiorini. (*Documento XIII.*)

Si puó ben credere che la Zecca di Filippo di Pellolo proseguisse con prosperità per tutto il quinquennio, tempo della sua condotta, e fino allo spirare di questo secolo XIV. Nei pochi anni che rimasero di esso ebbero pur motivo i nostri Magistrati da occuparvisi qualche fiata, e primieramente si trovano alcune sue ordinazioni per provvedere ai soliti officiali o presidenti della Zecca, i quali da due furono aumentati fino al numero di quat-

1396

tro. Questi poi poco appresso si trovarono nella necessitá di rappresentare al comune qualmente un Bartolo di Michele Fiorentino intagliatore de' conj nella Zecca di Filippo, allontanandosi da Perugia avea nelle di loro mani lasciati i ferri ed attrezzi *actos ad aptandum ipsas stampas* in un sacchetto sigillato, e perchè forse allora tali cautele si soleano prendere nelle Zecche d'Italia, ed anche in conformitá dei regolamenti di questa nuova officina come si è di già osservato, e dovendosi poi questi adoperare *pro acconcimine dictarum stamparum*, faceva di mestieri eleggere un probo cittadino, perchè unitamente ai detti officiali togliessero il suggello a que' ferri i quali adoperati che fossero vi si doveano riporre. A questa incombenza il Magistrato elesse un Paoluccio di Nuccolo dei Pichi; che anzi lo stesso Filippo zecchiere avendo rappresentato al consiglio che quell' intagliatore de' conj più non si restituiva al suo impiego, si pensò di venire all' elezione di un altro somigliante artefice, ma che in quelle riformagioni non è nominato (*Documento XIV.*); e siccome era di pieno interesse della Zecca, e di vantaggio del comune, che di quando in quando si pensasse dalla potestà governativa a regolare il corso e valuta delle monete, e specialmente in un tempo in cui tante n'erano in commercio per la copia grande delle Zecche Italiane, non si dimenticò quest' oggetto nello stess' anno, in cui furono eletti a riordinare queste riforme un Matteo di Stefano, un Antonio di Jacopo, un Matteo d'Ascanio, e quel Petrozzo di Massolo cambista già ricordato di sopra (184).

Non era terminato ancora l'anno in cui i Priori delle arti si dovettero impacciare in una nuova briga, ed in un nuovo aneddoto, il quale senza le loro provvidenze potea divenire forte motivo di nuovo imbarazzo. Un fra Pietro così detto *de Antridoco* dell'ordine Eremitano recò in Perugia monete false per la quantità di quattro mila fiorini e fabbricati *ad conium et intaglium bonorum Perusinorum qui nuper fiunt in civitate Perusj*, e che esso cercava di cambiare in oro una somma così rispettabile per quei tempi. Ciò pervenuto alla notizia degli stessi Priori, chiamarono a se il buon padre, il quale avendo esposto ingenuamente il delitto, mostrò bene di non ignorare esser falsa quella moneta che cercava di mettere in commercio a Perugia, aggiugnendo di più che la riceve da un certo Claudio aquilano fabbricatore di monete false, le quali le avea segretamente travagliate in Monte Albotto nella Marca, e di tutto il buon' eremita dimandò scusa e perdono. I Priori lo ritennero in palazzo finchè diedero la commissione del di lui giudizio a cinque Camerlenghi delle arti, i quali giudicarono, che il fraudolente eremita fosse consegnato a frate Niccolò primaziale del suo ordine dimorante in Perugia, perchè lo punisse conforme richiedeva la colpa (185).

1397

Ma i piccioli o danari che sortivano dalla Zecca di Filippo erano forse di soverchia abbondanza, ancorchè lo zecchiere non eccedesse, come è da credere, gli ordini stabiliti nei regolamenti di questa Zecca medesima, e ciò potea avvenire perchè ve n' erano forse molti de' vecchj; si presentarono perciò alcuni cittadini ai Magistrati, espo-

nendo loro come si celava l' oro talmente, che i fiorini più non si spendevano in Perugia per la troppo abbondanza de' piccioli. Ne derivò da questa istanza l' utile provvedimento, che la cittá pagasse in oro i danari che dovea sborsare per tanti titoli, aggiugnendo che per l' anno stesso 1397. in cui fù eletto per ufficiale della Zecca un Benivieni di Cianciala (186), non si coniassero più piccioli, ma in luogo di essi e per la stessa equivalenza tanti fiorini (187). I Magistrati poi in ordine agli affari della Zecca posero termine a questo secolo

1400 XIV. con una nuova riformagione sulla valuta degli stessi fiorini d' oro, che la sistemarono a quattro libre e dieci soldi di danari ciascuno, e coll' agio di un danaro a ciascun fiorino da suggello, ordinando che a questo prezzo li dovessero ricevere i cambisti ai loro banchi (188). Frattanto Perugia rimaneva sotto il dominio del Duca di Milano il Conte di Virtù, a cui si era data fin dal 1398. per trattato di Ceccolino Michelotti perugino celebre condottiere d'armi, ma se in questo tempo la Zecca di Filippo era in piena attivitá come è da credere, Perugia non ebbe la viltá di coniar monete con la biscia insegna di quel Duca, come avea fatto Siena per attestato d' illustri storici (189), ma a fronte di un potente usurpatore e tiranno, seppe ella conservare intatta la numismatica autonomìa nelle usate e domestiche civiche impronte.

Qualche abuso o qualche inconveniente che era nato probabilmente sul sigillo del fiorino, potè esser cau-

1410 sa che i Magistrati ne rimettessero le riforme all' arte

del cambio (190), la quale come abbiamo osservato, avea ogni diritto su di esso. La stessa poco appresso unitamente all' arte de' mercatanti, ed ai Priori delle arti, si dovette nuovamente occupare onde togliere altre confusioni, le quali erano nate intorno alla valuta de' piccioli e fiorini (191).

Niuna notizia ci è pervenuta onde sapere qual successo e fortuna corresse la Zecca di Filippo di Pellolo, e particolarmente dopo il quinquennio di sua obligazione, che dovea quasi compire col secolo; ma egli è certo che non molti anni appresso si istituì in Perugia una nuova Zecca coll' elezione di tre soggetti per formarne i capitoli (192). Questi si ordinarono nella stessa forma di quelli del 1395. (*Documento XII.*) a meno di qualche variazione che noi stessi andremo notando. I piccioli non doveano avere la P. fra due stelle come i primi, ma semplicemente senza quegli ornati, e vi si adduce per motivo acciocchè non si confondino con quelli di due danari, mentre questi del 1413. non doveano valerne che uno, e che non sono pervenuti alla nostra cognizione. Anche il quantitativo del numerario fu minore del 1395. Si vieta la coniazione de' sestini perchè ve n' erano bastanti al bisogno, i quali non potevano farsi nella nuova Zecca senza una licenza espressa del Magistrato. La maggior variazione può dirsi che s' incontri nella coniazione del fiorino, che dovea fabbricarsi anche in questa nuova officina, poichè mentre i fiorini di suggello del 1395. si doveano spendere meglio degli altri a quattro per cento, in quest' anno si stabilisce a cinque.

1413

Anche i tipi di esso fiorino doveano variare, poichè in questo del 1413. dovea essere in luogo del grifone una croce, ed in luogo della figura di S. Ercolano un P con l' epigrafe DE PERUSIA, dovendo improntare la voce EULISTEA nell' altro canto. Si aggiugne in queste nuove ordinazioni che i bolognini vecchi e gli anconitani che prima si spendevano a XXX. danari e V. soldi, i primi si spendano a XXXVIII. ed a LVI. gli altri. Finalmente un altro regolamento si leggé ne' seguenti termini, al che non fu provveduto nel 1395.

„ Ancho che a rechiesta del comparatore della det„ ta Zecca gli Auditori del cambio sieno tenute e deg„ gano acconciare ei banchi e le casse dei cambiadore, „ e tutte le monete che trovassero false ovvero bandite „ le deggiano talgliare „

Quantunque Perugia formasse già in qualche guisa porzione dei fortunatissimi stati Pontificj, e che il Sovrano di Roma già vi tenesse e Legati, e Vice-legati che a suo nome la governassero, sembra assolutamente che i perugini nella moneta serbassero per tutto questo secolo XV. la propria autonomìa ed un pieno arbitrio non meno che una decisa Sovranitá. Niuna circostanza, oltre il carattere delle epigrafi e tipi sempre autonomi in questo secolo, e senza alcun' indizio di altrui dominazione, il prova maggiormente, quanto il vedere che anche presso di noi la moneta della Pontificia Zecca romana era soggetta a que' saggi, ed a quelle variazioni e modificazioni, che dipendevano unicamente dall' arbitrio de' nostri Magistrati. Il Cardinal Garampi nella incompleta

1439

sua Storia della Zecca Pontificia, per mezzo di un libro della tesorerìa di Perugia di quest' anno 1439. esistente in Roma nell' archivio de' segretari di camera, ci fa conoscere una certa incostanza di saggio della moneta d' oro Pontificia che correva in Perugia, e giova perciò riferire le stesse parole di quel libro. *Florenus* (ducato) *auri de camera a die* 1. *Augusti* 1436. *usque per totum mense januarj* 1437. *valuit* (in Perugia) *bolon.* 41. ½. *et in sequenti anno finito die ultimo januarj praesentis anni* 1439. *valuit bolon.* 41. *et den.* 24. *et in mensibus februarj marti aprilis et maj proxime praeteritis valuit bolon.* 42. *haec attestantibus quampluribus bonis et fide dignis mercatoribus Perusinis* (193).

1452

Non tardò guari peraltro che la Pontificia autoritá si estese fra noi anche sull' oggetto della moneta, lasciando intatta però, come si disse, per tutto il secolo l' apparente autonomìa nei tipi e nelle epigrafi. Pietro del Monte veneto che governava questa cittá a nome della Corte romana, emanó una grida perchè in Perugia avessero un pieno corso i ducati papali di camera (194) a due bajocchi meno dei così detti ducati o fiorini papali battuti nel Pontificato di Niccolò V. (195) che forse non conobbe lo Scilla, e che o più non si trovano, o sono divenuti rarissimi, e così ivi sono descritti „ In li „ quali ducati da uno canto ce sono scolpte le chia„ ve con lo compasso (196) quactro con lettere che „ dicono *Sancta Romana Ecclesia* da l' altro canto è „ stampata la imagine de la Sanctitá sua in pontificale „ con lectere che dicono *Nicolaus Papa V.* „ Sono forse

queste le prime traccie ed i primi esempj di sovrana autorità Pontificia esercitata in Perugia in ordine alla moneta, non però sulla domestica Zecca, che autonoma si serbò ancora per più lustri. La monetaria officina non era forse in attività a Perugia in quest' anno, ma probabilmente sul pensiero di riattivarla in breve, affittando que' Magistrati le comunanze, e le pubbliche gabelle, si esentarono da ogni gravezza coloro che avessero introdotto in Perugia oro ed argento sodo e coniato e lavorato per uso della Zecca (197). Le stesse provvidenze si presero altre volte, e negli stessi termini anche nel 1488. (198) ed in altri anni negli stessi libri, ma per lo contrario l' argento coniato che sortiva dalla città e contado era soggetto ad una imposizione di un cinque per cento (199), provvisioni di pubblica imposta che io trovo fin dal 1391. (200) e che si ripetono negli stessi libri anche in altri anni anteriori e posteriori al 1452.

Proseguiva intanto l' Apostolica autorità a regolare anche in Perugia gl' importantissimi oggetti della moneta, ed avvenne perciò che per mezzo di Pontificio decreto si stabilì che XLV. de' nostri bolognini, come altri che correvano in Città di Castello, e XLV. anconitani vecchi dovessero costituire un ducato (201); e noi supponiamo che ivi si favelli di quei ducati papali che si incominciarono a battere nella Zecca Pontificia a somiglianza del ducato veneto nel 1432. sotto Eugenio IV. (202).

Che a'nostri Magistrati non si fosse ancor tolto ogni arbitrio ed ogni giurisdizione sul fatto della moneta, niuna circostanza in miglior modo lo prova, quanto una loro legge in cui si stabilisce che i bolognini vecchi ferraresi si possino spendere in Perugia e suo contado, e che non si possino cambiare a fiorini con agio (203); ma nella istituzione di nuova officina in Perugia l' autorità Pontificia più solennemente si palesò eziandìo, poichè avendo i Magistrati determinato di coniare i sestini, trini, e quattrini, nelle leggi che emanarono vi ebbe luogo eziandìo il Governator Pontificio, (*documento XV.*) oltre di che una porzione delle pene che s' ingiugnevano a' zecchieri in caso di loro mancanza, si dovea applicare alla Camera Apostolica, circostanza che per la prima fiata ci si fa incontro in questa perugina numismatica Storia. Quei regolamenti poi di questa nuova officina non si discostano gran fatto da quelli già altre volte emanati. Il quantitativo delle monete che dovea coniarsi si regolò in modo che in una libra di lega si doveano trar fuori 300. sestini, 680.de' trini, e 1020. de' quattrini. Si provvede con maggior sollecitudine a ciò che non si era fatto per lo passato ed alla migliore esattezza de' conj che ne' tipi doveano esser somiglianti a quelli delle stesse monete altre volte coniate, e sui conj stessi si aggiunse una nuova provvigione, poichè adoperati che fossero dallo zecchiere, questi dovea consegnarli al cappellano del Magistrato, per serbarli poi in una cassa nel così detto armadio de' ca-

1464

1467

tasti. Finalmente in quelle ordinazioni si stabilisce che il nuovo zecchiere dovesse dare una mallevadorìa di coniare in un anno delle sopradette monete non meno di 1200. fiorini.

Questa nuova officina non dovea proseguire che per un anno, e forse più innanzi non giunse; ma progettatosi di nuovo il riaprimento di altra Zecca, si giunse tanto innanzi che si stabilì perfino di fare una prestanza al nuovo zecchiere di 200. fiorini (204). Pochi giorni appresso si resero ostensibili al pubblico i capitoli (*documento XVI*). Anche questi stabilimenti si conformano in gran parte a quelli del 1395., poichè vi si ragiona principalmente della qualità della lega, della quantitá della moneta da trarsi di Zecca, del peso, dei conj, del locale dell'officina, della revisione della moneta, del modo di porla in commercio, e di altre nuove cautele di cui per lo innanzi non si era preso ragione. Furono esse quelle di consegnare una matrice de' conj ai Magistrati quando essi conj non erano in azione, come di depositarli intieramente nelle mani di essi terminata che fosse la stabilita condotta del maestro della Zecca. Ne ci fu mestieri come altre volte di ricorrere a Firenze onde procurarsi i conj e le stampe, poichè noi troviamo registrato un pagamento fatto in Perugia ad un tal maestro Corrado *qui fecit stampas pro facienda moneta Sextinorum, videlicet pro factura dictarum stamparum* (205). Ma dopo si utili ed opportuni preparativi sembra che la Zecca non si riattivasse fra noi così sollecitamente, e ci è lecito saperlo da un pubblico atto in

1471

1472

1473

cui si procede all' elezione di cinque Camerlenghi per regolare la nuova officina (206). Si dice in esso, *de quibus monetis cudendis et de Zeccha fienda in ipsa civitate pluries verba fuerunt facta, nulla secuta expeditione*. Vi mancava intanto il Pontificio permesso di cui non vi fù d'uopo negli anni antecedenti, e che liberamente si ottenne nell'anno venturo per mezzo di una speciale ambasceria fino alla somma di 1000. fiorini. In tale circostanza s' implorò dal comune di Perugia e si ottenne la revocazione di un decreto col quale si ordinava che in questa città non si spendessero che le monete dello stato Pontificio, avvanzando i Perugini una rimostranza, come il divieto di spender fra noi le monete fiorentine e sanesi era di gran ritardo e pregiudizio al commercio (207), e poco appresso il Pontefice Sisto IV. che non fù mai molto amico de' fiorentini, cercando più volte la rovina di quella Repubblica, e più de' loro capi, emanò un breve (*documento XVII.*) insieme con alcuni capitoli principalmente sulle monete false e tosate, ed una grida per regola e norma di ricevere e spendere in Perugia le monete dello stato, e le straniere che vi doveano correre allora. I fiorentini in quest' anno si confederarono con i perugini appunto per prevenire le intenzioni poco amichevoli che il Papa ed il Re di Napoli covavano da gran tempo contro quella Repubblica, ed i perugini stessi non potevano perciò senza offendere i legami e l' equitá di una stretta confederazione rigettare le monete della stessa Repubblica. Dopo tuttociò egli è ben facile il credere che i capitoli

1474

del 1471. si riassumessero (*Documento XV.*) e che si ponesse in attivitá nuovamente la Zecca, al buon regolamento di cui furono eletti o per meglio dir confermati Diamante Alfani, Carlo di Luca Alessi per approvatori, e per saggiatore Francesco di Angiolo Macinara orefice (208). In essi capitoli vi si stabiliscono i tipi e le iscrizioni. Da queste circostanze ivi esposte noi possiamo benissimo supporre che i sestini di lega ivi ordinati sieno alcuni della tavola III. N. I. II. III. IV. (*prospet. cronolog. &c. N. XXXVI.*) e siccome fra essi s' incontra pure qualche varietá di conio, si può quindi opinare che alcune delle dette monete sieno eziandìo delle Zecche antecedenti, e tanto più vi è luogo a crederlo perchè in quel documento (*XV.*) si ordina di doverle modellare alle monete battute per lo innanzi, ed alle migliori. In tal caso potrebbe non dispregiarsi l'opinione del Reposati (209) quando scrive essere una di queste la più antica moneta di Perugia che rimanga, mostrando anche una antichitá maggiore nella forma de' caratteri. Dalla descrizione di que' tipi (*Documento XV.*) sappiamo noi che il quattrino ordinato in quella Zecca fu la moneta della tavola III. N. V. (*prospet. cronolog. N. XXXVII.*) e siccome di questo conio stesso ne abbiamo potuti osservare anche altri di minor modulo, essi possono essere i piccioli o danari che in que' capitoli si ordinano degli stessi tipi del quattrino. La Croce ivi giá ripetuta si trova in più monete delle Zecche italiane di queste epoche stesse, come osserva le altre volte lodato Signor Viani (210), ed in questa numismatica sembra un costume progressivo

e non mai interrotto fino dai giorni del Magno Costantino, il quale per testimonianza di Zozomeno ordinò che nelle di lui monete questo segno salutare, e di comune reparazione si esprimesse (211).

Le altre provvisioni opportune di quel documen. (*XV.*) sono l'elezione del saggiatore, il divieto di mettere in corso le monete riprovate dai revisori, la proibizione al conduttore dell'officina di comperare per la nuova coniazione le monete vecchie e particolarmente quelle di Ferrara, come nemmeno il metallo o lega fusa ed ammassata da altre monete. A questi articoli stessi si fecero delle aggiunte e primieramente nel 1475. in cui o si volevano porre in esecuzione per la prima volta, potendo supporre che subito non avessero sortito l'effetto, o perchè se ne voleva rinnuovare l'osservanza. Tali sono gli articoli XIX. e XX. di altra mano e del celebre Stefano Guarnieri da Osimo allora Cancelliere di questo comune (212). In quelle nuove riformagioni si provvede principalmente a ciò che dovea praticarsi in caso che le monete per difetto de' conj e de' monetarj stessi fossero divenute viziose, come accadeva sì spesso nella numismatica antica (213), e quali maggiori cautele si dovessero avere in vista nel saggio delle monete. A nuove riforme furono soggetti poi in Perugia in quest'anno medesimo i bolognini ed i così detti anconitani, poichè l'illustre prelato Niccolò Perotti trattenendosi al governo di questa città, coll' avvedutezza de' Magistrati, e di alcuni probi cittadini e mercatanti emanò una legge per istabilire la valuta de' primi a XXIII. danari ed a XLVI. gli altri (*Docum. XVIII.*)

1475

Siamo sempre incerti peraltro se tali provvisioni avessero luogo prima degli anni 1476. e seguente, in cui si fecero anche due nuove aggiunte a' quei capitoli. (*Documento XV.*) Si ordinò con la prima che non si fabbricassero altrimenti i quattrini come si era già stabilito nel 1471. ma i trini in luogo di essi, monete di tre piccioli o danari. Ivi se ne stabiliscono il peso, la qualità della lega, ed il numero di essi per ciascuna libra. Il tipo dovea essere un grifone rampante, e non l'ippogrifo come malamente scrive il Muratori (214), entro uno scudo ovale, ed un P semplicemente con le iscrizioni DE PERUSIA — S. HERCVLANVS. A questa officina possiamo noi dunque assegnare se non tutte, alcune almeno delle monete della TAV. III. VI. VII. VIII. (*prospetto cronolog. ec. N. XXXIX.*), ma che come osserveremo, potrebbero condursi eziandìo al 1482. Dalle ordinazioni poi del 1476. e 1482. è varia in parte una epigrafe senza poterne da noi stessi accennare il motivo, poichè ivi si stabilisce che vi debba essere solamente DE PERUSIA, e nelle addotte monete si legge sempre AVGVSTA PERVSIA circostanza che potrebbe darci motivo a crederle anche di altra Zecca perugina di cui ci è fin qui ascosa ogni traccia di Storia. Qui ricorre per la prima fiata nella perugina numismatica il bel titolo di *Augusta* che portó Perugia anche nelle lapide antiche romane come quello di *Julia* nell' Anonimo ravennate. Ne abbiamo prodotte tre poichè passando fra esse qualche picciola variazione di conio, che bene non si celerà a coloro che diligentemente le osserveranno, si possono ben credere di tempi diversi. Fi-

1476

nalmente la nuova provvigione del 1477. aggiunta ai capitoli del 1471. (*Doc. XVI.*) altro non contiene che un ordinazione di coniare i piccioli o danari per la somma tenue di 100. fiorini in luogo di 100. fiorini di sestini fino d' allora ordinati. 1477

I due articoli del 1476. 1477. aggiunti a quelli del 1471. (*Docum. XVI.*) potrebbero indicarci una qualche ripristinazione di Zecca in Perugia circa quegli anni, e prima del 1482. Se dunque le ricordate monete si volessero credere piuttosto del 1482. egli è d' uopo sapere come in quest' anno i Magistrati diedero nuova condotta della loro Zecca per due anni a Francesco di Valeriano orafo di Fuligno detto il Roscetto, e ne combinarono i capitoli con esso, e coll' assenso del Vicelegato Monsignor Zane Patriarca antiocheno, e che si trovano in libro membranaceo di comunanze nella Cancellerìa del comune (215). I XX. capitoli della nuova Zecca, la quale dovea coniare sestini, trini e danari o piccioli si conformano per la maggior parte agli altri somiglianti contratti combinati antecedentemente sull'oggetto della Zecca, e particolarmente a quelli del 1471. già riferiti (*Documento XVI.*) ove noi, come fu avvertito, troviamo ordinati gli stessi tipi ed epigrafi delle nuove monete da coniarsi. Nelle ordinazioni di quest' anno peraltro leggiamo dei provvedimenti nuovi, che mancano in quelle del 1471. e che riguardano specialmente la prelazione da darsi fra coloro che sarebbero concorsi a prendere la Zecca sopra di se, a colui che avesse proposto di mettere nella lega maggior quantità di argento fino di copella, ed avesse promesso maggior copia di moneta 1482

da estrarsi dalla Zecca in ogni anno, e che in tutte e tre le qualità di monete non dovea essere meno di cinquecento fiorini, e l'obbligazione e promessa del Comune di dare allo zecchiere un locale per situare la nuova officina (126). Sebbene nei capitoli di quest'anno si provvedesse anche all'elezione de' saggiatori e revisori, su di essi si rinnovarono poi altre determinazioni, e nelle quali furono eletti a questi officj gelosissimi e di somma importanza Gio: Battista di Montemelino, ed Angiolo Paolucci per revisori, e per saggiatori Francesco di Angiolo, e Gregorio di Pietro (217). Ne è da supporre che fosse questa in Perugia la prima numismatica impresa dell' orafo da Fuligno, poichè il medesimo esponendo nel 1486. una supplica a questi Magistrati perchè volessero concedergli una casa per sua abitazione, espose loro essere oltre a dodici anni che dimorava in Perugia a trattar l' arte monetaria, aggiugnendo inoltre che questo era il costume di tutte le Zecche d' Italia. In seguito di questa dimanda i Magistrati accordarono a lui mercè i buoni servigj al pubblico prestati una casa per 30. anni fra quelle della cittadella nel monte di Porta Sole (218) ove furono le case di Ceccolino Michelotti demolite in gran parte in tempo di fazioni civili, le quali nel 1514. ed avanti che terminassero i 30. anni della concessione fatta all' orafo di Fuligno, furono restituite a quelli di sua famiglia (219). Anzi gli stessi Magistrati per mostrarsi a lui grati e benefici gli accordarono la cittadinanza eziandìo (220). Forse non fu che circa questi tempi quando l'orafo Roscetto dovè comparire in giudizio per esternare

1483

1486

1487

il suo parere sopra alcuni monetarj falsi di cui si era istruito giudizio in Perugia come si deduce da vecchia carta in una collezione di antichi patrj monumenti esistenti nella biblioteca Mariotti (221). Gli orafi di quel secolo erano bastantemente periti nell' arte scalptoria e d' incidere i metalli, ed a questa loro industria noi dobbiamo i primi ritrovati dell' incisione in rame e degli squisitissimi lavori di niello, che diverrebbero uno de' belli pregi di questo secolo illustre il poterli riprodurre con la stessa felicitá con cui si travagliarono nel secolo di cui parliamo, al quale accrebbe pure gran lustro il Finiguerra, come il Cellini nel secolo venturo orafi ammendue. Francesco di Valeriano non ignorava certamente quest' arte, poichè si sa essersi egli occupato nell' incidere e travagliare un sigillo per i Magistrati (222) e potè pertanto travagliar da se stesso i conj della nuova Zecca presa sopra di se.

1494

Avanti di lasciar questo secolo XV. si debbono osservare per noi stessi altri oggetti monetarj prodotti dalle numismatiche officine di Perugia entro questo lasso di tempo, ma che per mancanza di dati sicuri, non si sono potuti assegnare ad un' epoca certa e precisa, e che per essere essi oggetti monete autonome, fa d' uopo supporle di questo secolo XV., ed anteriori alla moneta Pontificia perugina di cui prenderemo ora a favellare. Quella della TAV. I. N. X. (*prospet. cronolog. N. XLIV.*) d' argento ripete ad un dipresso gli stessi tipi, e le stesse epigrafi giá riferite, e che con tutte le altre meglio si

esporranno nel prospetto cronologico da porsi in fine. In essa il Santo Patrono è di figura intiera, mentre altrove non è espresso che il semplice busto. Dovendo menar giudizio sulla forma de' caratteri, sempre indizj più certi nella numismatica, che nella lapidaria, quante volte ne sieno esatti gli apografi, non avendone noi peranche potuti consultare gli originali, si dovrebbe credere una delle più vetuste monete d' argento della perugina Zecca. Appena dubitiamo che anteriore al secolo XVI. sia l' altra del N. XI. della stessa tavola (*prospet. cronolog. N. XLV.*) ripetendo i tipi giá conosciuti con qualche notabile variazione. E' inedita e si produce dal pubblico Museo di Perugia. Poco variano dalle giá esposte i N. XII. XIII. della stessa tavola I. (*prospet. cronolog. N. XLVI. XLVII.*) a noi comunicate dal sig. conte Viani che conserva nella copiosissima sua collezione, e si producono ammendue, poichè mostrando variazioni negli ornati dell'epigrafi, ci bastano queste picciole circostanze per assicurarci della varietá de' conj. Accade di trovarne poco diverse da quelle VII. VIII. della tavola II. anche di lega, e tali sono le giá riferite TAV. III. N. IX. X. (*prospet. cronolog. N. XLVIII. XLIX.*) somiglianti quasi ne' tipi, ma varie in una iscrizione. Porremo termine a questo secolo con una notizia numismatica serbataci giá dalle altre volte ricordato Luca Paccioli nel suo trattato d'abbaco impresso appunto circa la fine di questo secolo e nello stess'anno 1494., e di cui si può credere che egli favelli ricordando alcune monete d'oro alla perugina Zecca straniere, ma che in Perugia con altre

correvano . „ Conviene aver notizia di cinque varietá d'
„ ori che alle volte nominaremo , che giá molto per la
„ Toscana si usavano, ed anche in parte si usano ne' lo-
„ ro conti nominarli: de' quali l'uno è detto ducato, l'
„ altro fiorino a oro , l'altro fiorino a fiorino , l'altro
„ fiorino a Papali, el quinto fiorino a piccioli . Per la
„ notizia de' quali nota che il ducato non specificando
„ altro, sempre s'intende veneziano (223), e sopra quel-
„ lo si governa al più il traffico . Il fiorino a oro s'in-
„ tende soldi XX. Il fiorino a fiorino vale soldi XXIX. Il
„ fiorino a Papali vale soldi XC. e sono quelli che usa
„ la camera di Peroscia . Il fiorino a piccioli vale soldi
„ 100. cioè lire 5. e fra quello che corre in Peroscia a
„ traffico e così al Borgo nostro e alla cittá di Castello,
„ avvegnache l'uno di questi sia meglio degli altri „.

Col terminare del secolo XV. si può dire che avesse fine in Perugia la numismatica Autonomia. Se nel declinar di quel secolo stesso la Pontificia autoritá si era contentata di accordare ai nostri Magistrati il permesso di battere moneta in ogni metallo nella propria Zecca , senza porvi alcun segnale di Pontificio dominio; nel secolo XVI. e quasi ultimo della perugina numismatica vi si espressero tutti i segnali del loro potere e della Chiesa , riuniti a que' tipi domestici e a quelle epigrafi che la perugina Zecca usò nelle monete autonome, e dalle quali, come in Grecia che gli urbici tipi passarono nelle monete Cesaree , così presso di noi passarono nelle monete Pontificie, che a somiglianza di esse coll'Eckhel ed altri numografi si possono ben chiamare monete officiose. Erano

già corsi più lustri che la Pontificia autorità avea ogni diritto acquistato sul politico stato delle cose di Perugia, la quale contavasi una porzione degli stati Apostolici, ma essa non pose che tardi nella propria moneta le marche di questa sovranitá, e si può dire che in ciò essa si assomigliasse all'antica Atene, la quale sebbene divenuta cittá dell'Impero, non occupò che tardi e sotto il regno di Vespasiano la superficie dello monete con i nomi ed i ritratti de' Cesari, se pure sono esse legittime.

Che fosse Zecca in Perugia ne' primi anni del secolo XVI. e nel Pontificato di Giulio II. non può dubitarsene per i documenti che ne abbiamo. Vi presiedeva l'illustre cittadino Alfano Alfani, carica ben degna ai suoi meriti letterarj e politici, che noi stessi abbiamo esposti altrove (224), e che nel secolo scorso a Londra non solamente la coprì l'immortale Newton, ma fu offerta eziandio al profondo filosofo Klarch (225). L'Alfani pertanto nel settembre di dett'anno ebbe lettera dal Cardinal di S. Giorgio Camerlengo di S. Chiesa (226), colla quale gli si ingiugneva di far battere a zecchieri in Perugia i bolognini, e che XLVIII. di essi dovessero costituire dieci grossi chiamati giulii (227), della lega degli altri bolognini, ed altre monete di XXIV. danari. Nuove istruzioni si diedero all'Alfani in quella lettera per togliere con più facilitá dal commercio monete false, adulterate e tosase (228), ed in ordine alle monete di Firenze e del Ducato d'Urbino che attese le vicinanze se ne erano molte introdotte fra noi.

1507

La Zecca di Perugia era forse ancora nelle mani del Roscetto, o meglio de' suoi eredi, ma poco appresso fu data ad un tale Federico Trippa orefice, che avea per saggiatore un'altro orafo per nome Filippo (229), il quale Federico per tale occupazione ebbe anche delle differenze con i Magistrati che gli proibirono di coniar più monete (230), ma quelle peraltro si conciliarono a suo favore, e con vantaggio dell'offesa sua riputazione proseguì ad occuparsi nell'officio di zecchiere avendone ottenuta nuova licenza con varie cautele e provvedimenti presi dalla saggezza dello stesso Alfani (231). Se in tempo di questa sua condotta la quale non può sapersi quanto durasse, si coniò in Perugia una monetina d'argento coll'arme Pontificia da un canto, ed un P dall' altro unitamente all' epigrafe AUGUSTA PERUSIA riferita dallo Scilla (232), e che non ci è caduto in sorte di osservare giammai, non può accertarsi, poichè il Pontificato di Giulio II. avendo incominciato dal 1503. fino al 1513., una tal moneta poteva essere escita dalla Zecca del Roscetto anche prima del 1509. Dicasi lo stesso dell' altra riferita dal Fioravanti (233), dallo Scilla (234) e riprodotta nuovamente da noi TAV. III. N. XI. (*prospet. cronolog.* N. *LIII.*) Cominciano intanto nella perugina Zecca a farsi vedere le chiavi indizio del pacifico dominio Ecclesiastico, e delle quali come insegna tolta da' Sovrani di Roma hanno parlato più scrittori Ecclesiastici (235). Il Fioravanti vorrebbe collocare questa moneta nel 1506. ed è ben da credere che le monete perugine di Giulio II. non sieno anteriori a quest'anno, in cui egli stesso si recò

1509

1510

a Perugia per ricuperarla alla Sede Apostolica ritogliendola così alla tirannide di pochi cittadini che se n'erano resi gli arbitri (236).

Fu assai più felice il Pontificato di Leon X. per la monetaria officina di Perugia, e perciò di nuovi e preziosi oggetti più feconda divenne. Non così sollecitamente questo gran principe degno veramente dello splendor di Roma ascese al Trono Pontificio, che la Zecca perugina non fu certamente una delle ultime sue cure. Cominciò a favorirla nel secondo anno del suo pontificato, dal confermare con un breve speciale (*Documento XIX.*) l' intrapresa della Zecca che i Magistrati aveano dato al nuovo zecchiere Pietro Reali da Gubbio, e fu allora inoltre che lo stesso Magistrato comperò dagli eredi di Bernardino Meniconi per formarvi la nuova monetaria officina quelle case situate dirimpetto alla fabbrica stata già per uso del pubblico studio, ed ove poi nel 1623. furono trasportati i libri che Prospero Podiani lasciò a questa cittá. Non passó guari che i Magistrati stessi avendo sperimentata la buona condotta dell' illustre Alfani divenuto giá in Perugia Tesoricre Apostolico, lo crearono soprastante alla Zecca unitamente a Ridolfo degli Ascagnani, e Gio: Battista Anastagi per saggiatore, che il Pellini (237) chiama uomo pratico e molto in somiglianti cose diligente. Con il Reali dunque convenne il nostro comune di coniare monete d'oro, d' argento e di lega con le Pontificie insegne, ed uno de' principali motivi che mosse il Pontefice a favorire la perugina Zecca, fu certamente la predilezione che nudriva

1514

driva per questa illustre città, e come egli stesso nel suo breve si esprime. Non erano corsi peraltro che assai pochi mesi da che i perugini poterono godere del beneficio Apostolico, che dalla officina del Reali sortirono alcune monete vietate le quali esso non dovea coniare, come i quattrini e sestini di vecchio conio. La frode fu palese ben presto in Roma, ed il Cardinale Legato di Perugia Antonio Ciocchi nel settembre di dett' anno spinse ai Magistrati una sua lettera di lagnanza, manifestando loro il risico che correano di cadere nella Pontificia indignazione; aggiunse inoltre che in Roma fu incarcerato un perugino detto Negro de' Negri con e quegli che spendeva e poneva in commercio tali vietate monete; ma tanto bastò ai Magistrati stessi perchè subito vietassero allo zecchiere la coniazione delle dette monete (238). Questi sestini medesimi fabbricati in Perugia contro il divieto per la coniazione di essi, furono tolti nuovamente nel 1516. dalla pubblica autorità nel contado di Chiusi ad un tal Giovanni di Castiglion della Valle che li avea recati colá per farne traffico, e siccome lo stesso Giovanni ne avea spinto a questi Magistrati delle querele, la Repubblica sanese, e di cui era suddita la cittá di Chiusi, dovette scrivere agli stessi Magistrati mostrando con quanta ragione gli officiali della mercanzìa di Siena aveano tolto e spezzato queste monete adulterine, e che perciò non poteano aderire alle istanze dello stesso Giovanni che le ripeteva, che anzi la stessa comunità di Siena ebbe in questi termini da esprimersi con i nostri Magistrati.„ Et v. s. de questi sextini ne portano carico perchè si

„ parla publice come si battono nel dominio vostro, et
„ avendoli poi sbanditi di costá quelle non si maravigli-
„ no se di quá non li vogliamo „ (239).

Lo Scilla sarebbe inclinato a credere (240) che la prima moneta coniata in Perugia sotto il di lui Pontificato sia quella data da noi TAV. II. N. II. (*Prospet. cronolog. N. LVI.*) e che con maggiore esattezza di quegli scrittori che l'hanno data, produciamo da questo pubblico gabbinetto archeologico. Nella collezione del ch. numografo Sig. Bartolommeo Borghesi n'esiste altra poco dissimile ma bene di conio diverso come insegna particolarmente la posizione del grifo rampante e coronato. Ma le chiavi e Pontificia tiara se ci assicurano esser moneta Papale della perugina Zecca, non sono indizj bastanti per crederla assolutamente di Leon X. come vorrebbe quel numografo.

Allora i perugini usando interamente del Pontificio beneplacito, non mancarono di onorare la domestica Zecca colla coniazione delle monete d'oro. Esiste tutt'ora nel Museo Oddi uno Zecchino, e che meglio potria chiamarsi ducato o fiorino d'oro Papale, descritto dallo Scilla (241), ed altro poco diverso ma pure con qualche variazione ne'tipi come può osservarsi TAV. I. N. I. II. è nella Cesarea collezione di Vienna, come meglio si noterá nel prospetto cronologico (*Num. LVIII. LIX.*), e che forse non conobbe lo stesso numografo. Sono elleno due monete di molta rarità, affatto prive di pontificie insegne, ma quel picciolo stemma situato prossimamente al Santo Patrono è ben sufficiente per riconoscerle del Pontificato di Leon X. Esso è l' arme del Cardinale Legato Antonio Ciocchi di S. Savino in Toscana

del titolo di S. Vitale, che fu inaugurato a questa Pontificia legazione di Perugia nel marzo del 1513. ed avendola ritenuta fino all' agosto del 1516. (242), egli è necessario supporre tali monete di quest' epoca. Fa d' uopo dunque correggere lo Scilla il quale avendo tolto lo stemma del Ciocchi per quello del Cardinale Gio: Maria del Monte poi Giulio III. somiglianti a dir vero fra loro, ripose queste monete nel Pontificato di Paolo III. supponendo forse che quel Porporato fosse alla legazione di Perugia in tempo di questo Pontefice, il che non avvenne, e Gio: Maria del Monte fu solamente Vicelegato in tempo della sua prelatura nel Pontificato dello stesso Leon X. Potrá chiudersi la storia di queste due monete d' oro con una riflessione erudita intorno alla figura del S. Patrono. Sebbene le monete sieno del secolo XVI. ciò nonostante il Santo medesimo indossa la casula o pianeta „ tutta serrata „ diremo noi con le parole di un nostro chiaris- „ simo amico (243) „ come in antico era ai Greci ed „ ai Latini comune, e che oggi con molta maestà i pri- „ mi mantengono, lodati perciò da Vespasiano fiorentino „ nella vita di Giuliano Cesarini Cardinale parlando del „ Concilio di Firenze; e giusto in quel tempo vale a di- „ re nell' inoltrarsi del secolo XV. sembra che i Latini co- „ minciassero ad adottar l' uso di farvi delle aperture per „ dar luogo alle mani, e che nel XVI. secolo si aprisse to- „ talmente, e si facessero men grandi come quelle che „ oggi costumansi „. Fu uso pertanto presso i Latini di rappresentare i Santi Vescovi più frequentemente con la

pianeta, come con la dalmatica lo fu presso i Greci (244). Del rimanente lo Scilla potea essere bastantemente istruito dal giulio d'argento TAV. II. N. III. (*prospet. cronolog. N. LX.*), e da un mezzo paolo con gli stessi tipi da noi descritto nel prospetto cronologico (*N. LXI.*) che egli ben conobbe (245), ove allo stemma dello stesso Leon X. va riunito quello del medesimo Cardinale Ciocchi che fu coniato in tempo della sua legazione, non altrimenti che la moneta o mezzo grosso TAV. II. N. IV. (*prospet cronolog. N. LXII.*) di qualche rarità, ove sono ripetuti gli stessi tipi e le stesse epigrafi che s'incontrano nelle monete d'oro già riferite.

Con altro documento da noi scoperto non potrá revocarsi in dubbio che nel 1516. fosse in piena attività la Zecca fra noi. E' questo un breve dello stesso Leon X. (246) col quale si ordina al Luogotenente del Legato in Perugia di non rimuovere dalla officina monetaria un Lautizio e Cesarino figliuolo, come sembra, di quel Francesco di Valeriano Rosetto zecchiere in Perugia nel secolo antecedente, ai quali si disputava quella locazione, e che ancora teneva Pietro Reali (247), ingiugnendo inoltre che niuna innovazione si facesse sugli oggetti della Zecca fino alla venuta dello stesso Cardinale Legato. In virtù dunque del beneplacito Pontificio sembra certo che i nostri Magistrati fermassero con Cesarino medesimo e Lautizio quel contratto (*Documento XX.*) in vigore del quale doveano eglino fabbricare bolognini vecchi, e dalla descrizione de' tipi che ivi si trova si deduce essere la moneta della TAV. I. N. VI. (*prospetto cronolog. N. LXIV.*)

1516

1517

In quel protome come in altri somiglianti della stessa tavola, ci cade in acconcio fare una nuova osservazione nel modo con cui benedice il S. Vescovo ivi espresso col suo nome preceduto da una crocetta equilatera (248). Tiene esso sollevate tre sole dita, ed è quella benedizione usata dai Latini, e descritta giá nel sinodo del 1009. che si attribuisce a S. Ulderico Vescovo di Augusta e riferito dal Menardo (249). Doveano essi zecchieri fabbricare anche i soldini TAV. II. N. I. (*prospet. cronolog. N. LXV.*) i quali fra le perugine monete che rimangono non sono forse le più comuni. Può dedursi da tutto ciò che la Zecca assunta dal Reali da Gubbio fosse di assai corta durata, se in quest' anno e nel seguente erano a quell' officio Cesarino e Lautizio. Poco dopo e per maggior solennitá del contratto, e per serbare le maggiori cautele altre volte osservate, si crearono Tarquinio Perinelli depositario, ed un Camillo di Bonifacio suo coadiutore (250) unitamente ad altri soggetti in qualitá di revisori (251). Da una nuova obligazione che Cesarino aggiunse a quella prima scritta (252), di prendere e ricevere tutti i sestini coniati da Mariotto di Marco da Urbino, abbiamo notizia di un altro zecchiere stato in Perugia, ma di questa sua incombenza non si è potuta rintracciare un' epoca certa. Forse nella prima scritta di quel contratto non fu ben calcolato il numero de' sestini e soldini che Cesarino dovea trarre da ogni libra di lega, ed accadde perciò che pochi giorni dopo quella coniazione le nuove monete erano divenute oggetto di monopolio, e si estraevano perciò fuori di cittá con illecito commercio.

Avvertiti i Magistrati per tempo, ottennero dal Vicelegato ampio permesso di aumentare un sestino, ed un soldino per ciascuna libra di lega, e così de' primi se ne doveano trarre 44. in luogo di 43. e 70. de' secondi in luogo di 68., o 69. alle quali nuove riforme si obbliga lo stesso Cesarino (253). Il vantaggio ed il lucro che potea derivare da queste nuove disposizioni dovea cedersi dallo zecchiere al comune, il quale zecchiere si obbliga con nuova scritta, (*Documento XX. scritta seconda*), ed in cui si conviene del modo di pagare i creditori de' sestini vecchi recati in Zecca, e degli appuntamenti ai revisori, al depositario, e computista, e da questa seconda scritta medesima sembra che esso Cesarino dovesse coniare ancora i quattrini papali, potendosi credere che essi sieno alcuni di quelli della TAV. III. N. XII. XIII. XIV. (*prospetto cronolog. N. LXVI. LXVII. LXVIII.*)

Si riteneva la legazione di Perugia da Bernardo Tarlati Cardinale di Bibienna (254), e sotto questo di lui governo potè benissimo escire la prima delle dette monete dalla Zecca di Cesarino. Lo Scilla descrivendola (255) non conobbe i due cornucopj nell' esergo come l' insegna gentilizia dello stesso Porporato, malamente chiamandoli bastoni incrocicchiati, e forse non seppe come quel Lione che tiene un globo sotto il piede diritto dinanzi, fu una insegna particolare di quel Pontefice (256) e che in Firenze si vede ripetuta ne' pubblici monumenti Medicei. Il Bellini (257) pubblicò una moneta perugina alquanto diversa anche per la mancanza dei due cornucopj decussati,

e perciò noi non sappiamo se essa sia un nuovo oggetto della perugina Zecca sotto il Pontificato di Leon X. o veramenre la stessa da lui inesattamente riferita . Ma il ch. Sig. Borghesi dalla sua ricca e scelta collezione ci ha comunicato quella del N. XIII. della medesima TAV. III. con gli stessi tipi ma variata nell'esergo dalla parte del Lione senza che da noi si possa intendere il vero significato di quelle cifre e di quei segnali.

Nonostante la protezione del Pontefice che godevano l'orafo Cesarino ed il suo socio Lautizio, eglino forse in questa importantissima intrapresa si diportarono in modo da non rendere pienamente soddisfatti i perugini Magistrati, i quali vietarono a loro di coniare monete sotto qualunque pretesto (258), sebbene a quell'officio liberamente tornarono con la garanzia di nuovi capitoli, che combinarono d'accordo con i Magistrati medesimi. (*Documento XXI.*) Una buona parte degli articoli stessi si sono modellati agli altri già riferiti, e si stabilisce in que' provvedimenti che 15. grossi o giuli abbiano da costituire un oncia, e 30. anconitani, che nuovamente si doveano battere nella nostra Zecca, doveano formare un'oncia similmente. Si doveano fabbricare i bolognini come per lo passato tanto nel numero di essi che nella qualità della lega; che un'oncia di soldini dovesse contenerne dai 68. ai 70., e che per essi si dovessero far nuove stampe. Si ordina inoltre che de' sestini, i quali doveano essere con i tipi dei giá battuti altre volte, ne dovessero andare da 28. a 29. per oncia, e questi che sono chiamati moneta nera (259) non si doveano coniare che due volte nella

1518

1520

settimana, a meno che per maggior bisogno non si ordinassero in più copia, riserbando gli altri giorni alla coniazione dell'argento. Sotto questa nuova condotta pertanto è da credere che si coniasse il così detto grosso TAV. I. N. V. (*prospet. cronolog. N. LXXII.*) colle stesse insegne gentilizie del Cardinale da Bibienna ne' due cornucopj decussati, e gli altri due TAV. II. N. VI. VII. (*prospet. cronolog. N. LXXIII. LXXIV.*) con un' altro ben vario da noi dato nel prospetto cronologico (*N. LXXV.*), poichè in questo contratto del 1520. si parla di grossi che tali sarebbero essi da chiamarsi nel linguaggio de' numografi Pontificj, piutosto che giulj. I trini nel nuovo contratto era vietato di fabbricarli fino a nuovo ordine. Sieguono inoltre delle istruzioni per i saggiatori, e determinandosi ivi il numero degli artefici che doveano travagliare nella Zecca, si vuole che il conduttor Cesarino non possa tener più di cinque *stampatori*, e cinque *spianatori*. Nella deliberazione poi del Magistrato per conferire a Cesarino la Zecca, si trova eziandìo l' elezione di quattro officiali, che furono lo stesso Alfani, Tommaso Schiatti, Apollonio Anastagi, e Gio: Paolo Caporali, e per depositarj gli eredi di Tarquinio Perinelli. Non sappiamo per quanto tempo proseguisse questa nuova impresa di Cesarino, e quali ne fossero i posperri successi, mentre tutte le monete ivi descritte da noi non si conoscono, ma lo troviamo ancora in Perugia nel 1525. e come orafo di professione vi travagliava una nave d' argento pel palazzo de' Priori, e per un nuovo e magnifico ornamento della copiosa loro argenteria, la quale collocata sopra alcune

ruote, ne' sontuosi banchetti girava ripiena di confetture intorno ai commensali (260).

Nel breve Pontificato di Adriano VI. non si sa per alcun monumento che si coniasse moneta in Perugia; ma nello stess'anno di sua elezione Matteo Ugonio nostro Vicelegato unitamente ai Magistrati, potendo dubitare che anche in Perugia si introducesse la fabbricazione dei trini e di altre monete spurie, che fabbricandosi in alcuni luoghi dello stato se n'erano di essi molti introdotti in Perugia, ne emanarono un solenne divieto, e perchè di essi trini anche de' buoni non se ne introducessero al monte di pietá soverchiamente, si ordinò a quegli officiali che in ogni pagamento tanto da farsi che da prendersi non si ricevessero ne dassero de' trini oltre alla quinta parte della somma (261). Nuovi provvedimenti presero quindi i Decemviri nel 1531. sul modo di regolare i prezzi di alcune monete dette cinquini, in cui si fece una diminuzione di uno per 20. (262). Sembra poi che neppure fosse Zecca fra noi nel Pontificato di Clemente VII. il quale non fu molto bene affetto ai Perugini, poichè eglino non presero gran parte negli affari della sua potente famiglia. Rimane ciò nonostante un breve (*Documento XXII.*) col quale ai nostri Magistrati concede il permesso di coniare i grossi d'argento detti Clementi, e che lo Scilla ragguaglia quasi ad un paolo e mezzo (263), sebbene il Carli porti varie opinioni intorno alla valuta de' Clementi (264), i quali secondo esso si incominciarono a coniare in Roma nel 1527. Se in Perugia poi si facesse uso del beneplacito Apostolico noi non possiamo

1522

1531

1533

assicurarci, ma si potrebbe credere ben di no, poichè dalla data del breve alla morte del Pontefice non corsero che otto giorni. Gli stessi Clementi poi appena rimangono della Zecca di Roma, sebbene si proseguissero a battere fin sotto Giulio III. e sono essi rari talmente nelle collezioni e Musei, che si può ben dire con lo Scilla essersene perduto col nome ogni traccia. Ma il miglior sistema della moneta che incessantemente si debbe cercare dalla potestá governativa, si può dire che sempre tenesse lodevolmente occupati i nostri Magistrati. Essi nell' anno stesso unitamente al Vicelegato emanarono un decreto non-tanto per isbandire i trini di non legittima Zecca, ma per fissare il quantitativo di XX. quattrini delle Zecche di Lucca, di Siena, di Firenze, e di Roma detti della quercia del Pontificato di Giulio II. costituente un grosso, poi aumentati a XXI. (265), e tre di essi quattrini furono sostituiti a quattro trini di giá sbanditi (266).

1534 Fu assai più prospero il Pontificato di Paolo III. per la perugina Numismatica. E' da premettersi intanto che nell' anno primo del suo principato con lettera Apostolica al commissario dell' Umbria tolse alcuni disordini fra le popolazioni di questa provincia insorte a motivo di alcune monete coniate in Perugia e Fuligno (267). Ma non così sollecitamente fu egli ricoperto della Pontificia tiara, che i perugini sempre solleciti degli antichi loro meriti e prerogative, inoltrarono al di lui Trono una solenne ambasciata composta di Lucalberto Podiani, che presto vedremo fra i primi ribelli a questo Pontefice, e di

1535

Ristoro Castaldi (268) e Lucalberto Graziani onde implorare molte grazie che ottennero da lui, fra le quali vi fu quella di coniar moneta d'oro, d'argento e di lega con le insegne urbiche e Pontificie (*Documento XXIII.*). In seguito dell'ottenuto permesso i Magistrati concessero l'impresa della Zecca per tre anni a Giovanni Maria de Bosi da Reggio e ad un suo compagno Leonardo Cesone da Parma, e con i quali ne furono stabiliti i capitoli di convenzione (*Documento XXIV.*). Poco appresso il Magistrato e Vicelegato nuove leggi emanarono sopra questo stabilimento monetario per meglio favorire quei zecchieri, poichè senza il di loro permesso non si potea estrarre fuori di Perugia alcuna quantitá d'oro e di argento, che anzi se ne invitavano i possessori a recarli in Zecca; ed a questi nuovi provvedimenti si unirono altre riforme sul modo di spendere i soldini che correvano ancora in commercio, rinovando inoltre quella legge del valore di quattro quattrini per un bajocco (269).

Niuna moneta di lega si conosce per noi battuta in Perugia nei giorni di Paolo III. ma non manchiamo per avventura di quelle d'argento. Quella della TAV. II. N. VIII. (*prospet. cronolog. N. LXXVII.*) che seguendo i numografi di questa classe chiameremo mezzo paolo piuttosto che paolo, si coniò in Perugia fra il 1535. al 1539 ne' quali anni fu Legato il Cardinale Marino Grimani di cui porta lo stemma nel rovescio unitamente al grifone urbico conforme le petizioni fatte al Pontefice, e la grazia ottenutane. V' è altra somigliante moneta ove in

luogo dello stemma del Legato vi è una semplice Croce equilatera, ed è così anche dallo Scilla descritta. Siamo intanto avvertiti dal ch. signor Borghesi che il diligente e perito numografo suo padre postillando, come si disse, lo Scilla medesimo notò quella croce come lo stemma del Cardinal Gaddi, e su di questa persuasione gli diede la legazione di Perugia che mai ebbe. Ivi la stessa Croce si deve riguardare come una semplice porzione dello stemma del medesimo Cardinale Grimani che si vede nel grosso della TAV. II. N. VIII., e nell' altro vi si è collocata la semplice Croce che nel suo stemma è in campo fra le prime sbarre perpendicolari. Si è già osservato come in altre nostre monete i soli cornucopj si collocarono per lo stemma del Cardinale di Bibienna. Metá di mezzo grosso, ma che nel nostro attuale numismatico linguaggio diremo mezzo grosso, chiama lo Scilla medesimo l' altra monetina d'argento TAV. II. N. IX. (*prospet. cronolog.* N. LXXIX.) di molta rarità, e dopo qualche lasso di tempo ritorna nella nostra Zecca il S. Patrono in abiti pontificali ed in attitudine di benedire. Osservisi eziandìo come il disegnatore e direttor de' conj ha avuto anche l' intelligenza di rappresentargli il pastorale diviso in tre parti, come dovrebbe essere (270), e questa moneta è forse il bolognino ricordato ne' capitoli fatti con Gio: Maria de' Bosi, essendoci ascosi peraltro ed ignoti del tutto i bajocchi ed i soldini che ivi si ricordano.

La Zecca perugina sotto questo Pontefice produsse eziandìo delle singolasissime monete d'oro, divenute ben rare e di somma importanza per la storia della nostra

Numismatica. Noi possiamo esibirne per fino a tre TAV. I. III. IV. V. (*prospetto cronolog.* N. LXXX. LXXXI. LXXXII.) ben varie fra loro nella espressione de' tipi, che chiameremo piuttosto scudi d'oro, che con altra denominazione, uniformandosi così anche ai capitoli fermati col Bosi, poichè ivi per gli scudi non si possono intendere che queste monete d'oro (271). Il primo di essi scudi che porta lo stesso stemma del Cardinale Grimani con Crocetta equilatera, si dovrà dire che sortisse dalla Zecca perugina fra il 1535. al 1539. per le ragioni esposte di sopra, e potendo forse avere relazione allo stesso stemma la Croce equilatera e romboidale che chiude in mezzo il civico grifone degli altri due scudi IV. V. potrebbero essi spettare all'epoca stessa, come noi ne siamo interamente persuasi (272). Possiamo correggere intanto nuovamente lo Scilla quando scrive (273) che la bella epigrafe ECCLESIASTICA LIBERTAS abbia relazione alla sagacità dello stesso Pontefice allorchè discacciò da Perugia Gio: Paolo Baglioni che se n'era quasi impadronito, e quando Paolo III. vi fabbricò la cittadella, onde porre ogni freno alla civica sedizione. Ma Gio: Paolo Baglioni il più potente cittadino del suo tempo il quale a sua piena voglia ed arbitrio disponeva degli interessi della patria, terminò i suoi giorni in Roma nel 1520. e nella mole Adriana, ove contro la fede promessa vi fu racchiuso da Leon X. appunto per liberar Perugia dalla sua tirannide, e restituirla al pieno e pacifico possesso della Chiesa. Ma la bella epigrafe LIBERTAS ECCLESIASTICA unica

forse nella numismatica Pontificia, viene assai bene illustrata dai monumenti della nostra Storia senza andare vanamente in traccia di altri aneddoti. Non mancavano certamente a questo Pontefice, che illustrò il Trono dalla fama delle sue grandi azioni, nè avvedutezza nè saggia politica per dissipare e nascondere sotto il titolo di *Libertà Ecclesiastica* ogni semenza che potea rimanere ne' perugini di politica libertá e di sedizione. Egli ne conosceva il carattere, e non ignorava che nel Pontificato del suo antecessore i perugini stessi aveano grandemente favorito le cose de' Fiorentini quando scacciarono i Medici per ricondursi all' antica libertà repubblicana, ed alla morte di quel Pontefice stesso avea veduto rinovarsi in Perugia la tirannide e la sedizione medesima accompagnata da quelle sciagure che ne sono indivisibili sempre, e che vi riportò Ridolfo Baglioni nepote di Gio: Paolo. Ciò posto, in quest' anno medesimo 1535. col suo assenso si stabilì in Perugia un nuovo popolare consiglio di 300. uomini, il quale probabilmente per di lui volere si chiamò consiglio paolino dell'*Ecclesiastica Libertà*, i di cui capitoli rimangono ancora fra gli atti decemvirali (274). Questo nuovo provvedimento durò fino al 1540. epoca, come vedremo, di nuove pubbliche calamitá, poichè nell'anno 1539. se ne ripristinarono e le leggi ed i consiglieri (275). In quelle monete poi si volle esprimere non tanto l'autorità di quel consiglio locale, in ossequio ancora del Pontefice che può riguardarsi come il suo principale istitutore, ma quella eziandìo degli stessi Magistrati nelle sigle *Perusinus Senatus* Po-

pulusQue , e *Senatus PopulusQue Perusinus;* e così mentre fra noi si voleva esternare una certa modestia riunita ad una tal quale gelosìa di governo, si venne a rinnovare l'uso di quelle vecchie pubbliche formole di antiche costituzioni delle Colonie romane, nelle quali appunto col nome di Senato venivano contradistinte le primarie Magistrature , e di che sono gli esempj assai frequenti nelle Iscrizioni greche e romane . Questo Magistrato medesimo non dubitò poi d' impiegare a beneficio della nuova Zecca del Bosi una porzione della pubblica argenteria facendone prestanza allo zecchiere per convertirla in moneta (276). Mentre la corte di Roma inculcava anche a Perugia l'osservanza del divieto che sbandiva i quattrini di tutte le Zecche fuorchè della sua e di quelle di Lucca e di Siena, e ne proponeva il modo con cui essi si doveano spendere , i nostri Magistrati aveano in animo per la pubblica utilitá di coniare nuovamente monete picciole, decretando intanto che cinque quattrini delle ricordate Zecche si dassero per ogni bolognino (277). Che la Zecca poi fosse in piena attivitá in questi anni medesimi , niuna circostanza meglio lo prova , quanto il vedere che per la morte di un Mariotto saggiatore fu eletto allo stesso officio un tale Ponterella orefice (278). Faceva egli di mestieri provvedere alla pubblica utilitá anche per secondare le intenzioni di Monsignor Jacopo Narducci Vicelegato di Perugia , coll' allontanare una strabocchevole copia di bolognini e quattrini della Zecca di Camerino , che con gravissimo danno della propria e domestica moneta si era introdotta in questa cittá. Que'

1536

1537

1538

Magistrati pertanto cui allora principalmente spettava l' interessantissimo oggetto della moneta, sulla relazione di più distinti cittadini deputati all' esame dell' oggetto medesimo, furono di parere che i bolognini e soldini di Camerino si sbandissero affatto, che i quattrini della stessa Zecca si avessero da spendere a ragione di XXI. al grosso, ed a que' provvedimenti se ne aggiunsero altri di non minor conto, e riguardavano specialmente la nuova coniazione dei mezzi quattrini, la quale però sembra che non si effettuasse, ed il quantitativo di quattro bolognini costituenti un grosso; si accrebbero altre leggi sul modo di spendere i trini della Croce per mezzi quattrini, i quali finchè furono sospesi rimasero in deposito all' udienza del Cambio, sulla nuova coniazione de' danari o piccioli, e sul modo di spendere i quattrini (279).

Accadero poi poco appresso in Perugia quelle circostanze politiche assai calamitose, in cui la monetaria officina la quale era prima stata presso di noi oggetto di opulenza e di onore, divenne di pubblico ed esecrabile delitto, e di grave attentato alla sovrana dignitá. Ciò 1540 avvenne in tempo della sua ribelione ampiamente descritta dai nostri Storici, e conosciuta da noi col nome della guerra del sale, circostanze fatalissime al politico stato di Perugia, le quali le diminuirono una gran parte del suo antico splendore senza che essa se ne sia potuta ristorare giammai. Fra gli altri attentati allora commessi da que' rivoltosi e ribelli vi fu eziandio quello di batter moneta di propria autoritá, rinnovando in essa tutti gli antichi tipi autonomi, unitamente ad un' epigrafe di ca-

rattere interamente Teocratico. Quali e quante monete coniassero allora quei rivoltosi i quali aveano depositata la somma nel governo nelle mani di XXV. cittadini, non si sa precisamente, ma dai documenti che siamo per allegare si può credere che eglino fabbricassero monete d' argento e di lega, o probabilmente di questa ultima qualità soltanto. Sembra indubitato perciò che la moneta da noi data TAV. III. N. XV. (*prospet. cronolog. N. LXXXV.*) fosse un prodotto della Zecca ribelle. Era ancora recente la memoria del caso accaduto in Firenze nel 1527. quando cioè que' cittadini volendo cambiare di costituzione per sottrarsi al governo Mediceo fu dal Gonfaloniere proposto Gesù Cristo per Re de' Fiorentini, e passato però a partito fu approvato nonostante venti voti contrarj (280). Divennero i perugini da questo esempio prestamente istruiti, e quella Croce pertanto, e più l' epigrafe CIVITAS CHRISTI hanno relazione all' accaduto del dì 5. Aprile dell' anno stesso 1540. in cui eglino collocando sopra la porta della Metropolitana quel Cristo che ancor vi rimane, depositarono a suoi piedi, dopo un elegante orazione inaugurale di Lucalberto Podiani Segretario del comune e letterato illustre, le chiavi della città in segno di soggezione al solo Cristo Signore rinnovando così l' antica Teocrazìa. Pietro Aretino che allora dimorava in Venezia reso di tutto ciò consapevole, in una sua lettera allude certamente a questa inconsiderata risoluzione de' perugini quando loro scrive (281) ,, or confidatevi in Gesù capita-
,, no degli ordini vostri che egli solo vi guarderà egli solo
,, vi conserverà egli solo vi ajuterà perchè egli solo sa che l'

„ indignazione che vi pone le armi in mano è di maniera giu-
„ sta, che fino a coloro che vi desdegneranno dovrebbono lodarla „. Quella moneta i di cui maggiori rapporti faremo conoscere nel prospetto cronologico numismatico (*N. LXXXV.*) è divenuta di qualche rarità, e ciò accade principalmente per il divieto che nel novembre del dett' anno promulgò per ordine Pontificio il severo Bernardino Castellare suo luogotenente in Perugia, di ritenere e spendere le monete dei ribelli sotto pena della vita (*Docum. XXV.*). Gli stessi perugini poi sottomessi ben presto alla potestá della Chiesa, confessarono per se stessi questi loro attentati, poichè in una supplica presentata al Cardinale Ascanio Parisani Legato di Perugia a nome di Bartolommeo della Staffa, noverandosi ivi distintamente i delitti dai ribelli in quelle circostanze commessi, e de' quali anche egli come complice ne dimandava l' assoluzione, vi si legge come erano ancora accusati: *quod calices et Cruces et alia argentea, et auri genera in ecclesiis extantia surripuerint et devastari fecerint et deinde monetas fieri, nec non cudere seu cudi fecerint varia et diversa monetarum genera et forsan sine principis imagine, auctoritate propria et in contemptu suae Sanctitatis* (282). Egli è certo che la patria monetaria officina cessò, e queste illustri prerogative furono con molte altre abolite in pena della comessa ribelione; e sembra pertanto che i così detti bajocchetti di Perugia del valore di due quattrini ricordati in quest' anno in un bando di Paolo III. diretto al miglioramento del corso monetario (283), fossero delle Zecche antecedenti. Quelle stesse vicende

politiche descritte fin qui ci prestano motivo di produrre un nuovo monumento numismatico, forse perugino, sotto il frontespizio. Filippo Venuti (284), ed il Bonanni (285) sono di opinione, e forse giustissimamente, che un tal medaglione si coniasse dai perugini alla fama ed alla memoria di Paolo III. per aver sottratta la loro patria al civico dispotismo, ed all' anarchia in cui era già miseramente caduta nel 1540., simboleggiata nell' imaginario grifone, che fu sempre mai il di lei civico stemma, e domato più che con le armi dalla prudenza, anche essa opportunamente nel serpe simboleggiata.

Si rischiararono pure que' giorni tenebrosi mercè una nuova luce che sul nostro Cielo recò l'immediato successore di Paolo III. Giulio III. Questi asceso al Trono di Roma nel 1550. cercò di ristorare in gran parte Perugia dai danni sofferti in conseguenza delle sue novità politiche, col renderle nuovamente grazie e favori, e per cui si meritò di essere onorato con l' erezione di pubblici e durevoli monumenti. Fra le antiche prerogative di cui la reintegrò, vi fu anche la restituzione della Zecca, e quando mancassero pure i monumenti, bastano ad accertarlo le belle monete perugine battute in tempo del suo Pontificato. Possiamo intanto noverare un mezzo giulio conforme lo chiamano i numografi Pontificj, e quattro giulj almeno, i quali agli stemmi Pontificj ed urbici riunendo una roveretta fra le gambe del grifone rampante e coronato, basta per crederli coniati in Perugia dal 1550. al 1554. in tempo della legazione del Cardinale Giulio della

1550

Rovere, e particolarità forse anche essa dallo Scilla ignorata (286), che si trovò al possesso di questo governo fino dal 1548. Il primo giulio che si produce TAV. II. N. X. (*prospet. cronolg.* N. LXXXVII.) portando l' 1551 anno secondo del pontificato di Giulio III. è del 1551. e con questa cronologica nota pare che lo abbia ignorato lo Scilla. Gli altri due giulj TAV. II. N. XI. XII. (*prospet. cronolog.* N. LXXXVIII. LXXXIX.) sebbene portino gli stessi tipi hanno delle variazioni fra loro che bene si conosceranno da chi li porrà sotto un esame parziale, e bastano tali variazioni per avventura a riconoscerli di conj diversi. Lo Scilla che ha ricordato due giulj, ha noverato eziandio un grosso perugino di questo Pontificato che avendo gli stessi tipi de' giulj noi ci dispensiamo riferirne l'apografo. Esiste nel pubblico gabbinetto di antichità in Perugia, e può notarsi di variazione che ove ne' tre giulj dalla parte del grifone è prima PERUSIA, nel grosso è AUGUSTA. Alle monete poi coniate in Perugia nel Pontificato di Giulio III. ci piace aggiugnere un mezzo grosso che si riferirà nel prospetto cronologico numismatico (N. XCII.) con gli stessi tipi ed epigrafi, e che ci è stato partecipato dalla raccolta dell' Istituto di Bologna.

Lo Scilla ed altri numografi di questa classe costituiscono i termini della numismatica perugina al Pontificato di Giulio III. e veramente dopo di lui non si conoscono altre monete prodotte dalle nostre officine fino al Pontificato di Pio VI. e della Repubblica romana. Ma che la perugina Zecca avesse anche qualche durata ol-

tre i termini dallo Scilla e da altri fissati, si potrebbe anche supporre sulla scorta di qualche documento che ancora ne rimane e di cui se ne avrà ragione in appresso. Frattanto egli è oppertuno il notare che in Perugia si pubblicò una tariffa di alcune monete le quali in questa città doveano correre a prezzi stabiliti e fissati per evitare le monetarie confusioni che si erano introdotte (*Documento XXVI.*), ed abbondando forse la città di monete false e sbandite, fu accordato all'orafo Niccolò Anastagi di comperarle come argento spezzato, o bolzonaglia che tale si sarebbe detto ne' due secoli antecedenti (287). Del rimanente Paolo figliuolo di quel Federico Trippa, che abbiamo già visto all'officio di zecchiere in Perugia fino dal 1509. espose al Magistrato qualmente aveva egli giá ottenuto da Giulio III. un breve con cui gli si permetteva di coniar moneta in Perugia, conforme la sua famiglia avea praticato per lo passato (288), ma avendo poi tralasciato quell' impiego, e volendolo riassumere di nuovo per onore e comodo di questa città, ne dimandava licenza, e l'ottenne con le stesse condizioni con cui l'avea prima ritenuta, sottomettendosi al saggio da farsene da' periti (289). Ma se il Trippa facesse uso di questo beneplacito e quali monete coniasse dopo il 1561. ci è ascoso del tutto, e si può dir quasi che con la morte di quel Pontefice per allora cessasse ogni monetaria officina dopo di aver durato quasi per lo spazio di quattro secoli e mezzo. Non è per questo che la perugina moneta non avesse corso anche negli anni avvenire, e per tutto questo secolo XVI. almeno. In una nuova riformagio-

1558

1561

1569 ne dell' arte del cambio (290) destinata particolarmente a porre un sistema alle molte „ varietá delle monete che „ in gran numero vi concorrono (*in Perugia*) non sola- „ mente dalle Zecche di S. Chiesa ma dalle esterne ancora „ e dove si provvede al peso degli scudi d'oro, ed alla tara degli scudi leggieri, sono nominati i bolognini ed anconitani della nostra Zecca ; e questi bolognini ed anconitani medesimi furono pure oggetti di provvide cu-
1570 re anche nell' anno venturo per la maniera di spenderli (291); e forse i quattrini di Perugia insieme con quelli di altre Zecche, e che non erano di quella di Roma, ma di Bologna, Castro, Macerata, Ancona, e Fano si sbandiro-
1571 no poco appresso (292). I quattrini poi delle Zecche permesse crebbero tanto di numero in Perugia pel continuo cambio che si faceva di essi con l'argento e con l'oro,
1579 che vi si dovette provvedere con una nuova grida in forza della quale si vietava che i forestieri con i quattrini prendessero oro ed argento (293). Quando fossero sbandite del tutto le monete perugine e qual corso potessero avere nel secolo XVII. o nell' avvicinarsi di esso, non ci è accaduto di ritrovarne alcun monumento sicuro, ma for-
1590 se una nuova ordinazione ci da motivo a credere che si cercasse di fare qualche innovazione in ordine alla moneta, e vi volle di mezzo la Pontificia autorità per togliere dei pregiudicevoli incovenienti (294); ne si lasciò
1592 poco appresso di ordinare anche in Perugia, che a norma delle generali disposizioni si consegnassero le così dette bajocchelle da tre quattrini (295); e l'ultimo documento giunto nelle nostre mani, il quale ancor parli di

perugine monete non ancor tolte dal commercio e di piena valuta, è un bando del Cardinal Bevilacqua Legato dell'Umbria col quale si ordina che i bolognini e gli anconitani di lega dovessero come per lo passato valere sei quattrini (296).

1602

Erano corsi quasi due secoli da che l' officina monetaria di Perugia era stata dimenticata del tutto, ed era stato già tolto ogni corso alle sue monete, alle quali si erano sostituite quelle della Zecca romana; quando un lustro avanti il cadere del secolo XVIII. ritornò a rivivere la Zecca fra noi, poichè quasi contemporaneamente Pio VI. accordò il permesso di batter monete di rame e di lega. In esse Officine si coniarono pertanto quelle monete che si descriveranno nel prospetto cronologico (*Numm.XCIII-CIII*). Accadde poi l'invasione francese negli stati Pontificj e questo nuovo governo usò per qualche tempo e della Zecca perugina, e degli stemmi Pontificj, a cui furono poi sostituite le insegne di una nuova Repubblica romana, ma che appena si vidde in iscritto, e con le quali si fabbricò per fino un medaglione d'oro e d'argento di conio assai mediocre. Ma la repubblicana Zecca in Perugia dovrebbe esser per noi oggetto di duolo e di sdegno. Dopo che si convertirono in una pessima moneta oltraggiante la pubblica opinione parte dei sacri bronzi, e de' bronzi bellici collocati da Paolo III. nella fortezza paolina fino dal secolo XVI., gli arbitri del governo si fecer lecito di manomettere i pubblici monumenti delle arti. Per aumentare una strabocchevole ed informe massa di metallo monetato, si fusero le belle statue di

1795 1796 1797 1798 1799

Paolo II. che i perugini innalzarono nelle pareti esteriori del Duomo fino dall' anno 1467. in memoria di singolarissime grazie ottenute, e per la quale si servirono dell' illustre artefice Vellano da Padova, e l' altra di Sisto V. eretta nel pubblico studio nel secolo XVII. coll' opera del nostro Valentino Martelli. La statua di Paolo II. se non era unica di quel Pontefice, era almeno un monumento ben raro e singolarissimo nella Storia metallica del Pontificato. Si rinnovarono così anche presso di noi forti motivi di ripetere le lacrime dello storico Niceta allorchè in Costantinopoli pateticamente piangeva sulla rovina delle opere di Lisippo e di altri illustri artisti che dall' ignorante barbarie si rovinavano e fondevano per farne moneta di rame (297). Finalmente tutte le monete delle Zecche perugine istituite circa la fine del secolo XVIII. furono soggette a diminuzioni gravissime, e quindi ad una demonetazione totale nel primo periodo del glorioso Pontificato di PIO VII. il quale fra le provvide cure della sua Sovranitá, non fu certamente una delle ultime il buon ordine che riportò fra noi nel tanto interessante e sospirato monetario sistema e di cui se ne gustano attualmente i prosperevoli frutti, essendosi meritato perciò il bel titolo di RESTITUTORE DELLA MONETA, e del quale fra i Cesari Romani il solo Alessandro Severo di portarlo fu degno.

ANNOTAZIONI.

(1) Varj scrittori hanno ricercato l'etimologìa di questa voce, e sarebbe inutile scriverne da vantaggio dopo tutto ciò che ne hanno detto l'Argelati *De monet. Ital. ec. V.* 115. lo Zannetti *delle Zecche e monete d' Italia III.* 262.

(2) La numismatica di questa classe comunemente si fa incominciare dai giorni di Carlo Magno, e producendola fino a dí nostri, si può considerare in due diversi aspetti, cioè in numismatica de' tempi bassi da Carlo Magno a Massimiliano I., ed in numismatica moderna da questo Cesare in poi.

(3) Chi volesse conoscere una gran parte di questi moltissimi lavori fino al 1801., non avrebbe che da consultare la *Biblioteca numaria* di Giovanni Godofredo Lipsio Segretario della Biblioteca di Dresda pubblicata in quell'anno a Lipsia, opera la quale potrebbe aumentarsi di molti articoli per le tante opere numismatiche escite dopo la pubblicazione di essa Biblioteca, e per altre ivi omesse.

(4) *Antiquit. Ital. med. aev. dissert. XXVII.* Sull'utilità di queste monete veggasi ancora l'Orsino nella *Storia delle monete della Repubblica fiorentina VII. VIII.*

(5) Nella Corte di Vienna dopo che per consiglio dell' immortale Eckhel l'Imperatore Leopoldo divise e separò il Museo delle monete antiche dalle moderne, di queste se ne diede la custodia e la direzione al ch. sig. Ab. Neumann già cognito bastantemente per i suoi numismatici lavori

(6) *Osservazioni Letterarie V. pag.* 307. *Tav. II. N.* 1.

(7) *Parte III. pag.* 259. *Tab. unic. N.* 6.

(8) *Classes generales geograph. numism. par. II.*

(9) *Pag.* 5.

(10) *Pag.* 37.

(11) *Iscrizioni perugine I. pa.* 101.

(12) *De Numulis* PEITHESA *inscriptis coniectura Rom.* 1796. Sestini *op. cit. pag.* 5.

(13) *Memorie della famiglia Cybo e delle Monete di Massa di Lunigiana Pisa* 1808. Nel ricordare noi questa preziosa raccolta, e divenuta anche più interessante per le illustrazioni del dotto espositore, siamo bene in dovere di correggere una nostra inavvertenza. Nelle *Memorie di Jacopo Antiquarj* scrivemmo *pag.* 126. che il sig. Viani non fece menzione di Maurizio Cybo, ma egli esattamente lo ricordò alle *pag.* 14. 43. Le altre opere dello stesso illustre numografo sono sul medesimo argomento: *Memoria di una moneta inedita di Pisa. Pisa* 1809. -- *Memoria di una seconda moneta inedita di Pisa. Livorno* 1811. -- *Ristretto di un' opera numismatica del sig. Gio: Francesco Napione. Firenze.* 1813. -- *Della Zecca e delle monete di Pistoja. Pisa* 1813. Gli eruditi poi attendono con impazienza un suo nuovo lavoro sull' illustre Zecca di Lucca.

(14) Si erano raccolti ed ordinati con somma diligenza non meno di LXIV. monumenti diplomatici inediti, che tutti faceano parte della storia della numismatica perugina dal 1200. al 1600. ma per non ingrossare inutilmente il volume non se ne danno che pochi nell' Appendice, ed i più interessanti al nostro uopo, ma di tutti si è fatto uso per tessere questo ragionamento.

(15) *De monetis Italiae ec.*

(16) *Volume II. pag.* 135.

(17) La perugina autonomia del secolo XIV. vien quasi descrita da Bartolo. *L. LXI. lib. X. cod. tit. si servus aut lib. opp. vol. VIII. fol.* 18. *terg. Leg. III. lib. XI. cod. rubric. de vendit. rubr. civ. opp. vol. VIII. fol.* 35. *ter.*

(18) Libro delle Sommissioni in Cancelleria decemvirale di Perugia *lit. C fol. LVIII.* In quell' atto è ricordato un *Dominus Andreas* Senatore di Roma che può aggiugnersi alla serie compilata dal Vitale.

(19) Lib. delle Sommissioni *A fol. XXXV.*

(20) *Lib. cit. fol. XX.* dei bizanzj monete di Costantinopoli veggansi fra gli altri il Pinzio *de monet. Raven. pag.* 4. il Ducange *de inferior. aev. numism. Imperator. Constantinop. pag.* 129. Muratori *An-*

tiq. med. aev. dis. XXVII. Carli *Delle monetè ec. II.* 91. degli Infortiati detti altrimenti provenensi monete romane veggasi lo stesso Carli *II.* 104.

(21) *Della Zecca di Pistoja pag.* 25. Gli stessi motivi ad un di presso ne ha addotti il ch. sig. Girolamo Serra nel suo Discorso sulle monete di Genova *Memorie dell'Accademia delle Scienze Lettere ed Arti di Genova vol. III. pag.* 291.

(22) *Discorsi volum. II. pag.* 231.

(23) Sebbene la moneta grossa comunemente nelle antiche carte si prenda per un aggregato di monete picciole e grosse, qui sembra che si abbia da intendere come i nuovi zecchieri avrebbero battute monete di modulo maggiore e minore.

(24) Sulla lega delle monete di questi tempi che fu oggetto di tanta importanza, veggasi una nota al primo documento dell' Appendice.

(25) Gio: Antonio Pecci parlò delle monete di Siena nelle sue Storie sanesi, ed in un suo discorso rimasto inedito fin qui. Del merito poi della Zecca sanese veggasi Carli *I.* 199.; ma migliori notizie potremmo avere dal nostro ch. amico il sig. ab. De-Angelis pubblico bibliotecario di quella illustre città quante volte egli si risolvesse di pubblicare le memorie che ha raccolto di sì insigne officina numismatica.

(26) Villani *Storie fiorentine lib. VI. cap.* 54. *Borghini della moneta Fiorentina.*

(27) *Statut. Perus. vol. IV. rubr.* 123. *fol. XXXVI. ter.*

(28) *Cod. de Ponderat. et aur. illation.* Binder *De polit. vet. urb. Rom. sect. III. cap. IV.* §. 38.

(29) Eckhel *Doctrin. num. vet. I.* 14.

(30) Delle masnade e particolarmente come porzione de' servi secondo l'uso de' Longobardi veggasi un bel ragionamento del Fontanini *Symb. Gorian. dec. II. vol. IX. pag.* 127.

(31) *Miscel. erud. antiq. sect. III. N. LXIV.* Il ch. Sig. Girolamo Serra nel suo ragionamento ricordato altre volte sulle monete di Genova, espone brevemente quali erano le particolari incombenze di ciascuno degli operaj che erano occupati nell' officina numaria.

(32) Veggasi Ducange alla voce *Billio*. Per la migliore intelli-

genza di queste voci che troveremo ripetute più volte ne' documenti di questa nostra Storia numismatica, è assai opportuno quanto scrive fra Luca Paccioli dal Borgo di S. Sepolcro nella sua aritmetica *pag.* 183. edizione del 1493. e sull' interpretazione di essa voce l' autore del *Fiorino d' oro illustrato* notò giá l' errore in cui caddero i primi compilatori della Crusca, *pag.* 488.

(33) *II.* 135.

(34) II. 216. 217. 230.

(35) I. 167.

(36) *Dell' origine del commercio della moneta e delle istituzioni delle Zecche d' Italia, all' Aja* 1751. 208.

(37) Istromenti e contratti in Cancelleria decemvirale sotto gli anni 1259. 19. *novembre* 1261. 16. *gen.* 1. *giugno* 10. *decembre*

(38) *Pergamena in Cancelleria decemvirale AA* 82.

(39) *Pergamena in Cancelleria decemvirale AA* 84.

(40) *Pergamena in Cancelleria decemvirale AA* 80.

(41) La marca d'oro o d'argento che fosse equivaleva ad otto once, e sulle varie opinioni di questa voce veggansi il Mengozzi *Zecca di Fuligno pag.* 14. il Pinzio *Delle monete ravennati pag.* 199. Liruti *Monete del Friuli* ed altri.

(42) *Istromento volante in Cancelleria decemvirale* 1263. 10. *decemb.*

(43) 1266. *Lib. seg.* ✠ *fol.* 4. *al* 46.

(44) E' giustissima a questo proposito la riflessione del novello Storico della Toscana Pignotti *vol. VII.* 173. che „ la fama che presto si acqui- „ stó il fiorino di Firenze e la sua Zecca, aprì ad essi fiorentini la „ strada a divenire gli appaltatori ed i direttori di varie Zecche in „ Europa „ ma egli non ne ricordó esempj anteriori al secolo XIV. Si vuole aggiugnere inoltre, come osserva il ch. sig. Girolamo Serra nel ragionamento ricordato altre volte, come „ è raro che ciò si facesse imme- „ diatamente e a proprio risico, ma come più altri diritti pubblici il „ comune dava quello della moneta in appalto „. Noi stessi vedremo in seguito rinnovarsi questi appalti, e ci si faranno incontro eziandio memorie di più appaltatori.

(45) Qui forse con esempio non tanto ovvio lo zecchiere è detto *Dominus Monetae*, ma in altre carte diplomatiche di questi secoli sono

così chiamati i Signori della Zecca, a quali apparteneva l'arbitrio di far battere monete secondo l'ordine del governo. *Fiorino d' oro illustrato pag.* 381.

(46) *Pergamena in Cancelleria decemvirale AA* 87.

(47) Sulla celebre ed illustre Zecca pisana sarebbe da desiderarsi che vedessero la pubblica luce le memorie raccolte da Odoardo Rosmini che Mss. si serbano dal sig. ab. Ranieri Zucchelli diligentissimo investigatore delle cose patrie.

(49) *Annali Decemvirali* 1267. *fol.* 155.

(49*) *Loc. cit. fol.* 164. *al* 171.

(50) *Istromenti e contratti in Cancelleria decemvirale* 1268. 30. *aprile*.

(51) *Ann. Decemvir.* 1269. *fol.* 236.

(52) Muratori *Antiq. med. aev. dis. XXVII.*

(53) *An. Decemv.* 1269. *fol.* 300.

(54) *An. Decemv.* 1273. *fol.* 4.

(55) *Istromenti e contratti in Cancel. decemv.* 1274. 2. *gen.* 22. *marzo* 10. 20. *mag.* 19. 20. *agosto* 14. *novemb.*

(56) Della grande influenza che ebbe questa setta di eretici, propagine dell'antico manicheismo, sulle cose del politico stato di Viterbo nel secolo XIII. veggansi il Lami *Lezioni di antichità toscane lez. XV.* ed il Bussi. *Istoria di Viterbo pag.* 111.

(57) Delle monete cortonesi e dell'esteso corso che ebbero in varj luoghi sono da vedersi l'Alticozzi *Risposta Apologetica ec. pag.* 148. ed il sig. Viani nella sua *Storia della Zecca di Pistoja pag.* 24. 28. intorno ai giustissimi sospetti di falsità che cadono su di una moneta cortonese pubblicata negli atti di quell' illustre Accademia Etrusca, reputandosi uno de' tanti lavori di Weber.

(58) Marini *Archiatri Pontificj II. pag.* 11.

(59) 1281. 15. *aprile* 30. *settembre*.

(60) 1284. 9. *settembre* 1285. 2. *marzo* 28. *novembre*.

(61) Reposati *Zecca di Gubbio I.* 5.

(62) *An. Decemv. B fol.* 342.

(63) *Loc. cit. fol.* 220.

(64) *Loc. cit. fol.* 23.

(65) *An. Decemviral. D fol.* 285. Noi vedremo ricordati altre volte i così detti *buoni uomini* sopra la Zecca. Una tale appellazione in questi tempi era quasi divenuta nome di carica, Ducange. In Firenze vi era il cosí detto Magistrato dei *buoni uomini* e del quale favella il Varchi, e l'autore *del Fiorino d' oro illustrato pagg.* 369. 380.

(66) *Ann. Decemv.* 1313. *fol.* 222.

(67) *Loc. cit. fol.* 224.

(68) *Fiorino d'oro illustrato pag.* 196.

(69) Pignotti *Istoria della Toscana lib. III. cap. IV. an.* 1252.

(70) *Fiorino d'oro illustrato pag.* 197.

(71) *Matricola dell' arte del cambio rubr. XL.* che si dà nell' Appendice N. *IX.*

(72) Il Ferrari nelle *Origini italiane* mostra che *ex abaco itali per aphaeresin* banco *fecerunt*.

(73) Nardini *Roma antica lib. V. cap. VIII.* Binder. *De polit. Vet. Urb. Rom. sect. III. cap. IV.* §. 39.

(73*) *Fol.* 27.

(74) Pellini all'anno 1314.

(75) *An. Decemv.* 1315. 24. *ottobre*.

(76) Non è questa la prima circostanza in cui i perugini si servirono dell'opera valevolissima de' frati della penitenza per trattare affari del massimo rilievo. Della antichità e qualitá di un tale istituto che dovè essere anche in Perugia, veggasi Garampi nelle memorie della Beata Chiara di Rimini.

(77) Sponio *Miscel. erud. antiq. sectio. III. N. LIV.*

(78) *Ann. Decemv.* 1315.

(79) *Ann. Decemv.* 1316.

(80) *An. Decemv.* 1317.

(81) *An. cit. fol.* 179. 182.

(82) Con questa voce ignota al Ducange si volle additare forse qualche porzione di metalli rotti frammentati e tagliati dalla moneta coniata.

(83) *Ann. Decemv.* 1317. *fol.* 222.

(84) *Istromenti e contratti nella pubblica Cancelleria* 1318. 6. *mag.* 1341. 2. *mag.* 1343. 31. *gennajo* 1. *novembre* 1346. 23. *giugno* 1348. 17. *aprile* 1359. 14. *settembre*.

(85) *Ann. Decemv.* 1319. *fol.* 161.
(86) Pellini *Istorie di Perug. I* 450.
(87) *Lib. VI. pagg.* 284. 285.
(88) *Ann. Decemv.* 1321. *fol.* 132.
(89) *Loc. cit. fol.* 155. 156.
(90) *Fiorino d' oro illustrato pagg.* 198. 200. 216.
(91) Pignotti *Storia della Toscana VII.* 169.
(92) Muratori. *Rer Italic. Script. I* 861. *Ant. ital. med aev. IX.* 889
(93) Mengozzi *Della Zecca di Fuligno pagg. XII. XIII.*
(94) Cipriano Manenti *Istoria d'Orvieto* a quest' anno, Zannetti *delle monete ec. III.* 485.
(95) Compagnoni *della Zecca di Macerata* presso Zannetti *IV.* 502.
(96) *Ann. Decemv.* 1325 *fol.* 27. *ter.*
(97) *Ann. Decemv.* 1326. *fol.* 22. *terg.*
(98) *Loc. cit. fol.* 26.
(99) *Loc. cit.* 25 *april.*
(100) *Ann. Decemv.* 1326. *fol.* 180. *ter.* 181.
(101) *Ann. sig. D. fol.* 300.
(102) *Loc. cit.*
(103) Zannetti *delle monete ec. V. pag.* 397,
(104) Reposati *Zecca di Gubbio I. pag* 42. 43.
(105) *Della Decima vol. IV.* 143. 145. 188.
(106) *Pag.* 224.
(107) Di questo illustre Filosofo e Matematico del secolo XV. parlarono tutti gli Storici di queste e somiglianti discipline, e di molte belle e pellegrine notizie intorno a frate Luca ci ha recentemente fornito il ch. sig. Cavalier Giuseppe Bosi nell' egregia sua opera *Del Cenacolo di Leonardo da Vinci pag.* 13. e di altre ci fornirà quanto prima il ch. Padre Lettore Don Vincenzio Bini Casinense nella sua *Storia della Perugina Università* che sta pubblicando attualmente dietro i fervidi voti comuni.
(108) Pellini *Istoria di Perugia I. pag.* 533.
(109) Leonardi Aretini *Istoria lib. VIII. pag.* 160. Villani *Istor. lib. XI. pag.* 31. Ammirato *lib. XII. pag.* 623.
(110) *Istor. di Perug. I.* 545.

(111) *Lib. II. cap. XIV.*

(112) Ughelli *Istoria della famiglia di Marscianò pag.* 62. 63.

(113) Pellini *Istoria di Perugia* I. *pag.* 1135.

(114) *Lib. IX. pag.* 290.

(115) *Pag.* 190.

(116) Giliani *Compend. statut. perusin. pag.* 201.

(117) *Ann. Xvir.* 1376. *fol.* 20.

(118) *Loc. cit. fol.* 25.

(119) *Loc. cit: fol.* 26.

(120) *Loc. cit. fol:* 28. *ter.* 29.

(121) *Loc. cit.* 31.

(122) *Ann. Xvir.* 1378. *fol.* 132 *ter.* 157. 158. 218.

(123) African. *ff. de solutione*, e veramente *saggio* deriva dalla voce *exagium* che vale peso od esame. Ducange *Lex.* e *de Impp. Constantinopolit. numis. pag.* 121. Murat. *Antiq. med. aev. dis. XXVII.*

(124) Apulejo *Metamor. Lib. X.*

(125) *De poeniten.*

(126) Marini *Papiri pag.* 332.

(127) In un diploma di Carlo III. d' Angiò datoci dal Garampi nelle sue memorie della Zecca Pontificia II. 1. il saggio della moneta è chiamato *proba*. Noi citiamo quest' opera rarissima e difficilissima a ritrovarsi per averla potuta consultare in Roma nella scelta Biblioteca del ch. Sig. Filippo Visconti. L' autore dopo stampati i due volumi si astenne di pubblicarli per alcuni errori di calcolo in cui era caduto favellando del fiorino papale, e perciò non ne sono iti in commercio che assai pochi esemplari. L' opera peraltro sebbene incompleta, è ripiena di recondite ed utilissime notizie nuove ed aneddote sul proposito della Zecca pontificia, non ancora bastantemente illustrata.

(128) *Matricola dell' arte del Cambio rubrica XXV. fol. XIV*,

(129) *Loc. cit. rubr. XIII. XXII.*

(130) Appena ci ha luogo a dubbio che tali espressioni voglino indicare fiorini fabbricati di un oro troppo crudo e forte, e che sarebbe un indizio di mescolamento di altre sostanze metalliche che potessero togliere all' oro stesso il suo vero splendore e la naturale sua

duttilità. Nella cronaca parmense pubblicata dal Muratori *Rer. Italic. script.* IX. 808. 830. *avvivare* sta per rendere una cosa forte robusta e ferma.

(131) *Matricola dell' arte del Cambio rubr. XXIII. XXIV.*

(132) *Statut. Perus. vol. III. rubr. XLII. fol. XXIII. ter.*

(133) *Lib: I.*

(134) *Matricola dell' arte del Cambio rubr. XXXVI.*

(135) *Statut. Perus. vol. IV. rubr. CXVIII. CXX. fol. XXXVI.* Questa ultima rubrica è pur troppo necessaria di riferirla.

Qualiter Floreni expendantur.

Ad tollendum inconvenientias multas quae resultant ex recusatione multiplice florenorum qui variis et diversis de causis per campsores et alios recusantur; statuimus et ordinamus quod omnis moneta aurea, et omnis quantitas florenorum, cujuscumque conj fuerit impressione coniata, si sit justi ponderis, et ad justum pondus comunis perusiae et boni et puri auri xxiv. carectarum (sic) *expendi possit in civitate et comitatu Perusiae in quibuscumque preciis, in mercantiis et in cambio et in quibuscumque negotiationibus et rebus pro bono et perfecto floreno et cursum habeat prout habet et habebit qualiter bonus florenus puri auri et justi ponderis ad pondus comunis Perusiae; non obstante quod talis moneta vel florenus esset avivata, rupta recepta vel fogliata vel esset de conio jenuino ungarico vel papali vel alterius cujuscumque conj: et nullus audeat vel presumat talem florenum vel monetam puri aurei et justi ponderis comunis Perusiae recusare in aliqua mercantia, in aliquo precio, cambio, vel solutione in civitate vel comitatu Perusiae pena xxv. libr. den. in pecunia numerata cuilibet recusanti et qualibet vice quae sibi per Potestatem vel Capitaneum civitatis Perusiae auferri debeat, et possit summarie et de facto, et quilibet esse valeat accusator et habeat quartam partem dictae penae et aliam quartam Rector qui ipsam executionem faceret lucretur et habeat, aliquo contrario non obstante.*

Additio.

Addimus dicimus et declaramus ut supra in ultima additione per

nos facta ad 118. *capitulum quam hic pro apposita et repetita in omnibus et per omnia haberi volumus et mandamus.*

Addentes et dicimus quod si florenus auri seu ducatus auri sit vel esset foliatus, ruptus seu non justi ponderis, quod fiat, et fieri possit, et debeat sbassus et diminutio precii vel valoris quae fieri solet et debet per campsores et mercatores civitatis Perusiae.

(136) Il fiorino così detto da Suggello distingueva particolarmente quelli di XXIV. carati giusti e che è quanto dire della miglior qualità e come noi vedremo essersi praticato nel fiorino di Perugia sotto il 1395. e siccome la sua bontà era riconosciuta, ed approvata da' pubblici ministri se ne serbava il saggio suggellato coll' impronta del comune o di quelli a quali il comune stesso avea il suo peso affittato Da questa utilissima pratica tolse il nome di fiorino da suggello, che veniva perciò valutato meglio degli altri come anche nella nostra Zecca vedremo usato. Vegganai intanto su di ciò il Carli nell' opera citata, *il Fiorino d' oro illustrato pagg.* 227. 271. 299. 382. ed una dissertazione del Targioni negli atti della Società Colombaria di Firenze *vol. II. pag.* 127. e della quale noi stessi faremo uso più innanzi.

(137) Grossi e grossoni si chiamavano una volta anche le monete d' argento del modulo e grandezza del nostro paolo. Carli *I,* 395. Garampi delle *Monete pontificie I.* 156. *(a)*

(138) Orsini *Monete della Repubblica fiorentina I. pag. XIV.*

(139) Libri chiamati *delle Riforme* in Cancelleria Decemvirale *N. VIII. fol.* 14.

(140) *Ann. Decemviral.* 1385. *fol.* 122.

(141) *Ann. Decemviral.* 1388. *fol.* 50.

(142) Pellini *Istoria di Perug. II.* 71.

(143) *Ann. Decemviral.* 1395. *fol.* 71. *terg.*

(144) *Leggenda di S. Ercolano pag.* 28.

(145) *I.* 403.

(146) Della Agiologia numismatica scrissero l'Armastadio e l'Oleario *Scwarzembergh* 1709.

(147) Tanini *Supl. ad Bandur. Tabl.* X. XI. Ducange *de Num. Imper. Constantinop. pag.* 43.

(148) Buonarroti *Osservaz. sopra i Medaglion. pagg.* 199. 200. 326.

(149) *Fiorino d' oro illustrato pag.* 45. 94. 97. 98. 100. 177. ec. Il Targioni nella sua dissertazione *Sul fiorino di suggello* crede essere le armi de' zecchieri. Veggasi il Carli *II. pag.* 4.

(150) Lo ha dato l' Orsino nella *Storia delle monete della Repubblica fiorentina*, e lo ha compendiato l' Argelati.

(151) Orsino *op. cit. vol. I. pagg.* 122. 129.

(152) Orsino *op. cit. I. pag. IX.*

(153) *Memoria su di una moneta inedita di Pisa. Pisa* 1809.

(154) Ducange *recursus recurrere remedium ec.* Poullain *Traitè des monnojes Paris* 1617.

(155) Anonim. *Reflexions sur les denrees pag.* 118. 119.

(156) Orsino *Monete della Repubblica fiorentina* I. *pag. XV.* Manni *De florent. invent. cap.* 51. *pag.* 97.

(157) Non sappiamo precisamente qual variazione o aumento o decrescimento passasse fra la libra d' oro di Firenze e Perugia ma forse niuno, come sembra che accadesse nella libra d' argento. Ciò si apprende da un divisamento di pesi e misure scritto in Firenze nel 1471. da Filippo di Niccolò Frescobaldi, e da un codice riccardiano pubblicato dal Carli *Append. pag.* 145. 236. Ivi si hanno pure altri ragguagli e comparazioni di pesi che passavano allora tra Perugia, Barletta, Venezia e Firenze. Ma in proposito dell' argento, frate Luca Paccioli nella sua Aritmetica *pag.* 211. *terg.* mostra come una libra d' argento di Firenze in Perugia a suoi giorni, e nello stesso secolo XV. tornava once 12. e danari 5. e tre quarti.

(158) Anche nel 1322. si trova che in Perugia correvano i fiorini al peso fiorentino. Quando i Magistrati elessero professore di Medicina un tale Bernardo si convenne dargli per salario, *quinquaginta florenos de bono auro ad pondus et ligam civitatis Florentiae. Ann. Xvir.* 1322. *fol.* 156.

(159) Targioni nella dissertazione citata *Sul fiorino di suggello pagg.* 173. 174.

(160) *Loc. cit. pagg.* 152. 199. 200.

(161) *Storia delle monete della Repub. fior. I. pag. XVII.*

(162) *Fiorino d' oro illustrato pagg.* 227. 271. 299. 382.

(163) *Pag.* 137.

(164) *Pag.* 139.

(165) *Pag.* 140.

(166) *Pag.* 142.

(167) *Pag.* 146.

(168) *Pag.* 157.

(169) Questi due ultimi erano della *Zecca* di Milano.

(170) Negli Annali Decemvirali si trova nominato fin dall' anno 1385. *fol.* 125. e nel qual tempo gli furono posti a sequestro tutti i beni che riteneva a nome del Sig. di Cortona. Si trova nuovamente ricordato nel 1395. in una bolla di Bonifazio IX. nella Cancelleria del comune di Perugia *Cred. II. casset. XI. N.* 258. Garamp. nella *Storia delle Monete Pontificie* I. 132. malamente lo chiama Pietro da Pescia, o lo confonde con altro così detto, e con i documenti da noi riferiti non combinano le date da lui ricordate.

(171) *Somma di Aritmetica fol.* 224. *ter.*

(172) Si vedrà più innanzi cosa vale una simile espressione in questa numismatica.

(173) Potevano essere le così dette once di Sicilia.

(174) Il Targioni nella dissertazione citata *pag.* 140. mostra che le borse de' fiorini pisani sigillavansi con cera rossa, e si trovano ricordati perciò i *Fiorini pisani della cera rossa*. *Fiorino d'oro illustrato pag.* 227.

(175) Targioni *loc. cit. pagg.* 147. 189.

(176) *Fiorino d' oro illustrato pag.* 227

(177) Veggasi il nostro *Saggio dè Bronzi Etruschi ec. ec. pag.* 88. *Perug.* 1814.

(178) Perció il celebre Tribuno Romano Cola di Rienzo credette bene di far cosa grata ai Perugini quando nel 1347. volendo ricondurre in Roma la perduta libertà, ed avendo fatto lavorare delle insegne da distribuirsi alle Cittá confederate, ne consegnò una al Sindaco di Perugia con le insegne di Giulio Cesare. Villani *Lib. II. cap.* 50.

(179) *Le antiche iscrizioni perugine I.* 97.

(180) Pellini *Storia di Perugia I.* 1. 2.

(181) *Perugia Etrusca pag.* 4.
(182) *Libro delle Riforme in Cancel. Decemv. XLII.* 14.
(183) *Ann. Decemv.* 1395. 26. *giugno*.
(184) *Libro delle Riforme in Cancel. Decemv. XCI. fol.* 103. *ter.* 104.
(185) *Ann. Decemv.* 1396. *fol.* 137. 138.
(186) *Ann. Decemv.* 1397. *fol.* 113.
(187) *Ann. Decemv.* 1397. *fol.* 81. 82.
(188) *Ann. Decemv.* 1400. *fol.* 80.
(189) Veri *Storia di Milano cap.* 14. *Annal. senens.* presso Muratori *Rer. italic. script XIX.*
(190) *Ann. Decemv.* 1410. *fol.* 50.
(191) *Loc. cit. fol.* 57.
(192) *Ann. Decemv.* 1413. *fol.* 16.
(193) *Fol.* 100.
(194) I ducati di Camera sono lo stesso che i Fiorini Papali. In progresso di tempo divenne una moneta ideale che solea valutarsi paoli 17. ½. cioè un paolo più degli scudi d' oro di Camera.
(195) *Registro de' brevi in Cancell. Decemv. Vol.* II. *fol.* 46.
(196) Vedi le note all' Appendice N. XII. per questa voce *compasso*.
(197) Libro membranaceo presso l' autore intitolato *Cedula comunantiae seu gabbellae grossae et pedagj de pede comun. Perus. fol. XX.*
(198) *Libro di Comunanze in Cancell. Decemv. N. X. fol.* 128.
(199) *Lib. cit. fol.* 2.
(200) *Lib. di Comunanze in Cancell. Decemv.* I. *fol.* 62.
(201) Compagnoni *Monete di Macerata* presso Zannetti *IV.* 500.
(202) Garampi *Delle Monete Pontificie Appendice N. XXIII.* Veggasi inoltre la dotta dissertazione del ch. Signor Salvator Fusco *Su di una moneta del Re Ruggieri di Napoli detta ducato. Capitolo VIII. Napoli* 1812.
(203) *Ann. Decemviral.* 1464. *fol.* 40. 42. *terg.*
(204) *Ann. Decemviral.* 1471. *fol.* 17. 29. 43. 63. 77.
(205) *Ann. Decemviral.* 1472. *fol.* 144.
(206) *Ann. Decemviral.* 1473. *fol.* 88.

(207) Pellini *Istor. di Perug. II.* 737. 738.

(208) *Ann. Decemviral.* 1474. *fol.* 140.

(209) Reposati *Zecca di Gubbio I.* 144.

(210) *Ristretto di un' opera numismatica del Sig. Napione pag.* 10.

(211) Fu sempre uno de' tipi più comuni nelle monete de' Principi e delle Repubbliche Cristiane, ed in un capitolare di Carlo il Calvo tenuto nell' anno 865. si ordina: *Et in denariis novae monetae ex una parte nomen nostrum habeatur in giro et medio nostri nominis monogramma, ex altera vero parte nomen civitatis et in medio Crux habeatur.*

(212) Di questo illustre letterato vedi cosa si scrisse da noi nelle *Memorie di Jacopo Antiquarj pag.* 188. Que' due articoli poi si trovano nell' *Annale Decemvirale del* 1475. *fol.* 42.

(213) Il P. Froelich stampò già un' eccellente dissertazione *De nummis monetariorum veterum culpa vitiosis*, ove si parla principalmente de' vizj occorsi nelle leggende. Questi vizj e difetti si poteano con tanta maggior facilità riprodurre anche nelle monete di queste epoche stesse, nelle quali, come già si notò altrove *pag.* 34. non si era sostituito al martello il conio tanto più esatto e meno soggetto a questi vizj e difetti medesimi. Che in Perugia come in altre Zecche durasse la pratica del martello anche nel secolo XV. inoltrato, si può ben dedurre da quel documento che ricorderemo alla nota (221). Francesco Roscetto orafo di Fuligno che presto vedremo in Perugia all' esercizio di zecchiere, chiamato in quella causa a produrre il suo parere, disse che *pro cudendo monetam bene requiritur incus quae sit rotunda vel quadra et sit fixa in quadam capsa cum* .... Anche l' incudine de' monetarj che col martello si vede ne' danarj della famiglia Carisia è riquadrata.

(214) *Antiq. med. aev. dis. XXVII.*

(215) *Lib. sign. X fol.* 62.

(216) Lib. di comunanze *in Cancel. Decemvir. fol.* 62. *num. XVII. XVIII. XIX. XX.*

(217) *Ann. Decemviral.* 1483. *fol.* 2.

(218) *Ann. Decemviral.* 1486. *fol.* 157.

(219) Pellini *Storia di Perug. II.* 301.

(220) *Ann. Decemviral.* 1487. *fol.* 37.

(221) *N.* 224. Questo processo senza date, perchè forse non è intiero, si istituì precisamente contro due perugini chiamati uno Nerio, ed Antonio l' altro di professione cambista e cassiere della ragione di Ugolino Crispolti e compagni, i quali fabbricavano fiorini falsi e forse colle impronte della Zecca di Firenze, e Grossoni col getto e non col conio. Nello stesso qualche testimonio depose come i medesimi falsarj quando aveano ducati scarsi di peso, soleano renderli più gravi per mezzo di una certa acqua o di altre operazioni.

(222) *Ann. Decemviral.* 1494. *fol.* 168.

(223) La moneta così detta si stampò in Venezia per la prima volta nel 1282. e nel ducato di Giovanni Dandolo.

(224) *Memorie di Jacopo Antiquarj pag.* 144.

(225) *Giornale Enciclopedico* 1784.

(226) Archivio della Camera in Perugia *lib. II. ab an.* 1492. *ad* 1511. *fol.* 108. *Mandamus vobis ut statim his receptis ordinetis cum Zecchero et aliis officialibus Zecchae ibi in civit. Perusiae quod cudant et cudere faciant bolonenos quorum quadraginta octo constituant decem grossos julios nuncupatos liga aliorum bolonenorum ec.* L' Alfani fu fatto prefetto della Zecca fino dal di 27. di luglio dello stess' anno 1507. data che porta il decreto di sua elezione *lib. cit. fol.* 107. e gli fu dato per Notaro di questo officio un Ser Bernardino con la provvisione: *quartae partis unius ducati, simil. pro qualibet degustatione seu quolibet assagio quod fieri contigerit.*

(227) E' ben da notarsi l' espressione di questa lettera *grossos julios nuncupatos*. La voce grosso fu da prima appellativa poichè dicevasi moneta grossa e minuta come noi stessi abbiamo notato nel primo Documento, ma poscia divenne propria e distingueva una moneta speciale come a dì nostri. I grossi papali erono in quei tempi quelle monete le quali di poi presero il nome di Paoli o Giulj, e la denominazione di grosso non si diede quindi che alla metà di queste monete d' intorno al 1542. sicchè i grossi papali nominati avanti quest' anno non si debbono intendere che per i nostri giulj e paoli. Il nome di giulio lo prese questa moneta da Giulio II. e rimase sempre poi nelle Zecche Pontificie de' suoi successori. Garampi *Delle monete pontificie* l. 121, 135, 136.

(228) Questo abbominevole costume di tosare le monete erasi molto accresciuto in questo secolo XVI.

(229) *Ann. Decemvirali* 1509. *fol.* 2.

(230) *Ann. Decemviral.* 1509. *fol.* 4. *terg.*

(231) *Ann.* 1510. *fol.* 62. *terg.*

(232) *Pag.* 29.

(233) *Pagg.* 289. 290.

(234) *Pag.* 159.

(235) Si veggano gli Scrittori citati da Garampi *De num. Bened.* III.

(236) Guicciardini e Pellini nelle loro Storie a quest' anno 1506. nel quale lo stesso Pontefice emanó un breve sulla riduzione delle monete da correre per lo Stato, ed ove si stabilisce che dieci carlini di moneta nova formino un ducato d' oro di Camera, e quattro carlini con due terzi ed un quarto un fiorino di moneta romana. Il breve è in Perugia nell'Archivio della Camera *lib. ab* 1492. *ad* 1511. *fol.* 99. *ter.*

(237) III. 303.

(238) *Ann. Decemviral.* 1514. *fol.* 109. *ter.*

(239) Lettera della Comunità di Siena con la data 14. marzo 1516. fra le lettere missive in Cancelleria Decemvirale, fascio segnato dal 1417. al 1539.

(240) *Pag.* 221.

(241) *Pag.* 134.

(242) Pellini *Istoria di Perugia III.* 288. 295.

(243) Il ch. sig. ab. D. Luigi De Angelis pubblico Bibliotecario di Siena cui assai deve la Storia delle belle arti, in un suo dotto opuscolo recentemente pubblicato *Sopra tre pastorali d'avorio trovati negli armadj della Sagrestia della Metropolitana di Siena pag.* 12.

(244) Buonarroti. *Vetri cimiteriali pag.* 271.

(245) *Pag.* 32. 221. Se la Zecca perugina si conformava ne' ragguagli alla romana, i nostri giulj di cui faremo menzione si debbono conguagliare a XXXIX. e XL. quattrini, poichè i giulj battuti da Giulio II. nel 1504. valevano XXXIX quattrini, poi giunsero a XL. nel 1524. e così rimasero fino al 1591. in cui introdottasi nuova coniazione de' quattrini furono i giulj ridotti al prezzo di quattrini 50. Garampi *Monete Pontificie* I. 157.

(246) *Registro de' brevi in Cancelleria Decemvirale vol. V. fol.* 68.

(247) *Ann. Decemviral.* 1516. *fol.* 182.

(148) Questo costume che poscia si abolì in gran parte, si può credere esser derivato dal vedere costantemente precedere questa crocetta alle iscrizioni dei danari Pontificj, e ne' quali per osservazione del Vignoli, si incominciano ad osservare sotto Adriano I. fino a Paolo II. Garampi *De num. argent. Ben. III. pag.* 103.

(249) *Sacrament. Gregor. pag.* 18. Buonarroti *Vetri cimit. pag.* 79.

(250) *Ann. Decemv.* 1517. *fol.* 216. *ter.* 217.

(251) *Loc. cit.* 7. 11. *genna.*

(252) *Ann. Decemv.* 1517. *fol.* 217. *ter.*

(253) *Ann. Decemv.* 1517. *fol.* 218.

(254) Pellini *Istoria di Perugia* III. 328.

(255) *Pag.* 259.

(256) Fioravanti *pag.* 196.

(257) *De monet. Ital. dis. prima pagg.* 83. 85. *N. V.*

(258) *Ann. Decemv.* 1518. *fol.* 54. *ter.*

(159) Il Borghini fu forse uno de' primi fra gli scrittori delle Zecche italiane a chiamare *moneta nera* quella di lega, ma presso i Romani l' avea già così chiamata Marziale *Lib. I. Epigr.* 100. per distinguerla da quella d' oro che dicevasi *fulva*, e da quella d' argento che chiamavasi *alba*. Della *moneta nera* parlò anche Cassiodoro *Lib.* X *Descript. Venet. pag.* 189.

(260) *Ann. Decemv.* 1519. *fol.* 91. 1525. *fol.* 238. Dell' uso di questa nave d' argento vedi cosa si disse da noi in una nota nell'edizione delle Storie Perugine del Sig. Mariotti, *Volum. I. pag.* 128. (4) correggendo l' estensore del *Genio letterario di Europa* 1793. *Vol. V. novembre Pag.* 65.

(261) *Libro de' Bandi in Cancelleria decemvirale I. fol.* 269.

(262) *Libro de' Bandi in Cancelleria decemvirale II. fol.* 131.

(263) *Pag.* 186.

(264) *I.* 395.

(265) *Bandi in Cancelleria decemvirale lib. II. fol.* 173.

(266) *Bandi citati lib. II. fol.* 165. *e fol.* 257.

(267) Zannetti *II.* 499.

(268) Di questi due illustri letterati perugini del Secolo XVI,

oratore e poeta l'uno, e dotto giurista l'altro avevamo noi stessi compilate varie ed aneddote memorie nella Storia degli Scrittori perugini già compita e che si sarebbe pubblicata se le politiche circostanze de' tempi non fossero state di ostacolo. Ma questa nostra laboriosa fatica di più anni va ora incontro ad una prosperevole fortuna, e che noi non potevamo ad essa augurare giammai, poichè avendo di buon grado ceduti una gran parte di quegli articoli copiosamente distesi al ch. Padre Lettor Don Vincenzio Bini Cassinense, esso ne va facendo miglior uso nella Storia dell' Università di Perugia che pubblica attualmente con prospero successo. Sotto una penna così dotta e così bene esercitata ne' buoni studj, le nostre copiosissime memorie biografiche e bibliografiche incontreranno una sorte assai migliore, potendo così divenire di maggiore utilita alla Storia dell'italiana Letteratura.

(269) Bandi *in Cancelleria Decemvirale lib. II. fol.* 193. *terg.*

(270) *Gavant. Thes. Sacr. Rit. pag.* 5.

(271) Nel Pontificato di Clemente VII. e nel 1531. s'incominciarono a battere gli scudi d' oro perchè già introdotti nelle altre Zecche d'Italia. La prima moneta chiamata scudo fu di Francia ove in uno scudo o targa era impressa l'arma Reale. In seguito li coniò similmente Paolo III. e perciò si dissero anche paolini d' oro e si ragguagliavano comunemente a 186. bajocchi de' nostri e $\frac{4}{100}$ e meglio ad una mezza doppia così detta dall' essere il doppio degli scudi, battute primieramente in Ispagna, e quindi nella Francia e nell' Italia. Sembra intanto che dalla prima istituzione di questi scudi fino al 1573. se ne tagliassero in Zecca cento per ogni libra d'oro, calcoli peraltro che in seguito sofferirono delle alterazioni per quanto osserva il Cardinal Garampi nella sua Storia delle Monete Pontificie *I.* 61. 64. 65 66. ove però i suoi ragguagli non sono sempre esatti, e specialmente in ordine alle monete d'oro.

(272) Lo Scilla *pag.* 322. fra le *Monete Papali senza nome di alcun Papa* riferisce, diremo con le sue parole „ lo scudo d'oro col grifo di „ Perugia e dall'altra parte l'arme del Cardinal Gio: Maria Monti poi „ Giulio III. si deve numerare fra le monete di Paolo III. nel di cui „ Pontificato fu Legato di Perugia il detto Cardinale. Sembra un nuo-

vo sbaglio di quel numografo, ed egli sicuramente favella di uno de' due fiorini Papali dati nella *Tav. I. n. 1. 11.* i quali si è giá mostrato essere del Pontificato di Leon. X., vedi il Ragionamento Storico alla *pag.* 97.

(273) *Pag.* 237.

(274) *Ann. Decemviral.* 1535. *fol.* 175. Pellini a quest'anno.

(275) *Cancelleria Decemvirale cred. III. casset. VI. N.* 104.

(276) *Ann. Decemviral.* 1535. *fol.* 187. *ter.* 191. *ter.* Dal primo di questi atti si sa che il Saggiatore della Zecca era l'orafo Mariotto di Marco.

(277) Bandi *in Cancelleria Decemviral. lib. II. fol.* 217.

(278) *Ann. Decemviral.* 1537. *fol.* 63.

(279) *Ann. Decemviral.* 1538. *fol.* 137. 139. Bandi *in Cancel. Decemviral. II. fol.* 140. 261.

(280) Varchi *Istorie fiorentine lib. V.* Segni *lib. I.* Ammirato *lib. XI.* Nardi *lib. VIII. e le Notizie della vera libertà fiorentina.*

(281) *Lettere vol. II pag.* 147.

(282) *Archivio della Camera Apostolica in Perugia lib. XI. fol. XLI. e seg.*

(283) Zannetti *I.* 69. *Fiorino d'oro illustrato pag.* 343.

(284) *Numism. Rom. Pontif. praestant. pag.* 79.

(285) *Numis. Rom. Pontif. vol II. pag.* 199. *N. XXIX.*

(286) *Pag.* 165.

(287) Bandi *in Cancel. Decemviral. lib. III. fol.* 133.

(288) Il ch. Sig. Girolamo Serra nel suo bel ragionamento *sulle Monete di Genova* osserva come in quell' illustre Repubblica „ per lavorare in Zecca due qualitá si ricercavano ereditaria ed elettiva ; „ discendere cioè da coloro, che esercitarono l'arte da' tempi immemorabili, ed aver fatto prova di abilità „.

(289) *Ann. Decemviral.* 1561. *fol.* 2. *ter.*

(290) *Matricola di dett' arte fol.* 56.

(291) Bandi *in Cancelleria Decemv. lib. V. fol.* 157.

(292) *Loc. cit. fol.* 107. *ter.*

(293) Bandi *citati VI. fol.* 87.

(294) Bandi citati *VII. fol.* 35.
(295) Bandi citati *VII. fol.* 121. 127.
(296) Bandi citati *VII. fol.* 366.
(297) Fabric. *Biblioth. Graec.*

Numero delle monete.	Anno del conio	Tavola delle figure.	PROSPETTO CRONOLOGICO DELLA NUMISMATICA PERUGINA.
I.			Moneta Etrusca malamente dal Maffei attribuita a Perugia, e restituita ad Acheronia della Campania.
II.			Moneta antica Italica dal Canonico Reginaldo Sellari malamente attribuita a Perugia, e restituita ai popoli Vejenti.
			Monete Autonome della Zecca Perugina.
III.	1210.		Danari Perugini ricordati nei Libri delle sommissioni nella pubblica cancelleria di Perugia.
IV.	1232.		Danari Perugini in numero di libbre 1999. ricordati in un istrumento della pubblica cancelleria ed avanti che s' incontrino le prime notizie d' istituzione di Zecca.

Num. ec.	*An. ec.*	*Tav. ec.*	
V.	1259.		Moneta grossa e minuta d'argento da coniarsi in Perugia conforme al peso ed alla lega della Repubblica Sanese, come dal *Documento N. I.*
VI.	1259.		Moneta d' oro conforme al peso ed alla lega della Repubblica Fiorentina, come dal *Documento N. I.*
VII.	1266.		Monete che si dovevano coniare nella Zecca di Perugia dallo zecchiere Betto de' Tognagni fiorentino alla lega di Firenze, di Pisa, e di Lucca.
VIII.	1266.		Monete Perugine di quattrini 6. 7. e 7. $\frac{1}{2}$ ricordate in quest' anno negli *annali del Comune*.
IX.	1314.		Moneta grossa e minuta d'argento che si doveva battere in Perugia (Pellini *Dell' Istoria di Perugia Tom. I. pag.* 414.)
X.	1315.		Piccioli o Danari Perugini ordinati in quest' anno *Docum N. II.*
XI.	1317.		Moneta grossa e minuta d'argento per la coniazione di cui fu dato il permesso ai moderatori della Zecca. *Documento N. IV.*

Num. ec.	*An. ec.*	*Tav. ec.*	
XII.	1321.		Moneta che doveva coniare nella sua Zecca in Perugia Pietro di Giulio. *Documento N. V.*
XIII.	1326.		Moneta che fabbricava in Perugia lo Zecchiere Mucciolo di Tancredi (*Annali del Comune Lett. D fol.* 300.)
XIV.	1335.		Moneta coniata dai Perugini nel Duomo d' Arezzo. (Pellini *O. C. Tom. I. pag.* 533.)
XV.	1340.		Moneta piccola o Danari nuovamente coniati in Perugia (Pellini *O. C. Tom. I. pag.* 545.
XVI.	1374.		Bolognini.
XVII.			Quattrini e Piccioli battuti in quest' anno (Pellini *O. C. Tom. I. pag.* 1135.
XVIII.	1376.		Bolognini.
XIX.			Anconitani.
XX.			Piccioli. *Documento N. VII.*
XXI.	1395.		DE PERVSIA. *La lettera* P *fra due stellette.*
			S. ERCVLANVS. *Busto del Santo in abiti pontificali.*
			Picciolo o Danaro di lega descritto nel *Documento N. XII.*, ma che forse più non esiste.
XXII.	1395.		Sestini con gli stessi tipi de' Da-

Num. ec.	An. ec.	Tav. ec.	
			nari antecedenti descritti nel *Documento N. XII.*, e con la varietá che S. Ercolano dovea celare le braccia ; ma come moneta di lega forse più non esiste.
XXIII.	1395.	TAV. I. N. VII.	DE PERVSIA . *La lettera* A *di forma gotica in mezzo a quattro rosette.* S. ERCVLANVS . *Busto del Santo in abiti pontificali che cela le braccia sotto il piviale .* Bolognino d' argento fino il quale pesa un danaro abbondante . Esiste ne' musei Oddi e Pubblico di Perugia, nella collezione del sig. Bartolommeo Borghesi a Savignano , ed in altre raccolte, essendo delle più comuni fra le monete d'argento Perugine con le quattro che seguono . E' riferita dal Bellini (*De monetis Italiae medii aevi hactenus non evulgatis ec. Dissert. I. pagg.* 83. 85. *N. III.* e dallo Zannetti (*Nuova Raccolta delle Mo-*

Num. ec.	An. ec.	Tav. ec.	
			nete e Zecche d' Italia Tom. II. pag. 135. N. XI.)
XXIV.	1395.	TAV. I. N. VIII.	DE·PERVSI. *La lettera* A *come sopra in mezzo a quattro stelle*. S. ERCVLANV. *Il Santo in abiti pontificali circondato dal nimbo in atto di benedire, ed un picciolo stemma prossimo alla sua testa*. Bolognino d' argento fino. Il peso di questa e delle altre tre monete che sieguono si può ragguagliare dai 20. ai 22. grani. E' descritta dallo Zannetti (*O.C. Tom. II. pag.* 135. *N. VIII.*) Si produce dal museo pubblico di Perugia e dal museo Oddi.
XXV.	1395.	TAV. I. N. IX.	Simile all' antecedente colla sola mancanza dello stemma vicino alla testa del Santo. E' pubblicata con poca esattezza dal P. Galassi (*Leggenda di S. Ercolano pag.* 28.), e prima dal Muratori e dall' Argelati (*De monetis Italiae Tom. I. pag.* 77. *N. IV. TAV. LXII. N. IV.*) con tipo molto grande, e dal-

Num. ec.	*An. ec.*	*Tav. ec.*	
			lo Zannetti (*O. C. Tom. II. pag.* 135. *N. x.*) con la diversità di ERCVLANVS in vece di ERCVLANV.
XXVI.	1395.		Simile alle antecedenti se non che vicino alla testa del Santo in vece dello stemma ha una nuova marca composta di una stella sopra un cerchio nel mezzo. Esiste nella collezione Borghesi e nel museo pubblico di Perugia.
XXVII.	1395.		Simile alle antecedenti ad eccezione che vicino alla testa del Santo ha una nuova marca consistente in una croce con due aste sopra un cerchio diviso per metá da una linea orizzontale. E' nelle collezioni giá ricordate nel numero antecedente. La riferisce il Bellini (*O. C. Dissert. II. pag.* 109.) e lo Zannetti (*O. C. Tom. II. pag.* 135. *N. IX.*) con la dif-

Numi. ec.	*An. ec.*	*Tav. ec.*	
			ferenza di ERCVLAN in vece di ERCVLANV. Queste cinque monete si sono poste sotto quest' anno per la conformità dei tipi, ma non è giá da credere che tutte uscissero dalla Zecca di Filippo di Pellolo instituita nel 1395., ed alcune di esse possono essere ancora delle Zecche antecedenti piattosto che posteriori. Nella forma dei caratteri peraltro vi è una gran somiglianza.
XXVIII.	1395.		EVLISTEE. PERVSIE. *Grifone con un compasso*.
			S. ERCVLANVS. EPISCOPVS. *Santo in abiti pontificali*.
			Fiorino d'oro che si trova ordinato e descritto nel *Documen. N. XII.* senza sapere se alcuno ne esiste ai giorni nostri, come esisteva nei Secoli XVI. XVII. Intorno al significato della parola EVLISTEE veggasi la pagina 71. del Ragionamento.
XXIX.	1396.		Monete false coniate in Monte Albotto della Marca, col conio

Num. ec.	*An. ec.*	*Tav. ec.*	
			della Zecca Perugina da Claudio dell' Aquila, e portate in Perugia da un frate Agostiniano (*Annali del comune a quest' anno*).
XXX.	1397.		Fiorini ordinati da coniarsi in maggior numero a Perugia in luogo dei Piccioli ossia Danari.
XXXI.	1413.		Piccioli ordinati in quest' anno, ma conformi a quella descrizione forse più non esistono se pure uno di essi non è quello della *Tav. III. N. v.x.*, il quale si descriverà in appresso.
XXXII.	1413.		DE PERVSIA. *La lettera* P. EVLISTEA. *Croce*. Fiorino d' oro ordinato e descritto in una nuova cedola della Zecca in Perugia fermata in quest' anno, moneta peraltro che noi non sappiamo che esista.
XXXIII.	1467.		Sestini.
XXXIV.	1467.		Trini.
XXXV.	1467.		Quattrini ordinati in quest' anno come dal *Documento N. XV.*
XXXVI.	1471.	TAV. III. N. I. II. III. IV.	DE PERVSIA. *La lettera* P. S. ERCVLANVS. *Croce con due stelle nei lati opposti*.

Num. ec. *An. ec.* *Tav. ec.*

Sestini ordinati in quest' anno come dal *Documento N. XVI.* Di lega e del peso uno per l' altro dai 20. ai 24. grani. Quello del *N. IV.* di modulo più ristretto e di minor peso si può quasi considerare una terza parte delle tre monete antecedenti. Egli è di mestieri supporre in oltre che tutti questi Sestini non si coniassero in quest' anno, ed alcuni di essi possono essere ancora del 1482., e veggasi perciò cosa si dice sotto quest' anno. Ce ne persuadiamo non tanto per qualche variazione che si incontra nei quattro conj, motivo per cui gli abbiamo dati tutti in disegno, ma ancora perchè avendone esaminati varj gli abbiamo trovati di lega diversa; e sebbene intorno alla stessa lega sieno somiglianti gli ordini del 1471. e del 1482., alcuni ne abbiamo veduti di lega assai bruna, ed altri di lega sì bella che si avvicinano

Num. ec.	*An. ec.*	*Tav. ec.*	
			al puro argento . Esistono in Perugia nelle collezioni citate , in quelle dell' Istituto di Bologna , del Sig. Borghesi , ed altrove per essere monete comunissime . Le hanno pubblicate indistintamente il Muratori e poi l' Argelati (*O. C. Tom. I. pag. 76. N. I. Tav. LXII. N. I.*) il Galassi (*O. C. pag.* 28.) il Bellini (*O. C. Dissert. III. pag. 75. N. IV. V. Tav. XV. N. IV. V.*), e lo Zannetti (*O. C. Tom. II. pag.* 135. *N. I. II. III.*) Si noti però che alcune di esse sono diverse dalle presenti .
XXXVII.	1472.	TAV. III. N. V.	DE PERVSIA . *La lettera* P. S. ERCVLANV . *Gran Croce che giunge fino all'estremità della moneta .* Quattrino ordinato nel 1471. come dal *Documento N. XVI.*; ma forse non coniato fino all' anno seguente . E' moneta di lega del peso di 14. grani circa . Si trova nelle collezioni Perugine citate , in quelle Via-

Num. ec.	*An. ec.*	*Tav. ec.*	
			ni e Borghesi, ed altrove. La pubblicò il Bellini (*O. C. Dissert. III. pag.* 74. *N. III.* *Tav. XV. N. III.*), il quale forse per errore la dice d'argento.
XXXVIII.	1474.		Simile all' antecedente nei tipi, nell' epigrafi, e nella lega, ma di modulo assai minore, per cui si può considerare come una metá dell' antecedente. E' credibile che questa moneta sia il Danaro o Picciolo che negli stessi ordini del 1471., come dal *Documento N. XV.*, si prescrive con i tipi medesimi del Quattrino. Esiste nella collezione Borghesi e nel museo Pubblico di Perugia. La pubblicò il Bellini (*O.C. Dissert. I. pag.* 84. *N. II.*)
XXXIX.	1476.	TAV. III. N. VI. VII. VIII.	AVGVSTA PERVSIA. *Grifone coronato e rampante in uno scudo ovale.* SANCTVS ERCVLANVS. *La lettera* P. Se ne danno tre per qualche variazione che hanno nella leg-

Num. ec. *An. ec.* *Tav. ec.*

genda. Trini di lega e forse alcuni di rame assoluto del peso di 11. ai 12. grani. Si trovano ordinati in una provvisione di quest' anno riferita dopo il capitolo *xv.* del *Docum. N. XVI.*; e potrebbero essere alcuni ancora del 1482. Veggasi a quest' anno. Tali monete si trovano pubblicate dal Muratori, e dall' Argelati (*O. C. Tom. I. pag.* 77. *N. III. Tav. LXII. N. III.*), dallo Zannetti (*O. C. Tom. II. pag.* 135. *N. IV.*), dal Galassi (*O. C. pag.* 28.) Il Bellini (*O. C. Dissert. IV. pag.* 73. *N. I. Tav. X. N. I.*) ne dà una d' argento la quale sarebbe simile se nel diritto avesse il Grifone nello scudo ovale, e se nel rovescio mancasse delle due stellette che si vedono lateralmente alla lettera P. Dal celebre e copioso Museo Bellini di Osimo, ci è stata comunicata una nuova moneta degli stessi metallo, modulo, tipi ed epigrafi, con la

Num. ec.	An. ec.	Tav. ec.	
			varietà peraltro che il nome del S. Patrono è così scritto con C. duplicata e con la sola iniziale della voce *Sanctus* S. ERCCVLANVS, queste circostanze da noi prima non avvertite ce la fanno credere forse e di conio e di tempo diversi.
XL.	1477.		Piccioli o Danari ordinati in un decreto che si trova dopo il capitolo XV. del *Documento N. XVI.* Ivi non se ne descrivono i tipi.
XLI.	1482.		Sestini.
XLII.	1482.		Trini.
XLIII.	1482.		Danari ordinati in una nuova cedola o contratto di Zecca in quest' anno, giá ricordato nelle memorie istoriche antecedenti. Siccome i tipi dovevano essere gli stessi che quelli degli Anni 1474. e 1476. ivi già descritti, così alcune monete potrebbero essere anche di quest' anno, e di questa nuova Zecca in Perugia.
XLIII. *			Fiorini d' oro forse con le impronte della Zecca di Firenze, e

Num. ec. *An. ec.* *Tav. ec.*

grossoni falsi fabbricati in Perugia d'intorno a questi anni di getto e non di conio, come dal documento ricordato alla *pag.* 89. veggasi la nota (221).

Monete Autonome
di epoca incerta ma che si devono riferire ai secoli XIV. XV.

XLIV. TAV. I. N. X. DE PERVSIA. *Croce*.
S. ERCLVANVS. *Santo in piedi circondato dal nimbo raggiante con abiti pontificali in atto di benedire*.
Moneta d'argento. Non conosciamo collezione che la possegga fuori del museo Bertacchini di Modena, da cui la tolse il Muratori che la pubblicò. Fu ripetuta dall' Argelati (*O. C. Tom. I. pag.* 77. *N.* II. *Tav. LXII. N.* II.). Dubitiamo dell' esattezza tanto nel tipo che nel modulo, il quale ci sembra soverchiamente grande.

XLV. TAV. I. N. XI. DE PERVSIA. *La lettera* P *fra due rosette*.

Num. ec. — *An. ec.* — *Tav. ec.*

Grifone rampante coronato.

Moneta d'argento del peso di grani 13. E' inedita, e si produce dal museo pubblico di Perugia.

XLVI. — TAV. I. — DE. PERVSIA. *La lettera* P.
XLVII. — N. XII. XIII. — S. ERCVLANVS *Croce*.

Gli stessi tipi con qualche piccola varietá negli ornati delle iscrizioni. Argento fino del peso di un danaro e grani 9. circa. Si dannô dalle collezioni Viani e Borghesi. Una pubblicomme lo Zannetti (*O. C. Tom. II. pag.* 135. *N. XII.*), ed altre due alquanto diverse il Bellini (*O. C. Dissert. I. pag.* 84. *N. I. Dissert. III. pag.* 74. *N. I. Tav. XV. N. I.*). Si noti che il detto Bellini nella *Dissert. III. N. II.* pubblicò un' altra moneta d' argento quasi simile, ma di conio più piccolo.

XLVIII. — TAV. III. N. IX. — DE. PERVSIA. *La lettera* P *fra quattro punti*.
S. ERCVLAN. *Croce*.

Moneta di lega del peso di grani 12. circa. Esiste nelle col-

Num. ec.	*An. ec.*	*Tav. ec.*	
			lezioni Viani e Borghesi. La diede con qualche varietà e di modulo più stretto il Bellini (*O. C. Dissert. III. pag.* 75. *N.* *VI. Tav. XV. N. VI.*)
XLIX.		Tav. III. N. X.	AVGVSTA. *La lettera* P. S. ERCVLANVS. *Croce*. Di lega del peso di grani 12. circa. Si conserva nella collezione Viani, ed è delle meno comuni. Potrebbe esser quella descritta dallo Zannetti (*O. C. Tom. II. pag.* 135. *N. IV.*)

Monete Pontificie.

L.	1507.		Bolognini, e
LI.	1507.		Monete di 24. Danari ordinate in quest'anno in Perugia.
LII.	Dal 1503. al 1513.		IVLIVS. PAPA. II. *Stemma Pontificio*. AVGVSTA. PERVSIA. *La lettera* P. Mezzo Grosso ricordato dallo Scilla (*Breve Notizia delle Monete Pontificie pag.* 29.)
LIII.		Tav. III. N. XI.	IVLIVS. PAPA. II. PERVSIA. *Tiara Pontificia*, e *Chiavi decussate*.

Num. ec.	An. ec.	Tav. ec.	
			Piccola moneta di bassa lega o rame descritta dallo Scilla (*O C. pag.* 159.), è riferita dal Fioravanti (*Antiqui Romanorum Pontificum Denarii ec. pag.* 189. 190. *N. XI. Tav. II. N. XI.*
LIV.	Dal 1513. al 1521.		Monete d'oro, d'argento, e di lega che doveva coniare in Perugia il nuovo Zecchiere Pietro Reali da Gubbio.
LV.	1514.		Quattrini e Sestini di vecchio conio fabbricati da Pietro Reali contro il divieto per essi, e la di cui frode viene scoperta in Roma.
LVI.		TAV. II. N. II.	D. PERVSIA. *Grifone rampante e coronato.* S. ERCVLANVS. *Le ultime quattro lettere nel campo, e al di sopra Chiavi decussate.* Metà di mezzo Grosso. Argeto, del peso di grani 5. Esiste nel museo pubblico di Perugia, e nelle collezioni Viani e Borghesi. Viene descritta dallo Scilla (*O. C. pag.* 32.), è riferita con piccola variazione

Num. ec.	*An. ec.*	*Tav. ec.*	
			dal Muratori e poi dall' Argelati (*O. C. Tom. I. pag.* 77. *N. v. Tav. LXII. N. v.*), e dal P. Galassi (*O. C. pag.* 28.)
LVII.			Dalla descrizione comunicataci dal Sig. Borghesi di Savignano risulta che nel suo museo altre due se ne conservano, le quali sembrano di conio alquanto diverso. Potrebbero essere alcune di quelle rammentate dal Muratori dopo l' antecedente.
LVIII.		Tav. I. N. I.	PERVSIA . AVGVSTA . *Grifone rampante e coronato*.
			S. ERCVLANVS . *Santo in piedi in abiti pontificali in atto di benedire, e lateralmente lo stemma del Cardinal Ciocchi legato*.
			Ducato, o Fiorino d' oro purissimo del peso di danari 3., e grani 1. Si conserva nel museo Oddi.
LIX.		Tav. I. N. II.	Altro Ducato o Fiorino come sopra, ma con qualche varietá nel diritto. Esiste nel museo imperiale di Vienna (*Monnoies*

Num. ec. *An. ec.* *Tav. ec.*

en or qui composent une des differentes parties du Cabinet de S. M. l' Impereur ec. pag. 307). Lo Scilla forse descrisse il primo (*O.C.pag.* 134), oppure avendoli conosciuti ambidue non ne seppe distinguere la varietá del conio, e pare che altrove prendesse uno di essi fiorini o ducati per uno scudo d' oro, *pag.* 322. vedi la nota (272).

LX. TAV. II. N. III. LEO. DECIMVS.PONT. MAXIM. *Stemma Pontificio.*

AVGVSTA. PERVSIA. *Grifone rampante e coronato, coll' arme dello stesso Cardinal Ciocchi Legato.*

Paolo d'argento del peso di danari 3. Si dà dalla collezione Viani. Lo descrive lo Scilla, e lo chiama rarissimo (*O. C. pag.* 32. 221). Il Bellini ne pubblicò uno alquanto diverso nella leggenda del diritto, e senza lo stemma del Cardinal nel rovescio (*O. C. Dissert. III. pag.* 77. *N. IX. TAV. XV. N. IX.*)

Num. ec.	An. ec.	Tav. ec.	
LXI.			LEO. PP. DECIMVS. *Stemma Pontificio.* AVGVSTA. PERVSIA. *Grifone rampante e coronato coll' arme del suddetto Cardinale.* Mezzo Paolo d' argento del peso di danari 1., e grani 12. Esiste nelle collezioni Oddi, Borhgesi, e Viani. Lo descrive lo Scilla (*O. C. pag.* 32), e lo riferisce il Fioravanti (*O. C. pag.* 198. *N. XI. Tav. II. N. XI.*)
LXII.		TAV. II. N. IV.	PERVSI. AVGVSTA. *Grifone rampante e coronato.* SAN. HERCVLANVS. *La solita figura del Santo, e lateralmente lo stemma dell' anzidetto Cardinal Legato.* Mezzo Grosso d' argento del peso di grani 17. circa, si conserva nel museo pubblico di Perugia, ed è moneta di qualche raritá.
LXIII.			Grosso simile all' antecedente, ma senza lo stemma del Cardinale Legato. E' descritto dallo Scilla (*O. C. pag.* 32.)

Num. ec.	*An. ec.*	*Tav. ec.*	
LXIV.	1517.	TAV. I. N. VI.	DE · PERVSIA . *La lettera* P. *fra due circoli*. S. ERCVLANVS. *Busto del Santo in abiti pontificali ed in atto di benedire*. Bolognino d' argento esistente nel museo pubblico di Perugia, e nelle collezioni Borghesi e Viani. Quello della raccolta Viani pesa grani 13. Si vede pubblicato con qualche diversitá dal Bellini (*O. C. Dissert. III. pag. 76. N. VIII. TAV. XV. N. VIII.*), e con poca esattezza dal P. Galassi (*O. C. pag.* 28).
LXV.	1517.	TAV. II. N. I.	AVGVSTA · PERVSIA. S. HERCVLANVS. *Croce*. Soldino d' argento del peso di grani 10. Si produce dal museo pubblico di Perugia. Altro alquanto diverso è riferito dal Bellini (*O. C. Dissert. I. pagg.* 83. 85. *N. IV.*)
LXVI.	1517.	TAV. III. N. XII.	PERVSIA. *Tiara Pontificia e Chiavi decussate. Leone con globo sotto la gamba diritta, e nell' esergo due cornucopj decussati, stem-*

Num. ec.	*An. ec.*	*Tav. ec.*	
			ma del Cardinale di Bibbiena Legato.
			Quattrini di bassa lega e del peso di grani 7. circa. Si dá dalle collezioni Borghesi e Viani. Lo descrive lo Scilla (*O. C. pag.* 159.), e lo Zannetti (*O. C. Tom. II. pag.* 136. *N. XII*). Il Bellini (*O. C. Dissert. I. pagg.* 83. 85. *N. V.*), pubblicò una di queste monete senza le cornucopie nel rovescio.
LXVII.	1517.	TAV. III. N. XIII.	Quattrino come sopra. Diversifica dall' antecedente per avere nell' esergo della parte ove si vede il Leone, due Q. e tre piccoli segni, che sembrano cuori, in vece delle cornucopie decussate. Esiste nella collezione Borghesi.
LXVIII.	1517.	TAV. III. N. XIV.	LEO. PAPA. DECIMVS. *Chiavi decussate.*
			S. HERCVLANVS. *Santo in abiti pontificali, ed in atto di benedire.*
			Moneta di bassa lega del peso di grani 9. circa. Si produce dalla collezione Viani. Fu pub-

Num. ec.	*An. ec.*	*Tav. ec.*	
			blicata con poca diversitá dal Bellini (*O. C. Dissert. I. pagg.* 83. 86. *N. VI.*)
LXIX.	1520.		Bolognini che si doveano coniare nella Zecca di Perugia, come dal *Documento N. XXI.*
LXX.	1520.		Soldini che si dovevano fabbricare in Perugia, come dal *Documento N. XXI.*
LXXI.	1520.		Sestini o monete nere che si dovevano fabbricare in Perugia, *come dal Documento N. XXI.*
LXXII.	1520.	TAV. II. N. V.	LEO. PP. DECIMVS. *Stemma Pontificio.* AVGVSTA PERVSIA. *Grifone rampante e coronato con due cornucopie, stemma del Cardinale di Bibbienna Legato.* Grosso d'argento descritto dallo Scilla (*O. C. pag.* 32.), e riferito dal Fioravanti (*O. C. pag.* 198. *N. X. TAV. II. N. X.*)
LXXIII.	1520.	TAV. II. N. VI.	LEO. PP. DECIMVS. *Stemma Pontificio.* AVGVSTA. PERVSIA. *Grifone rampante e coronato.* Grosso d'argento. Si da dal Mu-

Num. ec.	*An. ec.*	*Tav. ec.*	
			seo Oddi del peso di danari 1. e grani 1. Altro poco diverso esiste nella collezione Viani del peso di danari 1. e grani 9.
LXXIV.	1520.	TAV. II. N. VII.	LEO. PP. DECIMVS. *Stemma Pontificio*. PERVSIA. AVGVSTA. *Grifone rampante e coronato*. Altro Grosso d' argento. Esiste nelle collezioni Borghesi e Viani, e pesa danari 1. e grani 13.
LXXV.	1520.		Grosso come sopra. Qualche varietá negli ornati e nella posizione dell' epigrafe intorno al Grifone ce lo fa riconoscere di conio diverso dall' antecedente, esiste nel museo Oddi. Di questi tre ultimi Grossi pare che lo Scilla non ne abbia ricordato che uno (*O. C. pag.* 32). Il Fioravanti non ne pubblicò alcuno. Due adunque si possono chiamare inediti.
LXXVI.	1533.		Clementi ossia Grossi d' argento di Clemente VII., i quali si dovevano coniare in Perugia conforme il permesso Pontificio come dal *Documento XXII.*

Num. ec.	*An. ec.*	*Tav. ec.*	
LXXVII.	Dal 1535 al 1539	TAV. II. N. VIII.	PAVLVS . PP. III. *Stemma Pontificio.* AVGVSTA . PERVSIA . *Grifone rampante e coronato collo stemma del Cardinale Grimani Legato.* Grosso d' argento del peso di danari 1. e grani 11. Si produce dal museo pubblico di Perugia, e dalle collezioni Viani e Borghesi . Fu descritto dallo Scilla (*O. C. pag.* 41.)
LXXVIII.			Grosso come sopra . Diversifica dall' antecedente per avere una croce in vece dell' arme del Cardinale . Esiste nella collezione Borghesi, e viene ricordato dallo Scilla (*O. C. pag.* 41). Il Bellini (*O. C. Dissert. III. pag.* 77. *N. x. Tav. XV. N. x.*) ne pubblicò uno il quale nel rovescio non ha nè arme, nè croce .
LXXIX.		TAV. II. N. IX.	PAVLVS . PP. III. *Stemma Pantificio.* S. HERCVLANVS . *Busto del Santo in abiti pontificali in atto di benedire.* Metá di Mezzo Grosso d' argen-

Num. ec.	An. ec.	Tav. ec.	
			to del peso di grani 9. Si dà dalla Collezione Viani. Fu descritto dallo Scilla (*O. C. pag.* 41). Quello pubblicato dal Bellini (*O. C. Dissert. IV. pag.* 73 *N. 11. Tav. X. N. 11.*) è alquanto diverso, e di modulo più grande.
LXXX.		Tav. I. N. III.	PAVLVS. III. PON. T. MAX. *Stemma Pontificio.*
			LIBERTAS. ECLESIASTICA *Croce grande gigliata che arriva fino all'orlo della moneta, e sopra di essa un Grifone rampante e coronato collo Stemma lateralmente del Cardinale Grimani Legato.*
			Scudo d' oro del peso di danari 2, e grani 20. Si dà dalla celebre e più volte citata collezione Viani. E' descritto dallo Scilla (*O. C. pag.* 133), e si trova con qualche varietà in alcune tariffe fiamminghe degli anni 1548. 1550. 1553. 1609. 1627.
LXXXI.		Tav. I. N. IV.	PAVLVS. III. PONT. MAX. *Stemma Pontificio.*

Num. ec.	*An. ec.*	*Tav. ec.*	
			LIBERTAS . ECLESIASTICA . *Croce grande che contiene un rombo con entro il solito Grifone rampante e coronato, e negli angoli di essa le lettere* P. S. P. Q. *cioè* PERVSINVS SENATVS POPVLVSQVE .
			Scudo d' oro esistente pure nella collezione Viani e del medesimo peso . Fu descritto dallo Scilla (*O. C. pag.* 133) , il quale forse non conobbe il seguente .
LXXXII.		TAV. I. N. V.	PAVLVS . III. PONT. MAX. *Stemma Pontificio .*
			LIBERTAS . ECLESIASTICA . *Croce meno grande dell' antecedente . Rombo e Grifone come sopra colle lettere* S. P. Q. P. *cioè* SENATVS POPVLVSQVE PERVSINVS .
			Altro Scudo d' oro ricavato dalle citate tariffe degli anni 1548. 1550. 1559. 1627. Si noti che nell' ultima di esse , cioè in quella del 1627, tanto il presente Scudo d' oro che quello

Num. ec.	*An. ec.*	*Tav. ec.*	
			del *N. LXXX.* si considera alla bontà di carati 21 e grani 7, e per conseguenza non si può chiamare Ducato e Fiorino che erano d'oro purissimo, ma bensì mezza Doppia, giacchè la Doppia battuta in appresso fu della stessa bontá e del peso di due Scudi d'oro. Nel museo di Vienna esiste una di queste monete poco diversa dalla presente (*O. C. Suppliment. pag.* 1.)
LXXXIII.	1538.		Mezzi Quattrini.
LXXXIV.	1538.		Piccioli o Danari, dei quali si ordina la battitura in quest' anno.
LXXXV.	1540.	TAV. III. N. XV.	AVGVSTA . P. CIVITAS . CRISTI . *Croce.*
			S. HERCVLANVS. *Figura intiera del Santo in abiti pontificali in atto di benedire.*
			Moneta di bassa lega e del peso di grani 16 circa. Esiste nei musei pubblico ed Oddi di Perugia, e nelle collezioni Viani e Borghesi. E' di qualche raritá, e fu pubblicata con po-

Num. ec.	*An. ec.*	*Tav. ec.*	
			ca differenza dal P. Galassi (*O. C. pag.* 28.) e dal Bellini (*O. C. Dissert. III. pag.* 76. *N. VII. TAV. XV. N. VII.*) Si noti però che il secondo cioè il Bellini, ignorando la Storia di questa moneta vide in essa ciò che realmente non esiste.
LXXXVI.	1542.		Bajocchetti di Perugia del valore di due quattrini, i quali vengono ricordati in un bando di Paolo III. di quest' anno.
LXXXVII.	1554.	TAV. II. N. X.	IVLIVS. III. PO. MAX. ANNVS. II. *Stemma Pontificio*. AVGVSTA . PERVSIA . *Grifone rampante e coronato, e pianta di Rovere lateralmente la quale forma lo stemma di Giulio della Rovere Cardinale d' Urbino, Legato di Perugia in quest' anno per la seconda volta.* Giulio d' argento del peso di danari 2 e grani 8. Si produce dal museo pubblico di Perugia. Altro alquanto diverso fu pubblicato dallo Scilla (*O. C. pag.* 46.)

Num. ec. *An. ec.* *Tav. ec.*

LXXXVIII. 1554. TAV. II. N. XI. IVLIVS. III. PONT. MAX. *Stemma Pontificio.*

AVGVSTA . PERVSIA. *Grifone rampante e coronato, e pianta di Quercia come sopra.*

Altro Giulio del peso di danari 2 e grani 12. Esiste nella collezione Viani, Borghesi, e dell' Instituto di Bologna. Non sappiamo se lo Scilla quando descrisse il secondo Giulio Perugino di questo Pontefice (*O. C. pag.* 47), avesse sotto gli occhi il presente, o quello che siegue.

LXXXIX 1554. TAV. II. N. XII. Giulio d' argento coi medesimi tipi, del peso di danari 2 e grani 17. Diversifica particolarmente dall' anzidetto pei monticelli che formano porzione dell' arme papale, e si vedono a guisa di segno nel contorno del rovescio sopra il Grifone. Si produce dalle collezioni citate.

XC. 1554. Giulio come sopra del peso di danari 2 e grani 12. La parola abbreviata PON. in vece di PO. e PONT. che si vede nel di-

Num. ec.	An. ec.	Tav. ec.	
			ritto degli antecedenti da noi descritti, e qualche altra varietá lo rendono da essi diverso. Si produce dal museo pubblico di Perugia.
XCI.	1554.		IVL. III. PO. MA. *Stemma Pontitificio*. PERVSIA. AVGVSTA. *Il solito Grifone colla Rovere*. Grosso ossia mezzo Giulio esistente nel museo pubblico di Perugia. Pesa danari 1. e grani 4. Altro diverso nell'abbreviazione della leggenda nel diritto fu pubblicato dallo Scilla (*O. C. pag.* 47.)
XCII.	1554.		IVL. III. PON. M. *Stemma Pontificio*. D. PERVSIA. *Grifone*. Mezzo Grosso. Ci viene comunicato dall' Instituto di Bologna, ma per non averlo sott' occhio non si pubblica il tipo.
XCIII.	1795.		PIVS . SEXTVS . PON. M . A . XXI. *Stemma Pontificio*. AVGVSTA. PERVSIA. DVE BAIOCCHI. 1795. Moneta di rame.

Num. ec.	An. ec.	Tav. ec.	
xCIV.	1795.		PIVS . SEXTVS . PON. M. A. xxI. *Stemma Pontificio*. AVGVSTA . PERVSIA . VN BAIOCCO 1795. Moneta di rame.
xCV.	1796.		S. PETRVS APOSTOLORVM PRINCEPS. *Busto di S. Pietro*. BAIOCCHI DVE E MEZZO PERVGIA 1796. Moneta di rame.
xCVI.	1797.		PIVS PAPA SEXTVS ANNO XXIII. 1797. BAIOCCHI CINQVE PERVGIA. SANCTA DEI GENITRIX. *Busto della Beata Vergine e sotto le lettere* T. M. *Tommaso Mercandetti*. Si trova in lega ed in rame.
xCVII.	1797.		PIVS SEXTVS P. M. A. XXIII. PERVGIA 1797.
xCVIII.			DVE -- QVATTRO -- SEI -- OTTO
xCIX.			BAIOCCHI.
C.			Di lega.
CI.	1797.		PIVS SEXTVS P. M. A. XXIII. *Stemma Pontificio*. VN BAIOCCO PERVGIA 1797. Di rame.

Num ec.	*An. ec.*	*Tav. ec.*	
CII.	1797.		Stemma e leggenda come sopra di Pio VI. MEZZO BAIOCCO PERVGIA 1797.
CIII.	1798.		REPVBBLICA ROMANA. *Fasci Consolari col pileo della Libertà.* DVE BAIOCCHI. *In mezzo ad una corona di quercia.* In lega. Questa moneta che non ha alcun segnale di Zecca Perugina si potrebbe credere battuta in Roma, ma veramente si coniò in Perugia in quest' anno.

APPENDICE

DE' MONUMENTI INEDITI.

APPENDICE

DE' MONUMENTI INEDITI

Num. I.

Patti stabiliti fra Bernardo Sindaco della Città di Perugia, Buonguidone, e Baroccolo Lucchesi intraprendenti della Zecca in Perugia.

Membrana nella Cancelleria Decemvirale AA. Num. XLIX.

In Dei Nomine amen. Anno Domini MCCLVIIII. II. Indictione die XV. exeunt. madio tempore domini Alexandri IIII. Papae actum in civitate Perusii in palatio comunis praesentibus domino Andrea de Plagario, domino Bonafidantia Judice, domino Bonaguida Judice, Uguitione Donnuli, Jacobo Boni, Uderigo Donnuli, Piero Bonuccini et aliis pluribus testibus vocat. et . . . . . Haec sunt pacta et conventiones habita et facta inter Bernardum Boncasae Syndicum comunis Perusiae nomine dicti comunis, recepta et praemissa super facto monetarum faciendarum ex una parte ut inferius denotabitur, et Bonguidonem quondam Girardini, et Baroccolum Baroccoli de Lucca ex altera. In primis quod quicumque esset Syndicus legittime ordinatus comunis Perusii promittat et conveniat super dictis Bonguidono et Barocculo et cuilibet eorum nomine et vice dicti comunis, bona dicti comunis obligat. quod comune Perusii dabit eis pro moneta

operanda et operari facienda domum congruam et locum congruum ad praedicta exaranda expensis comunis dictam domum tantum. Item quod comune Perusii et ejus futur. Capitan. et Prior. artium et Syndicus comunis, nomine et vice dicti comunis Perusii dabit eis et cuilibet eorum volenti locum retineri ad praedictam monetam exarandam licentiam et plenam potestatem faciendi et operandi et fieri faciendi in loco eis pro comun. Perusii consignando monetam parvam et grossam de argento ad modum ponderis et ligae (1) comunis Senae quae in praesenti laboratur et in futuro laborabitur, et ad monetam de auro ad modum et ponderis et ligae comunis Florentiae. Item quod comune Perusii dabit fortiam et auxilium et favorem per totam civitatem Perusii ejusque districtum ad fortiam ut ipsa moneta et quaelibet earum expendatur ab uno quoque volenti eam expendere recipiatur, et quod mittat suos anluxatores (2) .... dictae monetae unicuique videbitur eas expendere fiunt necesse cum voluntate consilii Perusii. Item quod comune Perusii ponat duos bonos et ydoneos homines et legales ad judicandum sagium et provam dictarum monetarum et cuilibet earum ..... quarum stent, et ad dictum sagium et provam faciendam debeant esse praesentes ad eorum petitiones ad voluntatem ipsorum Bonguidonis et Barocculi. Item quod supradicti Bonguido et Baroccuolo (*sic*) et eorum masnada (3) tota et laboratores de qualibet conditione et ordine et quicumque ad eos .... venire voluerit, possit et debeat venire redire stare et yneundo redeundo stando libere et secure sine aliqua exactione in propriis rebus, non dando nec solvendo pedagium, guidam, vel multolittum (4) per totum districtum et fortiam comunis Perusii, et quod comune Perusii teneatur ipsos defendere et manutenere in propriis rebus quemcumodum teneatur defendere suos cives non obstante aliquo capitulo constituti facto vel faciendo super facto passadii exigendi, et quod non possit dari alicui licentiam super alicujus repraesaliam. Item quod ipsi nec aliquis de eorum masnada et de eorum laborantibus teneatur ire in aliquo exercitu vel cavalcata comunis Perusii, nec datium aut praestantiam facere vel solvere vel pedagium, nisi de eorum voluntate. Item quod si discordia vertetur, quod Deus avertat, inter aliquos de eorum masuada et laborantibus de dicto vel de facto, seu de

aliquo alio accessu, Potestas nec Capitaneus nec alius officialis comunis Perusii non debeat nec possit se intromictere, nec cognoscere nec punire eos, sed ipsi tantum debeant esse judices, et ad eorum curiam remictuntur, detracto homicidio, et de membro debilitato (5). Item quod comune Perusii teneatur et debeat eis promictere praedicta omnia et singula quae superius leguntur, et inferius leguntur hinc ad sex annos proximos completos attendere et observare fieri, et annuatim cum eis rationem facere duabus vicibus in anno, detracto primo anno in quo non fiet nisi semel ratio. Item ipsi Bonguido et Baroccolus debeant dare tertiam partem lucri comuni Perusii, et cui placuerit consilio de omnibus supradictis annis, detractis omnibus expensis primo factis pro dicta moneta facienda, et duas partes lucri sibi detineant et debeant habere. Item comune Perusii statuet et ordinet et proponet. . . . parva vel magna argentum vel aurum sive bulgonem (6), et observari faciat quod nemo de civitate Perusii ejusque districtu portet nec portari faciat extra civitatem ejusque districtum causa vendendi nisi primo demostraverit suprastantibus monetae, et eis dare debeant si emere voluerint pro convenienti pretio, alioquin possit ipsum aurum et argentum et bulgonem vendere cum eorum voluntate et licentia, et si eorum velle debeat apportare. Item quod . . . praedicti vident seu agnoscent fore utile pro exaranda et exercitio monetae denuntiando Potestati, Capitaneo in continenti observare et observari facere teneatur ad eorum petitionem cum consilio civitatis et campsorum. Item quod praedicta omnia et singula ponantur in statuto, et de statuto in statuto, et quod Potestates qui erunt pro tempore jura praedicta observare et observari facere usque ad dictum tempus sex annorum. Item quod si acciderit aliqua discordia oriri inter praedictos et illos qui erunt . . . . . . a comuni super ratione facienda de lucro dictae monetae quod utcumque super promiserunt stare ad sententiam quam pertulerit Potestas Perusii qui erit pro tempore. Item quia dicti Bonguido et Baroccolus promixerunt dicto Syndico recipienti nomine dicti comunis, quod ipsi et quilibet eorum facient et curabunt ita quod laboratores bonos, et ydoneos et legales et bene peritos ad faciendam monetam cum omnibus ferramentis necessariis ad operandam praedictam, venient ad civitatem Perusii. Item quod fa-

cient monetam ordine ponderis et valoris bonam et ydoneam et legalem superdictam sine omni fraude . Item quod debeant poni per Consules campsorum (7) electi duo boni homines et legales qui recipiant et bene custodiant thesaurum quod pervenerit ad monetam (*fort.*) communis rediti ad operandum in dicta moneta et recipiendo exinde monetam factam . Item quod quandocumque placuerit comuni Perusii mittere suum Syndicum legaliter ordinatum Luccam ad recipiendos bonos et ydoneos fidejussores ex principal. Milit.(8) quos praedicti promiserunt eidem Syndico nomine dicti comunis dare , quae praedicta in singulis capitulis ut dictum est observabunt et ips. nom. allegabunt dicti fid. aliq. capit. . . . . . alicujus repraesaliae . Quae omnia superius dicta in singulis capitulis , dictus Syndicus nomine dicti comunis , et praedicti Bonguido et Baroccolus per se ad invicem promixerunt attendere et observare et non contra praedicta facere aliqua . . . . . . vel venire vel aliqua exceptione sub pen. milit. stipulatione . . . . . soluta vel non in singulis capitulis praedicta omnia et singula semper firma permaneant cum danpnis omnibus et expensis et ita est ita . . . . in singulis capitulis factis . Quae omnia superius scripta dominus Ranaldus de Brunforte Potestas comunis Perusii , dominus Stefanus Capitaneus Populi , dominus Ulcrisius . . . . populi cum Consulibus cansorum affirmaverunt .

Ego Bonajunta notar. comun. Perus. per nobilem virum dominum Ranaldum de Brunforte Potest. praedict. ut supra legitur , omnibus interfui rogatus etc. et. etc. etc. et publicavi .

Num. II.

Stabilimento di una nuova Zecca .

Ann. Decemv. 1316. fol. 40. ter. 41.

Item , statuerunt ordinaverunt et providerunt ex auctoritate et baylia eis *Prioribus* concessis ab adunantia dominorum Camerariorum et

Rectorum artium et omni modo jure et forma quibus melius potuerunt q. in civitate Perusii continuo pro comun. Perusii debeatur cudi fieri, et fabricari moneta parva perusina blanca quae vocetur perusini parvi et quod in fabricatione dictae monetae hoc modo procedatur: videlicet quod eligantur per comune Perusii et Priores artium praesentes duo boni et legales homines campsores qui praesint ad faciendum fieri ipsam monetam prout eisdem fuerit commissum et secundum illud modum quod eisdem assignabitur pro comuni Perusii, et quod Franciscus Bartholomei praesens notarius Priorum sit notarius et officialis ad scribendum totum ministerium ipsius monetae fabbricandae, qui boni homines debeant jurare ad Sancta Dei Evangelia corporaliter tacto libro, ipsum officium facere bene et legaliter, et quicquid ad manus eorum pervenerit occasione praedicta, custodire et salvare pro comuni Perusii, et nullam fraudem committere, et comun. Perus. omnia ad integrum consygnare. Et pro majori securitate praedictorum debeant se obligare comuni Perus. et omnia eorum bona et dare fidejussores ipsi Comuni bonos et ydoneos usque ad quantitatem decemilium lib. denarior. Quae moneta sit et esse debeat ponderis infrascripti: videlicet quod quinquaginta soldi debeant esse una libra ad pondus, et in ipsa libra debeat esse una ungia argenti fini, et undecim ungiae rami, et teneantur et debeant dicti boni homines respondere et satisfacere cum effectu omnibus personis a quibus aliquid receperint occasione factionis monetae, et quod massarius comunis Perus. de quacumque moneta ipsius comunis teneatur mictere centum viginti floreni aurei, et quod expensae per eum fiant sine aliqua apodissa notari Priorum vel notar. Capit. non obstante si essent alias provisum vel reformatum quod ipsa moneta non possit expendi nec in certos usus vel aliquo alio quod in contrar. loqueretur.

Item quod eligatur per ipsum comune Perusii unus bonus homo qui debeat et teneatur videre et recipere et examinare utcumque moneta quae fiet sit bona et legalis et dicti ponderis tam in argento quam in ramo cum sagiatore qui eligatur per ipsos Priores artium, qui secundum consilium bonorum mercatorum sive campsorum quos voluerit et elegerit, ipse bonus homo sagiator, ipsum sagium faciat ut ei videbitur convenire.

Item statuetur ad ut hoc nulla fraus possit comicti in moneta praedicta, quod ipsa moneta non possit nec debeat expendi nec trahy de loco in quo fiet per aliquem, nisi primo fuerit approbata per bonum hominem et sagiatorem antedictum qui eligetur ad praedictum, et illa tum moneta possit expendi quae approbata fuerit per dictum bonum hominem sagiatorem. Item quod ligae dictae monetae sint istae videlicet: quod levius pondus sit pro qualibet lib. LII. sold. monetae praedictae ad plus, et gravius pondus sit et esse debeat pro qualibet libra XLVIII. sold. praedictae monetae ad minus.

Item dixerunt quod si dicta moneta quae restitueretur et assignaretur per illos bonos homines qui erunt ad faciendum fieri ipsam monetam bono homini, et sagiatori qui eligetur per ipsum comune Perusii ad recipiendum et sagiandum ipsam monetam, non esset ponderis supradicti tam in argento quam in ramo, non recipiatur, salvo quod si esset minoris ligae quaelibet libra de dicta moneta uno denario de XXIIII. ponderis argenti fini q. recipiatur ipsa moneta per ipsum bonum hominem et sagiatorem. Simili modo non extrahatur de loco in quo fiet ipsa moneta, nec expendi possit nisi primo illi boni homines qui erunt ad ipsam monetam fieri faciendum, fieri faciunt tantundem monetae praedictae quae sit majoris ligae uno denario de XXIIII. argenti fini pro qualibet libra monetae praedictae et tunc facta dicta moneta fiat comiscio dictarum monetarum majoris et minoris ligae et postea possit dicta moneta expendi et aliter non.

Item quod dicti officiales eligendi super praedicta fabricatione et notarius supradictus habent et habere debeant a comuni Perusii illud salarium pro remuneratione eorum laboris q. placuerit Prioribus artium futuris eis concedendum, et facta ipsa deliberatione per ipsos Priores, notarius autem teneatur facere apodissam et praeceptum massario ut eisdem det et solvat ipsum salarium sine alia apodissa domini capit. q. duret. in officio praelibato usquequo revocabuntur per consilium q. possit tollere praesentia ordina. . . .

Item deliberaverunt et ordinaverunt quod Symone (*sic*) civi de Florentia magister super moneta, et domina Fia ejus uxor et Donatus et Buontalentus et Joannes ejus Filii, toto tempore quo ipse Symone (*sic*) morabitur in civit. Perus. ad fabricandum monetam habentur et

tractentur pro veris civib. civit. Perus. et quod in civilib. et criminalib. et quo ad omnia sint et esse intelligantur veri cives civit. Perus.

Item quod ipse Symone (*sic*) et omnes dicti ejus filii et uxor ejus sint et esse intelligantur et debeant exemptes et immunes ab omni factione reali et personali praestanda comuni Perusii toto tempore supradicto. Item quod si defectu dominorum deputandorum super moneta, vel defectu comunis Perusii ipse magister laborare et fabricare monetam non posset, quod habet ipse et dictus Donatus ejus filius et quilibet eorum pro quolibet die laboratorio quo ut se dicitur laborare non posset v. sold. denarior. cortonensium a comuni Perusii pro eo tempore quo stare debent ad fabricandum monetam. Item quod habet pro se et sua familia domum a comuni Perusii gratis in qua possit comode habitare.

Item quod domini Priores artium futuri et una cum Consulibus mercatorum et Auditoribus cambi et bonis hominibus eligendis antedictis a Sapientibus quos . . . . habere et eligere voluerunt ipsi Priores, omnia et singula possint facere gerere et exercere quae viderint et crediderint utilia pro fabricatione dictae monetae et ut dicta moneta habeat continuum cursum suum et expendatur generaliter, et quicquid per eos fiet valeat et teneat ac si factum esset pro adunantia supradictorum Rectorum artium aliquo non obstante.

Qui domini Priores artium intendentes ad electionem dictorum officialium, elegerunt in concordia Fedantiam Boniehi fratrem de penitentia in dominum monetae et bonum hominem, et sagiatorem praedictum, et Paulutium Jacobi de Pitignano et Restaurum Nicoli cansores ad faciendum fieri monetam praedictam ut continetur in ordine supradicto, et Franciscum Bartholomeci . . . . Notarium ad praedicta scribenda et ad omnia quae expedientur super fabricatione praedicta, qui habeant illud salarium quod eis conceditur per Priores artium.

Item deliberaverunt et ordinaverunt quod Conte Jacobi aurifex sit unus (*for.*) quocator et bactitor ipsius monetae, et faciat eam ad fabricam dictae monetae quae sibi comissa fuerint per magistrum praedictum.

Num. III.

Nuovi ordinamenti per la Zecca già stabilita .

Ann. Decemv. 1316. fol. 129. ter.

Die eodem XXVII. dicti mens. Aprilis cum fuerit per Camerarios et Rectores artium civit. Perusii ordinatum provisum et deliberatum quod moneta seu Zeccha quae inculitur et fabricatur in civitate Perusii, et incuderetur et fabricabitur in futurum, fabricatur et fiat pro comuni Perusii, et quod per comune Perusii mictantur et expendantur in opere et materia dictae monetae seu Zecchae centum floren. aur. et quod Fidanzia Bonichi esset superstes et offitialis ad faciendum fieri dictam monetam sive Zeccham pro comuni pront utilius pro comuni eidem videbitur , et quod praesentes Priores artium una cum dicto Fidanzia possint in praedictis et circa praedicta providere ordinare et reformare quicquid eis videbitur et placebit, et non possint ab initio omnia quae expediunt fieri pro dicta Zeccha et moneta provideri , et est difficile alioquin habere Priores uno cum dicto Fidantia ad providendum et ordinandum , et executioni mandare ea quae requiruntur in praedictis. Idcirco domini Priores artium civitatis et burgorum Perusii num. decem. in concordia ex auctoritate et potestate eis concessis ex vigore reformationis supradictae una cum dicto Fidantia statuerunt ordinaverunt et providerunt quod dictus Fidantia habeat generalem et universalem et plenam potestatem auctoritatem et bayliam providendi ordinandi reformandi faciendi et executioni mandandi omnia et syngula quae occurrerint seu videbuntur providenda ordinanda reformanda facienda et executioni mandandi , pro dicta moneta facienda incudenda fabricanda ac etiam expendenda et in utilitatem comunis convertenda, et pro magistris et opificibus et oficialibus eligendis per dictum Fidantiam et salariis faciendis eisdem et cuilibet eorum et rebus et instrumentis utilibus sive opportunis ad praedicta et pro expensis fiendis in opere et pro opere supradicto; ita quod habeat plenum et liberum arbitrium et potestatem in praedictis et circa praedicta et occasione praedictorum et quicquid per eum fuerit

provisum ordinatum reformatum factum, et executioni mandatum, valeat et teneat et habeat roboris firmitatem auctoritat. dictae adunantiae, ac si per ipsos Priores et dictum Fedantiam simul vel praedictam adunantiam Camerariorum et Rectorum esset factum provisum vel ordinatum seu executioni mandatum, statutis ordinamentis seu reformationibus generalibus vel specialibus sub quacumque forma verborum conceptis non contrar. loquent. non obstant.

Num. IV.

Nuovi ordini per fabbricare la moneta in Perugia.

Ann. Decemv. 1317. fol. 190. ter.

Die ultima mensis Septembris domini Priores artium civitatis et burgorum Perusii num. VII. absentibus Cellolo Gandioli, et magistro Corrado Deotallevi et Vilano Jovanelli, Priorib. constit. praedicto loco ad eorum offitium exercend. ex auctoritatae et baylia eis concessa ab audientia Camerarior. et Rectorum artium civit. Perus. cum omni modo et forma quibus melius potuerunt statuerunt ordinaverunt et providerunt quod in civit. Perusii continuo pro comuni Perusii debeat cudi fieri et fabricari moneta parva perusina blanea quae vocatur perusini parvi, et quod Vianolus Viucioli, et Cellolus Ser Nutii erunt et esse debeant ofitiales comunis Perusii ad praedicta fieri faciend. pro tempore sex mensium proxim. ventur. qui Vianolus et Cellolus possint et debeant et teneantur et cogantur ipsam monetam fieri facere cudi et fabricari cum modis et conditionibus et forma q. eisdem Vianolo et Cellolo videbuntur et placebunt; et prout et sicut eis dictis Vianolo et Cellolo videbitur et placebitur, et qui possint debeant et teneantur et cogantur dictus Vianolus et Cellolus si eisdem videbitur facere cudi fieri et fabricari monetam grossam vel parvam argenteam prout et sicut dictis officialibus videbitur convenire, de quacumque moneta comunis Perusii; ita quod circa fabricationem et pro fabricatione monetae tam parvae quam grossae ut dictum est, et super electione officialium et concessione et constructione et solutione salariorum dictorum

officialium, et pro omnibus et syngulis facientibus et defendentibus seu pertinentibus quomodolibet ad praedicta, dictus Vianolus et Cellolus habeant et habere intelligantur plenam et liberam auctoritatem potestatem et bayliam et arbitrium generale, et quod etiam habeant et habere intelligantur illam auctoritatem bayliam et arbitrium et officium super facto monetae et Zecchae in omnibus aliis prout et sicut habebat et habet Fidantia Bonichi Frat. de Penitentia ex forma ordinamentorum Priorum artium script. manu Francisci (*for.*) Luminati Notar. Qui Vianolus et Cellolus habeant pro eorum salariis de avere com. Perus. viginti quinque lib. denar. pro quolibet eorum pro dictis sex mensibus. et quidquid per eos gestum, factum ordinatum provisum et executioni mandatum fuerit in praedictis et per praedictos et circa praedicta et praedictor. occasione, valeat et teneat et plenum roboris sortiatur effectum non obstante aliquo q. generaliter vel specialiter in contrar. loqueret. Ita tamen quod moneta fiat et fieri debeat ad ligam consuetam et num. xxi. sold. et ii. denar. pro libra ponderis, scilicet moneta crossa valoris xx. denar. et parv. sit numeri lvi. sold. denar. pro libra ponderis.

Num. V.

Nuovi ordinamenti sulle monete fatte e da farsi.

Ann. Decemv. 1321. fol. 141. ter.

Die eodem domini Priores artium civit. et burgor. Perus. num. viiii. absente Lello domini Thomassi, ex auctoritate baylia et potestate eis collata ab adunantia Camerariorum et Rector. artium civit. Perusii secundum formam statutorum civit. Perusii et ordinam. sup. hoc loquen. comiserunt ad petitionem Petri Giulli emptoris fructuum Zecchae seu fabricationis monetae in civit. Perusii comiserunt et hoc dederunt *vi è questo spazio, e così siegue*. Banitor comunis Perusii publice alta voce et sono tubae praemisso per civit. Perus baniendi et praeclarandi quod nullus debeat accipere vel expendere senesellum argenteum nec pro xxviiii. denar. Perusinis minutis et gelfium

per triginta quinque, et anconitanum per XLII. den. et giglatum novum per V. sold. et VIII. den. perusinis num. a medio septembr. praesentis anni sub pena quinquaginta lib. den. pro qualibet vice, et sub pena perditionis monetae, et quod nulla persona debeat in civitate comit. et district. Perusii aliam monetam parvam recipere vel expendere nisi illam monetam blancam quae facta est et fiet in futur. in civit. Perusii et in Zeccha ipsius civitatis, et quicumque contrafecerit perdat ipsam monetam et a quolibet possit impune auferri, et quod nullus dictam monetam factam et faciendam in Zeccha civit Perus. debeat reacusare (*sic*) et quicumque contrafecerit solvat et solvere debeat pro qualibet vice C. lib. denar. et quod si qua moneta noviter facta vel fienda noviter, vel esset in dicta civitate vel comitat. vel district. Perusii nisi primo approbator. dicta moneta vel valor ipsius per Consules mercatorum, Auditores cambi de qua probatione appareat pubblicum instrumentum scriptum manu publici Notari sub pena ducentarum lib. denar. Et quod si aliqua persona apportaverit vel habuerit in dicta civit. argentum non coniatum aut monetam tagliatam vel legierem (*sic*) vel bolzonum seu argentum deactatum ructum vel album, non possit ea extraere de civit. vel districtu Perusii sub pena C. lib. denar. et sub pena perditionis dicti argenti, et quod laboratores et artifices monetae et fabricationis ipsius non possint facere aliquid ordinamentum vel provisionem contra dominum emptorem fructuum dictae Zecchae sub pena X. lib. denar. Et quod Potestas et ejus officiales et familiar. et aliqua alia persona non debeat facere vel projcere aliquam turpitudinem immunditiam vel lapides in domib. vel supr dom. in quibus fiet et fieri debet dicta moneta, vel in claustro ipsarum domorum sub pena XXV. lib. denar. Et quod nulli sit licitum in dicta civit. comitat. et district. Perusii dare nec accipere flor. aur. nisi pro illa quantitate monetae pro qua dant (al. cansores in civit. Perus. sub pena C. sold. den. pro quolibet floreno. Et quod nullus forensis in civit. comit. vel district. Perusii audeat vel praesumat affinare (9) aurum nec argentum nisi in Zecca et in loco ubi fiet moneta per emptores fructuum Zecchae comun. Perus. sub pena lib. C. denar. salvo quod non intelligatur in (*for.*) hospitali artis aurificum (10), qui ubicumque voluerint possint et eis liceat pro eorum laborerio affinare argentum. Et si aliquis in dicta ci-

vitate comitat. et district. Perusii voluerit affinare in domo sua aurum vel argentum, teneatur denumptiari ipso emptori praedicto sub pena xxv. lib. den. et etiam jusiurandi manifestandi et publicandi. Quae omnia praedicta sunt. ordinata statuta et provisa et de hiis ordinamenta provisiones et statut. facta per Priores artium cum Sapientibus ex potestate eis collata ab adunantia Priorum et Camerar. artium civit. Perus. ex comissione et auctoritate eidem adunant. competen. ex reformatione Prior. Camerar. et Rector. art. civit. Perus.

NUM. VI.

Nuove providenze sopra la Zecca :

Ann. Decemv. 1323. sign. D. fol. 285.

Item domini Priores artium civitatis Perusiae num. decem in concord. existentes in palatio Populi eorum solitae residentiae, auctoritate bayl. et arbitrio eis concessis a statutis et ordinamentis comunis Perusii et ab ordinamentis Zecchae monetae comunis Perusii, et omni jure et modo quibus melius potuerunt constituerunt ordinaverunt eligerunt et deputaverunt Blaxium portae Eburnae mercatorem in bonum hominem super Zecca praedicta secundum formam ordinamentorum dictae Zecchae et monetae ad salarium sibi dandum per emptores dictae Zecchae in dictis ordinamentis contempt. pro eo tempore et eo modo et forma prout et sicut eligi debent officiales supradictae Zecchae et monetae ex forma dictorum ordinamentorum.

Item domini Priores artium civitatis Perusii num. septem in concordia praesent. et consensient. (11) Vane Gilgliarelli, Ercolo Jacoputii, et Sonsolo Vanuli, Prioribus artium existent. in dicto palatio eorum solitae residentiae, auctoritatibus et bayliis eis concessis supradictis et omni jure et modo quibus melius potuerunt, elegerunt, et constituerunt et deputaverunt in bonum hominem et collegam supradicti Blaxii super eadem Zeccha, Lellum Maffei de porta S. Angeli ad illud salarium et pro eo tempore ut dominus Blaxius supradictus.

NUM. VII.

Provvedimenti sopra le monete così dette piccioli.

Ann. Decemv. 1376. fol. 103.

Die Lunae VIIII. mens Jun. providi et discreti viri
Jeronimus Nicolai
Angelus Antonj Auditores artis cambj
Antonius Vagnoli Camer. artis calzolariorum
Bectolus Andrutii Camer. artis tabernar.

Andreas Matheoli Camerar. artis furnarior. boni homines et offitiales comunis Perusj praesenti et deputati in consilio et per consilium dominorum Priorum et Camerarior. art. civit. Perus. existentes in palatio habitationis dictorum dominorum Priorum, ex omni auctoritate et arbitrio eis quomolibet a dicto consilio dominorum Priorum Camer. et omni via jure modo et forma quibus melius potuerunt, scientes se teneri ad declarandum et declarationem faciendam, et modum ordinem dandum quo et qualiter parvuli expendantur, declaraverunt modo et ordine infrascripto videlicet.

Conciossiacosache i picciogle fabricate ella citta de Peroscia sieno recusate en li pagamenta che se fonno, de que ne nasce molte enconvenientie a volerne tolglere via, parme che sia da provedere e ordinare che se facciano e observense glordene enfrascripte.

En prima che en ciascuno pagamento che se farà da mo ennanto per qualunche persona en la citta o en lo contado de Peroscia sia leceto a coluje che pagherà e possa en nomne pagamento el quale montasse da xx. solde en su, mectere o pagare picciogle predicte a ragione de tre solde per livera de quillo che pagasse; e che ciascuna persona quale pagamento receverá da mo ennante sia tenuto e degga recevere en esse pagamente ei picciogle a la dicta ragione, non obstante el mercato fosse fatto a fiorine, e non obstante che en tale mercato ne fossero acceptuate ei picciogle predicte, e non obstante se ne fosse carta per la quale el devetore fosse tenuto a pagare fiorine. Et

che en onne derata che se venderà a menuto che montasse meno do vinte solde, sia licito a onne pesona pagare en mettere per fine en la quantità de cinque solde, e che niuna persona possa excusare. Anco sia tenuto e degga esse picciogle tolglere e recevere en onne pagamento a la dicta ragione sotto la pena de vintecinque livere per ciascuna fiada che recusasse, de la qual pena la mita sia del comuno, el quarto de lofiziale che farà la executione el quarto de chi la recusasse. Et che ciascuno ofitiale del comuno de Peroscia quale sira de cio rechiesto sia tenuto, et debba farne executione summariamente avuta la prova do uno testimonio de veduto con lo giuramento de coluje che lacusasse o denunptiasse sotto la pena de cento livere de danari quale a esso ofitiale se degga fare pagare per lo suo scendecatore al tempo del suo scendecato, et che ciascuna persona ne possa essere accusatore e aggia la quarta parte de la dicta pena.

Ancho che niuna persona possa ne degga dare ne cambiare bolognine a picciogle più che a ragione de xxxi. denare per ciaschun bolognino, ne ancontane piú che a ragione de cinque solde e doje denare per ciaschuno anconitano sotto la dicta pena come dicto è de sopra, così a chi toglesse come a chi desse.

Ancho che onne combiadore o altra persona che cambiasse fiorine sia tenuto cambiando quando torrà moneta e darà fiorine, de tolglere con la dicta moneta dei picciogle predicte a ragione de tre solde per livera quanto montasse la moneta che torrà per gle fiorine che desse sotto la dicta pena como dicto è de sopra. E questo sentenda en quanto quillo che cambiasse con luje gle volesse dare ei dicte piccogle a la dicta ragione como dicto è, e così sia licito al cambiadore e possa dare del fiorino moneta e en nessa moneta mettere tre solde per livera, e coluje che cambierà sia tenuto de tolglere sotto la dicta pena.

E che niuna persona possa el fiorino mettere o contare più ne meno che valgla a la sententia del cambio sotto la dicta pena.

Die XI. mens. Junii praefati domini Priores ut supra existent. in dicto palatio concesserunt Angelo Paulini pub. praecon. com. Perus. praesent. et intelligenti quod banpniat per plateam in locis consuetis supradictam declarationem factam per infrascriptos Jeronimum, Angelum Antonium, Bectolum et Andream et ord. supradicta prout sup. apparet,

Num. VIII.

Ordinamenti per la istituzione della Zecca.

Ann. Decemv. 1377. fol. 123. ter. 133.

Item quia ad publicam utilitatem pertinet habere copiam monetae, et ad hoc ut dictum comune possit solvere omnem expensam et debitum dicti comunis in moneta ut est superius constitutum, providerunt (*Priores*) ordinaverunt reformaverunt arbitrio et auctoritate praedictis: quod fiat Zeccha et cuniatur moneta in bologninis et anconitanis tanta in eo pondere et liga ut melior quibus facta fuit dicta cusio monetae temporibus retroactis per officiales Zecchae, et cuniantur et fabricantur tot piccioli seu minimi parvi qui ascendant ad quantitatem duorum millium florenorum in anno et non ultra, et fiant dicti piccioli minimi parvi in qua meliori liga et majori pondere fieri possunt, ita quod comune modicum lucretur vel saltem non sit in dapno ex dicta . . . . Quae Zeccha fieri debeat pro comuni nec debeat vend. sed ordinari et constitui per duos bonos et ydoneos viros perusinos ad haec specialiter deputatos per ipsos dominos Priores, Camerarios artium civit. Perusii cum salario quod dictis dominis Prioribus et Camerariis videbitur, et placebit, nonobstante aliquo ordinamento seu reformatione q. in contrarium loqueretur super salariis officialium civium. Et praedicti officiales super Zeccha eligendi ut supra, habeant arbitrium et bayliam conducendi cum salariis opportunis quoscumque operarios necessarios et opportunos pro dicta Zeccha, et ad petitionem dicti comunis possint conducere domum, et emere et fabricare omnia artificia et arnensia (*sic*) pro dicta Zeccha fienda modo praedicto.

Ordinamentum (12) *quod officiales possint eligere et subderogare alios in officium Zecchae.*

Ann. Decemv. 1377. fol. 157.

In primis cum super officio Zecchae et super catastro fiendo non subrectores fuerint electi, deputati certi prudentes cives perusini qui propter alia valida impedimenta non possint dicta officia exercere, et non sit conveniens per dictam causam negotia comunis Perus. in aliquo retardentur. Idcirco praefati domini Priores et Camerari collegialiter congregati unanimiter concorditer superius inter eos diligenti scruptinio et partito, et obtemplo solepniter secundum statutorum formam omni aucturitate et arbitrio quam et quod habent ab adunantia generali ut per man. mey Notari infrascripti, providerunt, ordinaverunt et reformaverunt quod praesentes domini Priores possint teneantur et debeant eligere nominare et subderogare dictis officialib. illum vel illos cives perusinos, quem vel quos decreverint fore ydoneos ad praedicta officia aliquo non obstante.

Electio duorum bonorum hominum super Zecca.

Ann. Decemv. 1377. fol. 218.

Supradicti domini Priores in dicto anno existentes in dicto palatio ex arbitrio et auctoritate supradict. et omni modo via jure et forma quibus melius potuer. elegerunt vocaverunt et nominaverunt in officiales et bonos homines super Zeccha secundum formam ordinamentorum et reformationis factae per consilium dominorum Priorum et Camerariorum artium civit. Perus.

Mattheum Nicolutii de P. S. Angeli
Andreucciolum Piccioli de P. S. Petri.

Num. IX.

Leggi dell' arte del cambio sul peso del comune e dei fiorini.

Matricola dell' arte del cambio rubrica XL. fol. XVIII. ter.

Quarto hujus voluminis lib.de pondere comuni praefatae artis cambii et ipsius fructibus disponentes, statuimus quod pondus florenorum justum et legale semper sit pro campioni penes Auditores dictae artis, vel penes eorum Notarium et teneatur et conservetur ita quod semper possit haberi quando opus esset, et cum ipso adiustari, examinari et equari debeat pondus cum quo ponderabuntur floreni ponderandi cum pondere comuni. Quod pondus equatum et adiustatum, et etiam sagiolos justos bonos et legales, dicti Auditores teneantur et debeant sigillare et bullare et ea tradere et consignare illis qui deputabuntur ad ponderandum et sigillandum dictos florenos. Et illi qui stabunt ad ponderandum ad dictum pondus comun., teneantur et debeant vinculo juramenti ponderare ipsos florenos cum dictis sagiolis, et pondere sigillatis et bullatis et non cum alio pondere. Et florenos quos viderint bonos ad dictum pondus dicere et sententiare bonos et pro bonis: et florenos quos viderint non bonos ad dictum pondus, dicere et sententiare non bonos et pro non bonis: et si quos florenos ponderando dixerint esse bonos, et postea alia vice illos eosdem dixerint esse non bonos, puniantur pena x. lib. denarior. pro quolibet floreno et qualibet vice, quae pena possit per Auditores a contrafaciente auferri de facto ad petitionem querimoniam proponentis pro ut eis videbitur, considerata qualitate proprietate, et quantitate florenorum; et in praedictis Auditores habeant plenum arbitrium et potestatem, et in eorum providentia sit comissum; et nullum florenum debeant sigillare nisi primo ipsum ponderaverint cum dicto pondere comuni adiustato et bullato, nec possint aut debeant sigillare aliquem florenum qui non sit bonus et justus ad dictum pondus, vel qui sit ructus., vel nimis advivatus, vel qui sit duri auri, ad rationem xxi. denariorum pro

uncia ad florenum, vel ab inde sed super solummodo possint et debeant sigillare florenos bonos et sine aliquo defectu pena xx sold. denarior. pro quolibet eorum, et qualibet vice: et quod Auditores dictae artis qui pro tempore fuerint, ante finem temporis venditionis factae Venturellae (*sic*) Angelelli campsori de Perusio de fructibus dicti ponderis et sigilli, saltem per sex menses ante teneantur et debeant proponere in adunantia dictae artis de nova venditione facienda de fructibus redditibus et proventis dicti ponderis et sigilli. Et prout deliberabitur per dictam adunantiam sive cum bapiuimentis, sive non ad dictam venditionem procedatur, quae venditio semper fiat et fieri debeat cum pactis et modis infrascriptis videlicet: quod emptor habeat omnes et singulos fructus redditus et proventus percipiendos et habendos, et qui percipi et haberi poterunt per tempus suae emptionis ex dicto pondere et sigillo. Et habeat et habere debeat fundicum dictae artis ubi nec poudus retinetur et bancam sitam ex parte inferiori ante dictum fundicum cum omni comoditate ipsorum, et cum onere omnis gabellae et expensae quae exinde solvenda veniret; reservata ex parte inferiori dicti fundici audientia Auditoribus, et Notario dictae artis prout hucusque extitit consuetum, et habeat et habere debeat dictus emptor pro quolibet sigillo seu qualibet sigillatura duos denarios, et pro ponderatura sigillorum quinque florenorum et ab inde infra unum denarium et ab inde super pro rata ad dictam rationem unius denar. pro singulis quinque floren. et teneatur et debeat dictus emptor eligere et deputare suis expensis duos bonos legales et expertos fancellos qui stent et stare debeant ad bancum ad ponderandum et sigillandum florenos. Qui fancelli teneantur et debeant promictere et jurare coram Auditoribus dictae artis ad Sancta Dei Evangelia tangendo corporaliter scripturis, facere et exercere dictum officium seu exercitium ponderationis et sigillationis bene et legaliter sine aliqua fraude vel malitia; et non sigillare pro eis vel pro alio aliquem florenum mancum vel duri auri vel nimis advivatum, vel ructum vel cum aliquo defectu ut dictum est et sigillare omnibus petentibus omnes florenos bonos qui eis portabuntur, et sic dicti fancelli observare teneantur et debeant sub pena superius dicta. Et si Auditores viderint dictos fancellos aut alterum eorum non esse sufficientes vel legales, eos ad dictum officium non admictant,

et dictus emptor alios sufficientes et legales eligere deputare et tenere continue suis expensis teneatur et debeat ec. ec.

Item quod liceat dicto emptori cambiare florenos et monetam in dicto fundico et esse ad suum beneplacitum, excepto quando in baucha super qua sigillantur floreni, liceat etiam sibi tenere ad banchum seu tabulam quam tenebit pro cambio faciendo, sagiolos et bilancias et pondera cunctarum manierarum prout sibi placebit. Item teneatur et debeat dictus emptor quolibet anno de mense Aprilis vel Maii ad petitionem Auditorum dictae artis facere revidere omnes bursias cum florenis sigillatas sigillo dicti emptoris per duos campsores ydoneos et expertos eligendos hoc modo: videlicet quod Auditores teneantur eligere sex vel octo campsores quos voluerint ex quibus dictus emptor debeat eligere duos quos sibi placebit, et eis dare duos florenos auri pro eorum salario pro quolibet eorum, quibus electis dicti Auditores faciant banpniri expensis dicti emptoris duabus vicibus, quod omnes habentes florenos sub sigillo cambj vadant cum ipsis ad faciendum eos revideri: et in quolibet banpnimento faciant assignari terminum octo dierum. Et dicti campsores ad haec eligendi stare debeant saltem unus eorum continue durantibus dictis terminis assignatis in dictis banpnimentis ad revidendum dictas bursias, et ponderare et examinare omnes florenos qui ad eos portabuntur. Et si quem florenum sub dicto sigillo mancum sive non justi ponderis, vel duri auri vel ructum vel nimis advivatum, vel alio modo non bonum invenerint, quotcumque essent de dicta bursia extrhare teneantur. Et dictus emptor totidem bonos remictere teneatur et debeat de suo et pro se retinere dictos florenos non bonos et ipsis remissis dicti campsores ad praedictam revisionem deputati, resigillare debeant sine aliquo pretio pena dictis revisoribus si praedicta neglexerint, et dicto emptori pro quolibet floreno quem recusaverit remictere bonum x. sold. denarior. pro quolibet eorum et qualibet vice. Et nihilo minus dictus emptor bonos florenos remictere teneatur pen. dictis auditoribus si negligentes fuerint in praedictis vel aliquo praedictorum xxv lib. denar. pro quolibet eorum, et qualibet vice. Et simili modo fiat et fieri debeat revisio dictorum florenorum sigillatorum semper in fine temporis vendictionis factae et fiendae de fructibus dicti ponderis et sigilli expensis dicti emptoris. Et

finito tempore ipsius venditionis, per novos emptores ipsorum fructuum sive per illos qui per dictam artem ad haec deputabuntur, mutetur sigillum diversae improntae, et cera diversi coloris ab imprompta et cera solita per tempus tunc ante proxime elapsum. Et si infra terminum assignandum per Auditores ad dictam revisionem faciendam fuerint reperti aliqui floreni non boni ut superius dictum est in aliqua bursia sigillata sigillo omptoris, cujus tempus esset tunc finitum vel infra tempus suae emptionis sigillata sigillo quo dictus emptor vel ejus fancelli utebantur in sigilland. floren. dictus emptor simili modo ut dictum est superius, debeat recipere pro se tales florenos mancos seu non bonos repertos in aliqua dictarum bursiarum sigillatarum et remictere totidem florenos de suo bonos. Et semper quando praedictae revisiones fient, floreni revidendi ponderentur et examinentur cum pondere existenti pro campioni penes Auditores vel Notarium dictae artis. Item Auditores qui pro tempore fuerint teneantur et debeant saltem duabus vicibus ad minus in mense et quotiens eis placebit, facere inquisitionem contra dictos ponderatores et fancellos stantes ad ponderandum et sigillandum florenos, et investigare sive sagium facere qualiter oporantur eorum officium. Et si invenerint eos vel aliquem eorum delinquentem seu deliquisse in praedictis delinquentes puniant, et condempnent in penis declaratis et limitatis per formam ordinamentorum dictae artis, semper habita consideratione ad qualitatem et quantitatem delicti. Item quod nullus alius campsor quam emptor fructuum dicti ponderis et sigilli, et fancelli qui stabunt pro dicto emptore ad bancum consuetum ad ponderandum et sigillandum florenos audeat vel prosumat vinculo juramenti et penam x. lib. denar. pro qualibet vice, aliquam sententiam de pondere alicujus floreni dare nec dicere, seu sententiare aliquem florenum esse bonum vel non bonum ad pondus comune, nisi solum de florenis quos ipse campsor cambiret (*sic*) ad monetam vel ad alium florenum. Item quod dictus ponderator seu fancelli qui stabunt ad ponderandum et sigillandum florenos vinculo juramenti et ad penam x. lib. denar. pro qualibet vice qua contrafacerent, teneantur et debeant omnes et singulos florenos et omnes monetas falsos et falsas qui vel quae ad manus eorum pervenerint frangere seu perforare, ita quod evidenter appareat defectus ipsorum et expendi

non possint. Et si ille cujus essent tales floreni falsi vel monetae falsae contra talem frangentem vel perforantem proponeret querimoniam coram aliquo officiali comunis Perusiae vel alia persona, tunc Auditores qui pro tempore fuerint, teneantur et debeant esse in favorem hujusmodi campsoris talem monetam frangentem vel perforantem, et eum defendere in curia et extra coram omnem personam expensis universitatis dictae artis cambj, et dare operam justa posse quod talis portans dictos florenos falsos seu monetam falsam, puniatur tamquam monetam falsam scienter expendens pen. dictis Auditoribus si fuerint negligentes in praedictis x.sold. denarior. pro quolibet eorum, et qualibet vice eisdem de facto auferenda per successores eorum.

NUM. X.

Modo di pesare i fiorini col peso del comun di Perugia.

Statuto di Perugia vol. IV. Rubr. CXXII. fol. XXXVI. ter.

Cum in civitate Perusiae et inter homines dictae civitatis et maxime inter ementes et vendentes sint multae et diversae contemptiones occasione ponderationis florenorum auri: ad dictam contemptionem tollendam et evitandam in futur. statuimus et ordinamus quod ars cambj civitatis Perusiae et Auditores dictae artis habeant arbitrium et auctoritatem quotiescumque eis placuerit eligendi et deputandi campsores quos viderint aptiores duos vel plures ad sigillandum et ponderandum florenum (13) secundum justum et conveniens pondus pro dicta arte ordinatum. Et illos florenos quos sententiaverint esse bonos, sive sigillaverint cum corgnola et sigillo per eos deputato, quilibet pro bonis et justis suscipere teneantur et debeant. Possit etiam dicta ars et Auditores dictum pondus et sigillationes pro dicta arte vendere aliis ex campsoribus, et in dicta arte expertis pro tempore quo eis videbitur, quo hactenus consueverunt, et prout in ordino dictae artis continetur venditione praesenti facta super dicto pondere semper salva: et nullus alius possit vel debeat ipsos florenos ponderare, nec ipsos flore-

nos ponderatos per dictos campsores eligendos remittere: et qui renuerit solvat et solvere teneatur penao nomine pro vice qualibet C. lib. sold. den. et Potestas et Capitaneus et quilibet eorum dictum capitulum vinculo juramenti teneantur observari facere ad penam C. lib. den. et quilibet de praedictis possit esse accusator , et habeat medietatem penae: et credatur sacramento accusatoris cum uno teste: et campsores debeant cambiare florenos sic approbatos sub dicta pena , quae pena de facto auferatur: et quilibet campsor sive mercator possit tenere simile pondus florenorum: quae omnia praedicta pondera signentur signo comunis: et qui dictum pondus non tenuerit puniatur ipso facto in C. lib. den. et de praedictis omnibus et singulis Potestas et Capitaneus inquirere teneantur.

Num. XI.

Nuovi provedimenti sulla moneta e sulla Zecca.

Ann. Decemv. 1383. fol. 84.

Comandamento de meser lo Potesta e (14) dei signore Priore de larte de la cita de Perosia e deglie ufitiaglie sopra fare bactere la Zeccha e a provare la buona moneta e cancellare la reja e maggiurmente fare talgliare e annullare omne moneta falsa et redure el fiorino a valuta ragionevole per utilità del comuno et de tucte gliartefece, e generalmente domne citadino e contadino de Peroscia che a moneta se spenda ella cita contado de Peroscia en quisto modo cioè:

Ei bolognine vecchie per danare xxxi. per ciaschuno.

Ei bolognine nuove done ragione se spendano per danare trenta luno salvo ei bolognine false tuete se debiano tagliare cancillare: e acio che ei decte bolognine false tucte sieno talgliate, hanno proveduto che gli Auditore del cambio et Consoglie de merchatante dieno saramento a loro artefece de non sbolzonare (15) niuna moneta e de non talgliare per veruu modo niuno bolognino. Ancho talgliare tucte quelglie che le verronno a le mano; et de doje mese en dojo mese lo dieno

nuovo saramento ; e oltra quisto sieno tenute omne septemana almeno una fiada ensieme cerchare o fare cerchare tucte ei banche e fondache de mercatante e cambiadore, e come moneta falsa trovassero debbiano talgliare, e si contrafacessero caggiano en pena de livere cento per ciaschuno et per ciascuna fiada che contrafacessero. E acio che la dicta moneta falsa se desfaccia e a tucte e a omne persona sia lecето talgliarla.

Ancho fanno comandamento che non sia veruna persona che debbia sbolsonare ne fare sblosonare bolognine ne veruna altra moneta sotto la pena de le cento livere per omne fiada che contrafacesse, la quale pena de facto li si debbia togliere per messer lo Potestà o per messer lo Capitano o per qualunche altro ofitiale del chomuno de Peroscia e mectere ella camera dei massare del dicto comuno de Peroscia sapendo che de ciò se fara solepne requisitione.

Ancho fanno noto e manifesto che qualunche persona bactesse o facesse conio de moneta falsa en qualunche loco et per caso venisse a la cittade o contado de Peroscia, de facto sara punito in navere et in persona como lavesse bactuta en la cita de Peroscia.

Ancho fonno comandare che non sia veruna persona che debbia recare moneta falsa en la citta e contado de Peroscia sapendo a cuje fosse trovata somma seria punito en avere et in persona.

Num. XII.

Patti stabiliti fra il comun di Perugia e Filippo di Pellolo cambista fiorentino per la nuova officina monetaria da stabilirsi in Perugia.

Fra gli stromenti e pergamene in cancel. Decem. BB. N. 331.

Ann. Decemv. 1395. fol. 74.

In nomine Domini amen: Anno Domini millesimo CCCLXXXXV. inditione tertia tempore domini Bonifatii Papae VIIII. die vigesimo

octavo mensis maii actum in civitate Perusj in palatio residentiae dominorum Priorum artium civitatis Perusii in cappella dicti palatii praesentibus Jacobo olim Piccioli portae Eburnae, Nicolao Gilii portae sanctae Subxannae, et Bartolo Petri Machtioli de porta sancti Petri, et ser Francisco de Monte Politiano (16) Cancellario comunis Perusii test. rogat.

Existens coram magnificis dominis dominis Prioribus artium civitatis Perusii numero octo praesentibus et in concordia simul et collegialiter in unum congregastis in loco praedicto: providus vir Filippus Pelloll campsor de civitate Florentiae habitator in civitate Perusii in porta Heburnea, et parochia s. Mariae de mercato; qui Zeccha monetarum noviter fabricanda in civitate Perusii tamquam pro meliori in forma pro comuni ad bannimenta praemictenti per officiales comunis Perusii super hoc deputat. stabilita supradicta die mann mey Notari infrascripti per se et per suos heredes, obligando se et omnia et singula ejus bona mobilia et stabilia praesent. et futur. pro observatione omnium et singulorum infrascriptorum. Sciens se de jure teneri ad promissionem corum quae in infrascripta cedula Zecchae praedictae continentur. Ideo ex certa scientia et non per errorem, sua propria libera et mera, et expontanea voluntate promisit, et convenit supradictis magnificis dominis Prioribus artium dictae civitatis et mihi Joanni Lippoli Notar. infrascripto, et nunc Notar. dictor. dominor. Prior. tamquam publicae personae praesenti stipulanti et recipienti pro dicto comune Perusii et per omnibus et singulis quorum interest, seu quolibet interesse possit dictam Zeccham in civit. Perus. et monetas in dicta cedula contentas et declaratas facere seu fieri, et fabricari facere per tempus quinque annorum proxime venturorum, incipiendorum in tempore declarando per ipsos dominos Priores, bona fide et legali, omni dolo seu machinatione cessantibus secundum formam et tenorem in infrascripta cedula content. Et generaliter omnia et singula facere gerere et exercere cum effectu ad quae tenetur et obligatus est per formam capitulorum contentorum in cedula infrascripta de quibus asseruit plenam habere notitiam. Et haec omnia et singula supra infrascripta ideo fecit et promixit pro eo quia ex adverso. Leonardus Angeli de Perusio portae Sancti Petri numptius populi dictae civitatis et dominorum dominorum,

Priorum, nec non ut sindicus et procurator comunis et populi civitatis Perusii habens ad infrascripta ut dixit speciale mandatum sindicario et procuratorio nomine dicti comunis, nec non cum praesentia, consensu et auctoritate dictorum dominorum priorum obligando dictum comune Perusii et ejus bona pro observatione infrascriptorum. Dedit vendidit et concessit dicto Filippo praesenti stipulanti et recipienti pro se et omnibus quorum interest seu interesse possit dictus contractus, nec non dedit et concessit plenam licentiam et liberam potestatem, facultatem arbitrium et bayliam, dictam Zeccham et dictas monetas toto dicto tempore in dicta civitate Perusii fabricandi et fabricari faciendi bene et legaliter secundum formam dictae infrascriptae cedulae, et prout in dicta cedula continetur. Et nihilominus promisit dicto Filippo stipulanti ut supra, facere tenere actendere et observare, et adimplere cum effectu omnia et singula quae dictum comune sibi facere tenetur et obligatus est secundum formam dictae infrascriptae cedulae et capitulorum in ea contentorum, et eo modo et forma prout et sicut in ipsa infrascripta cedula latius et plenius continetur et scriptum est, renumptiantes dictae partes nominibus antedictis inter se ad invicem exceptioni dictarum promissionum et obligationum non factarum rey (*sic*) non gestae non celebrati contractus, non factorum non promissorum, et non conventorum omnium et singulorum supra infrascriptorum et omn. al. legum et juris, auxilio, consuetudine et statuto. Quae omnia et singula supra et infrascripta promiserunt inter se ad invicem dictae partes nominibus antedictis, ac etiam juraverunt ad Sancta Dey Evangelia corporaliter tactis scripturis, tenere actendere et observare et in nullo contrafacere aliqua ratione vel causa sub hypotecha et obligatione omnium bonorum dicti comuni Perusii et dicti Filippi: et pena mille florenorum aurei, quam penam cum refactione damnorum expensarum et interesse, pars non observans praesenti observanti solemni stipulatione dare et solvere promissit si contraveniret, qua pena soluta vel non contractus iste sit firmus et de praedictis omnibus et singulis attend. et firmiter observandis; et de pena solvenda si comissa fuerit, promiserunt inter se ad invicem dictae partes facere confessionem coram Judice comunis Perusii et quolibet alio judice competente ad

petitionem et terminum partis petentis et cujus interesset. Cujus quidem cedulae tenor talis est videlicet.

1. Al nome de Dio amen: Facciase leggie per glie signore Priore e Camorlenghe de larte de la cita de Peroscia, che nella dicta cita se faccia Zeccha, e fabrichense monete de le infrascripte leghe per tempo de cinque anni, la quale Zeccha se deggha bandire e poi stabilire, e concedere de farla a quillo che la faccia meglore colle infrascripti capitoli. Fabrechense picciogle che tengano denari XII. dariento fino per livera, ei quagle se degganno spendere per uno danaro luno, e deggano essere con quisto conio cioè, da luno lato sancto Arcolano che mustre la testa cola metria per fino tucto el collo, con lectere entorno dicano *Sanctus Herculanus*. Dalaltro lato uno * P * con lectre dicano *de Peroscia*, e sieno de soldi LXIII. per livera de conto.

2. Fabrechense sestine che tengano uncia una e denari XVIII. dariento fino per livera, e degganse spendere per denari VI. luno e sieno de soldi XXVII. e danari VI. per livera de conto et deggano essere de quisto conio cioè, da luno lato Sancto Arcolano che mostre el pecto senza braccia con lectre dicano *Sanctus Herculanus*, dalaltro lato un *P* con lectre entorno e dicano *da Peroscia*.

3. Fabrechese moneta dariento che tenga oncie X. dariento fino per libera e degganse expendere per den. XXX. luno et deggano essere de soldi XXIIII. dena. VIIII. per libera de conto con quisto conio cioè: Bologni-ne da luno lato Sancto Arcolano che mustre tucte el busto colla mano ricta dia benezone, da laltra tengha el pastorale con lectre entorno dicano *Sanctus Herculanus*, da laltro una * A * collectere intorno dicano *de Perusia*. Le predecte monete tucte sieno deactate secondo buono uso, ma perchè non se possono agiustare cosí apunto, aggiano de remedio in quisto modo cioè: picciogle aggiano de remedio (17) denari uno per libra de lega, e soldi doje per libera de peso: sestine denari I. per libera de lega e denari seje per libera de peso. Le monete dariento denari doje per libera de lega e denare doje per libera de peso, più omeno che fossero che non se contiene nei capitogle che

ciascuna moneta destintamente parla, si veramente che se ne faccia el debito restoro (18), siche sentenda tucte le quantità de ciascuna de le predicte monete soctosopra raccolte ensieme devere essere de la tenuta e del peso e conto che nei capitoglie desse partitamente se contiene.

4. Ancho che denajo de peso, e denajo de lega che de sopra è facto mentione sentendano devere essere che vintiquattro denare facciano apunto oncia una più ne meno.

5. Ancho che el comparatore de la Zeccha degga fabricare per lo primo anno livere mille cinquecento de peso de picciogle e per laltre anni sequente livere octocento per ciacuno anno, e non più senza licentia expressa dey signore Priore che per li tempe fossero.

6. Ancho chel dicto compratore degga fabricare per lo primo anno livere novecento de peso de sestine, e per laltri anni sequente livre trecento per ciascuno anno e non più senza expressa licentia dey signore Priore che per li tempe fossero.

7. Ancho chel dicto comparatore degga fabricare per li prime seje mese del primo anno livere trecento de peso de la moneta dariento, e per glaltre ciascune seje mese seguente livere novanta de peso e non meno, e quillo più che piacerà a signore Priore per fino a la quantità de livere centocinquanta, e se più ne volesse fare stia a petitione del comparatore de la Zeccha fare quillo che volesse.

8. (19) Ancho fabrinchese fiorine doro fino cioè da carrate vintequactro, e deggia essere ciascuno a peso pisano che ne vadano fiorine novantaseje per livera de peso fiorentino, e quando se trarronno de Zeccha per laprovatore se deggano pesare tucte a uno a uno en presentia de quillo che al tempo terrà el peso del comuno, e quilli seronno indicati per buone, quillo dal peso si degga sogellare de per se daglaltre fiorine de sugello con diversa cera, e queste se deggano puoje spendere per quactro per centonajo melglo che glaltre fiorine de sugello de prima, e sieno con quisto conio: da luno canto el Grifone con uno compasso (20) collectere entorno dicano *Eulistee Perusie*, dalaltro Sancto Arcolano pastorale entero collectere entorno dicano *Sanctus Herculanus Episcopus*.

9. Ancho che se faccia leggie e bandemento che el bolognino che

al presente se expende per denari xxx. luno non se degga spendere per più che denari vintaseptc luno.

10. Ancho se deggano eleggiere per gle signore (*Priori*) e Camorlengho doje buone huomene entendenti per aprovatori de le monete che so trarronno de la Zeccha de anno in anno, ai quali aprovatori se deggano assignare ei ferre da monetare tucte, e per li dicti aprovatori se deggano assignare ai lavorante che moneterronno, e da loro ritolglerli e guardalli solennemente, e che ei dicte lavorante non deggano assegnare le moneto che moneteronno senza licentia dei dicte aprovatore.

11. Ancho che i dicte aprovatore possano eleggiere uno o doje buone huomene per guardia de la dicta Zeccha ei quaglie deggano stare sollecetamente a la guardia de quilli cho moneteronno per quillo modo che parra convienisse a dicte aprovatore.

12. Ancho che per gle dicte signore se degga eleggiere uno saggiatore el quale degga faro saggio de tucte le moneto cho se trarronno do la Zeccha, et simile ei saggie bisogneronno fare al comparatore de la Zeccha.

13. Ancho per gle dicte signore se degga eleggiere uno solenne entalglatore el quale non possa fare altro mestiere veruno en Zeccha, e degga entaglare tucti ei ferri per tucti ei conj che besogneronno a la Zeccha con le sopradicte empronte, el quale entalglatore sia tenuto de conseguare ei predicto ferre ai predicte aprovatore, o a chi esse dironno e none ad altre.

14. Ancho cho a rechiesta del dicto comparatore ei dicte aprovatore sieno tenute trare de Zeccha le predicte monete, overo alcuna desse si veramento che prima sieno asaminate diligentemente per lo dicto saggiatore a la presentia dei dicte aprovatori, che sieno de le predicte legho, e ancho veduto che siono diricte, e giuste a buono uso nel peso debitamento per modo sopra dichiarato, trovato che laveronno stare biene, deggano ei dicte aprovatore rendere al dicto comparatore de la Zeccha le predicte monete e aprovarle o dare licentia de spenderle per lo modo predicto, de lo quale retracte de monete e aprovamento desse e quantita de ciascuna ragione d'esse monete como seronno tractano degga far fare carta per mano de prubeco Notario.

15. Ancho che ei dicte signore Priore e Camorlengho deggano fare leggie solenne e essa leggie fare solennemente bandire che le predicte monete tucte e ciascuna desse se deggano expendere e prendere per ciaschuna persona per la cita e contado de Peroscia en tucte ei pagamente e mercantie per qualunche cagione se devesse pagare denari a la pena de fiorine L. per ciaschuna persona che la recusasse per omnie fiada secondo ey pacte dey contractante se fecessero mercato a fiorine degga avere fiorine, e a livere secondo el corso de le dicte monete.

16. Ancho che se faccia leggie solenne per le dicte signore che veruna de le predicte monete non se deggano ne possano sbolzonare (21) per veruna persona citadino o forostriere o de qualunque conditione se sia a la pena che piacerá ai prediote signore.

17. Ancho che a ciascuna persona sia leceto e possa mectere ariento sodo e rocto e oro sodo ella dicta cita senza pagare alcuna gabella.

18. Ancho che non possa comparare la dicta Zecha, e per simile non possa lavorare en essa Zecha veruno che aggia facta moneta falsa, overo aggia lavorato en Zecha non prubeca, o dove se sia facta moneta falsa en qualunque luoco a la pena de fiorine trecento per qualunque cie fosse trovato, e che nondimeno el Potestà, Capetanio de la cita de Peroscia che per gle tempe fossero ne deggano e possano conosciere como si lavesse facta ella cita de Peroscia.

19. Ancho che el comparatore de la dicta Zecha degga dare per buone e sufficiente ricolte de fare biene e lialemente le sopradicte cose e de respondere ai tempe devitamente, o a chi mectesse oro, o ariento overo altre cose en Zecha.

20. Ancho che le scripture che se faranne per lo factore del detto comparatore de la Zecha per lo conto a tenere colli lavorante deggano essere approvate e a esse darse piena fede si empertanto chel factore sia aprovato per gle Consogle e Auditore.

21. Ancho chel comparatore e ei lavorante dessa Zecha possano andare de nocte pel terzo suono de la campana con lume senza arme per la cita de Peroscia senza veruna pena.

22. Ancho che el decto comparatore e suoje lavorante durante el tempo che tenessero la decta Zeccha, quanto ai malefitie sieno tractate per cetadine postoche fossero forostiere.

23. Ancho che a petitione del decto comparatore el Potestà e Capetanio o qualunque altro offitiale del comuno de Peroscia sia tenuto e degga mandare la famelgla de dì e de nocte per la cita e contado de Peroscia per cercare e retrovare se sentisse che en veruno luoco so bactesse moneta, e retrovando se ne degga fare debita ponitione secondo la forma de la ragione, pena a lofitiale che fosse nigligente de cento libro per ciascuna fiada.

24. Ancho che al comparatore de la Zeccha e ai lavorante durante el tempo de la Zeccha non se possa porre factione de comuno cioè ai forostiere. (*sic*)

25. Ancho che ei buone huomene aprovatore de le dicte monete deggano avere per loro salario, e dele guardie dal maestro dela decta Zeccha denare dodice per livera de tucte le monete che se moneteronno ella decta Zeccha, el saggiatore degga avere per suo salario denare seje per livera de tucte le decte monete, el maestro dey conie denare dodecie per livera degga avere per suo salario de tucte le monete che se moneteronno ella dicta Zeccha, e en quanto al dicto salario dei dicte denare XII. per livera al maestro del conio non bastasasero, chel dicto comparatore dela Zeccha degga pagare quillo più che costasse el decto maestro dei conie. E più degga pagare el dicto comparatore fiorine octo lanno ai dicte aprovatore per loro e per le guardie oltra ei dicte dodecie denari per livera.

26. Ancho chel dicto comparatore degga fare la dicta Zeccha a tucte suoje spese, e al Notario quillo che parrà ai dicte aprovatore del salario che sia convenevele.

Eodem millesimo die quinto mensis Junj actum est Perusj in palatio olim habitationis et residentiae domini Capitanei populi civitatis Perusii, et nunc audientiae domini Potestatis civitatis predictae ad bancum juris maleficiorum situm in dicto palatio praesentibus ser Donato Angelutii portae sancti Angeli, et ser Cola Salvoli portae Eburneae testib. rogat.

Majori consilio civitatis Perusj de mandato nobilis et potentis militis domini Francisci de Doctis de Padua honorabilis Potestatis dictae civitatis et dominorum Priorum artium dictae civitatis ad sonum campanae et tubarum, vocemque praeconis in loco praedicto more solito convocato et congregato, cui consilio interfuerunt dicti domini Priores numero septem praesentes et in concordia, absentibus Francisco Ture, Daniello Gianocti et Nicolao Petri eorum sotiis Prioribus, et egregius legum doctor dominus Paulus vicarius et collecteralis (*sic*) dicti domini Potestatis, et consiliarii in numero sufficienti, et in ipso quidem consilio supradicti domini Priores et dominus Paulus vicarius supradictus, una cum dictis consiliaris, et dicti consiliarii una cum dictis dominis Prioribus et vicario in dicto consilio existent. unanimiter et concorditer eorum nemine discordante, nomine eorum et vice et nomine dicti comunis Perusii prout de jure et facto melius et utilius potuerunt ratificando, approbando et confirmando quendam contractum venditionis et concessionis Zecchae noviter fabricandae in civit. Perus. factae per infrascriptum Leonardum Angeli sindicario nomine comunis Perusii, Filippo Pelloli campsori de Florentia habitatori in civitate Perusii manu mey Notari infrascripti, et omnia et singula in eo contenta fecerunt constituerunt ordinaverunt atque creaverunt eorum et dicti comunis Perusii verum et legitimum sindicum procuratorem actorem factorem et numptium spetialem Leonardum quondam Angeli de Perusio portae Sancti Petri numptium praesentium dominorum Priorum artium civitatis Perusii praesentem et acceptantem ad ratificandum approbandum validandum emologandum et confirmandum supradictum contractum factum per ipsum Leonardum sindicario nomine comunis Perusii supradicto Filippo Pelloli de venditione et concessione supradictae Zecchae noviter fabricandae in civitate Perusii, de quo latius constat et apparet manu mey Johannis Lippoli Notarj dictorum dominorum Priorum prout jacet a principio usque ad finem, et omnia et singula in eodem contractu apposita et contenta in omnibus et per omnia et prout et sic in ipso instrumento continetur et scriptum est, nec non si opus fuerit ipsam venditionem cessionem et concessionem dictae Zecchae praefato Filippo Pelloli recipienti pro se et suis heredibus de novo fabricandae eo

modo et forma et prout dicto sindico et procuratori videbitur conveni-re secundum formam cedulae Zecchae supradictae cum omnibus et singulis promissionibus obligationibus pactis conditionibus et penarum adiectionibus in talibus et similibus contractibus apponendis, clausulis et capitulis necessariis et opportunis quae requiruntur, ita quod bene de jure valeat. Ac etiam ad faciendam concordiam et instrumentum concordiae quibuscumque ex bannitis et condennatis comunis Perusj pro quibuscumque malis excessibus, culpis et delictis per eos quoslibet commissis et perpetratis tam contra comune Perusj quam singulares personas quocumque tempore, et per quoscumque officiales dicti comunis, quocumque nomine censeantur et manu quorumcumque Notariorum et ad confitendum se nomine dicti comunis Perusj de praedictis maleficiis cum praedictis exbannitis et condemnatis comunis Perusj, vel aliquo ipsorum vel cum aliquo eorum nomine ad plenam concordiam pervenisse et ad perveniendum si opus fuerit et de praedictis infrascripta faticnda et fieri fatiendum cum capitulis et clausulis opportunis, et generaliter ad omnia alia et singula fatiendum gerendum et exercendum, quae in praedictis circha praedicta et occasione praedictorum opportuna erunt utilia et necessaria, dantes, cedentes et concedentes dicto eorum sindico et procuratori in praedictis et circha praedicta et occasione praedictorum plenum liberum et generale mandatum cum plena libera generali administratione, ratum, gratum et firmum habere atque tenere permictent. omne id et totum quod per dictum eorum sindicum et procuratorem in praedictis et circha praedicta, et occasione praedictorum factum gestum seu procuratum fuerit, et non venire contra sub hypotecha et obligatione omnium bonorum dicti comunis Perusj.

Die XXVI. mens. Junj actum in civitate Perusj in capella palatii habitationis dominorum dominorum Priorum artium dictae civitatis praesentibus domino Bartolomeo Ser Hermanni (22), et Francisco Lucae Picci de Perusio portae Sanctae Subsannae testibus vocatis et rogat.

Cum sub millesimo cccLxxxxv. indictione tertia tempore Bonifacii IX. Papae die vigesimo octavo mensis maii ser Leonardus quondam Angeli de Perusio portae Sancti Petri ut et tamquam sindicus et procurator comunis Perusii, nec non cum praesentia conscientia et voluntate magnificorum praesentium dominorum Priorum artium civitatis prae-

dictae ; vendiderit cessit et concessit Filippo Pelloli campsori de Florentia habitatori in civitate Perusj Zeccham noviter fabricandam in dicta civitate per tempus quinque annorum proximor. venturor. incipiendor. secundum declarationem factam per dictos dominos Priores artium die XX. praesentis mensis Junj , et eidem Filippo licentiam concessit dictam Zeccham fabricari faciend. secundum formam cedulae compositae et factae super Zeccha praedicta et capitulorum in ea contentorum eo modo et forma et prout in contractu venditionis cessionis et concessionis praedictae latius continetur . De quibus omnibus latius constat manu mey Notarj infrascripti , et praesentialiter revocetur in dubium dictum Leonardum forte super praedictis per eum dicto nomine communis Perusii factis gestis et actitatis cum dicto Filippo mandatum sufficienties non habuisse; Idcircho supradictus Leonardus Angeli ut et tamquam sindicus et procurator dicti communis Perusii habens ad infrascripta sufficiens et solemne mandatum , de quo latius constat et apparet ex publico instrumento stipulato et pub. manu mey Notari infrascripti sub dicto millesimo et die quinto mensis Junj. Volens ea quae acta gesta et facta fuerint per eum nomine dicti communis Perusj cum dicto Filippo valeant et teneant et plenam optineant roboris firmitatem , sindicario , et procuratorio nomine dicti communis Perusii obligando dictum commune Perusii et omnia et singula sua bona mobilia et stabilia praesentia , et futura pro observatione infrascriptorum , necnon cum praesentia conscientia et voluntate magnificorum dominorum Priorum artium dictae civitatis Perusii et numero novem praesentium et in concordia , ratificavit aprobavit validavit omologavit et confirmavit supradictum contractum factum per ipsum Leonardum dicto nomine cum supradicto Filippo Pelloli , venditionis cessionis et concessionis dictae Zecchae noviter fabricandae in dicta civitate Perusii , de quo latius constat et apparet manu mey Notari infrascripti prout jacet a principio usque ad finem , et omnia et singula in dicto eodem contractu apposita et contenta in omnibus et per omnia et prout et sicut in ipso instrumento continetur et scriptum est , et ad majorem et perfectiorem cautelam de novo non revocando a dicto contractu jam facto , sed potius persistendo sindicario et procuratorio nomine quo super vendidit cessit et concessit dicto Filippo praesenti stipulanti et recipienti pro se et suis he-

redibus dictam Zeccham noviter fabricandam in dicta civitate Perusii per supradictum tempus superius declaratum dans et concedens dicto Filippo ut superius stipulanti et recipienti plenam licentiam et liberam potestatem, facultatem arbitrium et bayliam dictam Zeccham faciendi, et fieri faciendi et dictas monetas in dicta cedula contentas et declaratas in cedula dictae Zecchae fabricandi et fabricari faciendi secundum formam et tenorem dictae cedulae et capitulorum in ea contentorum promicteus dicto Filippo stipulanti ut superius sindicario et procuratorio nomine quo superius facere tenere actendere et observare adimplere integre cum effectu omnia et singula et quaecumque dictum comune Perusii sibi Filippo facere tenetur et debet et obligatus est, apparet secundum formam dictae cedulae et capitulorum in ea contentorum et non venire contra, sub obligatione omnium bonorum dicti communis Perusj. Et haec omnia et singula superius et infrascripta dicto Filippo ut sibi stipulanti fecit et promisit pro eo quia dictus Filippus per se et suos heredes obligando se et omnia et singula sua bona mobilia et stabilia praesentia et futura pro observatione infrascriptorum non recedendo a promissione per eum facta dicto Leonardo stipulanti pro dicto comuni in contractu primo de quo superius fit mentio, sed potius confirmando promisit, et convenit dicto Leonardo sindico et procuratori praedicto praesenti stipulanti et recipienti vice et nomine dicti comunis Perusii, et omnium et singulorum quorum interest et cuilibet interesse possit dictam Zeccham in dicta civitate Perusii pro dicto tempore superius expresso, facere seu fieri facere et monetas in dicta cedula declaratas bene, recte et legaliter fabricari facere, omni malitia dolo et machinatione cessantibus, secundum formam et tenorem in dicta cedula content. et expres. et prout et sic in ipsa eadem cedula latius et plenius continetur. Et generaliter omnia et singula facere gerere et exercere ad quae tenetur et obligatus est secundum formam dictae cedulae et capitulorum in ea contentorum et expressorum, de quibus asserit plenissimam habere notitiam sub obligatione suorum bonorum et pena infrascripta, pro quo Filippo et ejus precibus et mandato ser Pellinus Ceccholi Nutii portae Eburneae et parochiae Sancti Stefani, ser Franciscus Nutoli de Perusio portae Sanctae Subxannae paroch. S. Severi, et ser Joannes Puczioli Lelli portae

Sancti Angeli et parochiae Sanctae Mariae de Viridario fidejusserunt qui et quilibet ipsorum in solidum pro se et eorum heredibus obligando se et omnia et singula eorum bona mobilia et stabilia praesentia et futura pro observatione infrascriptorum; promiserunt convenerunt dicto Leonardo sindico supradicto praesenti stipulanti et recipienti vice et nomine dicti comunis Perusii, et omnium et singulorum quorum interest seu interesse posset quocumque et qualitercumque se facturos et curaturos. Ita et taliter cum effectu quod dictus Filippus faciet tenebit actendebit et observabit integre cum effectu omnia et singula super per eum promissa, quae si non fecerit et observaverit de eorum proprio facere tenere ac actendere et observare promiserunt sub hypotechã et obligatione omnium eorum bonorum et pena infras. renunciantes inter se ad invicem dictae partes exceptioni dictarum venditionum cessionum et concessionum et promis. et obligat. non factarum, rey sic non gestae non celebrati contractus non factorum, et non promissorum omnium et singulorum suprascriptorum beneficio novarum constitutionum de fidejussoribus et de pluribus reis debend.(*sic*) et epistolae Divi Adriani et omn. al. legum et juris auxilio consuetudine et statuto. Quae omnia et singula supra et infrascripta promiserunt inter se ad invicem dictae partes facere tenere actendere et observare et in nullo contrafacere vel venire aliqua ratione vel causa sub hypotecha et obligatione omnium eorum bonorum et dicti comunis Perusii et pena mille libr. denariorum quam penam pars non observans parti observanti solemni stipulatione promissa dare et solvere promisit si contraveniret. Qua pena soluta vel non contractus iste sit firmus, et de praedictis omnibus et singulis actendendis et firmiter observandis et de pena solvenda si comissa fuerit, promiserunt inter se ad invicem dictae partes facere confessionem coram judice comun. Perus. et quolibet alio judice et foro competenti ad petitionem et termin. partis petendae ec. ec.

Ego Johannes Lippoli de Perusio portae Sancti Petri auctoritate imperiali Notarius et judex ordinarius et nunc Notarius dictorum dominorum Priorum, praedictis omnibus et singulis hic per alium Notarium meo mandato de originali meo transumpt., interfui et rogat. subscripsi et publicavi.

In Christi nomine amen. Viso quodam capitulo suprapposito, dico quod emptor Zecchae durante tempore dictae Zecchae non tenetur solvere . . . . . nec aliquam fationem communis si dictus emptor est forensis, quia ita clare loquantur capitula, et pacta sunt servanda.

Et ita consulo ego Honofrius de Perusio (23) legum doctor super hujusmod. consil.

Num. XIII.

Nuovi ordinamenti sulla Zecca, e sulle Tariffe delle Monete.

Ann. Decem. 1395. fol. 134. terg.

Che ciaschuna persona de la cita contado e destrecto de Perosćia de qualunche stato conditione sia, sia tenuto et debbia in tutte ei pagamente ei quagle se faranno en qualunche caso de mercantia et de qualunche altra executione, recevere et acceptare et non recusare le infrascripte monete che se moneteronno en la Zecca dessa cita de Peroscia stabelita del mese de Maggio proximo passato, per verun modo solepne che se contengono en gle capitogle dessa cedola cioè:

Fiorine al peso pisano secondo la forma dei capitoglie se debbiano recevere con meglioramento de fiorine quactro per centonajo melglio che quilglie che non corrono de Sogillo.

Bolognine	per	den. . .	trenta luno
Sextine	per	den. . .	seje luno
Picciogle'.	per	den. . .	uno luno
Ancho cho gli anconitane vecchie	per	soldi . .	cinque luno
Bolognine vecchie. . , ...	per	den. . .	trenta luno
Sextine perusine	per	den. . .	VI. luno
. . . ellole (*for. Bellole o Gellole*)	per	den. . .	IIII. luno
Quatrine vecchie . . . . . , .	per	den. . .	cinq. luno

Bolognine vecchie de Peroscia ei quaglie fuoro bactute al tempo de la libertà per Petruccio de Giovanni dicto don Jozzo el quale a conia da luno lato Sancto Harcolano che da la benezzone, et laltro lato ha un A con quactro stelle, per denari trenta luno.

Tucte glialtre Bolognine che vagliono ora denare trenta luno se debbia spendere da oggie ennante per denare ventisette luno.

Ancho che la moneta la quale è stata battuta en Peroscia et quilla che se bacterà per lo tempo non se possa spendere essendo sbandita, et che glie Auditore del cambio deggano revedere omne septemana le casse ai banchiere et a li mercatante, et che omne moneta che trovassero tondita como ditto è, degghono mozzarla et similmente deggbano mozzare omne moneta falsa de qualunche altra ragione fossero false: et che ei dicte Auditore degghano dare en saramento ai dicte banchiere et merchatante che deggano mozzare tucte le monete de la dicta ragione che pervenissero a le mano loro che le armanessero.

Anche che omne merchato che fosse facto per lo passato, sentenda che se degga ragionare al fiorino quillo che valse el fiorino al peso del comuno el di che se fe el merchato per qualunche modo fosse stato fatto, et per qualunche cagione mercato overo permessa.

Ancho che qualunche comparatore de le comunanze ovvero gabelle del comuno de Peroscia devesse recevere alchuna quantità de pecunia la quale per qualunche modo o ragione per cagione desse comunanze o vero gabbelle, o cosa dependente da esse avessero dovuto avere, per fine en lo presente debbiano tolglere et ragionare el fiorino a ragione de solde novantascje el fiorino, ma quillo che devessero recevere per lo avvenire non essendose devuto pagare per lo passato, debbiano togliere el fiorino overo moneta per lo modo che en lordenamento de le cedole de le vendete desse comunanze overo gabbelle se contiene.

Ancho che sopra ei pagamento predicte o alcune desse occurresse o sopra le supradette cose alcuna varietà che li dicessero deputati per gle sig. Priore possano e debbiano decidere et termenare como a loro parra bisognare et alaloro dechiarazione se debbia stare.

NUM, XIV.

Ordinazioni per gli officiali della Zecca.

Ann. Decem. 1396. fol. 69.

Item ad hoc ut Zeccha quae fit in civitate Perus. in omnibus salubrius divergatur et fiat, deliberation. prohabitis et exibitis consiliis et obtempto partito ad bussolam et fabas albas et nigras per xxxv. fabas albas non obstantibus tribus fabis nigris in contrarium receptis, et omnibus arbitriis supradictis providerunt quod praesentes domini Priores eligant et eligere possint et debeant duos officiales qui sint et esse debeant una cum duobus aliis offic. per dominos Priores proximos praeteritos pro uno anno proximo venturo a die finiti officj praesentium officialium: ita quod sint et esse debeant in totum quatuor officiales, et inter se esse debeat equal. salarium debitum duobus officialibus per formam capitulorum contractus venditae dictae Zecchae non obstant. quod per formam dictorum capitulorum esse debeant duo officiales super dicta Zeccha, vel aliis et aliae q. loqueretur in contrarium non obstant. quibus q. ad praedicta derogaverunt expresse aliquo non obstante.

Mandatum factum officialibus Zecchae.

fol. 85.

Die Martis XI. mens. Julii existentes coram praefatis dominis Prioribus existentibus in dicta capella collegialiter congregatis et cohadunatis, prudentes viri Paulus ser Amati P. Sancti Angeli et Bartolus Petri Portae Solis cives honorabiles Perusini boni homines et officiales seu approbatores Zecchae comunis Perusii, dixerunt et exposuerunt coram eis quod cum Bartolus Michaelis de Florentia exculpator (*sic*) sive intagliator ferrorum sive stampator dictae Zecchae ad fabricandum monetam, dimisit dictis officialibus seu approbatoribus certos ferros actos ad actandum dictas stampas sigillatos in quodam sacculo, et ipso

Bartolus ad praesens non sit in civitate Perusii et sit necessarium ipsos ferros habere pro acconcimine et aptatione dictarum stamparum pro dicta Zeccha facienda: q. prout dignetur et plac. dominationi dominorum Priorum deputare et eligere unum probum virum civem qui una cum dictis officialibus seu approbatoribus sit ad dissigillandum dictum sacculum et ad accipiendos dictos ferros pro acconcimine dictarum stamparum, et actatis dictis stampis ad reponend. in dicto sacculo, et ipsum sigillandum, ita q. bene maneat; qui domini Priores audita dicta petitione et videntes et cognoscentes dictam petitionem fore justam et aequam, et ne dicta Zeccha sine dictis ferris remaneat, ex omni auctoritate et arbitrio quod et quam habent, et omni modo via jure et forma quibus melius potuerunt, mandaverunt dictis Paulo et Bartolo officialibus praedictis per se et suos colleg.q.dictum sacchettum una cum discreto viro Pauluccio Nuccoli de Pichis quem ad praedicta eligerunt et vocaverunt et eligerunt ut accipient et dissigillent dictum sacchettum et dictos ferros accipiant et faciant opportuna, et postmodum ipsos reponant in dicto sacchetto ubi ad praesens sunt, et sigillent ita quod bene maneat, et praedict. fac. omni modo via jure et forma quibus melius potuerunt ec.

Ordinamentum Zecchae.

fol. 100: terg.

Item cum pro parte Filippi Pelloli de Florentia habitantis in civit. Perus. exibita et producta fuit coram dictis dominis Prioribus et Camerariis quaedam petitio sive narratio ipsius tenoris.

Denanze davoje signore signore Priore e Camorlenghe de larte de la cita de Peroscia, prepone et dechiara per parte de Filippo de Pellolo comparatore della Zeccha de lo comuno de Peroscia, che cum cio sia cosa che per parte del comuno de Peroscia fosse eletto Bartolo de Michele de Fiorenza per intagliatore dei ferre da coniare le monete che se fabbricassero en la dicta Zeccha, et per lo dicto Bartolo se aceptasse de farlo, et ha facto certo tempo, ma al presente non.....

et dice non volere a ciò più attendere ne attende, et per essa cagione la Zeccha non è fornita de dicte ferre, ne puo fare bella moneta come se conviene, et perciò ve piaccia eleggere uno altro intagliatore sufficiente et liale al dicto officio cum salario cousucto dato al sopradecto Bartolo.

Praefati igitur domini Priores et Camerarj ut supra collegialiter congregati super et de dicta petitione seu narratione, deliberatione facta et habita inter dictos dominos Priores et Camerarios dicta petitione sive narratione lecta ad omnes intellig. et super ea reddito consilio primo inter dictos dominos Priores die praecedente, et obtempto solempniter secundum formam statutorum dicti comunis, et hodie inter dictos dominos Priores et Camerarios, et obtempto solempniter secundum formam dictorum statutorum, considerantes dictam petitionem sive narrationem fore justam, et aequam tam propter justitiam quam pro honore dicti comunis, ex omnibus auctoritat. arbitriis potestat. et bayliis supradictis, providerunt ordinaverunt statuerunt et reformaverunt quod dicti domini Priores una et simul cum praesentibus Consulibus mercantiae et Auditoribus cambj, et dicti Consules et Auditores una et simul cum dictis dominis Prioribus habeant et habere intelligatur plenum arbitrium, auctoritatem potestatem et bayliam eligendi vocandi et nominandi unum civem perusinum quem voluerint actum expertum et sufficientem ad praedicta in dicta petitione contenta, et omne quod erit factum electum vocatum nominatum sive deputatum ad praedicta in dicta petitione sive narratione contenta, valeat et teneat et plenam et plenissimam obtineat roboris firmitatem, ac si factus, electus vocatus et nominatus esset in praesenti consilio auctoritate et arbitrio supradict. cum salario consueto aliquo ec.

Electio Intagliatoris ferrorum Zecchae.
fol: 101.

Dicta die (XX. *Aug.*) supradicti domini Priores omnes decem praesentes et in concordia, et Gualfredutius domini Jacobi, et Andreas Berardutii Consules mercantiae, Antonius Jacobi, et Salve Vanutii

Auditores cambj collegialiter congregati in dicta capella, scientes se teneri ad electionem unius intagliatoris ferrorum actorum ad coniandum monetam fabricandam in Zeccha Perusii, qui sit de civitate Perusii, ideo praefati domini Priores una cum dictis Consulibus et Auditoribus, et dicti Consules et Auditores una cum dictis dominis Prioribus unanimiter et concorditer nemine eorum discordante, omni modo via jure et forma quibus melius potuerunt eligerunt vocaverunt et nominaverunt in intagliatorem dictorum ferrorum discretum virum:

Manca il nome dell'eletto.

Num. XV.

Nuova cedola per la fabbricazione delle monete.

Ann. Decem. 1467. fol. 125. terg.

Al nome de Dio amen. Questa è una cedola la quale se fa sopra el bactere e coniare le infrascripte monete, cioè de Sextine Trine e Quatrine le quale se anno mo affare in la cita de Peroscia e fabricare e imprantare per tempo de uno anno incominciando dal dì sarà stabilita et conceduta cum modo e pacte che qui de sotto se contengono cioè.

1. In prima che la detta moneta de Sextine Trine e Quattrine se debbia fare bactere e coniare in la cita de Peroscia in luoco publico e palese.

2. Item che chi togliera a coniare e bactere dette monete se intende che le debbia bactere e coniare ad uso de buono e lial maestro in simile exercitio a tutte sue spese.

3. Item che fatte e coniate decte monete, le decte monete deggiano tenere de lega una oncia e mezza dariento fino per ciaschuna libra de dicta moneta.

4. Item che ey Sextine bactute o coniate che seronno como. . . . ne debbiano andare per ciaschuna libra Sextine treccento quaranta.

5. Item che de li Trine bactute e coniate che seranno ne vadano per ciaschuna libra Trine seicento octanta.

6. Item che de li Quatrine bactute et coniate che seronno como e .... ne debbiano andare per ciaschuna libra Quatrine mille e vinte.

7. Item che chi toglierà a bactere le decte monete debbia scolpire bene le decte stampe sia che impronte in modo che sia aparente e se possa vedere la impronta desse monete che se scolpiscerà o improntera.

8. Item che chi toglierá a battere o a coniare dette monete debbia mettere de suo proprio arientò rame stampe .... e generalmente omne altra cosa che bisogna per fare battere ed improntare dette monete a tutte soje spese sicche le debbia .... de lo soprascripto peso et modo intanto che non si aggiano se non a spendere.

9. Item che la Rma Sig. de Monsignor lo Governatore (24), et per li M. S. P. che per lo tempo seronno de la prefata cita, se degano elegere duoy huomene de la prefata cita mercatante buoni liali intendente e de buona fama li quali se intendano essere approvatore de le dicte monete, a li quali come seronno eletti lo se debba dare el giuramento che decti aprovatori deggano fare bene e lialmente sensa fraude, et de andare alloco dove se batteronno o improntoronno doy volte la settimana a vedere almancho le decte monete, et fare loro officio con sollicitudene e vedere dette monete e stampe che se facciano bene et sieno buone.

10. Item che dette aprovatore mentre dette monete se battaranno possono fare de esse saggio e prova cum paragone et in qualunque modo a loro parerà, e ancho vedere che ce escono del peso como è decto ancho revedere le stampe che non senprontassero in alchuno modo, e tucto quello appar che far se puoy. Ancho che decte monete sieno buone dariento lega peso ramo como è ditto.

11. Item che in caso che le decte monete o alcuna desse fossero trovate dessere de meno lega, cioe che tenessero meno de ariento che decto sia, caggia in pena per ciaschuna volta de fior. L. per la quarta parte da applicarse a lo ofitiale che tale executione farà, el resto vada a la Camora Apostolica et in simil pena caggia si per veruno modo se mutasse stampe o altra cosa in diminutione de la bontà de le dicte monete facesse, da aplicarse como sopra decto.

12. Item che formate che saronno decte monete o tucte o in parte non se possano ne debbiano per verano modo acceptarle ne retenere se prima non saranno approvate per le dette aprovatore per buone monete de lega peso e saggio como de sopra se contiene, de la quale aprovatione se ne faccia mentione de partita in partita omne volta che se aprova per lo Notaro de li M. S. P. che per lo tempo saronno del di che tale aprovatione se farà; al quale Notaro debbiano andare li dicte aprovatore el fabricatore predicto el numero dessa moneta aprovata, e cusi el dicto fabricatore una cum li dicti aprovatore . . . . . faranno pigliare dicte monete e portarle una cum loro dove se banno adare, e sino non saranno decte monete conte, decte aprovatore non se debbiano mai partire dal banco dove se conteronno per vedere in ... che manchamento alcuno in esse monete non se traronno.

13. Item che el depositario del comuno permettera al dicto fabricante quella moneta che al primo tempo se fabrichera che in caso che la Rma Sig. de Monsignore neu facesse spacciare detta moneta al fabricatore, che quillo restasse lo debbia togliere esso depositario e darlō alli . . . . cio Bolognini x. per fiorino intra tucte le monete de Sextine Trine e Quatrine.

14. Item che la impronta del Sextino debbia essere del conio al modo usato, cioe da uno canto el P da laltro la Croce cum quelle lectere de intorno che al presente in esso da omne canto sono.

15. Item che nel Trino da uno canto debbia essere el ·P· dalaltro la Croce cum quelle lectere de intorno quale al presente sono al Sextino che colga dicta Croce da uno canto e laltro desso Trino.

16. Item semelmente nel Quatrino da uno canto debbia essere la Croce pichola e dalaltro el ·P· cum lectere de intorno como al Sextino overo como erano gia nelli piccioli anticamente quali aveono da uno canto el ·P· e da l'altro la Croce.

17. Item che el dicto fabricante dicte monete degga esser pagato alora quando la conterà al mercatante o altre persone como de sopra è dicto.

18. Item che la Rema Sig. de Monsignore presente, o che per lo tempo sara, permecterà al decto fabricante decta moneta o anche li M. S. P. se obligaranno in nome del dicto comuno di fare provisione

in buona forma che non se batta in altra forma decta moneta ne in altro luogo dela cita e del contado.

19. Item che se se trovasse alcuno che falsificasse la dicta stampa o facesse simelmente de simel conio, se seronno de la dicta lega conio e peso e buono conio le sopradicte monete o alcune desse caggiano in pena de fiorine L., se non fossero de tanta lega o per altro modo che non fossero de ponto de omne cosa simele a la bontá et qualità de lega como dette monete se debbia abrusciare sinche muoja.

20. Item che chi volesse fare decte monete de più lega che detto sia, possa premettere a la tromba e che de majur lega e più ariento fino mettere in dette monete a quello se stabilischano, pure che non possa guastare moneta alcuna coniata, e guastandola caggia in pena de fiorine L. per ciascuna volta de ....

21. Item che fabricate e coniate che saronno dette monete debbia el decto fabricante prendere e (*for.*) restituire decte stampe al Capellano de la Capella de li M. S. P. le quale incontanente se deggiano mettere en la cassa del comuno sta in lo armario del comuno dove stanno le oficiale e non se possono mai adoperare senza licentia del comuno de Peroscia o chi fosse in luogo de esso comuno, pena a chi contrafacesse de Icc. ducati d' oro da aplicarse a la Camora Apostolica ...... (25).

22. Item che el detto fabricante de monete sia tenuto per tempo de uno anno averle fabricate come è dicto de numero de Fiorine MCC., cioè fiorine DCCC. de Sexstini Fiorine CCC. de Trine e Fiorine C. de Quatrine in buona forma peso saggio e lega sopradicte a uso de buono liale et perito maestro in tale exercitio.

Num. XVI.

Cedola della nuova Zecca esposta nel consiglio de' priori delle arti e camerlenghi.

Ann. Decemv. 1471. fol. 29.

(26) Al Nome de Dio Amen.

Questa è una cedula che li magnifici signori Priori de la cita de Peroscia dacorde con li signore Camorleghe et de cunsentemento de la

R. Dellegato fanno bandire per faro battere le infrascripte monete de ramo et de argento, cioè Sestine Quatrine ec. ec. per lo abisogno et comoditá de la dicta cita le quali se debino battere in Peroscia in loco publico per tempo de un anno dal dí che serà stabilita con tucti li pacte e capituli che qui de sotto saranno chiarite.

1. In prima che le decte monete cioè Sextine e Quatrine debbiano tenere de argento fino oncie una e denari XVIII. per ogno libra, cioè oncie X. denari VI. de ramo et oncie una et denari XVIII. de ariento fino. E che li denari debbiano tenere dariento fino denari XVII. per ogne libra, cioè oncie XI. denari VII. do ramo et oncie XVII. de ariento fino, e quisto sentenda veracemente cum uno denajo de remedio el qual remedio sia del communo.

2. Item che de Sestine ne vadano per libra a peso perusino a numero Sestine CCCXXX. e dei Quatrine a numero per ogne libra a decto peso CCCCXCV., e de Denari a numero a detto peso DCCCLXV., et che li Sestine abbiano Sextine cinque de remedio per libra, et li Quattrini Quattrini septe per libra, et li piccioli XV. per libra et che el remedio sia del communo.

3. Item che el maestro prenderà a battere decte monete le debbia tagliare paro de peso, et che dey Sextine et dey Quattrine al più non debbia decrescere l'uno e l'altro piú de uno grano de peso, e de denari de peso, e quisto se fa per mantenemento de dicte monete, anche a nessuna persona mettesse conto di sbolzonarle ne fondere per bolzone et facendoli più diferente o de più o de manco peso non le debbiano esse acceptare, e debbiali faro de nuovo.

4 Item che el decto maestro le stampe a la forma de la battuta vecchia, cioè el Sestino abbia da uno canto in mezzo desso un P con due stelle una da un canto e laltra da laltro e dintorno lectere comenzando da capo e dicano *da Peroscia*, et de laltro lato in mezzo desso una Croce con dui stelle una da uno lato, e laltra da laltro che mettano in mezzo detta croce, con lectere dentorno che dicano *Sanctus Herculanus*. Et similemente debbiano fare la stampa del Quatrino cioè da uno canto un P senza stelle e dalaltro canto una Croce che prenda tucto el campo de la moneta senza stelle con lectere dentorno che dicano le dette monete vecchie quello medesimo dicano queste mone-

te. Et simelmente debbiano fare la stampa del denaro chomo propri) sono li denari vecchi, et sieno decte stampe bene facte sicche sieno più conforme se puo a le monete vecchie.

5. Item che al maestro che torrà a battere dette monete li so debbiano prestare per lo comuno de Peroscia in prima che incomenza a battere le dette monete fiorine cc. a bolognine 40. per fiorino vecchi e questo se fa acciocchè lui possa comprare largento e fornirsi de tutte quelle cose che sono necessarie per bactero le decte monote, con questo inteso che el maestro che torrá a battere dette monete possa tenere et godere detti fiorini cc. tutto el tempo che durerà detto battere, e finito de battere abbia tempo mese seje, più anco abbia attetudine a restituire con questo inteso che prima che li pigli e dette fiorine cc. debbia chautare el comuno per banco sinche el comuno certo al detto tempo reaverli, et così debbia chautare de observare quanto questa cedula contiene.

6. Item che al decto maestro se permette per lo comuno di Peroscia darli la stanzia dove se poderà facilmente fabricare le dette monete senza spendere niente pel detto maestro nella pegione.

7. Item che li signori Priori che saranno al tempo che se comenzerà a bactere dette monete debbiano e sieno tenute de dare al detto maestro doi rividitori pratiche e intendente de tale mestiere per lo tempo de uno anno li quali puoje sieno confermati per lo legato, li quali abbiano da rivedere le decte monete e trasta per trasta (27) a rechiesta del maestro che la batterá, e quilli farli saggiare che tengano a la lega chiarita de sopra, e così del peso, e trovandosi alcuno mancamento ho de lega ho de peso li faranno guastare, e trovandoli essere de la lega e del peso se contiene in quista cedola in quello punto, sieno tenute farli consegnare al depositario del comuno che sarà per li tempi, e che el decto depositario sia tenuto per tempo de di 3. la moneta li consegnasse el decto maestro e lui dare la valuta in fiorini doro o veramente altra moneta vecchia a volontà del detto depositario, e volendoli dare oro sia tenuto a darlo el maestro torlo per la valuta serà per li tempi a la tavola che (28) sta in la audientia de larto del cambio.

8. Item che al depositario che sará per li tempi, receVute che avrà le decte monete, sia licito de distribuire de le decte monete per le bauche li due terzi dele monete amesse trasta per trasta, e la terza parte tenerà per lui, e le decte doi parte distribuire per rata tra li facctori che stanne in piazza e anche in sopramuro (29) per rata sinanco a lui parerà, che quilli tali a cui serano date decte monete sieno tenute la montanza desse dare al depositario oro o monete vecchie secondo a lui parerà, e volendoli dare oro sia tenuto el detto depositario torlo pure per la valuta sicondo se chiarisce dì per dì per la tavola de larte del Cambio, intendendo che frà tre dì le debbia preferire

9. Item che el detto depositario et li dicti mercatante e generalmente tutti quili che se trovassero le dette monete in mano le sia licito in qualunque pagamento se avesse affare e pichole e grande che si fosse de le de tte monete cioè sestine quattrine e denare la quarta parte, e quillo tale che lavesse a recevere non la possa negare a la pena de florene xxv. chi la negasse per omne volta, et anche chi la volesse dare non possa stregnere altri a torne più sino quanto fosse de sua volontà a quella medesima pena contrafacendo.

10. Item che li magnifici signori Priori che seranno al tempo sieno tenute de eleggere uno homo entendente e praticho del sagiare largento per tempo de uno anno cum salario de fiorine seje, e che quillo tale che sarà eletto sia tenuto a rechiesta de reveditore saggiare dì per dì tutte quelle monete se caveranno de Zeccha.

11. Item che al maestro che torrá a battere le dette monete, e così alli garsone che terrà con lui non sia licito per veruno modo in Peroscia ne fuore de Peroscia spendere ne poche ne assai de le decte monete che prima non sieno revedute et saggiate per li reveditore e saggiatore deputate, contrafacendo cagia in pena de fiiorine x. per volta.

12. Item che detto maestro non possa comperare sestine vecchie, ne bolognini vecchie o ferrarese per guastare, e così non possa comperare da nessuno argento in verghe che prima non dia el giuramento si el decto argento è facto de le decte monete a la pena de fiori-

nè xiv. per volta contrafaciendo e ciascheduno nè possa essere accusatore et abbia la terza parto de la pena, laltra terza parte la camora del comuno de Peroscia, e laltra terza lufiziale che ne farà lexecutione.

13. Item che el decto maestro durante el tempo del battere e i dí che non battesse ho per feste ho per altre cagione, sia tennto a uno dei reveditori dare una dele decte stampe moneta per moneta, e quando vuole battero che el decto reveditore sia tennto subito renderli.

14. Item che finito che sarà de bactero le dotto monete secondo lobligatione che serà, cho lmaestro cho avrá battute lo dette monete debbia e così sia obligato reportare a li magnifici Sigg. Priori che serauno per li tempi tutte le stampe che seranno operate, et de quille farne rogato el notaro de li dicti magnifici Sigg. Priori.

15. Item per chiarire meglio el primo capitulo dove dechiare a che tenute de argento deggano essere le monete saranno a battere, dechiaramo per quisto capitulo che li sestini e ancho li quattrini debbiano tenere de argento fino oncie una e danari xviii. per libra, che li denari debbiano tenere de argento fino denari xvii. per libra e questo se chiarisce in uno denaro de remedio per libra, e questo sia del comuno comeche nol primo capitulo, e questo diciamo perchè pare cho nello altre Zecche se contiene, denari doi de argento per libra per questo.

Trini cudantur ad decretum 1476. *die* 11. *Februarj*.

fol. 12. (30)

Item se ordina ad majore comodità del populo, et aggiognese a la soprascripta cedula ohe decto maestro sia tenuto in loco de quattrini fare trini quali debbiano tenere oncie una denari 12. dariento fino per ciascuna libra, cioè oncie una e danari 12. dariento fino et oncie dieci denari 12. de ramo et che ne vadano per ciascuna libra 570., o che da uno canto sia uno grifone con lectere entorno che di-

cano *de Perusia*, et de l'altro uno P con lettere entorno che dicano *S. Herculanus*, et che abbiano de remedio denari uno per libra dariento fino de lega, et trini x. per libra de peso quale remedio sia del comuno et che se ne faccia saggio como nel capitolo (XX) se contiene.

Piccioli cudendi ad decretum 1477. die 21. Mar.

fol. 16.

Item che Orlando Fabene deputato a far bactere le monete faccia battere fiorini 100. de piccioli oltre gli altri sono stati battuti, et questo inteso che non se passe la somma de 1200. posti in cedula, ma en loco de cento fiorini de sextini se facciano dicte cento fiorini de piccioli; se chiarisce anche el maestro che ha da legare a lega a ponto, e manchando niente se debbia guastare e de nuovo rifarli.

16. Item per chiarire anche meglio el x. capitulo dove parla che per li magnifici Sigg. Priori se debbia eleggere uno homo intendente et pratico del saggiare . . . cum provisione de fiorini 6. lanno, se chiarisce per questo capitulo anche con buona diligentia, fatti li saggi che in caso chel saggio che lui facesse li fosse riprovato, che lui caggia in pena de fiorini x. per ciascuna fiada, la quale pena se deggia applicare la metà a la camera de lo comuno de Peroscia, la quarta parte a quillo tale che lo reprovasse essendo giustamente riprovato, e la quarta a li oficiali che ne facessero la executione.

17. Item che el Maestro che torra a battere le dette monete nel fare del contracto che fara col comuno, prima che se faccia el detto contratto debba chiarire ei garzone o veramente li compagne si veruno navesse e che li M. S. Pr. che seranno al tempo sieno teunte solennemente dargliene sagramento, e questo se fa perche nello eleggere de reveditore ho in quello che facesse el saggio non se eleggesse veruno che fosse compagno, et in caso che occultamente el detto maestro avesse compagne che dai magnifici Sig. Priore avesse commissione nella Zeccha, che allora e in quillo chaso de facto el detto Maestro cag-

gia in pena de ducate L. e che ciaschedano ne possa essere accusatore e abbiano la mita de la pena, una quarta parte abbia la camora del comuno de Peroscia, e laltra quarta parte abbiano li offiziali che ne faranno lexecutione.

18 Item che lmaestro che torra a battere e fabrichare decte monete, sia tenuto battere sino ala somma de fiorine mille ducento a bolognine XL. per fiorino., cioè sestine fiorine DCCC. a detta ragione, et quatrine fiorine CCCL. a detta ragione, et denari L. fiorine a ditta ragione che in tutto fanno summa de fiorine MCC.

19. Item per ovviare a tutte quelle cose che possono far mancamento a le decte monete se chiarisce che durante el tempo chel maestro batterà dette monete, che o sgranellandose e guastandose nissuna de le stampe, sia tenuto detto maestro subito senza mettere intervallo nissuno de tempo segnare le dette stampe esgranate, et reportare lentagliate a li Mag. Sigg. Priori saranno per li tempi.

20. Item per obviare ad omne suspitione et manchamento che in dette monete se potesse fare non obstante li supradicti capituli, a più cautela et dichiaratione per questo presente capitulo se ordina che prima se abbia a cavare de Zeccha alcuna quantita de monete supradicte fabricate se debbia pigliare oncie I. et denari XVIII. de argiento fino de cupella, et oncie dieci e danari sei de ramo come se contiene nel primo capitulo, el quale per le mano del reveditore et saggiatore se debbia fondere, et mescolare insieme et tenerlo appo loro, et questo sia et essere debbia el saggio, el quale detto maestro debbia rendere le decte monete fabricate, cioe sestine et quatrine. Et similmente per saggio de piccioli se deggia pigliare denari XVIII. dargiento fino de copella et oncie XI. et denare VII. de ramo come nel primo capitulo se contiene, et fondere insieme come de supra se dechiara. Al quale saggio detto maestro debba rendere li sopradicti piccioli, et questo sintende con denaro I. de remedio come in li supradicti capituli se contiene, quale remedio sia del comuno et non in beneficio del dicto magistro.

Num. XVII.

Breve di Sisto IV. sul regolamento delle Monete:

Registro de' Brevi in Cancelleria Decemvirale vol. III. fol. 79. 80.

Millesimo ccccLxxiv. die lunae xiii. Martii in palatio Rev. domini Gubernatoris praesentibus M. D. P. artium fuerunt lecta et publicata infrascripta breve et capitula, quae praefatus Reverendis. Dominus Gubernator mandavit mihi Stephano (*Guarnerio*) Cancellario ut in registris fideliter registrarent ipsis Mag. D. Prioribus praesentib. audientibus et non contradicentibus.

Sixtus Papa IV.

Dilecti filii salutem et Apostolicam beneditionem. Ex copia praesentibus inclusa videbitis quid circa rem monetariam ordinaverimus; iccirco volumus et per praesentes vobis expresse percipiendo mandamus quatenus ordinationem ipsam juxta tenorem ipsius copiae per totam, istam civitatem et ejus districtum pubblicari et proclamari ac omnibus inviolabiliter observari faciatis omni mora et exceptione cessante, contrariis non obstantibus quibuscumque. Dat. Romae apud S. Petrum sub anulo piscatoris die xiv. febr. 1474. Pontif. nostri an. tertio.

tergo — L. Grifius

Dilectis filiis Gubernatori et Thesaurario Civitatis nostrae Perusiae.

In primis che niuna persona de qualunque grado et conditione nella citta di Perosoia et suo districto et contado presuma bactere

o far bactero moneta alcuna de oro argento et ramo se non secondo la forma de capituli ordinati per la Camora Apostolica et speciale licentia de la Santitá de nostro Signore sotto pena de privatione de loro phendi, vicariati, privilegj et confiscatione de loro beni, et se fosse . . . . oltre le decte pene cada in pena de fiorine 5000. et altre . . . . de fiorine 2000 et privato percioe, el maestro de la Zeccha in pena de fiorine 1000. et altri ministri de fiorine 200. per uno et de perpetuo exilio o carcere, le quale pene incurrano ipso facto, et la terza parte sia de chi lo denunziarà e metterà in vero, laltro terzo de loficiale farà lexecutione et laltro de la camera.

Item che niuno ardisca fare stampe o altro istromento da fare monete de oro argento rame de qualunque conio sotto pena de confiscatione de tucti li beni, et de carcere o exilio perpetuo, et chi lo sapesse et non lo manifestasse cada in quella medesima pena che quello le fa la quale se abbia da applicare come de sopra.

Item che niuno ardisca fondere limare o in altro modo minuire o sbolzonare alcuna moneta de oro argento ramo de N. S. e soi predecessori et de qualunque altro conio sotto pene sopradecte daplicarsi come de sopra et similmente incurrere chi lo sapesse non lo rivelasse.

Item qualunque mercatante o banchiere o che faccia altro traffico che tenesse o spendesse decte monete d' oro argento e ramo tose limate o minuite, perda decte monete et cada a la pena del doppio duplicatamente come de sopra, et se fosse persona dalta conditione quello perda solamente dello monete.

Item che ninna persona ardesca spendere o tenere scienter alcuna moneta falsa doro argento o rame sotto pena de confiscatione de tucti suoi beni et de carcere perpetua, ma sia tenuto in fra tre di da poi sia venuto a la sua mano farla rompere et fondere, e la pena daplicarse come de sopra.

Item che ninna persona ardesca spendere ne pagare fiorini papali o de camera de qualunque conio, ne grossi papali, che non sieno de peso al peso ordinato nella Zeccha de Roma, ne altri debbia pigliare in pagamento tale monete, et chi contrafacesse perda la moneta et altrettanto daplicarse come de sopra.

Item se comanda che ninna persona de qualunque conditione se

sia privato o publico, tesaurario, dovanero, camerlenghi, depositarj, gabbellieri, passaggieri, compratori de salare o de qualunque altre intrate de la camera perusina, spendere ne dare le infrascripte monete doro e dargento per maggiore prezzo se notano qui de sotto, ne altri le debbia ne possa essere strecto a pigliare et chi contrafacesse perda le monete et altrettanto duplicarse come de sopra.

Ducati papali bajocchi LXXVII. o in altra moneta o valuta de bajocchi LXXVII.

Fernandini, Alfonsini (31) larghi de Firenze, de Sena, de Genua, de Bologna, de Milano, unghari gravi bajocchi LXXVI.

Bolognesi strecti, ferarcsi, fiorentini, senesi, mantuani, milanesi, genuini, et de qualunque altro conio bajocchi LXXV.

Grossi del reame, Incoronati bajoc. VII.

Carlini del Reame bajocchi V.

Grossoni fiorentini bajocchi IIII. o veramente quattrini XIX. papali.

Grossi fiorentini bajocchi III½. o veramente quattrini XIV. papali.

Bolognini bactuti in la Marca, a Pesaro et in qualunque altro luogo da anni . . . . in qua vagliono VII. ½ per uno grosso papale.

Et li anconitani vagliono tre et tre quarti per uno grosso papale.

Seldini fiorentini denari VIII. de quali quattro vagliono uno quattrino papale.

P. . . . . milanesi bajocchi uno et mezzo.

Cruciati de Lamagna danari XII. de quali vagliono IV. como de VI.

Quattrini fiorentini, sanesi, Bolognesi, ferraresi o de qualunque altro conio denari 3.

Num. XVIII.

Regolamento per ispendere le monete nuove.
Registro de' Brevi in Cancelleria Decemvirale vol. III.
fol. 85. ter.

Nicolaus Archiepiscopus Sypontinus Perusiae etc. Gubernator.

La signoria de Monsignore el Governatore col parere conseglio volontà de magnifici Priori de larte, et de molti spectabili cittadini et mercanti de Peroscia, vole ordina et comanda che li bolognini novi li quali fin qui se sono spesi per doi solde luno, et li anconitani quali se spendono quattro soldi luno, per tempo de uno anno da encomenzare nel presente dì abbiano corso et valuta in questo modo cioè: el bologníno de xxiii. denari luno, et lanconitano de xlvi. denari luno, et a più valuta nessuno possa essere astrecto a pagarli ne a receverli, et per la dicta valuta ciascuno sia obligato acceptarli sotto pena de cinque libre per ciascuno et ciascuna volta che contrafacesse, da applicarse per la mita a la camera Apostolica, la quarta parte a loficiale che ne fará executione, la quarta parte allo accusatore. Dat. Perus. die XX. Mai MCCCCLXXV.

NUM. XIX.

Breve di Leon X. col quale si confermano i capitoli della Zecca fatti collo zecchiere Pietro Reali.

Registro de' Brevi in Cancelleria Decemvirale vol. V. fol. 55. tergo.

Leo Papa X.

Dilecti filii salutem et Apostolicam beneditionem. Cum sicut nobis nuper exponi fecistis vos ad triennium, et deinde ad beneplacitum locaveritis Zeccham vestram dilectis filiis Petro Reali de Realibus de Eugubio et ejus sociis, cum eisque conveneritis ut in dicta Zeccha et loco per vos in ista civitate eis assignando cudere et cuniare possint diversas monetas aureas argenteas et aeneas cum insignibus nostris et comunitatis, et aliis pactis et conventionibus in capitulis inter vos super hoc editis ex promissione prout in ipsis capitulis quae dilectus filius A. (32) S, Vitalis praesbiter Cardinalis istius civitatis

Legatus manu sua subscripta nobis ostendit plenius continet. pro parte tamen vestra quam Petri et sociorum praedictorum nobis fuit humiliter supplicatum ut locatorem dictae Zecchae, ac omnia et singula super illa inter vos inita pacta et conventiones approbari et confirmari de benignitate Apostolica dignaremur nos igitur qui ea vobis libenter concedamus, quod pertinet ad decorem istius nostræ civitatis quam inter alias nostras primarias et sanctæ Ro. E. civitates peculiari dilectione prosequimur, ita est exigente fidei et devotionis sinceritate, quam erga nos et praefatam R. E. geritis, hujusmodi supplicationibus inclinati locatienem conventiones et pacta prædicta, ac prout illa concernunt, omnia et singula in dictis capitulis contenta esse, et illor. tenores praesentibus pro sufficenter expresis habere volumus. Tenorem praefatum probamus et confirmamus ea quae observari mandamus nonobstantibus constitutionibus, ordin., capitulis, ac dictae civitatis statutis et consuetudinibus caeterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum sub anulo piscat. die 5. april. MDXIV. Pont. nostr. an. secundo. Jacob. Sadoletus

Tergo

Dilectis filiis Prioribus artium civitatis nostrae Perusiae.

NUM. XX.

Due scritture stipolate fra i Priori de' Decemviri, e Cesarino di Francesco Roscetto nuovo intraprendente della Zecca in Perugia.

Ann. Decemv. 1517. fol. 216.

Prima Scritta.

Sia noto et manifesto a qualunche persona leggierá la presente scripta come Cesarino del Rosciettо orefice, al presente patrone et gu-

bernatore della Zeccha de Peroscia constituito denante ala presentia de li Magnifici Signori Priori in nome suo et vece et nome de Lautizio de Meo, et de li altri suoi compagni ala dicta Zeccha per li quali il dicto Cesarino de rato promette che attenderanno quanto in la presente scripta se conterrà. In prima promette el dicto Cesarino spontaniamente sotto le obligatione de li suoi beni a li Magnifici Signori Priori sopranominati batter le infrascripte monete de la sottoscripta legha peso stampa et mesura et bontà che appresso notaremo. In prima che il dicto Cesarino sotto la obligatione predicta promette battere Bolognini vecchi li quali habbiano a tenere per argento a oncie 9. e tre quarti per ciascuna libra, et debiano andare in un' oncia bolognini 43. al peso justo de la Zeccha de Peroscia, che ne andronno in una libra bolognine 516. al dicto peso e non più, in li quali bolognini volemo che da uno lato sia stampato uno mezzo Sancto Hercolano, et da laltro lato ·P· Item se obliga el dicto Cesarino sotto la obligatione predicta battere una moneta chiamata soldini, li quali il dicto Cesarino promette che terranno oncie 6. de argiento per ciaschuna libra et debbiano andare per un' oncia al sopradicto peso della Zeccha soldini 69. et non più che ne anderanno in una libra soldini 828., in li quali soldini da uno lato volemo che sia stampata la Crocie et dalaltro lato lettere dicano *Augusta Perusia*. Item promette el dicto Cesarino bactere le sopradicte monete fiorini 400. a bolognini 40 per fiorino per ciaschuno mese, cioè la mita bolognini vecchi, et laltra mita soldini de la sopradicta sorta. Item promette el dicto Cesarino non trarre alchuna moneta de la dicta Zeccha si prima non sera saggiata et pesata da li saggiatori et reveditori deputati da lo Rev. Monsig. Vicelegato e da li Magnifici Priori, et quilli promette per alchuno modo non cambiare ne spender si no che da li dicti saggiatori e reveditore non saranno reveduti saggiati e pesati. Item promette el dicto Cesarino come de sopra che battute che saranno le decte monete nel modo sopradicto, quelle deponere appresso duno o doi depositarj secondo che sara ordinato da lo Rev. Vicelegato, et da li Magnifici Priori li quali depositarj habbiano a cambiare e distribuire le dicte monete, et lo retracto de esse restituire al dicto Cesarino. Item promette el dicto Cesarino spontaniamente sotto le obligatione predi-

cto repigliarse per tempo de 15. dì dal dì che sarà facto unò publico bandimento exclusive omne quantitá de sextini già battuti in nela citta de Perosoia per lo Roscetto suo patre e per Federico suo fratello, et per lui et per Mariotto de mastro Michele orefice tanto li sextini vecchi quanto li soxtini novi dal grifone battuti nuovamente, et de quilli sextini che li saranno portati da soldi trenta inclusive in giu immediate debbia rendere a chi li porterà la medesima quantita de soldini in modo che chi li porta non habbia alcuna perdita in dicti sextini, et a quilli tali che li porteranno debbia pagare o far pagare in monete de argento o trini. Item che qualunche persona portasse in ne la dicta Zeccha sextine de la sopradicta sorte da soldi 30. in su, che il dicto Cesarino debbia e sia stretto a pigliarli et abbia tempo mese tre dal dì che li haverà presi a restituire a quilli tali che li portassero la moneta de essi sextini, et finiti li dicti tre mese quilli pagare a li patroni de essi in monete dargento senza perdita alchuna do li patroni de li sextini, e senza altra dilatione sotto pena contrafacendo. Item se provede per lo Rev. Monsig. Vicelegato e per li Magnifici Priori et per obviare ad alchuna fraude che in ciò se potesse comettere, che qualunche persona havesse sextini de la sorta sopradicta, debbia in fra el dicto tempo de quindici dí averli portati tucti in ne la Zeccha tucti insieme et in una volta. Ne sia licito ad alchuno mandar dicti sextini in nela Zeccha per interposita persona, et che quilli tali che le portasse possa essere strecto a giuramento si nha magior quantità, o se li sextini che porta sono suoj; et qualunche persona non volesse giurare, il dicto zecchiero non sia obligato a repigliarli. Item passati li dì 15. dal dì che sarà facto il bandimento exclusive che il dicto Cesarino non possa essere strecto a repigliare alchuna quantitá de sextini, se no quanto li piace. Item perche in ne lo repigliare de li dicti sextini ne paterà qualche danno che non saria honesto, se ordina et dechiara et provede per lo Rev. Monsig. Vicelegato et per li Magnifici Priori che per Herculano de messer Antonio se debbia tener conto de tucta la quantità de li sextini vecchi e nuovi battuti per li sopranominati, li quali al dicto Cesarino seranno portati, e passati li quindici dí del tempo dato a repigliare li dicti sextini che per lo dicto Herculano e uno compagnio se debbia asse-

gnare a lo Rev. Vicelegato, et li magnifici Sigg. Priori la quantità che sonno, et per loro signorie se proverderà doportuno remedio a la indennità del dicto Cesarino. Item se concede al dicto Cesarino che possa et li sia lecito battere sino a la summa de ducati cento de trini et non più; et che a dicto Cesarino non possa ne li sia licito cavar de la Zeccha ne cambiare alchuna quantità de li dicti trini, se prima non sonno saggiati e reveduti per li saggiatori e reveditori deputati, e imediatamente che saranno battuti, quilli deponere in nu le mano de li depositarj deputati per lo Rev. Monsig. Vicelegato e per li Magnifici Sigg. Priori, li quali il dicto depositario distribuirà, e lo ritracto de essi restituirà al dicto Cesarino. Item che qualunche volta il dicto Cesarino contrafacesse quanto de sopra se contiene caggia in pena. Item perche era ordinato che de li soldini che si avessero a battere ne dovessero andare soldini 68. per ciaschuna oncia al dicto peso de la Zeccha, se ordina e dechiara che li dicti soldini il dicto Cesarino li debbia far de peso che ne vadino soldini 69. per ciaschuna oncia al dicto peso, e che quillo soldino più de li 68. a li 69. che è cresciuto se debbia tener conto per li depositarj de quilla quantità de soldini se sono avute, e che do quillo soldino più se nhabia a pagare depositarj et Herculano che terrà il conto de li sextini, il quale salario a dichiararse per lo Rev. Vicelegato e per li Magnifici Priori et che detracta la mercede de li sopradicti depositarj e danno de li zecchieri per lo repigliar de li sextini, tutto quillo che se ne avesse, ceda e sia in benefizio de la comunità de Peroscia.

Seconda Scritta.

Ann. Decemv. fol. 221.

Al nome de Dio Amen. a dì XI. de febrajo MDXVII. Sia noto et manifesto a ciaschuna persona che leggierà o leggier farà la presente scripta ovvero poliza facta a dì XI. de febrajo MDXVII., come de sopra concordato che fra il nobile homo Camillo de li Mansueit e li compagni Magnifici Signori Priori ne la magnifica citta de Pe-

roscia genajo febrajo ot marzo da una parte el dicto comuno, e dalaltra parte Cesarino del Roscetto orafo in nomo suo e de li suoi compagni a la Zeccha de Peroscia vengono a pacti et conventione commo qui de sotto capitolato apparerà. In prima sonno daccordo che tucti li sextini che al presente sono colti et facti, li creditori de la quantità de li decti sextini da pagargli tutti del suo al tempo secondo dice el bandimento il dicto Cesarino. Sonno daccordo che tucta la perdita se trova in dicta quantità de sextini colti che la dicta communitá non sia obligata a refar niente al dicto Cesarino. Sonno daccordo che lo dicto Cesarino debbia pagare fiorini xxxix. a bolognini 40. per fiorino a tre saggiatore, uno depositario, ot Herculano de Mastro Antonio per illibro, el quale salario appare per mano di ser Pacifico Notario de li Magnifici Sigg. Priori. Sonno daccordo che li dicti M. S. P. in nome de dicta communitá donno e concedono la Zeccha de Peroscia per tempo duno anno encomienzando a di dicto al dicto Cesarino e compagni con quisti pacti, che tucto lo utile tocchasse a la dicta communità tanto delutile de un bolognino per oncia a lui gionto, tanto due soldini pur per oncia a lui gionti. Sonno daccordo che lo dicto Cesarino possa bactere la summa de cinquanta ducati et non più excepto senza licentia de li Magnifici S. P. seranno al tempo. Sonno daccordo che per la dicta scripta et conventione non sentenda esser pregiudicato a la ragione a lui et li compagni concessa per veruno vigore dela dicta Zeccha tanto per via dela Camera Apostolica quanto per li Magnifici Sigg. Priori passati et non pregiudicando a le ragioni del dicto comuno. Sonno daccordo che le monete che batterá non le possa cavar de la Zeccha senza licenzia deli saggiatori, et saggiate che saranno deporle appresso de lo depositario de la dicta Zeccha, excepto li quattrini papali li possa expendere a suo beneplacito assaggiati che saranno com remedio che sarà facto per dicti saggiatori.

Io Fostino de Giapecho Antonio de Fostino ho facto questa presente scripta a comandamento de li M. S. P. et prece de Cesarino sopradicti a dì e millesimo de sopra, ed a fede della verità me sono sottoscripto de mia propria mano ec.

Num. XXI.

Capitoli sopra la Zecca del comun di Perugia.

Ann. Decemv. 1520. fol. 167.

In nomine Domini Amen. A dì XXIV. de septembre dicto anno sia al nome dell' Altissimo e sua gloriosa Madre, e del glorioso Martire Santo Herculano, che se sappi se demostrano li capitoli et ordine della Zeccha della magnifica comunitá de Pesoscia per fabricare e coniare le monete solite et concesse per li altri tempi dalli M. Sigg. Priori a Cesarino de Francesco orefice da Peroscia cum bona gratia della loro persona signorìa et honore.

Prima per ovviare omne errore se prohibisce al dicto Cesarino che non possa tenere in Zeccha niuno lavorante o ciptadino o frustiere che fosse stato a fare monete in loco male abito a lavorare, et essendoglie noto dandoli in decto loco recesso per fabricare monete, debbia per ciaschuno incorrere in pena de ducati cinquanta doro larghi, et privazione del loco de la dicta Zecha.

Item che in dicta Zeccha non abbia ingresso procedere la curte per alchuna condemnatione o debito de li exercitanti o altri che ve ne occurresse come è solito in omni Zeccha, de un modo che non sia la voluntà de Monsignore.

Item che omni persona ciptadino o frustiere che portasse in Zeccha oro argento o ramo o altra cosa in essa pertinente, non sia tenuto pagare alchuno datio o gabbella sicomo ne li altri capituli se observato, come in omni bona Zeccha è solito e consueto.

Item che li grossi ne debbia mandare quindici per ciaschuna oncia, cioe cento ottanta per libra de legha, undici come li altri da esso fabricati, et cum remedio denare uno et menzo per libra o de più o de meno idest che li reveditori e saggiatori non diminuendo da questo le debbiano lassare passare come ne li altri capituli se observato.

Item che li anconitani ne debbiano andare trenta de numero per ciaschuna oncia de legha, undeci cum remedio de uno denaro et men-

zo per libra, non diminuendo de più li suprastanti o saggiatori li abbiano lassare passare.

Item che li bolognini vecchio debbia fare et observare de numero et de legha come li altri facti da esso, et consignati per li capituli, cioè che ne debbiano andare quarantatre per oncia e sieno de legha nove e tre quarti cum remedio de denaro uno et menzo, ascendendo de più o de meno come spesso addiviene per defecto del focho, non mancando de più li decti reveditori et saggiatori li sia lecito lassarneli passare como nellaltra lezione se observato.

Item che li soldini debbiano essere de legha seye con remedio denari doye et menzo per ciaschuna libra, et non mancando di più li reveditori et saggiatori le debbiano lasciare passare, et per fabricare detti soldini debbia fare nuova stampa sicome le satisfaranno li Magnifici Signori Priori et loro ministri, et debbiano andare de numero per oncia sexanta otto per insino a septanta come li altri da esso in Zecha fabricati.

Item che li sextini facti con la nova stampa del grifone da uno de li lati et de laltro uno P. ovvero la Crocie secondo se accontenteronno li Magnifici Sigg. Priori e loro ministri, vadano de peso vintiotto insino a vintinove e non più per ciaschuna oncia et sieno de legha oncie una (*de argento*) fino per libra con remedio . . . . . assumendo a denare ventiuno per libra possano come solito nelli capituli già prima facti passaro, li reveditori e saggiatori non li debbiano diminuendo de piú . . . . . .

Item che la decta moneta nera le sia lecito lavorare doye dì de la septimana et non più, salvo per alchuno bisogno non li fosse comandato dall. superiori, o nelli altri giorni debbia battere li . . . . argent. . .

Item che non debbia fare battere in dicta Zecha li trini sino a tanto non li fosse concesso dalli Magn. Sigg. Priori o loro ministri sotto la pena che li sarà posta da le loro prefate Signorie.

Item che li saggiatori sieno electi da li Mag. Sig. Priori o da loro ministri et consegnati al decto Cesarino et sieno obligati portare piombo o cupella per fare detti saggi de loro authorità, ne possa exeguirne niuna fraude, et sieno similmente doye electe come per laltra

elezione li furono concessi , et dal decto Cesarino pagati et satisfacti et non dalla magnifica commune come nelle alltre electione si è exequito.

Item che in decta Zeccha sia concesso et confermato dalli Magnifici Sigg. Priori el sopradecto Cesarino pro omni jure cucominzando dal dì quale comenzerà ad bactere, et finito el dicto tempo sia in arbitrio de li Magnifici Sigg. Priori non li se possa impedire ne fare serrare durante dicta electione, observando li suprascripti capitoli et non trovandosi altra macula o fraude in esso, si abbia con buona grazia deli superiori, et Governatore.

Item che in decta Zeccha non possa tenere se non li dicti lavoranti, cioè cinque stampatori et cinque spianatori, salvo per alchuno bisogno della cipta li fosse comandato dalli superiori et Governatore.

Item mancando in alchuno capitulo soprascripto dove non fosse alchuna pena, sia in arbitrio delli Magnifici Sigg. Priori condennarlo et punirlo de omni errore et fraude quale fosse da esso comesso o da quegli de sua famiglia per sua cagione.

Item che el decto Cesarino non possa cavar monete de Zeccha senza che prima le consegni al depositario a lui consegnato.

Siegue la deliberazione del Magistrato nelle solite forme delle sue riformagioni, per concedere a Cesarino la Zecca per il tempo di tre anni conforme i capitoli soprascriti.

Num. XXII.

Breve di Clemente VII. col quale si concede licenza di fabbricare la moneta d'argento.

Registro de' Brevi in Cancelleria Decemvirale vol. VI. fol. 23.

Clemens Papa VII.

Dilecti fili, salutem et Apostolicam beneditionem. Precibus vestris nobis super hoc per oratores vestros humiliter porrectis, inclina

ti, et ad publicam vestram utilitatem vobis ut monetas dumtaxat argenteas, videlicet grossos et clementes nuncupatos juxta ligam et pondus Zecchae nostrae romanae, quam et quod ob eadem Zeccha habere et consequi teneamini in ista nostra civitate Perusiae cudi facere, ac cusas ubique expendere possitis auctoritate Apostolica tenore praesentium ad nostrum beneplacitum concedimus; mandantes dilecto filio Cynthio Phylonardo Moderno et pro tempore existenti Vicelegato istic nostro, ut vos praesenti licentia monetas argenteas praedictas modo et forma praemissis cudendi cusasque expendendi libere uti et gaudere faciant contrariis non obstantibus quibuscumque.

Dat. in oppido Montis Sancti Savini sub an. piscat. die XVII. septembr. MDXXXIII. Pontif. nostri an. X. Blosius

Tergo

Dilectis filiis Prioribus artium comunitatis nostrae civitatis Perusiae.

Num. XXIII.

Capitolo XIV. di alcune petizioni fatte a Paolo III. nel 1535. dagli Ambasciatori Perugini.

Registro de' Brevi in Cancelleria Decemvirale vol. VI. fol. 26.

Item pro utilitate et ornamento civitatis nostrae supplicatis ut placeat auctoritatem et arbitrium cudendae monetae comunitati nostrae côncedere cum insignibus suae Sanctitatis et civitatis nostrae, alias vel et multifariam concessam et a nobis in effectu positam. Quae quidem illius mensurae gradus et qualitatis esse debeat praesertim quae argentea fuerit, ut conformis sit illae quae Romae cuditur. Possit tamen nonnihil argenteae conrispondentis computui perusino quo ex veteribus bologninis sit numcupat. florenus resultat, pro qualitate civi-

tatis quum solum sibi deserviat, et cudere aeneam quoque pusillam et minimam quae sapiat obulus paucissimi praetii, ut possimus in portionibus et residuis quae ruptos vocant esse sine jactura, satisfacere. Haec tamen pauca sit, et quum ad valorem centum ducatorum (*florenorum*) accesserit non posset ulterius cudi. Totum tamen negocium redigi debeat ad argentarios probos et expertos viros Rev. Legato vel cui vicem geretur qui pro tempore fuerit comprobat. ac curam gerent ut rectius statuend. limitation. res procedat ut nulla fraus comicti possit. Signar. plac. Sanctissimo Domino, ad cujus beneplacitum ita quod aptis monetis aeneis reliquae sint conformes in omnibus iis quae fiunt Romae.

Num. XXIV.

Locazione della nuova Zeccha.

Ann. Decemv. 1535. fol. 167. ter.

Existentes magnifici domini Priores novem, absente Fustino Jacobi Antonj eorum socio et collega, in audientia solita personaliter constituti coram supradictis testibus (*Hieronymo Barigiani*, *Cornelio Oddi*) et me Not. sponte et ex certa eorum scentia et non per errorem obligant se et successores et res et bona magnificae comunitatis Perusiae et dictam comunitatem pro observatione omnium et singulorum infrascriptorum, facientes etiam haec omnia de consensu Consilii centum virorum et nonnullorum civium civitatis pro expeditione. Infrascripti deputati dederunt cesserunt et concesserunt et locaverunt Magistro Jo: Mariae de Bosis de Regio praesenti stipulanti et recipienti pro se et domino Leonardo Cesono de Parma ejus socio ad artem cudendi monetas, et etiam procuratorio nomine dicti Leonardi de quo mandato constat manu mei Notari infrascripti, et pro quo etiam domino Leonardo de rato et rati . . . . promisit et modum facultatem potestatem et baliam in civit. Perusii cudendi monetas avreas et argenteas modo et ordine

prout in infrascriptis capitulis factis, de voluntate partium quorum capitulorum tenor est qui sequitur.

1. In prima li Magnifici Sigg. Priori promettono a messer Io. Maria de Bosis Zecchiere de Reggio recevere per se e messer Leonardo Cesone da Parma suo compagno alla Zeccha el modo de possere battere la Zeccha in la cita de Peroscia durante el tempo de tre anni proximi da venire, reservata però sempre la voluntá del Pontefice, et tutte le monete che se batteranno sieno a peso et lega de Roma.

2. Item promettono che nissuno de la cita porterà oro ne argento di fora de la cita per fondere vendere o far battere che prima non recerchino li dicti Zecchieri.

3. Item promettono operare con el superiore che debbia dare licentia alli dicti Zecchieri, loro garzoni e famiglia de posser portare larme de dì e de notte a loro beneplacito, mese di meno *(sic)* sia in pecto de esso superiore.

4. Item li promettono che in le cose che dicti Zecchieri vorranno comperare per il dicto loro, seranno franchi como li cittadini de la cita

5. Item li promettono trovare li saggiatori per la expeditione de dicta Zeccha

6. Item li promettono che tutti quelli che di fora porteranno alla dicta Zeccha oro et argento seronno exenti da gabella. Et haec fecerunt praefati M. D. P. quia sic voluerunt et ejsdem facere placuit, et quia supradictus magister Io. Maria nomine suo proprio et ut procurator supradicti domini Leonardi pro quo de rato promisit et obligando se suosque heredes et omnia sua bona mobil. stabil. et res et bona dicti domini Leonardi promisit et convenit dictis D. M. P. et mihi Notario publico infrascripto praesenti stipulanti et recipienti pro magnifico com. Perus. dictas monetas cudere et cudi facere modo et ordine ac forma prout in infrascriptis capitulis videlicet.

1. In primis el sopradicto Io. Maria nel nome come de sopra promette alli M. S. P et alla magnifica comunità de Peroscia, in essa cita battere e far battere durante el dicto tempo la Zeccha e le monete infrascripte legalmente e fidelmente, cioè scudi, e grossi in quantità e quanti voglia li sia lecito,

2. Item bolognini bajocchi, et soldini battere, ma non possono essere in tutto più de la terza parte de lo argento che battesse, cioè de dicti grossi sempre dello predicto peso e lega.

3. Item promette pagare li sopradicti saggiatori come è solito per le altre volte.

4. Item sieno obligati e debbiano dicti zecchieri recercare li saggiatori et fare el saggio per uno dì da esso determinato, et non andando dicti saggiatori, debbiano e sieno obligati dicti zecchieri recercare li Mag. Sig. Priori per uno altro dì, e non facendo saggiare di poi sia lecito a dicti zecchieri spendere dicte monete a loro beneplacito.

Quae quidem capitula et omnia et singula supra et infrascripta in eis contenta tam dicti M. D. P dict. nomin. quam dicti D. Maria quo supra nomine promiserunt ad invicem una pars alteri, et altera alteri sub dict. oblig. facere tenere actendere et observare et in nullo contrafacere dicere vel venire sub pena dupli. dictar. Monetar. cudendar. damnor. expens. et interes. unius cujus pro parte non observant. quam penam et qua pena ec. et juraver. tam dicti M. D. P. quam dicti domini Io. Maria ad sancta Dei Evangelia corporaliter manu tact. scriptur. praedicta omnia et singula in dictis capitulis contenta observare ut supra et in nullo contrafacere sub dicta pena et de praedictis promiser. facere confessionem ec. die XV. maii.

Num. XXV.

Editto del Vescovo di Casale Luogotenente in Perugia pel Pontefice Paolo III. col quale nel 1540. proibisce spendere le monete coniate in tempo della guerra del sale.

Archivio della Camera Apostolica in Perugia lib. dall' anno 1535. al 1550. fol. 23.

Per parte et ordine del Rev. Monsignore Illustrissimo Vescovo di Casale generale Luogotenente di Nostro Signore in Perugia ec. si fa pubblico bando et comandamento che non sia persona alchuna di quista città ne habitante in essa, parimenti di castelli terre et luoghi che già erano del contado della cittá, del quale si voglia grado stato o conditione che ardisca ne presuma sotto nisuno quisito colore spendere recevere accettare ne tenere in sua casa sorte alchuna de monete di qualsivoglia valore o maniera che si batterono et fabricarono al tempo della comessa ribelione contro sua Santità sotto pena della vita et della confiscatione di tutti li beni suoi, et lo accusatore cum uno testimonio di fede sarà creduto, guadagnerà la quarta parte et sarà tenuto secreto. In quor. fide ec. da Perugia al primo de settembre. MDXL.

Num. XXVI.

Tariffa e prezzi di alcune monete che doveano correre anche in Perugia.

Da libro de' Bandi in Cancel. Decemvirale Seg. III. fol. 127.

Il Rev. Monsignor Fabio Mirto Vescovo di Gajazzo, di Perugia et Umbria generale Governatore, considerato il pregiuditio che apporta la tolleranza di alcune monete forastiere in questa provincia non solo alle assignantie comunali, ma anco al comertio de mercanti et altre persone massime per l' industria che da molti si fa, che per ingordigia del guadagno curano la provincia loro venghi ad essere riempita di male monete et spogliata delle buone, massime doro, et considerato che tutto torna per il più in danno de'poveri, per oviare come conviene al buon Preside questo disordine, per il presente publico bando ordina dechiara comanda et proibisce che nello advenire le infrascripte monete non si debbano ne possono spendere ne dare o pigliare in pagamento se non per lo infrascripto valore, et quelli che le spenderanno o che le piglieranno contra la forma del dicto bando si intendino ipsofacto incorsi oltre la perdita della dicta moneta così spesa, nella pena de vinticinque scudi per ciascuno e ciascuna volta da applicarsi per la metà alla Reverenda Camera Apostolica, uno quarto a lo executore, et laltro allo accusatore quale sarà tenuto secreto, et certo con un bollettino degno de fida in fida di che ec. dato in Perugia a 5. agosto 1558.

Li giulj dell' Aquila a quattrini quarantadoi
Li giulj di Monte Alcino a quattrini quarantatre
Le monete di tre giulj di Monte Alcino a bajocchi ventisei
Li giulj di Modena a bajocchi nove

Li giulj di Reggio a bajocchi nove
Li giulj della Madonna e della Croce di Siena bajocchi nove
Li giulj di Bologna bajocchi nove
Li giulj di Mantova bajocchi nove
Li giulj di Parma bajocchi nove
Li giulj della Mirandola bajocchi nove
Le monete di Bologna Modena et Reggio chiamate Bianconi a Bajocchì tredici e mezzo
Grossi vecchi sanesi a bajocchi cinque
Et gli altri grossi delle sopradicte Zecche la metá di quello che sono valuti li giulj. *Oliverius.*

NOTE ALL' APPENDICE.

(1) *La riunione di argento e rame per formar moneta, sembra che non solamente si chiamasse* combinar lega, *ma* consolare argento. *Si deduce da un vecchio trattato inedito di Aritmetica che abbiamo esaminato in questa pubblica Biblioteca* Cod. N. CXIV. fol. 135. ter. *ove è appunto un altro più breve e particolar trattato docimastico* Del modo di consolare ed allegare arienti.

(2) *Vale forse lo stesso che esaminatori commissarj e simili. Non si trova in Ducange.*

(3) *Veggasi la nota* (30) *del ragionamento.*

(4) *Così nell' originale, ed è lo stesso che* Multonagium. *Ducange.*

(5) *Mutilazione di qualche membro.* Leg. Salic. Tit. XXXI.

(6) *Veggasi il ragionamento pag.* 16.

(7) *Si dissero poi gli* Auditori *come tali oggi si chiamano.*

(8) *Vale quanto soggetto di nobil prosapia.*

(9) *E' lo stesso che* liquefar metalli. *Ducange.*

(10) *E' quanto dire la corporazione del collegio degli Argentieri superstite anche a dì nostri, perchè questi collegi delle arti aveano ciascuno i proprj ospedali ove esercitavano opere di pietà.*

(11) *Sembra mancante la voce* absentibus.

(12) *Si trova questa legge talquale anche al foglio* 133.

(13) *Veggasi il* Num. IX. *di quest' Appendice. Nella matricola dell' arte del Cambio dopo quella rubrica siegue l' altra:* De bilanciis et marchiis. *Gli Auditori del Cambio doveano provvedersi di tre diverse bilancie, grossa cioè, mezzana e piccola con i respettivi marchi e pesi aggiustati conforme il peso di Firenze, ove era in vigore una somigliante legge:* Fiorino d' oro illustrato pag. 383. *Non sappiamo se talvolta si facesse uso per sigillare i campioni de' fiorini e le loro borse, del sigillo della stessa arte del Cambio, ove conservandosene attualmente uno del secolo XIV. come si può credere, noi pubblichiamo in fine di queste memorie. La sua epigrafe è composta di versi leonini che si leggono*

✠. VRBS. EST. CAMSORVM.
SIGNVM · PERVSINA. TVORVM

Del costume di porre i versi rimati anche ne' sigilli di queste epoche, veggasi Muratori; Ant. med. aev. Dis. XXXV.

(14) *Potestà di quest' anno era un tal Roberto.*

(15) *Veggasi il ragionamento* pag. 72.

(16) *Francesco di Ser Jacopo Vindebeni da Monte Pulciano letterato illustre. Veggansi le nostre memorie di Jacopo Antiquarj* pag. 161. *Questo documento serve per provare che esso era al servizio del nostro comune avanti il* 1406. *come fu allora mostrato.*

(17) *Veggasi il ragionamento* pag. 59. Fiorino d' oro illustrato pagg. 423. 445.

(18) *Cioè* si supplisca alla mancanza.

(19) *Questo articolo lo riferisce Garampi* Delle monete Pontif. II.27

(20) *Qui ed altrove in somiglianti circostanze di descrizioni numismatiche la voce* compasso *non deve intendersi per l' istromento o arnese geometrico detto* circinus, *ma si bene per un compartimento. Alla* pag. 79 *del ragianamento fu mostrato come in* Perugia *nel* 1452. *doveano correre i ducati papali* con le chiavi ed il compasso, *ed il Garampi* Monete Pontif. *adduce altri esempj di un tal significato di questa voce* pag. 104. *e che forse non bene intesero i continuatori di Ducange. Per addurre alcuni esempj tratti dalla antica numismatica, noi diremo a modo di esprimerci in somiglianti circostanze, come nelle vecchie monete di Maronea della Tracia il tralcio di vite pampinoso e con uve, è dentro ad un* compasso *perchè compreso in una spazio riquadrato e definito da una linea, e volendo favellare con la stessa linguaggio, si potrà dire che il grifone perugino dei* Numm. VI. VII. VIII. *della nostra* Tavola III. *è collocato in un compasso conforme il significato di una tal voce nella numismatica di queste epoche.*

(21) *Veggasi cosa si dice altrove di questa vace.*

(22) *Di questo illustre soggetto che fiorì ne' secoli XIV. e XV. noi stessi faremo conoscere le sue gesta alla circostanza che pubblicheremo l' illustrazione di un sua sigilla inedita.*

(23) *Onofrio Bartolini dotto legista del secolo XIV. di cui avremo copiose notizie quanto prima nella Storia di questa Università del Ch. P. Lettare D. Vincenzio Bini.*

(24) *Era in quest' anno Governator di Perugia G. Battista Savelli, e di cui vedi cosa si disse nelle nostre* Memorie di Jacopo Antiquarj pagg. 217. 347. 373.

(25) *Avanti l' ultimo articolo si trova l' approvazione del Governatore.*

(26) *Si tralascia l' approvazione ed il partito Consiliare, il qual non contiene che le solite formole.*

(27) *Cioè* Peso per peso, *Ducange a questa voce.*

(28) *La tariffa numaria che produceva l' arte del Cambio.*

(29) *Nella bassa latinità la voce* facitor *si trova adoperata per i procuratori e gli agenti de' mercatanti, del fisco o della camera del comune. Il* sopramuro *è la de-*

nominazione della piazza minore detta di sopramuro.

(30) *Queste due aggiunte sui trini e piccioli si trovano ancora sotto gli anni* 1476. 1477. An. Decemvir. fol. 12. 16.

(31) *Posiono essere monete de' Monarchi di Portogallo o di Castiglia.*

(32) *Il Cardinale Antonio Ciocchi del Monte S. Savino.*

TAV. I.

G. Cavalli inc.

TAV. II.

I AR

II AR

III AR

IV AR

V AR

VI AR

VII AR

VIII AR

IX AR

X AR

XI AR

XII AR

Carattoli inc.

TAV. IIII.

Carattoli inc.